

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 28 del 12-07-2023

Supplemento n. 146

mercoledì, 12 luglio 2023

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	4
GIUNTA REGIONALE	
- Dirigenza-Decreti	5
Direzione Ambiente ed Energia - Settore VIA - VAS	
DECRETO 30 giugno 2023, n. 14047 - certificato il 3 luglio 2023	
Verifica assoggettabilità ex decreto legislativo 152/2006 articolo 19 e legge regionale 10/2010 articolo 48. Progetto di modifica dell'impianto esistente di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, sito in via delle Case Rosse n. 16, in Loc. Tuori, nel Comune di Civitella in Val di Chiana (AR). Proponente: CF/PI 02181900511.	
.	5
DECRETO 30 giugno 2023, n. 14049 - certificato il 3 luglio 2023	
D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di picco di 7,702 MW e relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, in località Guasticce, nel Comune di Collesalveti (LI). Proponente: Colle Solare S.r.l. Provvedimento conclusivo.	
.	16
DECRETO 29 giugno 2023, n. 14051 - certificato il 3 luglio 2023	
Verifica di assoggettabilità a VIA ex D.Lgs. 152/2006 articolo 19 e L.R. 10/2010 articolo 48. Progetto per l'installazione n. 2 aerogeneratori da 1 MW ciascuno, in località Poggio dell'Aquila, nei Comuni di Pieve Santo Stefano e Badia Tedalda (AR). Provvedimento conclusivo.	
.	36
DECRETO 29 giugno 2023, n. 14096 - certificato il 3 luglio 2023	
Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo alla realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, recupero e valorizzazione di flussi di rifiuti tessili (Textile Hub), in via di Bacciavallo, nel Comune di Prato (PO). Proponente: Alia Servizi Ambientali S.p.A. Provvedimento conclusivo.	
.	57

- DECRETO 28 giugno 2023, n. 14166 - certificato il 4 luglio 2023
Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale relativo agli "interventi di mitigazione del rischio idraulico all'interno dell'abitato di Petroio", Comune di Trequanda (SI). Proponente: Comune di Trequanda. Provvedimento conclusivo.
..... 95
- DECRETO 4 luglio 2023, n. 14209 - certificato il 4 luglio 2023
Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di ottimizzazione gestionale dell'impianto esistente di trattamento e stoccaggio rifiuti sito in loc. Albiano Magra, nel comune di Aulla (MS). Proponente: GCE S.r.l - Provvedimento conclusivo.
..... 109
- DECRETO 30 giugno 2023, n. 14220 - certificato il 4 luglio 2023
Verifica di assoggettabilità a VIA ex D.Lgs. 152/2006, articolo 19 e L.R. 10/2010, articolo 48. Progetto di sistemazione e ripristino ambientale, tramite il recupero di rifiuti inerti, della cava ubicata in loc. Monte Peloso, nel Comune di Suvereto (LI). Proponente: Palissandro Marmi S.r.l. Provvedimento conclusivo.
..... 125

SEZIONE

I





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14047 - Data adozione: 30/06/2023

Oggetto: Verifica assoggettabilità ex decreto legislativo 152/2006 articolo 19 e legge regionale 10/2010 articolo 48. Progetto di modifica dell'impianto esistente di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, sito in via delle Case Rosse n. 16, in Loc. Tuori, nel Comune di Civitella in Val di Chiana (AR). Proponente: CF/PI 02181900511

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/07/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD015777

LA DIRIGENTE

Visti:

la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

la parte seconda del d.lgs. 152/2006, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

la L.R. 10/2010, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

il D.M. 30.3.2015, in materia di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 19R del 11.04.2017, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

la D.G.R. n. 1196 del 01.10.2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

l'art.208 del d.lgs.152/2006, in materia di autorizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti in procedura ordinaria;

il vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche, approvato con d.c.r. 18.11.2014, n.94;

Premesso che:

la proponente Società Gottardi Lamberto S.r.l. (sede legale: loc. Battifolle, 75, Arezzo; Partita IVA: 02181900511), con istanza depositata in data 09.01.2023 (prot n. 10538), come perfezionata con nota del 18.01.2023 (prot 28902) ha presentato alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica (Settore VIA-VAS) istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 48 della l.r. 10/2010, relativamente al progetto di modifica dell'esistente impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, sito in via delle Case Rosse n. 16, in Loc. Tuori, nel Comune di Civitella in Val di Chiana (AR);

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della l.r. 10/2010, come da nota di accertamento n. n.26167 del 12.01.2023;

il proponente, ai sensi dell'art. 19 comma 7 del d.lgs. 152/2006, ha chiesto che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali (prescrizioni);

l'impianto, ai fini VIA, rientra tra quelli di cui al punto 7.z.b) dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e come tale è già stato oggetto, nel 2012, di un procedimento di verifica di assoggettabilità, a cura della Provincia di Arezzo, allora competente in materia, concluso con esclusione dalla procedura di VIA (delibera della giunta provinciale n. 89 del 23.02.2012);

l'impianto rientra nel campo di applicazione della autorizzazione unica per impianti recupero rifiuti ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006; è in corso il procedimento di rinnovo dell'autorizzazione (attualmente l'impianto risulta autorizzato con provvedimento dirigenziale della Provincia di Arezzo n. 23/EC del 20.02.2013);

il progetto di modifica presentato, oggetto del presente provvedimento, ricade – ai fini della normativa VIA - al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 (modifica sostanziale di impianto esistente);

ai sensi dell'art. 19, comma 3 del d.lgs. 152/2006, in data 18.01.2023 la documentazione afferente al procedimento, insieme ad un avviso è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza. Il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 18.01.2023;

il Settore VIA ha richiesto, con nota prot. 31289 del 18.01.2023, i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: ARPAT (prot. n. 130881 del 13.03.2023), Comune di Civitella in Val di Chiana (prot. n. 66951 del 08.02.2023), Nuove Acque spa (prot. n. 68438 del 08.02.2023), Autorità Idrica Toscana (prot. n. 98364 del 24.02.2023) e del Settore regionale Autorizzazioni Rifiuti (prot. n. 80198 del 15.02.2023);

tenuto conto degli esiti istruttori, il Settore VIA, in data 20.03.2023 (prot. n. 142024), ha chiesto al proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione depositata all'avvio del procedimento;

il proponente ha provveduto a depositare le integrazioni ed i chiarimenti richiesti in data 09.05.2023 (prot. 216028); detta documentazione è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

a seguito della nota prot. n. 219007 del 10.05.2023 inviata dal Settore VIA, con la quale sono stati richiesti i contributi tecnici istruttori ai Soggetti interessati su integrazioni e chiarimenti sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: ARPAT (prot. n. 262091 del 06.06.2023) e Comune di Civitella in Val di Chiana (prot. n. 261139 del 05.06.2023);

ai sensi dell'art. 19, comma 12 del d.lgs. 152/2006, la documentazione afferente al procedimento è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, depositata in data 09.01.2023 come perfezionata con nota del 18.01.2023 e dalle integrazioni e dai chiarimenti del 09.05.2023;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto è relativo alla modifica sostanziale di un impianto esistente, autorizzato ex art.208 del d.lgs 152/2006, che svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi (operazioni R13 e R5);

le modifiche previste sono le seguenti:

- nuovo macchinario frantumatore in sostituzione del precedente;
- nuovo Piano di gestione delle AMD, tenuto conto della avvenuta impermeabilizzazione di 680 m2 dell'area di lavoro (per la quale è in corso un procedimento di accertamento di conformità edilizia presso il Comune di Civitella val di Chiana);
- aumento dei rifiuti in stoccaggio istantaneo da 2.500 t (1.500 m3) a 5.000 t;

il proponente prende in esame le norme, i piani ed i programmi pertinenti con il progetto in esame ed evidenzia – tra l'altro - quanto segue:

con riferimento al PIT/PPR (Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico), il progetto interessa la "Scheda d'ambito n. 15 "Piana di Arezzo e Val di Chiana";

l'area su cui insiste l'impianto di trattamento e recupero rifiuti non è soggetta a vincolo paesaggistico né a vincolo idrogeologico;

l'area dell'impianto non ricade all'interno né di aree naturali protette, né di Siti della Rete Natura 2000, siti proposti - pSIC o siti di interesse regionale;

negli strumenti urbanistici comunali l'area dell'impianto ha destinazione produttiva;

nel Piano di classificazione acustica (PCCA) del Comune di Civitella in Val di Chiana l'impianto è inserito in classe VI ed il recettore più prossimo è ubicato in classe V;

l'area in oggetto nel PGRA (Piano di gestione rischio alluvioni del Distretto Appennino Settentrionale) ricade in parte in aree a pericolosità da alluvione bassa "P1"; nel PAI (piano di assetto idrogeologico) l'area non risulta classificata all'interno di aree a pericolosità di frana;

il proponente ha preso in esame le componenti ambientali interessate dalle modifiche proposte, i fattori di impatto e le relative misure di mitigazione;

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati ed in particolare:

il Comune di Civitella in Val di Chiana nel proprio contributo di avvio procedimento del 08.02.2023, svolge la propria istruttoria segnalando la necessità di acquisire documentazione integrativa.

Nel contributo conclusivo del 05.06.2023, reso sulla documentazione integrativa prodotta dal proponente, comunica quanto segue:

"Preso atto che in data 06/05/2023 prot. 7813 è stata presentata richiesta di permesso a costruire [...] P.E. 171/2023 ad oggi in corso di definizione e che le integrazioni prodotte in data 09/05/2023 sono coerenti con la documentazione prodotta ai fini del rilascio [...]" dell'atto di competenza comunale.

"Favorevole con le seguenti prescrizioni:

-che venga rivista ed implementata la schermatura costituita da barriera vegetale posta lungo la strada comunale di via delle case Rosse così da rendere maggiormente efficace l'azione per la quale la stessa è progettata., ovvero filtro e trattenuta delle polveri derivanti dalle lavorazioni previste. Per quanto sopra, a fronte dell'intervento di riqualificazione della suddetta barriera verde, occorre produrre computo metrico delle opere previste corredate da elaborato planimetrico e idonea garanzia per la realizzazione;

la società Nuove Acque Spa, nel contributo del 08.02.2023, espone quanto segue:

"Da valutazioni relative alle strutture in nostra gestione eventualmente presenti in sito siamo a confermare le informazioni fornite in occasione dei precedenti iter autorizzativi ossia che:

- la zona di pertinenza non è servita né dalla fognatura pubblica né dal pubblico acquedotto in gestione alla scrivente;

- nel raggio di 200 metri dallo stabilimento in oggetto non risulta la presenza di fonti pubbliche di approvvigionamento idropotabile attualmente in uso o da mantenere come approvvigionamento di riserva (la fonte di approvvigionamento più vicina si trova a oltre 300 metri di distanza in linea d'aria e non risulta più in utilizzo ma mantenuta come riserva).

Per quanto sopra si ritiene che la scrivente non sia competente al rilascio di ulteriori pareri per il procedimento in oggetto";

il Settore Autorizzazioni Rifiuti nel proprio contributo del 15.02.2023, conduce una istruttoria inerente gli aspetti di propria competenza ed espone le seguenti conclusioni:

Parere favorevole

Matrice emissioni

La Ditta ha correttamente valutato l'impatto sulla matrice delle emissioni in atmosfera in questa fase.

Matrice idrica/suolo/sottosuolo

Per quanto concerne la matrice idrica, la scrivente struttura ritiene che il progetto di modifica proposto non rientri nell'assoggettabilità alla procedura di VIA. Si fa, inoltre, presente che in sede di successiva istanza di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, il proponente dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- 1. Provvedere all'impermeabilizzazione dell'intera area di stoccaggio dei rifiuti;*
- 2. Prevedere un sistema di trattamento idoneo all'apporto delle Acque Meteoriche Contaminate derivanti dall'impermeabilizzazione di cui al punto precedente;*
- 3. Attuare l'estensione dei trattamenti previsti per le AMPP anche ad ulteriori aliquote di Acque Meteoriche Contaminate, oltre le AMPP stesse comunque formati nello stabilimento, ai sensi dell'art. 43, comma 2, lett. a) del DPGR n. 46/R/2008.*

Matrice rifiuti

Si ritiene che il progetto possa ritenersi esaustivo in questa fase del procedimento.

Tuttavia si osserva che la Ditta, in quanto tratta rifiuti inerti ricade nel nuovo D.M. 152/22 sull'End of Waste degli inerti, che dal 4 maggio prossimo risulterà cogente; si richiede pertanto, al momento della successiva istanza di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 di descrivere ed approfondire tale aspetto.";

ARPAT, nel contributo di avvio procedimento del 13.03.2023, svolge le proprie considerazioni circa le matrici ambientali di competenza segnalando la necessità di acquisire documentazione integrativa.

Nel contributo conclusivo del 05.06.2023, reso sulla documentazione integrativa prodotta dal proponente, svolge la propria istruttoria in relazione alle componenti ambientali di propria competenza segnalando, tra le altre cose, quanto segue:

“A) ASPETTI EMISSIVI

Con precedente istruttoria del 20/02/2023 e relativo parere del 10/03/2023, per quanto concerne gli aspetti emissivi relativi alle polveri diffuse, era già stato espresso parere favorevole all'esclusione del progetto dall'assoggettabilità a VIA “...purché il proponente dia conto della disponibilità idrica per la mitigazione relativa alla bagnatura e vengano prescritte in autorizzazione le seguenti mitigazioni:

- limitazione della velocità dei mezzi in transito all'interno del piazzale a 10 Km/h;
- irrigazione, tramite n.6 irrigatori già presenti dotati di temporizzatore (riportati nella planimetria allegata alla documentazione), dei cumuli e del piazzale dell'impianto ogni tre ore con almeno 0,25 litri ogni metro quadrato;
- bagnatura dei cumuli prima di essere movimentati e caricati all'interno della tramoggia;
- mantenimento in funzione dei nebulizzatori di cui è dotato il frantoio per abbattere le emissioni pulverulente già nella fase di movimentazione mediante nastro trasportatore;
- mantenimento della barriera verde già presente lungo il perimetro dell'impianto prospiciente i più vicini recettori. “

In data 11/05/2023 il proponente ha presentato la documentazione integrativa.

Per quanto concerne la bagnatura al fine di limitare l'emissione di polveri diffuse è stato dato conto della disponibilità idrica. Si precisa che per la bagnatura dei piazzali verrà prioritariamente utilizzata la cisterna di accumulo alimentata dall'impianto di trattamento delle AMPP. Allorquando detta cisterna dovesse non fornire i quantitativi idrici richiesti dal sistema di abbattimento polveri, subentra in soccorso il pozzo ad uso “antincendio lavaggio ed altro” concessionato dalla Provincia di Arezzo con CSA 2012_00026, ed ubicato nella p.lla 519 del Foglio 29 del Comune di Civitella in Val di Chiana di proprietà della società PREBETON CALCESTRUZZI Srl.

Presa d'atto

Si prende atto di quanto dichiarato dalla ditta in merito alla disponibilità idrica per effettuare la bagnatura dei piazzali finalizzata a mitigare l'emissione di polveri diffuse.

B) SCARICHI IDRICI (COMPRESSE AMD)

B.1 Scarichi industriali

Dalla documentazione del proponente (Relazione integrazioni, elaborato grafico AMD)

Il proponente rimanda all'elaborato grafico per dare conto che è stato previsto l'inserimento di un pozzetto di ispezione e campionamento a valle del trattamento del refluo derivante dall'impianto di lavaggio ruote, con recapito nel pozzetto n. 2 dal quale parte la tubazione di scarico verso il recettore finale.

Osservazioni

Si prende atto, ricordando che il pozzetto di ispezione e prelievo dovrà essere adeguatamente segnalato in impianto (cartellonistica o altro sistema identificativo) e in grado di contenere un volume costante di refluo (a titolo indicativo circa 100 litri) a disposizione degli organi di controllo per l'effettuazione di prelievo campioni.

B.2 AMD

Dalla documentazione del proponente (Relazione integrazioni, elaborato grafico AMD, Piano gestione AMD)

Il proponente risponde brevemente nella relazione integrativa, rimandando gli approfondimenti al Piano di gestione AMD:

- *precisa che tutti i rifiuti in ingresso rispettano i limiti del test di cessione di cui all'Allegato 3 del DM 05/02/98*
- *dà conto che sarà prevista la pavimentazione di tutte le aree di movimentazione e lavorazione dei rifiuti, allegando il nuovo Piano di gestione delle AMD aggiornato.*
- *Indica come pozzetto di campionamento per le AMPP depurate quello che funge anche da deviatore verso la vasca di accumulo per il riuso delle AMPP depurate*
- *prevede l'inserimento di un pozzetto di campionamento per le sole acque i seconda pioggia tra i pozzetti denominati n. 1 e n. 2 nell'elaborato -*

rimanda direttamente al Piano di gestione AMD per la proposta di monitoraggio qualitativo delle seconde piogge.

Si riportano gli elementi principali del Piano di gestione AMD revisionato.

[...]

Osservazioni

La RT, con nota, suo prot. n. 142024 del 20/03/20231, chiedeva al proponente di presentare una alternativa progettuale per il recepimento di quanto indicato da ARPAT nel suo parere al paragrafo B.2, lettere da a) a d).

Premesso che il proponente condiziona l'ingresso dei rifiuti alla conformità al test di cessione di cui all'allegato 3 del DM 05/02/98, si prende atto che il nuovo progetto prevede l'impermeabilizzazione di tutta le aree connesse al ciclo di lavoro, ad eccezione di quelle corrispondenti agli stoccaggi dei lotti in formazione dei riciclati, dei prodotti recuperati e del CER 170504.

Si mette in evidenza, tuttavia, la necessità di approfondire come venga rispettata la condizione "con avvio al trattamento delle AMD ivi ricadenti [zone impermeabili, n.d.r] senza ruscellamento sulle aree non impermeabili" contenuta al punto B.2, lettera a) del parere di ARPAT: non è infatti adeguatamente rappresentata la pendenza della porzione impermeabilizzata così che sia evidente che le AMD che si generano da questa zona non raggiungano le canalette perimetrali attraversando una zona permeabile (non è chiaro quali siano le porzioni del piazzale con pendenza verso N e quali verso E).

Nel caso in cui le pendenze del piazzale non consentissero di escludere l'attraversamento di aree permeabili da parte delle AMD originatesi su aree impermeabile, il proponente dovrà provvedere con un sistema apposito.

Si ritiene che l'elaborato grafico presentato debba essere aggiornato, in sede di istanza di rinnovo dell'autorizzazione, con i seguenti elementi:

- identificazione mediante sigle univoche dei pozzetti di campionamento: dei reflui dal lavaggio ruote, delle AMPP, delle seconde piogge
- rappresentazione, nella porzione riportante la planimetria:
 - della condotta di collegamento dalla canaletta perimetrale all'impianto di trattamento delle AMPP e della tubazione relativa all'impianto di trattamento del lavaggio ruote
 - dei pozzetti di campionamento, identificati con le sigle
 - della delimitazione delle aree con pendenza verso N e di quelle con pendenza verso E

Per quanto riguarda il monitoraggio delle seconde piogge si prende atto dei parametri che il proponente intende monitorare, ritenendo tuttavia opportuno includere anche il parametro "idrocarburi totali". Per quanto riguarda il campionamento, si osserva che i "cicli stagionali" suggerirebbero una suddivisione un po' differente da quella proposta.

B.2 Sversamenti accidentali

Dalla documentazione del proponente (Relazione integrazioni, Piano gestione AMD)

Il proponente riporta nella relazione integrativa un brano del Piano di gestione AMD che si trova sotto il paragrafo "Piano dei controlli" e relativo ai possibili sversamenti di carburanti e/o oli lubrificanti.

Le operazioni di rifornimento carburante per i mezzi d'opera verranno effettuate in area impermeabile con l'ausilio di apposito autocarro allestito con serbatoio certificato secondo le vigenti disposizioni legislative. Qualora si dovessero verificare degli sversamenti accidentali di carburante e/o oli lubrificanti, si procederà prontamente al contenimento del liquido sversato con l'utilizzo di materiale assorbente e a raccogliere la porzione di terreno/acciottolato intriso, procedendo quindi al successivo smaltimento come rifiuto. L'impatto eventualmente derivante è tuttavia da ritenersi trascurabile poiché limitato ad un'area limitata e circoscritta e prontamente reversibile grazie alle modalità gestionali descritte.

Osservazioni

Si dà atto che il proponente ha riportato la procedura di gestione degli sversamenti similmente a quanto già descritto nello Studio Preliminare Ambientale, con la previsione delle operazioni di rifornimento in area impermeabile, sottoposta a trattamento delle AMD, in linea con quanto espresso nel parere ARPAT prot. 2023/19535. Si ritiene che il materiale assorbente sia da impiegarsi in ogni caso per ogni sversamento, anche in area impermeabile, e che l'ipotesi di raccolta di terreno/acciottolato intriso non sia riferita al caso dell'operazione di rifornimento, ma a quello di una perdita per rottura improvvisa del serbatoio dei mezzi di trasporto che avvenga nei pressi delle aree non impermeabilizzate".

Infine, conclude l'istruttoria ritenendo che il progetto possa essere escluso dalla procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:

Aspetti di scarichi idrici e AMD

- a) nell'istanza per il rinnovo dell'autorizzazione dovrà essere illustrato come venga rispettata la condizione, già espressa nel parere prot. 2023/19535, di avvio al trattamento delle AMD ricadenti nelle zone impermeabili senza ruscellamento sulle aree non impermeabili
 - b) dovrà essere incluso il parametro "idrocarburi totali" tra quelli previsti per il monitoraggio delle seconde piogge
 - c) dovrà essere aggiornato l'elaborato allegato al Piano di gestione AMD
- nella sezione di dettaglio dell'impianto di trattamento: identificare, mediante sigle univoche, i pozzetti di campionamento: dei reflui dal lavaggio ruote, delle AMPP, delle seconde piogge

- nella sezione riportante la planimetria, rappresentare:

- la condotta di collegamento dalla canaletta perimetrale all'impianto di trattamento delle AMPP e la tubazione relativa all'impianto di trattamento del lavaggio ruote
- i pozzetti di campionamento, identificati con le sigle
- la delimitazione delle aree con pendenza verso N e di quelle con pendenza verso E

d) ogni pozzetto di campionamento dovrà essere adeguatamente segnalato in impianto (cartellonistica o altro sistema identificativo) e in grado di contenere un volume costante di refluo (a titolo indicativo circa 100 litri) a disposizione degli organi di controllo per l'effettuazione di prelievo campioni.

Aspetti delle emissioni in atmosfera

Si conferma la validità delle prescrizioni relative, riportate nel precedente parere

- e) limitazione della velocità dei mezzi in transito all'interno del piazzale a 10 Km/h;
- f) irrigazione, tramite n.6 irrigatori già presenti dotati di temporizzatore (riportati nella planimetria allegata alla documentazione), dei cumuli e del piazzale dell'impianto ogni tre ore con almeno 0,25 litri ogni metro quadrato;
- g) bagnatura dei cumuli prima di essere movimentati e caricati all'interno della tramoggia;
- h) mantenimento in funzione dei nebulizzatori di cui è dotato il frantoio per abbattere le emissioni pulverulente già nella fase di movimentazione mediante nastro trasportatore;
- i) mantenimento della barriera verde già presente lungo il perimetro dell'impianto prospiciente i più vicini recettori.

Aspetti del rumore

Si conferma la validità della prescrizione relativa, riportata nel precedente parere

- j) qualora autorizzato l'incremento dello stoccaggio istantaneo, dovranno essere effettuate misure fonometriche post operam per valutare l'entità dei contributi dovuti al transito di mezzi pesanti indotto e all'attività di carico/scarico materiali nel perimetro della ditta, anche in relazione al possibile arretramento della posizione del frantumatore rispetto al recettore (per garantire un margine di sicurezza del rispetto dei limiti sia di emissione che del differenziale in eventuali condizioni di rumorosità residua inferiore a quella rilevata);

L'Autorità Idrica Toscana, nel proprio contributo d'avvio procedimento del 24.02.2023, comunica quanto segue:

“Preso atto della documentazione tecnica redatta dal proponente Gottardi Lamberto S.r.l., si evidenzia come il sito di ubicazione dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi in questione, dal quale si origina uno scarico di AMPP in fosso campestre avente recapito finale il Fosso di Riolo, sia situato a circa 290 metri a est del pozzo “Poggio Garullo” (Codice PO00000161), pozzo destinato all'emungimento di acque sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante un impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (in gestione al Gestore del Servizio Idrico Integrato Nuove Acque S.p.A.) e pertanto molto prossimo alla zona di rispetto di tale captazione, attualmente individuata con il criterio geometrico del raggio di 200 metri intorno al punto di captazione, ai sensi del comma 6 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006 (allegato A).

Ai sensi del comma 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006, le attività di “gestione rifiuti” (lett. h) e di “dispersione di acque reflue anche se depurate” (lett. a) sono individuate come “centro di pericolo” e pertanto vietate all'interno della zona di rispetto del pozzo; a tale riguardo si sottolinea pertanto la necessità di mantenere inalterata la posizione del punto di scarico e il recettore del medesimo individuati nel “Piano di Gestione delle AMD” allegato all'istanza.

Si informa inoltre che in attuazione della Delibera di Giunta Regione Toscana n. 872 del 13 luglio 2020, che ha definito i nuovi criteri per l'identificazione delle aree di salvaguardia, la perimetrazione definitiva della zona di rispetto del pozzo “Poggio Garullo”, proposta dal Gestore del SII e attualmente in fase di verifica, potrebbe portare a una delimitazione diversa dell'attuale; qualora l'impianto e/o lo scarico in questione dovessero ricadere all'interno di tale zona, ai sensi del comma 5 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006, dovranno essere adottate misure per il loro allontanamento, ove possibile, e, in ogni caso, per la loro messa in sicurezza”;

Dato atto che i contributi istruttori acquisiti sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana;

Preso atto che il proponente, ai sensi dell'art.19 comma 7 del d.lgs.152/2006, ha chiesto che il provvedimento di verifica rechi, ove necessario, specifiche condizioni ambientali (prescrizioni);

Visto che le prescrizioni emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, nonché in merito ai contributi istruttori pervenuti:

il progetto è relativo alla modifica sostanziale di un impianto esistente che svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi (operazioni R13 e R5);

l'impianto è già stato sottoposto nel 2012 ad un procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA a cura della Provincia di Arezzo;

le modifiche previste afferiscono alla installazione di un frantumatore in sostituzione del precedente; alla previsione di un nuovo Piano di gestione delle AMD che tiene conto della pavimentazione delle aree di lavoro; aumento dei rifiuti in stoccaggio istantaneo da 2.500 a 5.000 t;

restano invariati il perimetro dell'impianto, l'area occupata ed i quantitativi annui di rifiuti trattati;

con riferimento alla componente atmosfera, nello svolgimento delle attività di recupero dei rifiuti inerti si effettua la frantumazione e la vagliatura dei materiali oltre al trasporto degli stessi che possono generare emissioni diffuse di polveri. La formazione di polveri è originata da: movimentazione e trasporto inerti; frantumazione e vagliatura; spolvero dei cumuli per azione del vento. Il proponente segnala che adotterà specifiche misure di mitigazione preventiva:

- i cumuli verranno bagnati regolarmente prima di essere movimentati e caricati all'interno della tramoggia;
- il frantoio è dotato di nebulizzatori per abbattere le emissioni pulverulente già nella fase di movimentazione mediante nastro trasportatore. Interventi vegetazionali:
- è stata in passato realizzata una barriera verde lungo parte del perimetro dell'impianto, prospiciente i più vicini recettori, finalizzata a rappresentare un ulteriore elemento di ostacolo per la propagazione dei materiali pulverulenti;

la bagnatura, funzionale alla riduzione delle emissioni di polveri diffuse, avverrà prioritariamente attraverso la cisterna di accumulo alimentata dall'impianto di trattamento delle AMPP. Allorquando detta cisterna dovesse non fornire i quantitativi idrici richiesti dal sistema di abbattimento polveri, subentra in soccorso il pozzo ad uso "antincendio lavaggio ed altro", nella disponibilità del proponente;

con riferimento alla componente, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, l'estensione totale dell'impianto è pari a 4.600 mq, di cui una parte risulta essere già allo stato attuale impermeabilizzata (circa 680 mq), mentre la restante parte (circa 3.920 mq) è costituita da uno strato in stabilizzato, sostanzialmente permeabile. I lati settentrionale ed orientale dell'impianto sono caratterizzati dalla presenza di fossi campestri tributari del Fosso Riolo, facente parte del reticolo idrografico regionale. Durante una precipitazione, le acque meteoriche vengono raccolte dalle reti perimetrali e conferite nel pozzetto 1 collegato direttamente al sistema di trattamento primario delle acque: dissabbiatore ed accumulo delle acque di prima pioggia. In questa fase, al pozzetto 2 non arriverà alcun contributo idrico e pertanto non avverrà alcuno scarico sul fosso campestre. Nel momento in cui il sistema di accumulo delle acque meteoriche dovesse saturarsi al raggiungimento della volumetria di 20 mc (oltre agli ulteriori 5 mc del sedimentatore), il livello dell'acqua nelle vasche si equilibrerà con quello all'interno del pozzetto 1, ed i contributi idrici provenienti dalle canalette troveranno naturale deflusso attraverso una tubazione più alta: il by-pass per le acque di seconda pioggia. Queste ultime, pertanto, conferiranno nel pozzetto 2, e da lì verranno prese in carico da una tubazione interrata di scarico nel fosso campestre posto al limite settentrionale dell'area. Dopo il trattamento delle acque, il disoleatore scarica le stesse verso il pozzetto intermedio; se la cisterna di accumulo per l'acqua da utilizzarsi per gli abbattimenti polvere del piazzale risulta essere piena, l'acqua trattata recapita nel pozzetto 2, e lì viene presa in carico dalla tubazione di scarico sul fossetto campestre che delimita a nord l'area dell'impianto. Al pozzetto 1 afferiscono anche le acque provenienti dall'impianto di lavaggio ruote, già trattate mediante un sistema di sedimentazione (dissabbiatore) e da un disoleatore.;

con riferimento agli aspetti gestionali, il proponente intende sostituire il precedente macchinario frantumatore con uno analogo, di marca CAMS Srl – Modello CENTAURO L – Matricola 22-065, che sarà collocato nella medesima posizione del precedente, all'interno del cantiere di lavorazione;

l'autorizzazione vigente prevede uno stoccaggio istantaneo massimo di rifiuti in attesa delle lavorazioni di recupero pari a 2.500 t, corrispondenti a circa 1.500 mc. Al fine di poter confidare in volumetrie maggiori di

rifiuti da recuperare in prodotti certificati, anche alla luce di una maggiore produttività del nuovo impianto di frantumazione inerti, la ditta proponente chiede l'aumento dello stoccaggio istantaneo da 2.500 t a 5.000 t;

i rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero svolte all'interno dell'impianto in esame consistono, nello specifico, nei seguenti codici CER:

- 191207 Legno (non contenente sostanze pericolose);
- 191204 Plastica;
- 191202 Metalli ferrosi;
- 191201 Carta e cartone.

Detti rifiuti vengono periodicamente inviati ad impianti terzi di recupero;

con riferimento alla tutela del pozzo acquedottistico "Poggio Garullo", posto a circa 290 m a sud dall'impianto in esame, secondo le indicazioni di Autorità idrica toscana, il proponente, nelle integrazioni prodotte, ha specificato che il posizionamento del punto di scarico delle AMD nel fosso campestre a nord dell'impianto verrà mantenuto inalterato, rispetto allo stato attuale;

Considerato inoltre che, a far data dal 6.5.2023, è in corso un procedimento di accertamento di conformità edilizia presso il Comune di Civitella in Val di Chiana (P.E. 171/2023), con riferimento alla realizzazione di 680 m2 di pavimentazione impermeabile interna all'impianto in esame;

Considerato infine quanto segue:

il procedimento in esame attiene a modifiche di un impianto esistente già sottoposto a precedente procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA, senza alcuna variazione del perimetro dell'impianto;

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione; lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto, ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

gli impianti di recupero dei rifiuti sono lo strumento cardine per garantire l'effettività del principio della economia circolare, previsto anche dallo Statuto della Regione Toscana (art. 4 comma 1 lettera n-bis);

in ottemperanza alla parte quarta del d.lgs. 152/2006: deve essere data priorità – nella gestione dei rifiuti - alle attività di recupero rispetto allo smaltimento; il recupero di rifiuti inerti con la produzione di materie prime seconde andrà a sostituire l'impiego di materie prime; è da privilegiare la collocazione impiantistica in aree già utilizzate ai fini produttivi ed a destinazione produttiva;

la gestione dei rifiuti speciali è regolata dai criteri di mercato; gli impianti che accolgono unicamente tali tipologie di rifiuti, come nel caso in specie, non necessitano di una pianificazione di dettaglio. In tale ottica le operazioni di recupero di rifiuti inerti che verranno svolte presso l'impianto in esame si collocano nel libero mercato;

tra gli obiettivi del Piano regionale rifiuti vi è quello di favorire il recupero dei rifiuti; viene privilegiata la collocazione degli impianti in area a destinazione produttiva;

l'istruttoria svolta non ha evidenziato motivi che ostino alla esclusione dalla procedura di VIA del progetto di modifica dell'impianto di gestione di rifiuti in esame; sono emerse in evidenza alcune misure di mitigazione;

Visto l'art.19, commi 5 e 7, del d.lgs.152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del d.lgs. 152/2006.

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente e che è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione e monitoraggio degli impatti e alla sostenibilità ambientale dell'impianto.

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto di modifica dell'impianto esistente alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

1. ai fini della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione ex art.208 del d.lgs.152/2006, sulla base del livello definitivo della progettazione, il proponente deve:

a) presentare un elaborato in cui venga rivista ed implementata la schermatura costituita dalla barriera vegetale posta lungo la strada comunale di via delle Case Rosse, al fine di rendere maggiormente efficace l'azione per la quale la stessa è progettata, ovvero filtro e trattenuta delle polveri derivanti dalle lavorazioni previste; a fronte dell'intervento di riqualificazione della suddetta barriera verde, il proponente deve presentare il computo metrico degli interventi previsti, corredato da elaborato planimetrico, cronoprogramma - comprendente le attività di manutenzione - e idonea garanzia per la sua realizzazione;

b) dare conto delle indicazioni del Settore regionale autorizzazioni rifiuti, nel contributo in premessa, con riferimento alla gestione delle AMD ed agli aspetti di gestione rifiuti;

c) dare evidenza dell'ottemperanza alle prescrizioni previste da ARPAT nel contributo del 5.6.2023, riportato in premessa al presente atto, con riferimento agli scarichi idrici ed alla gestione delle AMD, alle emissioni in atmosfera, al rumore (per questo aspetto, il proponente deve presentare un piano di monitoraggio acustico, una volta in esercizio le modifiche previste). Per quanto riguarda la procedura operativa prevista in caso di sversamenti accidentali, il materiale assorbente deve essere impiegato in ogni caso, per ogni sversamento, anche in area impermeabile; l'ipotesi di raccolta di terreno o acciottolato intriso non deve essere riferita al caso dell'operazione di rifornimento, ma a quello di una perdita per rottura improvvisa del serbatoio dei mezzi di trasporto che avvenga nei pressi delle aree non impermeabilizzate;

[la presente prescrizione 1 è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di: Comune di Civitella Val di Chiana, per la lettera a); Settore Autorizzazioni rifiuti per la lettera b); ARPAT per la lettera c). I suddetti Soggetti ne comunicheranno gli esiti anche al Settore VIA regionale]

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

in merito al corretto esercizio dell'impianto, l'adozione delle buone pratiche di cui alle linee guida del SNPA doc. n.89/16-CF "Criteri ed indirizzi tecnici condivisi per il recupero dei rifiuti inerti";

per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalla gestione dell'impianto in progetto, privilegiare la destinazione a recupero rispetto allo smaltimento;

massimizzare la quota parte di AMD destinate a riutilizzo in impianto ai fini delle bagnature antipolvere, fatti salvi i necessari requisiti qualitativi, al fine di ridurre i prelievi da pozzo;

distribuire i transiti in ingresso e uscita dall'impianto, al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata;

l'esecuzione di periodici interventi di controllo e manutenzione dell'impianto di bagnatura antipolvere, al fine di garantirne l'efficienza in termini di limitazione della diffusione di polveri;

Ritenuto infine necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

quanto richiamato da Autorità idrica toscana, nel contributo in premessa, con riferimento al mantenimento del punto di scarico delle AMD ed alla d.g.r. 872/2020;

qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione delle sostanze sversate e l'attivazione delle procedure di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti;

le indicazioni contenute nelle Circolari del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 e n. 2730 del 13/02/2019, nonché nel d.p.c.m. 27.8.2021, con riferimento al rischio di incidenti negli impianti che recuperano rifiuti;

nell'ambito della documentazione di salute e sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, prendere in esame le previste modifiche;

Ritenuto infine opportuno raccomandare al Comune di Civitella in Val di Chiana di comunicare, in sede di rinnovo della autorizzazione ex art.208 del d.lgs.152/2006, l'eventuale conclusione del procedimento di accertamento di conformità edilizia (P.E. 171/2023);

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione degli interventi previsti e la gestione dell'impianto in esame si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di modifica dell'esistente impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, sito in via delle Case Rosse n. 16, in Loc. Tuori, nel Comune di Civitella in Val di Chiana (AR), proposto da Società Gottardi Lamberto S.r.l. (sede legale: loc. Battifolle n.75, Arezzo; Partita IVA: 02181900511), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che gli interventi previsti dal progetto in esame devono essere realizzati entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del D.Lgs. 152/2006, i Proponenti sono tenuti a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti dalle disposizioni di settore;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente Gottardi Lamberto S.r.l.;

6) di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni e ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14049 - Data adozione: 30/06/2023

Oggetto: D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di picco di 7,702 MW e relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, in località Guasticce, nel Comune di Collesalveti (LI). Proponente: Colle Solare S.r.l. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/07/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD015813

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il D.M. 30/03/2015, in materia di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 19/R del 11/04/2017, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visti altresì, in materia energetica:

il D.Lgs. 387/2003 *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”*;

il D.Lgs. 28/2011 *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;

il D.Lgs. 199/2021, in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

la L.R. 39/2005 *“Disposizioni in materia di energia”*;

le *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”* emanate con D.M. 10/09/2010;

il D.M. 08/03/2013 ed il D.M. 10/11/2017 relativi alla *“Strategia Energetica Nazionale 2017”*;

il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) approvato dal Consiglio Regionale, con deliberazione n. 10 del 11/02/2015;

il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC);

la L.R. 11/2011 *“Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia”*, nonché la deliberazione del Consiglio regionale n. 68 del 26/10/2011 e la deliberazione della Giunta regionale n. 107 del 20/02/2012;

il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22/12/2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

Visti inoltre:

la deliberazione del Consiglio regionale n. 15 del 11/02/2013, in materia di criteri e modalità di installazione degli impianti fotovoltaici a terra;

la L.R. 82/2020 *“Disposizioni relative alle linee guida regionali in materia di economia circolare e all'installazione degli impianti fotovoltaici a terra. Modifiche alla L.R. 34/2020 e alla L.R. 11/2011”*;

Premesso che:

il proponente Colle Solare S.r.l. (sede legale: via 2 giugno n. 81, Sesto Fiorentino – FI; C.F./P.IVA 07199190484), con istanza pervenuta al protocollo regionale n. 0475031 del 07/12/2022, ha richiesto al competente Settore della Regione Toscana *“Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale*

Strategica” (di seguito Settore VIA), l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010, relativamente al progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di picco di 7,702 MW, e relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, in località Guasticce, nel Comune di Collesalveti (LI); in allegato alla istanza, il proponente ha presentato la prevista documentazione;

il Settore VIA, con nota prot. n. 0484702 del 15/12/2022, ha chiesto il perfezionamento dell'istanza, che il proponente ha provveduto a trasmettere con nota pervenuta al prot. n. 0512656 del 30/12/2022 e prot. n. 0024790 del 16/01/2023;

il proponente ha ottemperato all'assolvimento dell'obbligo in materia di imposta di bollo (D.P.R. 642/1972);

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47-ter della L.R. 10/2010, come da nota di accertamento n. 26021 del 12/12/2022;

il progetto, ai fini della sua realizzazione ed esercizio, è soggetto ad autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;

ai fini di VIA, il progetto oggetto dell'istanza è compreso tra quelli di cui all'Allegato IV alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, punto 2, lettera b) *“impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW”* e come tale è da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010;

sul sito *web* della Regione Toscana sono stati pubblicati il previsto avviso al pubblico e la documentazione presentata dal proponente, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 24/01/2023;

il Settore VIA, con nota del 24/01/2023 (prot. n. 0039990) ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha richiesto il contributo tecnico istruttorio dei Soggetti competenti in materia ambientale;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- SNAM Rete Gas S.p.A. (prot. n. 0054008 del 01/02/2023);
- Provincia di Livorno (prot. n. 0059105 del 03/02/2023);
- Terna S.p.A. (prot. n. 0064062 del 06/02/2023);
- Azienda USL Toscana Nord-Ovest (prot. n. 0064062 del 10/02/2023);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. n. 0074969 del 13/02/2023);
- Comune di Collesalveti (prot. n. 0092233 del 21/02/2023);
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno (prot. n. 0092794 del 22/02/2023);
- ASA S.p.A. (prot. n. 0095311 del 23/02/2023);
- ARPAT (prot. n. 0108360 del 01/03/2023);
- SNAM (prot. n. 0145779 del 22/03/2023);

e dei seguenti Settori regionali:

- Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento atmosferico (prot. n. 0058498 del 02/02/2023);
- Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio (prot. n. 0075382 del 13/02/2023);
- Settore Genio Civile Valdarno Inferiore (prot. n. 0087141 del 20/02/2023);
- Settore Autorità di gestione FEASR (prot. n. 0095549 del 23/02/2023);
- Settore Tutela della Natura e del Mare (prot. n. 0097854 del 23/02/2023);
- Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale (prot. n. 0105390 del 27/02/2023);

sulla base degli esiti istruttori, il Settore VIA, in data 13/03/2023 (nota prot. n. 0129634), ha chiesto al proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione depositata all'avvio del procedimento;

il proponente, con nota prot. n. 0164144 del 31/03/2023, ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs. 152/2006, ha chiesto la sospensione del termine per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti per un periodo pari a 45 giorni, che è stata accolta con nota prot. n. 0181011 del 13/04/2023;

la documentazione di integrazione e chiarimento è stata depositata dal proponente in data 29/05/2023 ed acquisita al protocollo con nota n. 0246331 del 29/05/2023 e con nota n. 0248493 del 30/05/2023; tale documentazione si compone della revisione degli elaborati già presentati all'avvio del procedimento e di nuovi elaborati, in risposta alle richieste del Settore VIA;

con nota prot. n. 0251656 del 31/05/2023, il Settore VIA, previa pubblicazione sul sito *web* regionale della documentazione tecnica integrativa e di chiarimento pervenuta, ha richiesto i contributi tecnici istruttori ai soggetti competenti in materia ambientale con riferimento a tale documentazione;

sono pervenuti i seguenti contributi istruttori:

- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno (prot. n. 0267756 del 08/06/2023);
- Settore Genio Civile Valdarno Inferiore (prot. n. 0283874 del 16/06/2023);
- Settore Autorità di gestione FEASR (prot. n. 0288351 del 19/06/2023);
- Settore Tutela della Natura e del Mare (prot. n. 0291754 del 20/06/2023);
- Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio (prot. n. 0303062 del 26/06/2023);
- Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale (prot. n. 0303797 del 26/06/2023);
- ARPAT (prot. n. 0313364 del 29/06/2023);
- Comune di Collesalveti (prot. n. 0316363 del 30/06/2023);

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente, nell'ambito dell'istanza di avvio del procedimento, ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006;

Dato atto che la documentazione complessivamente presentata dal proponente è costituita dagli elaborati allegati alla istanza di avvio del procedimento del 24/01/2022 e dagli elaborati depositati in data 29/05/2023 a seguito di richiesta di integrazioni;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico a terra di potenza massima pari a circa 7,702 MWp (e potenza di immissione in rete pari a 7,729 MWp) su una superficie prevalentemente pianeggiante di circa 15,5 ha, a destinazione agricola, in località Guasticce, nel Comune di Collesalveti (LI). La produzione annua attesa è prevista in 12,75 GWh. Circa il 22% della superficie totale, pari a 3,39 ha, sarà occupata dal campo fotovoltaico;

l'area di progetto è individuata catastalmente nel Comune di Collesalveti dai mappali 83, 86 e 89 del Foglio 15 ed è delimitata a sud dal Fosso Torretta e a nord e ad est dal Torrente Tora e dallo Scolmatore dell'Arno. L'area è attraversata da due elettrodotti aerei ad alta tensione e da due metanodotti interrati ad alta pressione. Nella parte nord è inoltre attraversata dalla S.G.C. Fi-Pi-Li. L'accesso al sito è garantito da una strada vicinale che si collega al centro dell'abitato di Guasticce;

l'impianto in progetto sarà costituito da 10.920 pannelli aventi potenza nominale di 660 Wp ciascuno. I pannelli fotovoltaici, del tipo al silicio monocristallino bifacciale e dotati di vetro temprato anti-riflesso ad alta trasmittanza, saranno montati su strutture metalliche ad inseguimento monoassiale est-ovest (*tracker*) con sostegni infissi nel terreno ad una profondità compresa tra 2 e 2,5 m. L'altezza totale dei pannelli dal suolo, variabile in funzione dell'inclinazione, sarà di circa 3,20-3,30 m, con il bordo inferiore posto a circa 80 cm da terra. La distanza tra i filari di pannelli sarà di circa 5 m.

Il campo fotovoltaico sarà composto da 364 stringhe da 30 moduli a comporre complessivamente 18 quadri di campo collegati a loro volta a *inverter* e trasformatori MT/BT, posizionati entro il campo fotovoltaico, al fine di passare da corrente continua a corrente alternata e di innalzare la tensione della rete a 15 kV. Tale

componentistica sarà collegata ad una cabina di raccolta e quindi ad una cabina secondaria, entrambe posizionate nella parte sud-ovest del sito e costituite da prefabbricati in calcestruzzo da collocare, in considerazione di un battente idraulico Tr_{200} atteso per l'area pari a 1,5-2,0 m, ad un'altezza minima da terra di 1,5 m.

Completano il progetto le opere civili quali una recinzione metallica a maglia sciolta – sollevata da terra per 15-20 cm, al fine di consentire il passaggio di animali di piccola taglia –, i relativi accessi pedonali e veicolari, la viabilità interna, gli impianti di illuminazione e l'impianto di videosorveglianza con controllo da remoto;

in sede di deposito della documentazione integrativa e di chiarimento, il proponente ha comunicato una revisione del progetto originario che ha determinato una riduzione del numero e della potenza di picco dell'impianto, passando da 7,729 MW a 7,702 MW (e potenza di immissione nella RTN di 7,729 MW), con conseguente aumento delle parti libere di terreno (pari a circa il 22%). La potenza dei singoli pannelli è stata aumentata portandola a 660 Wp per pannello. È stato inoltre migliorato l'accesso al parco e il posizionamento delle cabine elettriche. Nella porzione nord dell'area di progetto è stata introdotta un'area destinata all'apicoltura;

il progetto prevede il collegamento elettrico della cabina secondaria con la cabina primaria MT/AT, denominata "Guasticce" e gestita da e-Distribuzione S.p.A., per l'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta. Il collegamento verrà effettuato con elettrodotto MT interrato a 15 kV, ad una profondità di almeno 1 m dal p.c. e per una lunghezza pari a circa 3 km;

il proponente risulta in possesso di Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) rilasciata dal distributore locale e-Distribuzione S.p.A. Il proponente indica di aver sottoscritto un contratto preliminare di vendita con il proprietario del terreno, dichiarando di avere la disponibilità giuridica dei suoli su cui realizzare l'impianto e le opere accessorie. La superficie interessata dal progetto, allo stato attuale, è costituita da seminativi a rotazione con alternate colture cerealicole e foraggere, mentre sono assenti colture di tipo arboreo;

per l'impianto in esame è stata calcolata una vita utile di circa 30 anni, alla fine della quale è previsto il ripristino del terreno alle condizioni *ante operam* con il mantenimento della viabilità poderali interna da impiegare nelle attività produttive agricole. Le opere afferenti all'impianto fotovoltaico saranno dismesse smontando le varie componenti e smaltendole secondo le normative vigenti;

ai fini della realizzazione dell'impianto agrivoltaico, il proponente ha tenuto conto di quanto previsto dalle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici" pubblicate dal Ministero della Transizione Ecologica nel giugno del 2022. Da un punto di vista agronomico i terreni interessati dall'impianto, durante la fase di esercizio, saranno coltivati con specie arboree, erbacee ed arbustive di interesse agrario, da gestire con tecniche agronomiche sostenibili – che limitano gli *input* esterni e non prevedono l'impiego di fitofarmaci, ricorrendo invece ad un controllo di tipo biologico – al fine di ottenere elevati livelli di biodiversità e mantenere o migliorare le caratteristiche di fertilità del suolo. In particolare è stato previsto il ricorso a specie erbacee e foraggere in rotazione, eventualmente in consociazione con inerbimento controllato, e specie arboree da adottare anche per il perimetro dell'area dell'impianto. È inoltre previsto l'impiego di specie vegetali mellifere ai fini dell'introduzione dell'apicoltura; a quest'ultima attività viene dedicata la parte nord dell'area di progetto, oltre il cavalcavia della S.G.C. Fi-Pi-Li. I terreni circostanti tale area saranno coltivati a prato polifita al fine di massimizzare la complessità vegetazionale e mantenere elevato il numero di specie mellifere.

Successivamente alla realizzazione del campo fotovoltaico, il proponente effettuerà monitoraggi periodici a carico del suolo e delle colture poste sotto e tra i pannelli al fine di monitorare e mantenere costanti i livelli di fertilità del suolo in dipendenza della presenza sul suolo dei pannelli fotovoltaici;

il proponente ha preso in esame le norme, i piani e i programmi pertinenti con le opere in esame e a tal riguardo evidenzia quanto segue:

con riferimento al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR), il proponente riporta che il progetto interessa la Scheda d'Ambito n. 8 "Piana Livorno-Pisa-Pontedera", rilevandone la coerenza con gli obiettivi di qualità previsti dal piano;

con riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Livorno, il proponente riporta quanto segue: “[il progetto] *soddisfa gli obiettivi di una riqualificazione "poderale" reintroducendo quegli elementi vegetazionali che l'uso intensivo ha cancellato da tale area ed efficientando il sistema delle canalizzazioni, nonché il recupero idrico delle acque meteoriche in un piano di miglioramento concreto della produttività agricola dei terreni*”;

in relazione agli strumenti di pianificazione comunale, il proponente rileva che, sulla base del Piano Strutturale (PS) del Comune di Collesalvetti, l'area dell'impianto ricade in un'area a prevalente destinazione agricola e che il progetto risulta coerente con quanto previsto da tali strumenti;

le opere facenti parte del progetto in esame non interessano Aree naturali protette, Siti della Rete Natura 2000, siti proposti (pSIC) o siti di interesse regionale (sir) e si collocano ad una distanza di circa 1 km dal Sito Natura 2000 ZSC-ZPS IT5160001 “*Padule di Suese e Biscottino*”, per il quale il proponente ha presentato un elaborato riportante lo Studio di Incidenza; inoltre le opere distano circa 1,2 km dall'area continua del Parco Regionale di Migliarino San Rossore;

l'area dell'impianto, nonché l'area su cui ricade l'elettrodotto, non interessa beni paesaggistici, architettonici o archeologici tutelati ai sensi della Parte II e della Parte III del D.Lgs. 42/2004;

il progetto non interessa aree tutelate da vincolo idrogeologico;

dal punto di vista acustico, l'area impiantistica risulta inserita, ai sensi del Piano di Comunale Classificazione Acustica (PCCA) del Comune di Collesalvetti, prevalentemente in Classe III e, a ridosso dell'area interessata dall'attraversamento della S.G.C. Fi-Pi-Li, in Classe IV; l'elettrodotto interessa anche aree in Classe V;

secondo il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER), nonché secondo la L.R. 11/2011 e relative disposizioni attuative, l'area di intervento risulta idonea alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra in quanto non rientra nella perimetrazione comprendente aree all'interno di coni visivi e panoramici né all'interno di aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale;

viene indicata la coerenza del progetto con tutti i punti previsti dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 15 del 11/02/2013 riguardante i criteri e le modalità di installazione degli impianti fotovoltaici a terra;

il proponente ha analizzato i possibili impatti sulle componenti ambientali interessate dovuti alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto e le relative misure di mitigazione; ha descritto la fase di dismissione; ha analizzato le possibili alternative; ha preso in esame i benefici del progetto in termini di produzione di energia da fonte rinnovabile e di emissioni evitate di gas climalteranti ed inquinanti atmosferici;

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati ed in particolare:

SNAM S.p.A., nel contributo del 01/02/2023, segnala l'interferenza del progetto con alcuni metanodotti interrati ad alta pressione, per i quali viene richiesto un sopralluogo con picchettamento delle condotte e documentazione integrativa sul progetto.

A seguito del sopralluogo e relativo picchettamento, effettuati in data 15/02/2023, nel contributo del 22/03/2023, la Società ha richiesto al proponente documentazione da presentarsi ai fini della determinazione della compatibilità dell'intervento con la presenza dei metanodotti interrati;

il Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento atmosferico, nel contributo del 02/02/2023, esprime parere favorevole al progetto rilevando che la realizzazione dell'impianto risulta in linea con la programmazione regionale in materia di energia e direttamente funzionale al perseguimento degli obiettivi energetici della programmazione regionale e nazionale.

Viene altresì rilevato che l'area su cui insisterà l'impianto risulta idonea in quanto non ricadente nelle perimetrazioni di cui all'art. 7 della L.R. 11/2011 e ricadente tra le aree deperimtrate dal Consiglio Regionale dal vincolo di inidoneità DOP/IGP.

Il Settore conclude il proprio contributo favorevolmente evidenziando quanto segue: *“L'impianto in oggetto risulta in linea con la programmazione regionale in materia di energia e direttamente funzionale al perseguimento degli obiettivi energetici della programmazione regionale e nazionale. Resta fermo che dovrà essere acquisito idoneo titolo alla costruzione dell'impianto ai sensi del D.Lgs. 28/2011: autorizzazione unica, o PAS nei casi espressamente definiti dalla stessa norma”*;

la Provincia di Livorno, nel contributo del 03/02/2023, chiede al proponente integrazioni circa l'interferenza dell'elettrodotto in MT di collegamento con la cabina primaria e le pertinenze stradali della S.P. n. 555 “delle Colline”, in particolare:

“È necessario quindi che i richiedenti forniscano gli elaborati elencati di seguito specifici per la parte di elettrodotto prevista all'interno o in adiacenza alle pertinenze stradali della S.P. n. 555 <delle Colline>:

- ° relazione tecnica descrittiva delle manomissioni e dei ripristini previsti;*
- ° planimetria con individuazione del percorso e in modo particolare della posizione del percorso rispetto agli elementi della strada: carreggiata, banchina pavimentata, ciglio erboso, etc.*
- ° elaborati grafici di dettaglio per i punti di attraversamento di manufatti, opere idrauliche e altri punti con caratteristiche particolari, più sezioni tipo”.*

La Provincia, seppur richiesto, non ha fornito ulteriori contributi istruttori in merito alle integrazioni presentate dal proponente;

Terna S.p.A., nel contributo del 07/02/2023, comunica la necessità da parte del proponente di presentare richiesta di connessione dell'impianto al distributore competente per l'ambito territoriale (e-Distribuzione S.p.A.), ricordando che le aree destinate all'installazione dell'impianto non dovranno interessare le fasce di servizi degli elettrodotti della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN);

Azienda USL Toscana Nord-Ovest, nel contributo del 10/02/2023, fornisce alcune prescrizioni relativamente alla fase di cantiere e a quella di esercizio, recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Autorità di Bacino Appennino Settentrionale, nel contributo del 13/02/2023, inquadra il progetto all'interno della disciplina del Piano di Assetto Idrogeologico, del Piano di Gestione Rischio Alluvioni e del Piano di Gestione delle Acque vigenti:

“- Con riferimento al PGRA, l'area di intervento è classificata a pericolosità da alluvione elevata P3, nella quale ai sensi dell'articolo 7 della disciplina di Piano, la realizzazione degli interventi deve rispettare la disciplina della Regione Toscana per la gestione del rischio idraulico (L.R. 41/2018, che detta indicazioni anche per la tutela dei corsi d'acqua);

- Con riferimento al PGA, l'area di intervento è limitrofa ai seguenti corpi idrici:

- a) Fosso Reale Zannone, classificato in stato ecologico “Cattivo” (con obiettivo del raggiungimento dello stato “Sufficiente” al 2027) e in stato chimico “Non buono” (con obiettivo del raggiungimento dello stato “Buono” al 2027);*
- b) Fosso Torretta, classificato in stato ecologico “Cattivo” (con obiettivo del raggiungimento dello stato “Sufficiente” al 2027) e in stato chimico “Non buono” (con obiettivo del raggiungimento dello stato “Buono” al 2027);*
- c) Torrente Tora, classificato in stato ecologico “Sufficiente” (con obiettivo del mantenimento di tale stato al 2027) e in stato chimico “Non buono” (con obiettivo del raggiungimento dello stato “Buono” al 2027);*
- d) Inoltre interessa il corpo idrico sotterraneo del Valdarno Inferiore e Piana Costiera Pisana – Zona Lavaiano, Mortaiolo, classificato in stato chimico e quantitativo “Buono” (con obiettivo del mantenimento di tali stati al 2027);*

pertanto, dovrà essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.

- Con riferimento al PBI, l'area di intervento:

- è classificata come area a rischio di salinizzazione (ai sensi degli artt. 13 e 14 delle norme di PBI);*
- è classificata come area “di possibile interferenza con il reticolo superficiale” (ai sensi degli artt. 13 e 15 delle norme di PBI);*
- è ricompresa in Interbacino a deficit idrico superficiale molto elevato “C4” (ai sensi dell'art. 21 delle norme di PBI);*

pertanto, eventuali nuovi prelievi idrici potranno essere assoggettati a limitazioni o condizionamenti di cui alla stessa disciplina normativa di PBI.

Qualora sia previsto il rilascio di concessione di derivazione di acque pubbliche, si ricorda che nelle successive fasi autorizzative dovrà essere acquisito il parere di questo ente previsto dall'art. 7 del TU 1775/1933, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 275/1993 e dall'art. 96 del D. Lgs. 152/2006.

- Con riferimento al PAI, l'area di intervento non è classificata a pericolosità da frana”;

il Settore Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio, nel contributo del 13/02/2023, rilevato che l'area di progetto non interferisce con beni paesaggistici ex art. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004, ritiene necessario richiedere integrazioni in merito agli aspetti legati al progetto di realizzazione di colture agronomiche associato alla produzione di energia nonché in merito alla coerenza del progetto con il PIT-PPR.

Nel successivo contributo del 26/06/2023 sulle integrazioni, il Settore, esaminate le risposte fornite dal proponente con la documentazione integrativa, conclude il proprio contributo favorevolmente indicando alcune prescrizioni da ottemperarsi nelle successive fasi progettuali:

“Come evidenziato nelle contro-osservazioni, allo stato attuale ed in questa fase del procedimento, le risposte fornite nelle integrazioni documentali non rispondono pienamente a quanto richiesto e rimangono pertanto aperte alcune criticità relativamente ai contenuti del PIT-PPR riportati nella precedente istruttoria (Obiettivo 1 della Scheda d'ambito n. 08 e indicazioni relative agli specifici morfotipi individuati dalla Seconda e Quarta invariante strutturale).

Si riportano di seguito le criticità e le prescrizioni condizionali da attuarsi nelle successive fasi progettuali:

1 - a garanzia dell'attuazione della sinergia tra produzione di energia elettrica ed attività agronomiche per l'intero corso della vita tecnica dell'impianto, si prescrive che siano indicati formalmente i soggetti individuati per la conduzione delle attività agronomiche e del monitoraggio sulla fertilità dei suoli per l'intera durata dell'esercizio del sito fotovoltaico;

2 - le dimensioni del singolo impianto in oggetto non rappresentano una criticità di intensità rilevante che, se attuate le dovute mitigazioni, potrebbero essere assorbite nel contesto di paesaggio, ma si prefigura una trasformazione del territorio agricolo dovuto alla sommatoria degli effetti derivati dalla presenza di più impianti fotovoltaici lungo la stessa direttrice, non sufficientemente verificato nelle integrazioni. Si prescrive pertanto, il completamento di tale verifica;

3 - l'interramento dell'elettrodotto in uscita dal sito fotovoltaico costituisce la soluzione idonea a garantire un corretto inserimento paesaggistico dell'intervento e deve essere pertanto perseguita.

4 - dovranno essere dettagliate le modalità esecutive degli attraversamenti dei corsi d'acqua e, se realizzati in TOC, si prescrive il completo ripristino delle aree di cantiere relative all'installazione delle camere di spinta;

5 - si prescrive di indicare il sesto di impianto, le specie arboree e arbustive utilizzate e di evitare allineamenti uniformi e moduli ripetitivi;

Tra le specie indicate si prescrive l'utilizzo di specie autoctone, reperibili nello specifico ambito di paesaggio di pianura, escludendo sicuramente oleandro e cipresso dell'Arizona, non pertinenti all'ambito in oggetto”;

il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, nel contributo del 20/02/2023, richiede integrazioni in merito all'interferenza del progetto con il reticolo idrografico, al consumo di acqua e alla gestione degli scarichi, in particolare:

“Dalla istruttoria eseguita del progetto sono state riscontrate specifiche competenze di questo Settore relativamente agli aspetti di interferenza del progetto in argomento con il reticolo dei corsi d'acqua di cui all'art. 22, comma 2, lett. e) della L.R. 79/2012 (R.D. 523/1904 – L.R. 41/2018). Infatti il previsto impianto fotovoltaico, si svilupperà in un area ricompresa tra il Torrente Tora e il Fosso Torretta. Pur prendendo atto dei contenuti della Tavola 4.0 “Verifica vincoli e rispetti”, si rappresenta che la stessa non risulta esaustiva al fine di documentare il rispetto delle misure di tutela, di cui all'art.3, comma 1, della L.R. n.41/2018, dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico della L.R. n.79/2012. Occorre pertanto integrare la documentazione progettuale con elaborati grafici (planimetrici ed in sezione), in cui siano rappresentate le sopraccitate aree di tutela per tutti i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico significativi per l'intervento in argomento nonché le quotature delle distanze dei manufatti previsti dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei suddetti corsi d'acqua.

Si prende atto altresì dagli elaborati visionati che l'impianto fotovoltaico di progetto non sembrerebbe richiedere consumo di acque. Si chiede conferma al Proponente di quanto sopra.

Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche che interessano il nuovo impianto, si rileva che le stesse confluiranno in fosse campestri, senza interessare il reticolo idrografico mentre non si riscontrano scarichi fognari, essendo la gestione del parco fotovoltaico dotata di bagni chimici svuotabili da personale specializzato per lo smaltimento dei reflui.

Si comunica infine che dall'esame della documentazione e delle tavole progettuali è stato riscontrato che l'area interessata dal nuovo impianto ricade in area perimetrata a pericolosità da alluvione fluviale P3 dal vigente PGRA dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, corrispondente a pericolosità da alluvioni frequenti, ai sensi della L.R. n. 41/2018 e pertanto, in relazione all'attuazione di interventi edilizi in tale area, in termini di gestione del rischio da alluvioni, trova applicazione la suddetta legge regionale. Tali valutazioni non sono però riconducibili a procedimenti di questo Ufficio e si rimandano al soggetto competente”.

Nel successivo contributo del 16/06/2023 sulla documentazione integrativa, il Settore prende atto che il nuovo impianto rispetta le distanze di cui art. 3, comma 1, della L.R. 41/2018 per quanto riguarda il Fosso Torretta; viene tuttavia rilevato che il proponente non ha fornito sufficienti risposte in merito all'interferenza del progetto con il vicino Torrente Tora, per cui si rende necessario impartire una prescrizione, come riportata nel quadro prescrittivo;

il Comune di Collesalvetti, nel contributo del 21/02/2023, riporta le risultanze istruttorie effettuate nell'ambito della conferenza di servizi interna effettuata in data 09/02/2023, evidenziando la necessità di ottenere integrazioni in merito al caviodotto di collegamento dell'impianto, agli aspetti idraulici, alla viabilità di cantiere e agli aspetti progettuali ed ambientali (acque reflue, terre e rocce da scavo e rumore e vibrazioni).

Vengono inoltre fornite alcune indicazioni progettuali per le quali è stato necessario impartire alcune prescrizioni, come riportate nel successivo quadro prescrittivo:

- “si riscontra infine che l'intervento in oggetto ricade tra quelli individuati dall'art.14 della L.R. 41/2018 “interventi nelle aree presidiate da sistemi arginali”, per i quali il titolare dell'area deve prevedere la predisposizione e l'adozione di misure per la gestione del rischio di alluvioni che andranno a implementare il piano di protezione civile comunale. Vista l'importanza della questione, si fa presente che tali misure dovranno tener conto necessariamente anche alle eventuali criticità dovute alla possibile apertura delle cateratte dello scolmatore di piena del fiume Arno”;

- “Studio sulla viabilità di cantiere utilizzata per la realizzazione dell'intervento: [...] al fine ottenere una favorevole valutazione della proposta, si dovrà individuare una viabilità che escluda l'attraversamento dell'abitato di Guasticce”;

- “Aspetti progettuali – realizzazione recinzione: per quel che riguarda la tipologia di recinzione di prevista realizzazione sul perimetro dell'area sede dell'impianto fotovoltaico, nelle aree extraurbane l'art. 8 del Regolamento Edilizio comunale ammette la “possibilità di realizzare recinzioni a protezione delle attività florovivaistica, coltivazione e/o commercio delle piante o di impianti di energia rinnovabile in rete a maglia sciolta plastificata di colore verde fino alla massima altezza di 1,80 m, nella dimensione planimetrica minima necessaria per la protezione dell'area ed a condizione che siano opportunamente schermate con siepi e/opiante sempreverdi”; si prescrive che tali condizioni dovranno pertanto essere rispettate nella realizzazione dell'opera”;

- “Aspetti ambientali – acque reflue: dalla documentazione presentata si evince che dai fabbricati in progetto non si originino acque di scarico domestiche o assimilate alle domestiche; si informa che in caso vi siano scarichi in ambiente di tali acque reflue, dovrà essere prevista la realizzazione di opportuni trattamenti appropriati prima dello scarico in ambiente, ai sensi della L.R. 20/2006 e ss.mm.ii., del D.P.G.R. n.46R/2008 e ss.mm.ii. e del “Regolamento comunale per la disciplina degli scarichi di acque reflue””;

- “Aspetti ambientali – terre e rocce da scavo: per quel che concerne la realizzazione del tratto interrato dell'elettrodotta, devono essere indicate le modalità di esecuzione dei lavori di scavo (modalità realizzazione dello scavo, gestione delle terre di scavo durante la posa del scavo e di ripristino delle aree), la loro precisa ubicazione rispetto alla strada, le considerazioni in merito alla stabilità dei fronti di scavo, la tipologia/numero di mezzi utilizzati, il numero di transiti previsti e il peso a pieno carico dei mezzi utilizzati”.

Nel successivo contributo del 30/06/2023, il Comune fa presente quanto segue:

“per quel che concerne l'impatto sulla viabilità locale durante la fase di cantierizzazione e di realizzazione delle opere, dalla documentazione trasmessa da parte del proponente non vengono rilevate le seguenti valutazioni e indicazioni richieste con il contributo istruttorio e di seguito richiamate:

- specificare quale sarà la viabilità di cantiere utilizzata per la realizzazione degli interventi di progetto, compreso il tratto aereo dell'elettrodotta, e indicare il numero di transiti giornalieri previsti dei mezzi indicati nell'elaborato “ELAB.2-Opere_cantiere_dismissioni”;

- indicare quale sarà la viabilità di servizio di accesso all'area una volta ultimati i lavori;
- ottenere gli eventuali necessari permessi/autorizzazioni per l'attraversamento della Strada a Grande Comunicazione FI-PI-LI, in gestione alla Città Metropolitana di Firenze”.

Pertanto conferma il precedente contributo richiedendo tuttavia il recepimento della proposta “di individuare una viabilità (di cantiere e a regime) che escluda l'attraversamento dell'abitato di Guasticce, al fine ottenere una favorevole valutazione della proposta”, per la quale viene impartita specifica prescrizione.

Viene inoltre specificato quanto segue: “Inoltre, in fase di progettazione esecutiva (ovvero di “Autorizzazione Unica”), il soggetto proponente è tenuto a definire e sottoscrivere con l'Amministrazione Comunale accordo convenzionale (ai sensi del Vigente Regolamento comunale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili), e che si ritiene debba accompagnare il percorso di realizzazione e di attività del proposto progetto di intervento in caso di sua approvazione”;

la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, nel contributo del 22/02/2023, segnala che l'area interessata dal progetto potrebbe essere a rischio archeologico, prescrivendo il controllo archeologico in corso d'opera per tutte le operazioni di scavo.

Nel successivo contributo del 08/06/2023 la Soprintendenza, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, esprime parere favorevole al progetto specificando quanto segue:

“questa Soprintendenza non ritiene necessaria la procedura di assoggettabilità a VIA in quanto le misure di mitigazione proposte, sebbene in sede di autorizzazione paesaggistica debbano essere intensificate, perfezionate e approfondite maggiormente, consentiranno di mitigare l'intervento proposto.

Le mitigazioni dovranno prevedere una combinazione di alberature anche a doppi filari e siepi sempreverdi, con uno sviluppo non geometrico ma irregolare, in mimesi con la natura.

Particolare attenzione dovrà essere posta anche dalle viste dall'alto e da distanze diverse (strada sopraelevata e contesti paesaggistici e naturalisti circostanti) verificando l'intervisibilità dell'opera e individuando un'apposita mappa a scala ad ampio raggio.

Potranno essere studiate eventualmente strutture con pannelli orientabili nelle diverse ore della giornata e/o a seconda della stagione, anche con automatismi, al fine di favorire l'attecchimento e lo sviluppo delle aree agricole e verdi sottostanti, le quali costituiscono un elemento qualificante del paesaggio che dovrà essere preservato, per il quale si dovranno dare tutte le garanzie con relazioni specialistiche approfondite e possibilmente anche con accordi con operatori agricoli.

Le cromie delle strutture dovranno contemplare più proposte al fine di verificare il corretto inserimento paesaggistico”;

ASA S.p.A., nel contributo del 23/02/2023, esprime parere favorevole al progetto, constatando la presenza di alcuni sottoservizi gestiti dalla Società ed interferenti con le opere in progetto, con particolare riferimento all'elettrodotto di collegamento con la cabina primaria “Guasticce”. Pertanto indica al proponente di “effettuare quanto prima la richiesta di segnalazione dei sottoservizi ad ASA per la verifica delle interferenze, evitando possibili disservizi nella fase di realizzazione delle opere” e allega una planimetria riportante i sottoservizi presenti nell'area su cui insiste il progetto;

il Settore Autorità di gestione FEASR, nel contributo del 23/02/2023, chiede alcune integrazioni al proponente fornendo altresì alcune indicazioni volte ad evitare interferenze negative con le attività agricole, chiedendo che siano previsti adeguati indennizzi, ed indicazioni relative alla fase di cantiere e a quella di dismissione.

Nel successivo contributo del 19/06/2023 sulla documentazione integrativa, il Settore prende atto delle risposte fornite dal proponente relativamente agli aspetti legati alla gestione agricola delle superfici, riconfermando quanto specificato nel precedente contributo ed evidenziando quanto segue: “Preso atto della previsione di impostare un processo di validazione e monitoraggio attraverso la misurazione di parametri agroecologici in grado di definire lo stato di benessere delle coltivazioni, si richiama la necessità che tale valutazione sia rivolta a consentire eventuali adattamenti progettuali in caso di mancato raggiungimento dei risultati attesi. Circa i fabbisogni idrici delle colture che si prevede di realizzare, si raccomanda una loro attenta valutazione, in particolare in relazione alla attuale tendenza degli andamenti meteo-climatici stagionali ed alle complessive condizioni dell'areale interessato”;

il Settore Tutela della Natura e del Mare, nel contributo del 23/02/2023, visionato lo Studio di incidenza trasmesso dal proponente, ha richiesto al proponente integrazioni al fine di escludere possibili incidenze negative e significative sul Sito Natura 2000 ubicato nei pressi dell'area del progetto.

Nel successivo contributo del 20/06/2023, sulla base delle integrazioni fornite dal proponente, il Settore esprime la seguente valutazione conclusiva:

“sulla base degli approfondimenti istruttori e degli elementi forniti con lo Studio d'Incidenza, è possibile ritenere con ragionevole certezza che l'impianto fotovoltaico a terra in oggetto non determini incidenze significative sull'integrità dei siti Natura 2000 e delle aree di collegamento ecologico-funzionale solo a condizione che:

- 1. la siepe abbia uno spessore di almeno 5 m, sia polispecifica e multistratificata e comprenda esclusivamente essenze autoctone consone alle caratteristiche ambientali locale, appartenenti ad esempio ai generi Populus, Salix, Tamarix; gli esemplari utilizzati dovranno inoltre appartenere a ecotipi locali; le adiacenti recinzioni siano sollevate da terra per almeno 20 cm;*
- 2. Le aree prive di pannelli solari siano destinate ai sistemi colturali identificati come "Aree coltivate con foraggiere" (F);*
- 3. Le aree sotto i pannelli potranno avere una destinazione almeno parzialmente agricola, ovvero "Gruppo erbacee avvicendate" (E), su una superficie massima pari al 50% di quella attualmente attribuita dal Piano alle "Aree coltivate con foraggiere" (F);*
- 4. Le aree prive di pannelli più a sud situate in corrispondenza dell'altra fascia di rispetto del metanodotto e di quella dell'elettrodotta dovranno mantenere una destinazione agricola (E);*
- 5. Dovranno essere destinate a coltivazioni a perdere nella zona tra l'Apiario ed il Torrente Tora, almeno un 10% delle aree prive di pannelli solari che, si ribadisce, dovranno essere coltivate con foraggiere;*
- 6. Dovrà essere destinata a evoluzione naturale un'area attigua a quella destinata a foraggiere a perdere nonché al confine con l'apiario e il torrente Tora; quest'area da lasciare alla evoluzione naturale dovrà avere una superficie almeno pari a circa il 10% di quella attualmente attribuita dal Piano al "Gruppo erbacee avvicendate" (E), priva di pannelli solari;*
- 7. Al fine di fornire il quadro degli interventi effettivamente attuati e monitorare la loro efficacia, il Proponente invii allo scrivente Settore una relazione entro sei mesi dalla realizzazione dell'impianto sugli interventi realizzati al fine di mantenere e/o potenziare la seminaturalità dell'area, indicando le aree dove si è provveduto a introdurre Phragmites australis nonché gli ulteriori interventi di miglioramento ambientale attuati (realizzazione di siepi, aree a evoluzione naturale, coltivazioni a perdere, eventuali ulteriori interventi citati nel progetto e/o nello studio d'incidenza);*
- 8. In merito alla linea elettrica in MT di connessione alla rete Enel, viste le incertezze sulla configurazione finale di questa, dovranno in ogni caso essere attuati tutti gli accorgimenti possibili e le migliori tecniche disponibili per limitare al massimo il rischio di elettrocuzione per l'avifauna (ad esempio oltre a quanto esposto nella Appendice allo Studio d'Incidenza Ambientale: dissuasori visivi e sonori, impiego di cavi di tipo elicord, capsule isolanti per esterni sugli isolatori, rivestimento con materiale isolante la parte dei conduttori più prossima agli isolatori, ed altri sistemi di dissuasione dagli elementi in tensione installando al contempo posatoi sicuri);”*

il Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale, nel contributo del 27/02/2023, rileva l'interferenza del progetto con il viadotto della S.G.C. Fi-Pi-Li (tratto compreso tra gli svincoli di Collesalveti e Interporto Est 1), richiedendo integrazioni in merito al fine di escludere eventuali interferenze con la fascia di rispetto stradale. Viene inoltre evidenziata la presenza, a distanza di circa 120 m dall'area di sito, del corridoio, individuato dal progetto di fattibilità tecnico economica redatto da RFI S.p.A., per il collegamento ferroviario dell'Interporto di Guasticce con la linea ferroviaria Pisa-Vada. A tal proposito il Settore segnala la necessità di coinvolgere RFI S.p.A. al fine di ottenere un contributo in merito.

Nel successivo contributo sulle integrazioni del 26/06/2023, viene evidenziato quanto segue:

“A prescindere dalle proposte di intervento si ribadisce che all'interno della fascia di rispetto stradale occorre acquisire le autorizzazioni dell'Ente gestore, ovvero della Città Metropolitana di Firenze.

Dall'esame della “TAV.5.0 Progetto generale dell'impianto FV” si rileva la previsione di un'area marginale a nord del Parco oltre la S.G.C. Fi-Pi-Li, da destinare all'allevamento apistico, delimitata da recinzione in metallo anodizzato h.1,00 m e da siepe ed arbusti autoctoni sempreverdi interferente con la fascia di rispetto stradale.

Per gli aspetti di programmazione regionale si evidenzia la necessità che nelle aree di rispetto non siano inserite opere che possano ostacolare la manutenzione e che interferiscano con possibili sviluppi o ampliamenti della S.G.C. FiPiLi.

Rilevato che la Città Metropolitana quale Ente gestore nel tratto in oggetto ex art. 23 L.R. 88/98 risulta già coinvolta nel procedimento istruttorio, si raccomanda il prosieguo del coinvolgimento per le ulteriori eventuali autorizzazioni, in riferimento alle nuove previsioni, ed ogni altro adempimento necessario

all'utilizzo della fascia di rispetto stradale di cui al Titolo II D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada";

ARPAT, nel contributo del 01/03/2023, dopo aver preso in esame gli aspetti generali del progetto e le componenti ambientali di competenza della Agenzia, non rileva criticità in merito ai campi elettromagnetici, richiedendo tuttavia chiarimenti e integrazioni in merito al rumore, specificamente per la fase di cantiere, alla componente atmosfera, alla componente suolo e sottosuolo, relativamente alle terre e rocce da scavo e alla cantierizzazione.

Nel contributo conclusivo del 29/06/2023, ARPAT, dopo una breve descrizione del progetto e delle modifiche apportate dal proponente a seguito del deposito della documentazione integrativa, evidenzia quanto segue:

- con riferimento all'impatto acustico fa presente che: *"oltre a non essere state incluse nelle valutazioni di impatto acustico di cantiere le operazioni legate alla modifica di progetto introdotta dal proponente (con particolare riferimento all'interramento dei cavi in prossimità del ricettore R1), non sono state fornite le seguenti informazioni:*

- *dati relativi alle modalità di svolgimento dei cantieri (durata, orari, localizzazione dei macchinari); descrizione di possibili misure di mitigazione del rumore da attuare durante le fasi di cantiere più impattanti; documentazione tecnica di riferimento per i dati di emissione sonora delle sorgenti in fase di esercizio (trasformatori e inverter, specificando la possibile presenza o meno di componenti tonali);*
- *stima dell'incertezza associata ai risultati ottenuti con le valutazioni teoriche;*
- *calcolo del contributo di impatto acustico del traffico indotto e della movimentazione di automezzi presso il ricettore R1";*

per cui ritiene necessario indicare le seguenti prescrizioni, recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento:

"si prende atto che, in base alla configurazione dei luoghi e alla tipologia delle sorgenti sonore previste, non si prefigurano situazioni critiche difficilmente mitigabili anche nell'ipotesi in cui tutti gli elementi sopra elencati, e non indicati in documentazione, concorrano in senso più sfavorevole per i ricettori. Si ritiene perciò che, per quanto riguarda l'impatto acustico, il progetto in oggetto possa essere escluso dalla procedura di VIA, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) considerato che, in base a quanto sopra osservato, non è possibile escludere il superamento, seppur di lieve entità, del limite di immissione differenziale diurno presso il ricettore R1 durante le operazioni di cantiere ad esso più prossime, si ritiene opportuno che il proponente presenti al Comune di Collesalveti, prima dell'avvio delle operazioni di cantiere nei tempi e con le modalità previsti dal corrispondente Regolamento comunale, apposita richiesta di deroga semplificata ai sensi del D.P.G.R. n. 2/R/2014 per i periodi di durata dei cantieri impattanti, che il TCA potrà meglio specificare nell'apposita relazione tecnica di cui al punto 4.2, lettera a, dell'Allegato 4 allo stesso Regolamento1;

b) entro 30 giorni dall'attivazione a regime dell'impianto in oggetto, dovrà essere eseguita, a cura di un TCA iscritto in ENTECA, una specifica indagine strumentale di verifica di tutti i limiti di legge (emissione ed immissione assoluta e differenziale), sia nel periodo diurno che in quello notturno, presso i ricettori considerati prossimi all'impianto. In particolare, dovrà essere eseguita esplicitamente la verifica della presenza di componenti tonali e dovranno essere indicate in dettaglio tutte le sorgenti attive durante le verifiche e il corrispondente regime di funzionamento. I risultati delle valutazioni, da dettagliare in apposita relazione da inviare tempestivamente agli Enti competenti, dovranno essere accompagnati dalla corrispondente stima dell'incertezza eseguita secondo le pertinenti norme tecniche. In caso di superamento di un limite di legge, dovranno essere descritte e dettagliate le azioni di mitigazione che saranno tempestivamente poste in atto per garantire il rispetto del limite";

- con riferimento alla componente atmosfera, l'Agenzia riporta il calcolo, in termini di percentuali, delle emissioni evitate dall'impianto in t/anno rapportate ai dati IRSE comunali e regionali e ribadisce la necessità di prevedere la messa a dimora di specie vegetali a maggior capacità di assorbimento di ozono e di anidride carbonica;

- per quanto riguarda il suolo e sottosuolo, l'Agenzia prende atto del previsto piano di monitoraggio sulle colture e che, all'interno del sito, sarà installata una stazione agrometeorologica al fine di monitorare l'andamento meteorologico per gestire al meglio le tecniche agronomiche applicate;

- per quanto riguarda le terre e rocce da scavo, vengono indicati volumi di scavo inferiori ai 6.000 m³ e vengono presentate alcune informazioni, denominate "Piano preliminare di utilizzo", di cui tuttavia mancano i contenuti, pertanto viene richiamata la necessità, per le successive fasi progettuali ed autorizzative, del rispetto di quanto previsto dall'art. 24 del D.P.R. 120/2017 in termini di sussistenza della conformità ai requisiti di cui all'art. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/2006;

- per quanto riguarda la cantierizzazione viene riportato quanto segue: “*Nel complesso, si prende atto degli accorgimenti previsti dal proponente in merito alla gestione del cantiere, indicati nella documentazione integrativa e se ne raccomanda un’adeguata adozione in corso d’opera tenendo conto di quanto riportato nelle “Linee guida per la gestione dei cantieri al fine della protezione ambientale” redatte da ARPAT (gennaio 2018) dando conto nel progetto esecutivo della dislocazione, dimensionamento e modalità di gestione dei presidi di cantiere (ad esempio l’eventuale impianto lavaruote)*”;

la Città Metropolitana di Firenze e RFI S.p.A., seppur richiesto, non hanno espresso alcun contributo;

Visto che le prescrizioni emerse nel corso dell’istruttoria sono recepite nella parte conclusiva del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, nonché in merito ai contributi tecnici istruttori pervenuti:

con riferimento alla *componente Atmosfera*, gli impatti sono riferibili principalmente alla fase di cantiere, che avrà una durata stimata in circa 6 mesi. Il proponente ha inoltre riportato i dati riferiti agli indicatori della qualità dell’aria per PM₁₀-PM_{2,5}, NO₂, SO₂, H₂S e BTEX registrati nell’anno 2021 dalla stazione LI-Stagno, ubicata nel Comune di Collesalveti, nonché una stima delle emissioni evitate in conseguenza della realizzazione dell’impianto in termini di gas climalteranti e di gas inquinanti. Si prende favorevolmente atto del fatto che il proponente ha previsto l’inserimento di alberature e siepi allo scopo di contribuire all’assorbimento degli inquinanti atmosferici ed aiutarne la diminuzione a livello comunale;

con riferimento alla *componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo*, il proponente ha previsto la realizzazione di un parco fotovoltaico integrato con coltivazione dei terreni allo scopo di perseguire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili unitamente alla produzione agricola e al mantenimento sul lungo termine della fertilità dei suoli interessati dal progetto. A tal proposito si prende atto del fatto che il proponente ha previsto un monitoraggio, attraverso parametri agroecologici, dello stato di benessere delle coltivazioni e del suolo che consentirà di verificare l’impatto dell’impianto fotovoltaico sulle diverse tipologie di coltura previste e sul suolo.

Si prende altresì atto di come le previsioni di trasformazione, comprese quelle infrastrutturali, perseguono l’obiettivo generale di garantire la funzionalità ecologica dell’area, prevedendo il mantenimento e il miglioramento delle dotazioni ecologiche e aumentando la qualità dei suoli grazie ai sistemi agricoli proposti ed alle modalità di gestione degli stessi. L’impianto verrà inoltre interamente realizzato su terreni utilizzati a seminativo e le opere previste non interferiranno con elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario ad alta valenza ecologica. L’attività agricola prevista nel *post operam* non modificherà in maniera sostanziale lo stato dei luoghi ma amplia l’orizzonte colturale attuale;

con riferimento alla *componente Flora, vegetazione, fauna ecosistemi*, il proponente, attraverso il suddetto piano di monitoraggio permanente dei parametri agroecologici, ha previsto la possibilità di adeguamento dello stesso in considerazione dei risultati ottenuti. Viene inoltre specificato che tale monitoraggio avrà anche lo scopo di verificare lo stato di fertilità del suolo, le condizioni microclimatiche dell’area e il grado di resilienza ai cambiamenti climatici delle componenti viventi nel sistema consociato. In aggiunta, il monitoraggio permetterà anche di valutare la possibilità di apportare modifiche migliorative all’ordinamento colturale.

Il proponente ha inoltre prodotto uno Studio di Incidenza Ambientale di cui il Settore Tutela della Natura e del Mare ha tenuto conto ai fini della valutazione delle incidenze sul predetto sito e sull’ecosistema locale, compreso il sito ZSC/ZPS “*Padule di Suese e Biscottino*”. In particolare, il Settore ritiene che l’area interessata dal progetto svolga “*una funzione ecologica di rilievo essendo situata nei pressi di una “core area” di elevatissima importanza per la conservazione di specie di pregio naturalistico, in regressione o isolate, e in condizioni di criticità per le pressioni antropiche*”. A tal proposito, al fine di escludere incidenze significative su tali aree, ha ritenuto opportuno impartire alcune prescrizioni riguardanti lo spessore e la composizione delle siepi, la recinzione metallica perimetrale, la destinazione d’uso delle aree poste sotto o in adiacenza ai pannelli fotovoltaici, specificando che dovranno essere previste aree destinate a coltivazione a parete e ad evoluzione naturale;

con riferimento alla *componente Paesaggio e beni culturali*, il proponente ha presentato fotoinserti dell’opera in progetto unitamente ad un elaborato denominato “*Relazione paesaggistica*” e ha previsto misure

di mitigazione che, a seguito del deposito della documentazione integrativa, sono state coerentemente riportate anche negli altri elaborati depositati. Per quanto riguarda le specie vegetali che verranno inserite al fine di mitigare l'impatto paesaggistico dell'impianto, il proponente ha preso in considerazione le specie più rappresentative dell'area su cui insisterà l'impianto. Ciò premesso, come evidenziato dal Settore competente in materia di paesaggio, le risposte fornite nelle integrazioni documentali non rispondono pienamente a tutti gli approfondimenti richiesti in merito al paesaggio, pertanto, rimanendo aperte alcune criticità relativamente ai contenuti del PIT-PPR, si ritiene opportuno impartire alcune prescrizioni.

Per quanto concerne la realizzazione del cavidotto e la previsione di realizzazione, per il medesimo tracciato, di altri cavidotti coincidenti con quello in esame, il proponente riferisce di aver avviato un dialogo con il distributore locale e gli altri produttori al fine di individuare una soluzione comune che comporterebbe la realizzazione di un unico cavidotto interrato.

In merito a quanto rilevato dalla Soprintendenza, è stato ritenuto opportuno impartire prescrizioni al fine di incrementare, nelle fasi successive, l'efficacia delle opere di mitigazione previste nonché di tutelare eventuali beni archeologici rinvenuti durante le operazioni di scavo;

con riferimento alla *componente Rumore e vibrazioni*, il proponente ha trasmesso una valutazione previsionale di impatto acustico (VIAC) relativa sia alle fasi di cantiere che di esercizio, tuttavia tale elaborato non è da ritenersi del tutto esaustivo al fine di escludere eventuali impatti acustici in fase di cantiere, per cui si ritiene necessario impartire alcune prescrizioni in merito. ARPAT fa tuttavia presente che, anche qualora si dovesse verificare la situazione più sfavorevole nei confronti dei recettori più prossimi, non si prefigurerebbero comunque situazioni critiche difficilmente mitigabili;

con riferimento all'*impatto elettromagnetico*, si dà atto che il proponente ha prodotto specifica relazione sulla stima dei campi elettromagnetici, da cui emerge che gli effetti di tali campi sono circoscritti a specifiche zone dell'impianto fotovoltaico, dove comunque non è prevista la permanenza di personale per più di quattro ore al giorno. Per tale motivazione l'impianto in esame, relativamente ai campi elettromagnetici, non introduce criticità ambientali significative;

con riferimento alle *terre e rocce da scavo*, il proponente ha fornito il valore complessivo stimato dei materiali di scavo, indicando che i volumi saranno inferiori ai 6.000 m³; si prende atto del fatto che il terreno scavato sarà interamente riutilizzato all'interno dell'area di intervento;

con riferimento alla *cantierizzazione*, si prende atto di quanto indicato dal proponente in merito alla gestione del cantiere. In particolare, il proponente evidenzia che i mezzi impiegati in cantiere non sosterranno all'interno dello stesso ma presso "*officine specializzate di zona*"; analogamente le operazioni di manutenzione non saranno effettuate all'interno del cantiere ma verranno eseguite esternamente. Viene inoltre chiarito che non saranno presenti scarichi idrici liberi (acque superficiali, suolo o sottosuolo) in quanto le acque reflue generate dai bagni al servizio del personale verranno gestite attraverso ditta specializzata. Anche per l'eventuale impianto lavaruote è previsto il ricorso ad un sistema di gestione delle acque a circuito chiuso, con depurazione e riuso delle acque e trattamento fanghi.

In merito all'approvvigionamento idrico, nella documentazione integrativa viene chiarito che le acque necessarie per il consumo umano, sia in fase di cantiere sia in esercizio, saranno rifornite da ditta specializzata e lo stesso viene indicato per le acque necessarie per l'eventuale impianto lavaruote. Le acque necessarie alla bagnatura delle strade allo scopo di evitare formazione di polveri saranno reperite dall'esterno e trasportate attraverso autobotti, tuttavia il proponente non esclude il ricorso all'allaccio ad acquedotto pubblico;

Dato atto che l'energia fotovoltaica è una forma di energia rinnovabile;

Visto che:

le politiche comunitarie in materia di energia sono basate sul principio della massima diffusione delle energie da fonte rinnovabile;

gli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili, di cui all'art. 3 del D.Lgs. 199/2021, prevedono un obiettivo minimo del 30% come quota complessiva di energia da fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 55%, rispetto al 1990, entro il 2030;

lo sviluppo degli impianti a fonte rinnovabile è in linea con l'obiettivo A3 del PAER e con l'obiettivo A1 e con la Dimensione "decarbonizzazione" e la Dimensione "sicurezza energetica" del PNIEC;

la realizzazione dell'impianto in esame contribuisce ad incrementare la quota parte di energia prodotta da fonti rinnovabili nonché ad ottemperare ai relativi obblighi in capo alla Regione Toscana, previsti dalla normativa nazionale (*burden sharing*);

la realizzazione dell'impianto è quindi in linea con gli obiettivi della pianificazione energetica nazionale e regionale, in termini di riduzione delle emissioni di gas serra e di incremento della quota di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile;

la realizzazione dell'impianto in esame è altresì coerente con gli indirizzi della Commissione Europea in materia di fonti energetiche rinnovabili e con il principio comunitario della massima diffusione delle energie rinnovabili;

l'utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, in luogo delle fonti energetiche fossili, determina anche la riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera, quali ossidi di azoto e polveri sottili;

il Regolamento comunitario 2022/2577 mira alla rapida diffusione delle energie rinnovabili, sia ai fini del contrasto dei cambiamenti climatici che ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento energetico, in relazione alla attuale crisi russo-ucraina nonché a future crisi internazionali. I progetti degli impianti di energia rinnovabile sono di interesse pubblico prevalente e di interesse per la salute e la sicurezza pubblica, sono fondamentali per contrastare i cambiamenti climatici e per la decarbonizzazione del sistema energetico. In sede di ponderazione degli interessi giuridici, nei singoli casi concreti, deve essere data priorità alla costruzione ed all'esercizio degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

il progetto non è localizzato in area non idonea per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, di cui al vigente Piano ambientale ed energetico regionale ed alla L.R. 11/2011 e relative disposizioni attuative;

le aree interessate dall'impianto fotovoltaico hanno attualmente destinazione agricola nei vigenti strumenti urbanistici ed hanno attualmente utilizzazione agricola, ad uso prevalente seminativo;

il progetto determina la sottrazione dei terreni interessati dall'uso agricolo per un periodo di circa 30 anni; l'impianto è da considerarsi reversibile in quanto, al termine della vita utile, può essere rimosso ed i terreni possono essere restituiti integralmente all'uso agricolo;

l'impianto in esame, pur previsto in area agricola, è posto in adiacenza ad importanti infrastrutture stradali di interesse nazionale nonché nelle vicinanze di corsi d'acqua arginati artificializzati. L'impianto si va quindi ad inserire in un contesto territoriale nel quale al carattere rurale si trovano intensamente sovrapposti elementi antropici e tecnologici di ampia portata;

l'impianto previsto si colloca in prossimità di altri impianti fotovoltaici dei quali è stato tenuto conto al fine di determinare gli impatti cumulativi sul territorio;

le opere facenti parte del progetto in esame non ricadono all'interno di aree tutelate paesaggisticamente;

con riferimento agli aspetti idraulici, risulta necessario evidenziare al proponente il richiamo alla corretta applicazione della disciplina di piano del PGRA e della L.R. 41/2018, con riferimento alla realizzazione degli interventi posti in aree a pericolosità da alluvione;

con riguardo alle componenti ambientali, l'istruttoria ha evidenziato alcune indicazioni nei confronti del proponente, al fine di incrementare la sostenibilità ambientale degli interventi, sia in fase di costruzione che di esercizio;

Visto che la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione e che lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'Allegato V alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente e che è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione e al monitoraggio degli impatti;

Ritenuto non necessario sottoporre l'impianto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

1. ai fini della richiesta di autorizzazione unica energetica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, il proponente, sulla base del livello definitivo della progettazione, deve dare conto di quanto segue:

a) dovrà uniformarsi alle indicazioni del Settore competente in materia di paesaggio, contenute nel contributo istruttorio in data 26/06/2023, come riportato in premessa al presente atto;

b) dovrà uniformarsi alle indicazioni fornite dal Settore Tutela della Natura e del Mare ai punti da 1 a 6 e al punto 8 del contributo istruttorio del 20/06/2023, come riportato in premessa al presente atto;

c) dovrà tenere conto di quanto indicato dalla Soprintendenza di Pisa e Livorno relativamente alle misure di mitigazione da introdurre nel progetto per l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, come indicato nel contributo istruttorio del 08/06/2023, come riportato in premessa;

d) dovrà trasmettere gli elaborati grafici richiesti dal Genio Civile che dimostrino il rispetto delle fasce di tutela, previste dall'art. 3, comma 1, della L.R. 41/2018, per quanto attiene al Fosso Torretta;

e) dovrà presentare un elaborato che individui una proposta di percorso di viabilità, di cantiere e a regime, che escluda l'attraversamento dell'abitato di Guasticce come richiesto dal Comune di Collesalveti;

f) dovrà documentare la risoluzione delle interferenze tra il cavidotto e la S.P. n. 555, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Provincia di Livorno;

[la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del settore autorizzante con il supporto dei seguenti soggetti:

1.a) Settore Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio;

1.b) Settore Tutela della Natura e del Mare;

1.c) Soprintendenza competente per le province di Pisa e Livorno;

1.d) Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

1.e) Comune di Collesalveti;

1.f) Provincia di Livorno]

2. prima dell'avvio dei lavori è necessario che il proponente effettui richiesta di segnalazione dei sottoservizi ad ASA S.p.A. ai fini della verifica e gestione delle interferenze tra la realizzazione del cavidotto di collegamento ed i sottoservizi gestiti dalla Società;

[la prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ASA S.p.A., che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale]

3. in corso d'opera, per tutte le operazioni di scavo previste, dovrà essere effettuato il controllo archeologico con le modalità che saranno indicate dalla Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le Province di Pisa e Livorno;

[la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura della Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale]

4. allo scopo di mitigare eventuali impatti acustici durante la fase di realizzazione dell'impianto:

a) il proponente dovrà presentare al Comune di Collesalveti, prima dell'avvio delle operazioni di cantiere nei tempi e con le modalità previsti dal corrispondente Regolamento comunale, apposita richiesta di deroga semplificata ai sensi del D.P.G.R. n. 2/R/2014 per i periodi di durata dei cantieri impattanti, che il TCA potrà

meglio specificare nell'apposita relazione tecnica di cui al punto 4.2, lettera a), dell'Allegato 4 allo stesso Regolamento;

b) entro 30 giorni dall'attivazione a regime dell'impianto in oggetto, il proponente deve effettuare un monitoraggio acustico al fine di verificare i limiti emissione ed immissione assoluta e differenziale, sia nel periodo diurno che in quello notturno, presso i recettori considerati prossimi all'impianto. A tal fine deve tenere conto delle indicazioni di ARPAT, di cui ai contributi tecnici in premessa al presente atto. In caso di superamento di un limite di legge, dovranno essere descritte e dettagliate le azioni di mitigazione che saranno tempestivamente poste in atto per garantire il rispetto del limite;

[la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale]

5. durante la fase di cantiere:

a) in corrispondenza di recettori adibiti alla permanenza di persone, dovranno essere adottate le misure e gli interventi previsti dal proponente nella documentazione presentata, al fine di minimizzare la produzione e la propagazione di emissioni pulverulenti e di rumore derivanti soprattutto dalla movimentazione di suolo e di materiali e dai veicoli di trasporto;

[la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura dell'Azienda USL Toscana Nord-Ovest, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale]

6. entro sei mesi dalla realizzazione dell'impianto, il proponente dovrà inviare al Settore Tutela della Natura e del Mare una relazione riportante gli interventi realizzati al fine di mantenere e/o potenziare la seminaturalità dell'area, indicando le aree dove si è provveduto a introdurre *Phragmites australis* nonché gli ulteriori interventi di miglioramento ambientale attuati (realizzazione di siepi, aree a evoluzione naturale, coltivazioni a perdere, eventuali ulteriori interventi citati nel progetto e/o nello studio d'incidenza);

[la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore Tutela della Natura del Mare, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale]

6. durante l'esercizio dell'impianto, considerata la previsione di impostare un processo di validazione e monitoraggio attraverso la misurazione di parametri agroecologici in grado di definire lo stato di benessere delle coltivazioni, il proponente dovrà prevedere adattamenti progettuali in caso di mancato raggiungimento dei risultati attesi;

[la prescrizione 6 è soggetta a controllo a cura del Settore Autorità di Gestione FEASR, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale]

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

con riferimento alla messa a dimora di specie arboree, privilegiare specie che abbiano la capacità di assorbire inquinanti atmosferici; in particolare, considerato il contesto dell'area, dovrebbe essere data priorità alle specie arboree a maggior capacità di rimozione dell'ozono e della CO₂ indicate nelle "Linee Guida per la messa a dimora di specifiche specie arboree per l'assorbimento di biossido di azoto, materiale particolato fine ed ozono" predisposte dalla Regione Toscana;

al fine di evitare l'impermeabilizzazione del suolo, nella realizzazione delle sistemazioni volte a favorire il rallentamento, l'assorbimento e la conservazione delle acque piovane, valutare la possibilità di realizzare sistemazioni con tecniche di ingegneria naturalistica;

nell'ambito dei piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi in aree a pericolosità idraulica, in prossimità di linee elettriche, di condotte del gas, di infrastrutture di trasporto; adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di cantiere;

in considerazione della presenza di numerosi corpi idrici limitrofi all'area di progetto, assicurare l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi su tali corpi idrici con conseguente deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi;

al fine di minimizzare le interferenze tra il previsto cavidotto di collegamento tra l'impianto fotovoltaico e la cabina primaria di Guasticce, in considerazione della futura realizzazione di ulteriori due impianti fotovoltaici (Sorgenja Renewables S.r.l. e EG Salvia S.r.l.) i cui cavidotti, allo stato attuale, interesserebbero

in parte il medesimo tratto di collegamento, valutare la possibilità, per le parti coincidenti, di effettuare un unico collegamento al fine di razionalizzare gli interventi e limitare i disagi per le aree interessate;

con riferimento ai fabbisogni idrici delle colture che si prevede di realizzare, prevedere una loro attenta valutazione, in particolare in relazione alla attuale tendenza degli andamenti meteo-climatici stagionali ed alle complessive condizioni dell'areale interessato;

per le infrastrutture di servizio da realizzare al di fuori del perimetro dell'impianto, definire soluzioni che evitino o limitino le interferenze negative sulle attività agricole;

per le attività agricole eventualmente interessate dai cantieri relativi alle opere da realizzare, prevedere adeguati indennizzi/indennità agli agricoltori/proprietari in conseguenza dei mancati redditi derivanti dall'occupazione delle superfici;

al termine dei lavori, smantellare i cantieri e le aree destinate allo stoccaggio dei materiali, rimuovere i rifiuti e le attrezzature, al fine di ripristinare le condizioni di originaria fertilità dei suoli ed idoneità alla coltivazione;

in merito alle attività di cantiere, l'adozione delle buone pratiche contenute nelle "*Linee guida per la gestione dei cantieri al fine della protezione ambientale*" redatte da ARPAT (gennaio 2018), dando conto nel progetto esecutivo della dislocazione, dimensionamento e modalità di gestione dei presidi di cantiere (ad esempio l'eventuale impianto lavaruote);

programmare il traffico dei mezzi in ingresso ed in uscita dal cantiere al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata;

Ritenuto inoltre necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

in merito alle terre e rocce da scavo, il rispetto di quanto previsto dall'art. 24 del D.P.R. 120/2017 in termini di sussistenza della conformità ai requisiti di cui all'art. 185, comma 1, lettera c del D.Lgs. 152/2006 nonché l'adozione delle buone pratiche contenute nelle Linee guida del Sistema nazionale della protezione ambientale (SNPA, 22/2019), fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 120/2017. Nel caso di gestione nel regime dei rifiuti, privilegiare il recupero allo smaltimento;

considerata la presenza sul sito dell'impianto di due linee aeree ad alta tensione, al fine di evitare il rischio folgorazione, è necessario che il proponente si attenga a quanto indicato dal Decreto interministeriale n. 449 del 1988;

in fase di esercizio, in corrispondenza di edifici adibiti alla permanenza di persone per un tempo non inferiore a 4 ore, i valori di induzione magnetica prodotti dall'impianto fotovoltaico e dagli impianti necessari per la connessione con la rete elettrica nazionale (linee MT, cavi interrati e cabine) non dovranno essere superiori a 0,4 μ T;

nelle aree di rispetto stradali afferenti alla S.G.C. Fi-Pi-Li non dovranno essere inserite opere che possano ostacolare la manutenzione e che interferiscano con possibili sviluppi o ampliamenti della stessa; qualora siano previsti interventi all'interno di tale fascia di rispetto, sarà necessario acquisire le autorizzazioni dell'Ente gestore;

i rifiuti prodotti dalla realizzazione, manutenzione ed esercizio, dismissione dell'impianto devono essere gestiti nel rispetto della parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, privilegiando il recupero allo smaltimento. In particolare al momento della dismissione dell'impianto, il proponente deve procedere alla rimozione dei pannelli e delle apparecchiature, delle infrastrutture e delle strutture, all'allontanamento dei rifiuti prodotti dalle operazioni di dismissione nonché al recupero ambientale dei luoghi, ai fini della ripresa delle attività agricole. I materiali derivanti dalla dismissione devono essere destinati prioritariamente al riutilizzo o riciclaggio; i rifiuti prioritariamente al recupero rispetto allo smaltimento;

qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, l'attivazione delle procedure di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di terreni inquinati, l'attivazione delle misure di prevenzione di cui alla parte Quarta del D.Lgs. 152/2006;

quanto previsto dall'art. 40-ter del regolamento di cui D.P.G.R. n. 46/R/2008, in materia di corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti in fase di cantiere;

le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;

la necessità della risoluzione delle interferenze dovute ai cavidotti, con particolare riferimento alle infrastrutture ed ai sottoservizi;

quanto indicato dalla competente Autorità di Bacino, con riferimento al Piano di Gestione delle Acque (PGA), nel contributo riportato in premessa al presente atto;

lo scarico di reflui domestici o assimilati ai domestici deve prevedere la realizzazione di trattamenti appropriati prima dello scarico in ambiente, ai sensi della L.R. 20/2006, del D.P.G.R. n. 46/R/2008 e del "Regolamento comunale per la disciplina degli scarichi di acque reflue" approvato con D.C.C. n. 124 del 23/12/2014;

Ritenuto infine necessario ricordare al proponente quanto segue, con riferimento agli aspetti idraulici:

le modalità per la corretta gestione delle interferenze del progetto in esame con i corsi d'acqua facenti parte del reticolo idrografico regionale, come evidenziate dal Genio Civile nei contributi riportati in premessa al presente atto;

nel rispetto delle previsioni del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) del distretto dell'Appennino settentrionale, la realizzazione e l'esercizio delle opere previste dal progetto in esame devono avvenire in condizioni di gestione del rischio idraulico. A tal proposito, tenuto conto della documentazione agli atti del presente procedimento, del battente idrico previsto, della Disciplina del PGRA, si ricorda la necessità che:

a) siano adottate specifiche misure di precauzione e protezione nei confronti degli addetti e degli utenti, in relazione al rischio idraulico e che dette misure siano incluse nella documentazione di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e che siano portate a conoscenza degli addetti e degli utenti nonché della Azienda sanitaria, soggetto competente ai controlli di cui al medesimo decreto;

b) siano adottate misure per evitare che, in caso di alluvione, sostanze inquinanti presenti nelle aree facenti parte del progetto in esame possano riversarsi nelle acque, nonché per prevenire danni alle cose presenti all'interno di tali aree.

Per i fini di cui al capoverso precedente, si ricorda che le opere previste nel perimetro dell'impianto devono essere realizzate in condizioni di sicurezza, senza incrementare il rischio al contorno, in conformità alla L.R. 41/2018; tutti i volumi di progetto posti al di sotto della quota dell'evento duecentennale devono essere compensati. Per i fini di cui al presente capoverso, si ricordano le indicazioni fornite dal Comune di Collesalveti nel contributo del 21/02/2023 (prot. n. 0092233).

Sono fatte salve le distanze di tutela dei corsi d'acqua di cui al R.D. 523/1904 ed all'art.3 della suddetta legge regionale;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione e la gestione dell'impianto in esame si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto dell'impianto fotovoltaico a terra della potenza di picco di 7,702 MW, e relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, in località Guasticce, nel Comune di Collesalveti (LI), proposto da Colle Solare S.r.l (sede legale: via 2 giugno n. 81, Sesto Fiorentino – FI; C.F./P.IVA 07199190484), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che il progetto in esame deve essere realizzato entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28, comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente Colle Solare S.r.l. di trasmettere al medesimo la planimetria riportante i sottoservizi di gas, fognatura e acquedotto gestiti da ASA S.p.A., ai fini della risoluzione delle interferenze;

6) di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni e ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14051 - Data adozione: 29/06/2023

Oggetto: Verifica di assoggettabilità a VIA ex D.Lgs. 152/2006 articolo 19 e L.R. 10/2010 articolo 48. Progetto per l'installazione n. 2 aerogeneratori da 1 MW ciascuno, in località Poggio dell'Aquila, nei Comuni di Pieve Santo Stefano e Badia Tedalda (AR). Provvedimento conclusivo

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/07/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD015602

LA DIRIGENTE

Visti

la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

la L.R. 10/2010, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

il D.M. 30.3.2015, in materia di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

la D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 19R del 11/04/2017, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visti altresì, in materia energetica:

il D.Lgs. 387/2003 *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”*;

D.Lgs. 28/2011 *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;

la L.R. 39/2005 *“Disposizioni in materia di energia”*;

le *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”* emanate con D.M. 10/09/2010;

il D.M. 8/3/2013 ed il D.M. 10/11/2017 relativi alla *“Strategia Energetica Nazionale 2017”*;

il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) approvato dal Consiglio Regionale, con deliberazione n.10 dell'11 febbraio 2015;

il Piano Nazionale Energia e Clima 2030 (PNIEC);

il Regolamento (UE) 2022/2577 del 22.12.2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

Visto il PIT-PPR, Piano regionale di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico;

Premesso che:

i proponenti Orchidea Preziosi Spa (sede legale: Via del Gavardello n. 59, Arezzo, partita IVA 01257180511) e dal Sig. Bigiarini Silvio (persona fisica, identificata come in allegato A, non pubblicato) con istanza pervenuta al protocollo regionale in data 25.08.2022 (nn.327236, 327376, 327387, 327407, 327420, 327516, 327535, 327537, 327550) e perfezionata il 07.09.2022 (n. 341017), hanno presentato alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica (Settore VIA-VAS) istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010, relativamente al progetto per l'installazione n. 2 aerogeneratori ciascuno di potenzialità pari a 1 MW ed opere di connessione alla rete elettrica, ubicati in località Poggio dell'Aquila, nei Comuni di Pieve Santo Stefano e Badia Tedalda (AR);

i proponenti hanno ottemperato all'assolvimento dell'obbligo in materia di imposta di bollo (d.p.r. n. 642/1972) come da dichiarazioni pervenuta al n. 327236 del 25.08.2022 e al 341017 del 07.09.2022;

i proponenti hanno provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, come da note di accertamento n. 25456 del 12.09.2022 e n. 25462 del 13.09.2022;

il progetto, ai fini della sua realizzazione ed esercizio, è soggetto ad autorizzazione unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003;

il progetto rientra tra quelli di cui all'allegato IV, punto 2.d), della parte seconda del d.lgs. 152/2006 e come tale è da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, ai sensi dell'art.45 della l.r. 10/2010;

ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, in data 12.09.2022 la documentazione afferente al procedimento, insieme ad un avviso è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza. Il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 12.09.2022;

il Settore VIA, con la nota del 12.09.2022 (prot. 346696), ha richiesto i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: ARPAT (prot. n. 391292 del 14.10.2022 e n. 407236 del 26.10.2022), Provincia di Arezzo (prot. n. 390747 del 13.10.2022), Snam Spa (prot. n. 353178 del 16.09.2022), Terna Rete Italia (prot. n. 384077 del 10.10.2022), Nuove Acque spa (prot. n. 387277 del 11.10.2022) e dei seguenti settori regionali: Genio Civile Valdarno Superiore (prot. n.363362 del 23.09.2022), Autorità di Gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole (prot. n.369373 del 28.09.2022), Tutela della Natura e del Mare (prot. n.372367 del 30.09.2022), Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. n. 379026 del 05.10.2022), Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici (prot. n. 384398 del 10.10.2022), Servizi Pubblici Locali, energia, inquinamento atmosferico (prot. n. 386691 del 11.10.2022);

sulla base dell'istruttoria svolta, il Settore VIA, con nota prot. 425598 del 08.11.2022, ha richiesto ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs.152/2006, integrazioni e chiarimenti al proponente;

i proponenti con nota del 07.12.2022 (ns prot. 475641), hanno fatto richiesta di un periodo di 45 giorni di sospensione del termine per la presentazione della documentazione integrativa e di chiarimento, accolta dal Settore VIA con nota del 12.12.2022 (prot. 480333);

i proponenti in data 19.01.2023 (prot. 32050) hanno provveduto a depositare le integrazioni e chiarimenti richiesti;

con nota prot. n. 37457 del 23.01.2023 il Settore VIA ha richiesto il contributo tecnico istruttorio dei Soggetti competenti in materia ambientale sulla documentazione integrativa e di chiarimento;

sono pervenuti i seguenti contributi istruttori di: ARPAT (prot. n. 91269 del 21.02.2023), Terna Rete Italia (prot. n. 48650 del 30.01.2023) e dei seguenti settori regionali: Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. n. 75373 del 13.02.2023), Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici (prot. n. 64703 del 07.02.2023), Servizi Pubblici Locali, energia, inquinamento atmosferico (prot. n. 47117 del 27.01.2023);

i proponenti in data 03.03.2023 (prot. 14412) presa visione dei contributi di cui al capoverso precedente, hanno provveduto a depositare documentazione di approfondimento al fine di specificare alcuni aspetti relativi all'avifauna, al paesaggio, alle interferenze ed agli effetti cumulativi; detta documentazione è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

con nota prot. n. 120691 del 07.03.2023 il Settore VIA ha richiesto il contributo tecnico istruttorio ai Settori regionali competenti sulla documentazione di approfondimento presentata dal proponente;

i proponenti in data 27.04.2023 (prot. 199395) hanno depositato ulteriore documentazione di approfondimento afferente ad aspetti naturalistici;

con nota prot. n. 209389 del 04.05.2023 il Settore VIA ha richiesto il contributo tecnico istruttorio sulla documentazione di ulteriore approfondimento;

a seguito delle note del 07.03.2023 e del 04.05.2023, sono pervenuti i seguenti contributi istruttori dei settori regionali Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. n. 139726 del 17.03.2023) e Tutela della Natura e del Mare (prot. n.236833 del 22.05.2023);

il proponente, ai sensi dell'art. 19 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, ha chiesto che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali (prescrizioni);

ai sensi dell'art. 19, comma 12, del D.Lgs. 152/2006, la documentazione afferente al procedimento è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, depositata in data 25.08.2022 e perfezionata in data 07.09.2022, nonché dalle integrazioni depositate in data 19.01.2023 (nota prot. 32050) e dalla documentazione di approfondimento depositata in data 03.03.2023 (prot. 14412) e dalla documentazione di ulteriore approfondimento del 27.04.2023 (prot. 199395);

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto prevede l'installazione di n. 2 aerogeneratori ciascuno da 1 MW, per una potenza complessiva di 2 MW, collegati alla rete elettrica di distribuzione, con cessione totale dell'energia elettrica prodotta. L'area d'intervento è ubicata in prossimità di Poggio dell'Aquila, sul crinale dello stesso, al confine tra i Comuni di Badia Tedalda e Pieve Santo Stefano, ed interessa una superficie di circa 4.500 mq;

il proponente ha preso in esame le norme, i piani e i programmi pertinenti con l'intervento in esame, nonché il regime vincolistico ed evidenzia – tra l'altro - quanto segue;

l'area geografica oggetto di intervento interessa il crinale del Poggio dell'Aquila;

l'area scelta per il progetto in esame non ricade tra le aree non idonee identificate dalla Regione Toscana per l'installazione di impianti eolici, nel Piano Ambientale ed Energetico Regionale, approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n.10 dell'11 febbraio 2015;

con riferimento al PIT/PPR (Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico), il progetto interessa la "Scheda d'ambito n. 12 Casentino e Val Tiberina";

il proponente ha preso in esame i beni vincolati ai sensi del d.lgs.42/2004, poste nell'area vasta circostante l'impianto, nonché le relazioni di intervisibilità con il medesimo;

nell'area non sono presenti vincoli ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004;

il progetto non interessa aree tutelate ai sensi del d.lgs 42/2004, tuttavia le aree circostanti risultano interessate da vincolo ex art.142 comma 1 lettera g) del d.lgs. 42/2004 "I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

l'area di progetto è posta all'interno di terreni sottoposti a Vincolo Idrogeologico;

il sito in esame è esterno a Aree Protette e Siti della Rete Natura 2000, siti proposti pSIC e siti di interesse regionale -sir . La distanza dai più vicini Siti tutelati è di circa 3/5,5 km; a tal fine il proponente ha presentato uno Studio di Incidenza;

il procedimento di verifica di assoggettabilità comprende quindi la valutazione di incidenza sui seguenti Siti della Rete Natura 2000: ZSC Alpe della Luna (IT5180007), ZSC Alta Valle del Tevere (IT5180006); nonché sul Sito di interesse regionale: SIR "Boschi di Montalto B17" in cui ricade la Riserva naturale regionale "Bosco di Montalto";

secondo gli strumenti urbanistici comunali, l'area di impianto si trova in aree a esclusiva e prevalente funzione agricola;

nel PCCA (Piano di classificazione acustica) del Comune di Badia Tedalda e di Pieve Santo Stefano l'area d'interesse è inserita in Classe II mentre il ricettore più prossimo si trova in Classe III;

il proponente ha analizzato i possibili impatti sulle componenti ambientali interessate dovuti alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto ed alle relative misure di mitigazione; ha descritto la fase di dismissione; ha analizzato le possibili alternative; ha preso in esame i benefici del progetto in termini di produzione di energia da fonte rinnovabile e di emissioni evitate di gas climalteranti ed inquinanti atmosferici;

ha presentato elaborati specialistici sugli aspetti di rilievo, sia a carattere progettuale che ambientale;

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati ed in particolare:

Provincia di Arezzo nel proprio contributo del 13.10.2022 ha inquadrato l'intervento in riferimento al PTCP ed ha infine comunicato quanto segue:

"[...] considerata la documentazione allegata alla richiesta in oggetto, si ritiene che in fase progettuale debba essere posta particolare attenzione all'impatto paesaggistico prodotto dall'intervento, in considerazione della sua visibilità da visuali e con visivi che si aprono lungo gli spazi della viabilità SP 53, nonché dalle aree di pertinenza degli aggregati storici presenti in zona.

Inoltre ai fini della compatibilità per gli aspetti paesaggistici con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, si ritiene che l'intervento debba tenere in considerazione i seguenti aspetti:

- al termine delle fasi di installazione dei nuovi generatori, le piazzole previste alla base di ciascun impianto dovranno essere ridotte alle dimensioni minime necessarie ai futuri interventi di manutenzione, provvedendo al ripristino del suolo naturale e mettendo in atto tutte le pratiche colturali necessarie affinché possa essere ripristinata in breve la vegetazione originaria di superficie.

- al fine di ridurre l'impatto visivo a livello del suolo, si suggerisce di schermare mediante vegetazione autoctona le nuove cabine utente e di consegna.

- tutte le opere di adeguamento o integrazione della viabilità podereale dovranno essere condotte garantendo la permeabilità dei suoli e riducendo al minimo i movimenti terra, senza andare ad interferire con l'attuale assetto idraulico ed agrario.

- lo svolgimento delle opere in merito aggiornamento del tratto di elettrodotto aereo in prossimità della SP 53, nonché eventuali interferenze per il trasposto di mezzi e apparecchi necessari all'intervento dovrà essere valutato e concordato con il Settore Viabilità di questa Provincia. ";

ARPAT, nei propri contributi del 14.10.2022 e del 26.10.2022 resi sulla documentazione iniziale, richiede integrazioni e fornisce alcune prescrizioni e raccomandazioni in ordine ad alcune delle componenti ambientali di propria competenza.

componente rumore

"Si ritiene che prima dell'avvio delle lavorazioni debba essere presentata - con congruo anticipo rispetto all'avvio dei lavori (orientativamente 60 giorni prima) - una valutazione di impatto acustico relativa alla fase di cantiere anche ai fini dell'eventuale richiesta di deroga acustica firmata da un tecnico competente in acustica ambientale";

componente suolo, sottosuolo e gestione terre

"[...] l'eventuale riutilizzo di parte delle terre presso altro sito comporta l'applicazione di un diverso regime giuridico per le terre (esclusione ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 in caso di riutilizzo in sito; sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis in caso di riutilizzo presso altro sito esterno).

Qualora si intenda o si debba inviare le terre a riutilizzo, indipendentemente dalla loro quantità, dovrà essere redatta la dichiarazione prevista dall'art. 21 del D.P.R. 120/2017 (Allegato 6) da inviare, in forma asseverata, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori alle Autorità competenti (Comune ove avviene lo scavo e Dipartimento ARPAT di Arezzo). Le terre dovranno viaggiare accompagnate dal documento previsto dall'Allegato 7 del D.P.R. 120/2017 e, entro il termine dei lavori di riutilizzo, espressamente specificato nella dichiarazione di cui sopra, dovrà essere redatta (ed inviata agli stessi Enti e sempre in forma asseverata) la dichiarazione di avvenuto utilizzo (DAU) di cui all'Allegato 8 dello stesso decreto. In ogni caso le terre dovranno essere caratterizzate e per quanto concerne i parametri da determinare si dovrà fare riferimento all'Allegato 4 del D.P.R. 120/2017, mentre per quanto concerne la distribuzione dei punti di indagine ed il numero di campioni da prelevare si ritiene opportuno fare riferimento in ogni caso a quanto previsto al punto 3.3 delle Linee guida SNPA, con particolare riguardo alle opere di tipo lineare.

In relazione a quanto sopra il piano delle indagini dovrà essere aggiornato. Si ricorda che qualora durante l'esecuzione dei lavori di scavo, si determini il rinvenimento di materiale di riporto con componente di origine antropica maggiore del 20% in peso, la cui origine possa essere ricondotta a movimentazione di materiale di origine antropica anche in epoche "storiche", esso non potrà essere utilizzato come sottoprodotto e la procedura dovrà prevedere:

- prelievo di campioni del materiale di risulta;

• *analisi ambientali effettuate sui campioni del materiale e test di cessione secondo le specifiche indicate al comma 3, art. 4 del D.P.R. 120/2017, considerando lo stesso come rifiuto.*

Tali terre potranno tuttavia essere riutilizzate in situ (senza limite del 20% in peso) ove le matrici di riporto, sottoposte a test di cessione siano conformi ai limiti per le acque sotterranee e conformi alle CSC del suolo/sottosuolo, per la specifica destinazione d'uso dell'area (Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006)";

componente ambiente idrico

"Per la fase autorizzativa e comunque prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere sviluppato un piano della cantierizzazione di maggior dettaglio con riferimento alle "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" redatte da ARPAT (rev. Gennaio 2018). Con riferimento a queste dovranno essere predisposte procedure gestionali dove, per gli specifici interventi/lavorazioni, siano individuati i rischi potenziali per le matrici ambientali, le misure di prevenzione da adottare e le modalità d'intervento da porre in atto al verificarsi di criticità";

componente rifiuti

"All'interno delle aree di cantiere per la realizzazione delle opere sono previste aree per lo stoccaggio dei rifiuti. Nella relazione di cantierizzazione - elaborato n. 16 - è specificato un elenco dei rifiuti previsti in fase di installazione e manutenzione con i relativi CER.

Si ritiene opportuno che:

- *l'area dedicata allo stoccaggio rifiuti nel campo base sia realizzata su base impermeabile;*
- *i contenitori per lo stoccaggio rifiuti siano dotati di copertura. Per la fase autorizzativa e comunque prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere precisati gli impianti di destinazione dei rifiuti prodotti in fase di realizzativa."*

Nel proprio contributo conclusivo del 21.02.2023 comunica quanto segue:

"Valutata la documentazione presentata, con il supporto del Settore Agenti Fisici Area Vasta Sud e del Settore CRTQA, si evidenzia che:

- *relativamente alla componente atmosfera, le integrazioni presentate dal proponente risultano adeguate ad esprimere le emissioni evitate riferite all'esercizio dell'impianto oggetto dello studio.*

La relativa analisi dei contesti emissivi comunali riferita all'inventario IRSE 2017 rappresenta appropriatamente il profilo emissivo dell'area di studio offrendo la possibilità di mettere in relazione il peso delle emissioni evitate per la messa in esercizio dell'impianto;

- *per quanto riguarda la componente acustica si ritiene che il progetto possa essere escluso dalla valutazione di impatto ambientale con la specifica indicazione sulla necessità di un collaudo acustico dell'opera prima della sua entrata in esercizio, come di seguito specificato;*

- *per quanto concerne la gestione delle terre da scavo si rimanda alle raccomandazioni già formulate nel contributo ARPAT datato 25/10/2022".*

Con specifico riferimento alla componente rumore il contributo Arpat espone tra le altre cose quanto segue:

"Tenuto conto delle incertezze riscontrate nello studio, in particolar modo relative alla velocità del vento al momento delle misurazioni, di ritiene necessario che prima della messa in esercizio del parco eolico sia eseguito un collaudo acustico presso il ricettore R1, secondo le modalità riportate nell'Allegato 1 al D.M. 1/6/2022 e nelle Linee Guida ISPRA, i cui esiti dovranno essere inviati alla Regione Toscana ed ai Comuni interessati. Solo in seguito di un parere favorevole a tale collaudo il parco eolico potrà entrare definitivamente in funzione; qualora invece le misure evidenzino situazioni potenzialmente critiche andranno indicate le mitigazioni impiantistiche possibili.

Inoltre, si anticipa che il PCCA della zona dove sono previste le pale (II classe) non sarà più coerente con l'attività che vi viene svolta (produzione di energia) una volta che il parco entrerà in funzione;

pertanto si rimanda alle Amministrazioni locali l'aggiornamento della classificazione acustica del Comune di Badia Tedalda e di Pieve Santo Stefano, secondo le indicazioni della Regione Toscana (Regolamento n. 2/R/2014, Allegato 1, Parte 3 – punto 1), da effettuarsi in occasione dell'adeguamento degli strumenti urbanistici.

Infine, per gli aspetti relativi al rumore in fase di cantiere, dovrà essere fatto riferimento alle Linee Guida ARPAT per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale, redatte da ARPAT (2018)";

Dato altresì atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dagli Uffici regionali interessati:

il settore regionale Servizi Pubblici Locali, energia, inquinamento atmosferico nella nota del 11.10.2022 richiama i principali aspetti programmatici statali e regionali in materia di energia, di contrasto ai cambiamenti climatici e di promozione dell'efficienza energetica ed energie rinnovabili; "i n. 2 aerogeneratori in oggetto possono risultare funzionali al perseguimento dei target, in particolare in materia di decarbonizzazione e rinnovabili, della programmazione energetica nazionale e regionale. Segnaliamo la necessità di una verifica relativa alla coerenza del progetto con le aree non idonee individuate nell'Allegato 1 alla scheda A3 del PAER, nonchè di verificare potenziali interrelazioni con impianti esistenti o già in fase istruttoria (vedi ad es. PAUR progetto di Parco eolico

denominato "Badia al Vento" della potenza di 29,4 MW composto da n. 7 aerogeneratori ed opere di connessione ubicati nel comune di Badia Tedalda (AR) presentato dalla Soc. FERA Srl).

Conclusioni

A) Richiesta di integrazioni:

Verificare la coerenza del progetto con le aree non idonee individuate nell'Allegato 1 alla scheda A3 del PAER, nonché verificare potenziali interrelazioni con impianti esistenti o già in fase istruttoria (vedi ad es. PAUR progetto di Parco eolico denominato "Badia al Vento" della potenza di 29,4 MW composto da n. 7 aerogeneratori ed opere di connessione ubicati nel comune di Badia Tedalda (AR) presentato dalla Soc. FERA Srl).

Nel proprio contributo conclusivo del 27.01.2023, espresso a seguito della acquisizione della documentazione integrativa e di chiarimento, esprime quanto segue:

"Parere conclusivo.

Positivo, per quanto di competenza, ai meri fini della verifica di assoggettabilità a VIA.

Il progetto risulta in linea con la programmazione regionale in materia di energia e funzionale al perseguimento degli obiettivi energetici della programmazione regionale e nazionale. Il sito di progetto non ricade, come da documentazione integrata dal proponente, nelle "aree non idonee" individuate dalla Regione tramite il PAER 2015. ";

il settore regionale Tutela della Natura e del Mare nel proprio contributo del 30.09.2022 (sulla documentazione iniziale) conduce una istruttoria inerente gli aspetti di propria competenza ed evidenzia tra le altre cose la necessità di integrazioni. Nel contributo conclusivo del 22.05.2023, sulla documentazione integrativa e sugli approfondimenti trasmessi dal proponente, invia gli esiti della valutazione di incidenza sui Siti interessati;

il settore regionale Forestazione. Agroambiente nel contributo conclusivo del 07.02.2023 conduce la propria istruttoria con particolare riferimento alle materie di propria competenza, indicando nelle conclusioni che: *"Le integrazioni fornite dal proponente per quanto di competenza sono esaustive. Si raccomanda il rispetto di quanto previsto dal regolamento forestale della Toscana (dpgr 48/R/2203) nelle varie operazioni in progetto essendo la zona sottoposta a vincolo idrogeologico."*;

il settore regionale Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio nel proprio contributo del 05.10.2022 (sulla documentazione iniziale) inquadra il progetto all'interno della disciplina del PIT e chiede alcune integrazioni:

"1. Le localizzazioni degli aerogeneratori e dell'elettrodotta aereo di collegamento tra la cabina e la linea elettrica nazionale, nelle diverse tavole progettuali -dove sono indicati anche gli identificativi catastali- non sembrerebbero coincidere esattamente con quanto riportato nel progetto georeferenziato (progetto GIS). L'esatta ubicazione è fondamentale per valutare l'interferenza o meno con le aree boscate e le trasformazioni indotte da eventuali tagli. E' necessario quindi che la localizzazione sia degli aerogeneratori che delle opere ad essi connesse, compresi i tratti dei nuovi elettrodotti aerei e interrati, le piazzole (di cantiere e di manutenzione), le cabine, di connessione e di campo, la viabilità di accesso "adeguata", sia rappresentata in sovrapposizione alla cartografia ricognitiva delle aree boscate del PIT-PPR (art. 142, comma 1, lettera g) aree boscate del Dlgs 42/2004) consultabile con Geoscopio e che la localizzazione indicata nelle tavole formato pdf e nel progetto georeferenziato sia univoca;

2. Individuazione dell'area delle piazzole di entrambi gli aerogeneratori, non solo nella loro dimensione definitiva ma anche relativamente alla fase di cantiere e verifica dell'interferenza di queste, soprattutto per la piazzola "Orchidea Preziosi", con le aree boscate come identificate nella cartografia del PIT-PPR consultabile con Geoscopio. Si rileva che soprattutto la piazzola definitiva dell'aerogeneratore "Orchidea Preziosi", è circondata da bosco e di conseguenza è necessario un approfondimento per valutare le interferenze con il bosco stesso in fase di cantiere.

3. Localizzazione puntuale dei diversi manufatti edilizi (cabina utente, locale utente e cabina di connessione o comunque siano denominati nei diversi elaborati) e verifica dell'interferenza tra questi, comprese le aree di pertinenza (effettive e di cantiere), e le aree boscate come identificate nella cartografia del PIT-PPR consultabile con Geoscopio. L'approfondimento in relazione all'interessamento delle aree boscate dovrà essere esteso anche alla viabilità di accesso (di "manutenzione" o di "adeguamento") e alle linee interrate e aeree, anche in fase di cantiere. 4. Approfondimento degli interventi sulla viabilità esistente di accesso agli aerogeneratori, soprattutto in relazione alla fase connessa al trasporto dei componenti, poiché a fronte dei dichiarati interventi di sola manutenzione del fondo stradale, dalle foto allegate (tavola 14), si rileva la presenza di diversi punti critici, anche in relazione all'interessamento delle aree boscate. L'approfondimento circa l'idoneità della viabilità al trasporto dei componenti dovrà essere esteso anche alla viabilità pubblica;

5. Approfondimento riguardo alle interferenze tra quanto progettato e il geosito poligonale "Area di affioramenti delle Marne di Vicchio", in parte sovrapposto, e comunque limitrofo, alla zona di installazione dell'aerogeneratore WGT 01;

6. Elaborazione di fotosimulazioni estese anche ai manufatti edilizi (cabine utenti, cabine di connessione e locali utente) e al nuovo elettrodotto aereo;
7. Approfondimento dell'analisi di intervisibilità degli impianti e della percezione degli impianti all'interno del bacino visivo, tenendo conto degli effetti cumulativi derivanti dalla presenza di più impianti (covisibilità, effetti sequenziali, reiterazione). L'analisi dovrà essere effettuata anche in relazione alla percezione degli stessi dalle visuali panoramiche che si aprono dai sentieri CAI 00 e CAI 2 (zona riserva provinciale Bosco di Montalto);
8. Verifica della permanenza delle condizioni di percorribilità e fruizione del sentiero CAI 00, sia in relazione agli aerogeneratori che alle opere ad essi accessorie, anche in fase di cantiere;
9. Chiarimenti in merito alle opere di connessione, tenuto conto del fatto che gli aerogeneratori in progetto sono 2 ma che un terzo (WGT ENIT) è in corso di autorizzazione e che, da quanto risulta dalla documentazione presentata, ognuno ha specifiche ed esclusive opere di connessione;
10. approfondimento sulle modalità di ripristino, sia in relazione a quelle connesse alle fasi di cantiere che a quelle definitive, legate al fine vita degli impianti.
11. Precisazioni sulle opere di mitigazione paesaggistica, in particolare relativamente ai manufatti edilizi a corredo degli aerogeneratori”.

Nel contributo conclusivo del 17.03.2023, sulla documentazione integrativa trasmessa dal proponente in data 13.02.2023, espone quanto segue: “Si premette che con nota prot. 0075373 del 13/02/2023, con riguardo alla documentazione integrativa pervenuta in risposta alla ns nota prot. 0379026 del 05/10/2022, era stato evidenziato che: “La documentazione integrativa ottempera solo in parte a quanto richiesto ma soprattutto non risolve le problematiche evidenziate nella precedente istruttoria rispetto alle interferenze del progetto con le aree boscate tutelate ai sensi dell'art.142 lett.g) del Codice, sia per quanto riguarda gli aerogeneratori, che per i vari manufatti a corredo degli stessi (piazzole, cabine etc..) che per gli interventi sulla viabilità, sia pubblica che privata. Anche in merito agli interventi di mitigazione si osserva una certa approssimazione così come non risultano evidenziati gli effetti cumulativi derivanti dalla presenza dei due WGT in esame e dal WTG ENIT, attualmente in fase di autorizzazione e molto vicino agli altri due. Si rilevano pertanto una serie di problematiche paesaggistiche non pienamente valutabili in base alla documentazione progettuale presentata.

Vista la ulteriore documentazione integrativa, in merito all'ottemperanza a quanto richiesto con la sopra richiamata nota prot. 0379026 del 05/10/2022, si rileva che:

P.to 1: OTTEMPERATO. In base agli elaborati presentati gli aerogeneratori, le piazzole etc., univocamente rappresentati, sembra che non interessino aree boscate soggette a vincolo paesaggistico ex art. 142 comma 1 lettera g) del D.Lgs 42/2004.

P.to 2: OTTEMPERATO. Si prende atto che nell'elaborato “Integrazioni volontarie – Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio p.ti 1-11” al punto 2 viene evidenziato che la piazzola del WGT Orchidea Preziosi, di dimensioni 25m x 45 m, è all'interno di un'area quadrangolare di larghezza > 30m e lunghezza > 60m per lo più priva di copertura arborea e arbustiva e viene inoltre dichiarato che i lavori di messa in opera dell'aerogeneratore non interferiranno con la vegetazione arborea lineare presente ai margini dell'area.

P.to 3: OTTEMPERATO. Dalla documentazione presentata si rileva che sia l'installazione delle cabine di connessione e di campo che la realizzazione delle linee interrato non interessa aree boscate, in particolare riguardo al WTG, il proponente dichiara che “Durante i lavori di realizzazione della piazzola e posa in opera della cabina prefabbricata saranno presi tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare interferenze con le aree adiacenti. Prima fra tutte il posizionamento della recinzione di cantiere con palificazioni in legno e rete elettrosaldata 10x10 alta 2 mt antintrusione. Questa operazione fornisce essa stessa sufficienti garanzie contro danneggiamenti a piante e vegetazione arborea limitrofa che potrebbero avvenire durante l'esecuzione dei lavori costituendo un limite non valicabile”. Viene inoltre precisato che anche il collegamento fra la cabina di connessione utente WTG Orchidea Preziosi e la linea RTN, garantito da un elettrodotto aereo, non interessa aree boscate. Riguardo agli interventi di manutenzione/adequamento della viabilità connessi al trasporto dei componenti si veda il punto che segue.

P.to 4: PARZIALMENTE OTTEMPERATO. Si rileva che nell'elaborato “Integrazioni volontarie – Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio p.ti 1-11” al punto 4 viene evidenziato che “la strada esistente ha una carreggiata che va dai 3,5 ai 4,00 a seconda dei punti e necessita solo di una manutenzione ordinaria per il livellamento del fondo per consentire l'agevole passaggio dei mezzi di trasporto eccezionali. Non sono previste opere di manutenzione straordinaria, in quanto il fondo è stabile e durevole pertanto l'area boscata non è interessata da alcuna opera. Si prevedono eventualmente alcune potature di alcuni alberi se necessario, ma non abbattimenti in quanto i mezzi di trasporto sono muniti di ralla traslante”.

P.to 6: OTTEMPERATO. E' stato prodotto l'elaborato integrativo 2.6 contenente i fotoinserimenti delle cabine di connessione di entrambi gli aerogeneratori, comprensivi degli elementi vegetali di schermatura. P.to 7: PARZIALMENTE OTTEMPERATO. Si rileva che nell'elaborato “Integrazioni volontarie – Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio p.ti 1-11” al punto 7 sono stati forniti chiarimenti rispetto agli effetti cumulativi indotti dalla presenza di altri aerogeneratori in esercizio (aerogeneratore Cocchiola e aerogeneratore Poggio Lombrico), ritenuti ininfluenti ai fini dell'impatto visivo cumulativo in ragione della loro

ridotta altezza. Riguardo all'impatto visivo cumulativo dei 2 aerogeneratori di progetto con il similare aerogeneratore WGT ENIT, già autorizzato, si evidenzia che non sono stati prodotti ulteriori fotoinserimenti, ad eccezione di quello sito specifico dell'elaborato 7.1 ininfluenza ai fini della valutazione degli impatti cumulativi visivi, rinviando a quelli già presentati.

P.to 8: OTTEMPERATO. Nell'elaborato "Integrazioni volontarie – Settore Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio p.ti 1-11" al punto 8 viene confermato quanto già evidenziato al p.to 4 ribadendo, al p.to 7, che lungo "la viabilità di accesso verrà comunque mantenuto e garantito un percorso pedonale, che solamente in occasione di trasporti eccezionali potrà essere temporaneamente chiuso per motivi di sicurezza".

P.to 10: OTTEMPERATO. Nell'elaborato "Integrazioni volontarie – Settore Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio p.ti 1-11" al punto 10 vengono precisati gli interventi relativi al ripristino dei pascoli e dei parti da sfalcio successivamente alla dismissione degli impianti.

P.to 11: OTTEMPERATO. Nell'elaborato "Integrazioni volontarie – Settore Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio p.ti 1-11" al punto 11 vengono precisati specie, disposizione e sesto d'impianto delle piante.

In linea di massima la documentazione ottempera a quanto richiesto ma si rilevano alcune incongruenze tra i vari elaborati, soprattutto in ordine agli interventi sulla vegetazione esistente ed alle opere di mitigazione ambientale. Pertanto, con riferimento al livello in esame della progettazione non si rilevano elementi di contrasto al PIT/PPR, ma si prescrive che nelle successive fasi progettuali siano maggiormente dettagliati gli interventi sulle aree boscate verificando il rispetto delle prescrizioni di cui all'art.12.3 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR. Dovrà inoltre essere maggiormente definita la schermatura vegetale intorno alle cabine, prevedendo l'impianto non solo di essenze arbustive ma anche arboree autoctone, con sesto d'impianto e specie delle piante che oltre a schermare i manufatti riproducano la naturalità dell'area boscata tipica del luogo";

il settore regionale Autorità di gestione FEASR nel contributo del 28.09.2022, a conclusione della propria istruttoria comunica che:

"In generale per le infrastrutture di servizio da realizzare (viabilità e cavidotto) si raccomanda di valutare la definizione dell'organizzazione dei cantieri di lavoro e dei tracciati in modo da evitare o limitare le interferenze negative sulle attività agricole.

E' necessario che al termine dei lavori i cantieri siano tempestivamente smantellati, le aree di lavoro e quelle eventualmente destinate allo stoccaggio dei materiali ripristinate, al fine di ricreare le condizioni di originaria fertilità dei suoli ed idoneità alla coltivazione.

Per le fasi di dismissione, al termine della fase di esercizio dell'impianto, è necessario garantire la completa rimozione di tutte le opere e di ogni altro eventuale residuo dal terreno, il corretto smaltimento dei materiali, oltre a recuperare la fertilità dei suoli con adeguate lavorazioni e spargimento di ammendanti, per il definitivo ripristino dell'idoneità alla coltivazione";

il settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore nel contributo del 23.09.2022, a conclusione della propria istruttoria, comunica quanto segue:

"[...] La linea a MT esistente attraverso 3 corsi d'acqua :

il Fosso della Giustizia AV 4718

il Fiume Marecchia AV 4426

il Fosso della Fonte AV 4725;

e l'intervento di progetto prevede l'utilizzo di sostegni esistenti che in alcuni casi verranno sostituiti con nuovi e/o bonificati.

In questi casi si prescrive di prevedere di posizionare i sostegni ad una distanza di almeno dieci metri dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua interferiti sopra elencati.

In relazione agli aspetti di tutela delle acque pubbliche di cui alle normative R.D. 1775/1933 - D.P.G.R.T. 61/R/2016 si comunica che non ci sono aspetti di competenza.

3. CONCLUSIONI

In relazione agli aspetti di competenza si esprime parere favorevole con le prescrizioni suindicate";

Dato infine atto che sono pervenuti i seguenti contributi dei gestori di reti infrastrutturali:

TERNA Rete Italia SpA , con nota del 30.01.2023, trasmessa a seguito della acquisizione della documentazione integrativa e di chiarimento, "comunica che nulla osta alla realizzazione dell'opera, in quanto non vi è interferenza con linee AT di proprietà TERNA S.p.A. ";

Snam Rete Gas SpA con nota del 16.09.2022 comunica che:

"[...] sulla base della documentazione progettuale da Voi inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società.

Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.

Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose”;

Nuove Acque SpA, con nota del 11.07.2022, comunica che: *“le opere del presente procedimento non comporteranno interferenze con infrastrutture interrato o manufatti in gestione alla Scrivente Società.*

Dall’analisi dello studio di fattibilità fornito ci preme soltanto sottolineare che, qualora dovessero essere effettuati scavi per la realizzazione di nuova viabilità di cantiere e/o scavi per la posa di nuovi cavidotti nelle aree adiacenti a quelle già previste e non attualmente descritti in questa fase progettuale, potrebbero verificarsi molteplici interferenze con acquedotti e/o fognature rurali a servizio degli agglomerati urbani presenti sul territorio in oggetto.

In tal caso, durante le fasi di progettazione esecutiva e durante le lavorazioni si invita a contattare la scrivente società al fine di poter definire eventuali prescrizioni tecniche ed operative.”;

Dato atto che i contributi istruttori acquisiti sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana;

Visto che le prescrizioni emerse nel corso dell’istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, nonché in merito ai contributi istruttori pervenuti:

il progetto prevede l’installazione di n. 2 aerogeneratori ciascuno da 1 MW, per una potenza complessiva di 2 MW, collegati alla rete elettrica di distribuzione, con cessione totale dell’energia elettrica prodotta;

l’aerogeneratore scelto “TIPO LEITWIND” è di tipo tripala con generatore sincrono montato su una torre. Le altezze di riferimento degli aerogeneratori indicate nella relazione acustica sono:

- Pala Bigiarini: altezza mozzo 90 m;
- Pala Orchidea Preziosi: altezza mozzo 80 m;

l’energia elettrica prodotta dagli aerogeneratori sarà elevata da bassa a media tensione all’interno della torre; verrà immessa nella rete di distribuzione in MT (media tensione) a 15 kV allacciata direttamente alla linea aerea passante nei pressi della strada comunale per Valdazze, mediante elettrodotti interrati a MT che, a partire dalla cabina elettrica ubicata al limitare di ciascuna piazzola, giungerà alla relativa cabina di consegna;

il progetto prevede anche la realizzazione di alcune opere che risultano strettamente necessarie all’impianto, quali la sistemazione della strada di accesso e la posa della cabina e-distribuzione MT/BT (bassa tensione).

Le viabilità di accesso alle zone di intervento saranno realizzate su un terreno dove sono già presenti dei percorsi agricoli. Questo sarà adeguato per il transito dei mezzi sia in fase di cantiere che in fase di esercizio per gli eventuali interventi di manutenzione futura.

Il progetto prevede la realizzazione di un accesso e di una piazzola nei pressi del generatore in modo tale da garantire le manovre dei mezzi di trasporto e montaggio dell’aerogeneratore. Il percorso avrà una larghezza di 3,5 metri.

Sono previste la realizzazione di opportune opere per la regimazione delle acque meteoriche (cunette e schive laterali), che avranno la funzione di evitare fenomeni di dilavamento e ruscellamento della superficie dei percorsi realizzata con inerti;

per il trasporto degli aerogeneratori, l’accesso al sito eolico avviene, in uscita dal porto di Ravenna, attraverso la ss309 (Romea), la ss3bis (Tiberina), giungendo tramite la sp 77, al punto di trasbordo (area Con.Cave); dal punto di trasbordo verranno utilizzate per un breve tratto la sp77 e la viabilità comunale; poi la sp258 (Marecchia) fino all’innesto con la strada comunale in loc. Valdazze che consente l’accesso del sito. Sono previsti adeguamenti stradali nei punti di restringimento della sezione;

tutte le opere previste ricadono nei Comuni di Pieve Santo Stefano e Badia Tedalda (AR);

le aree interessate dall’impianto hanno destinazione agricola nei vigenti strumenti urbanistici;

la zona dove è prevista l'installazione dei 2 aerogeneratori è stata caratterizzata dal punto di vista anemologico;

l'area d'interesse è stata analizzata dal punto di vista geotecnico ed è stata inoltre caratterizzata dal punto di vista geomorfologico e idrogeologico. Le analisi condotte consentono al proponente di affermare che *“l'area è idonea dal punto di vista geomeccanico e idrogeologico alla realizzazione della pala eolica. Si opera in compagine lapidea di buona qualità”*;

in relazione alla gestione delle terre e rocce da scavo nella documentazione integrativa il proponente specifica che: *“In sintesi si può affermare quindi che, viste le modeste quantità dei volumi di scavo previsti (< 6.000,00 mc) e il loro riutilizzo completo all'interno del sito di lavoro, che la gestione delle terre rientra nel regime dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006.*

Si informa fin da ora che qualora si debba trasferire ad altro sito le terre a riutilizzo, si applicherà quanto previsto dall'art. 21 del D.P.R. 120/2017.”;

le attività di cantiere comportano un totale di circa 330 tra viaggi di andata e di ritorno di camion da cava, betoniere, veicoli eccezionali per il trasporto degli aerogeneratori, trasporto dei cavi elettrici;

la durata della vita utile dell'impianto è stimata dal proponente in 25-30 anni superata la quale *“il generatore deve essere sostituito, considerando le perdite di produzione e l'usura delle parti meccaniche ed elettroniche. Nel caso in cui si decidesse di non sostituire la macchina, si provvederà con la rimozione del generatore ed il recupero del sito che potrà essere riportato alla iniziale destinazione”*. Il proponente indica le varie operazioni riguardanti lo smantellamento delle opere e degli impianti ed il ripristino dei luoghi;

per quanto riguarda gli impatti cumulativi:

in posizione intermedia rispetto ai due aerogeneratori oggetto del presente procedimento, risulta autorizzato ex art.12 del d.lgs.387/21003 (decreto regionale n. 3382 del 22.03.2023), un aerogeneratore della potenza di 1 MW della Società ENIT Sas; la corrente prodotta viene convogliata in MT nelle rete elettrica gestita dal e-Distribuzione Spa. Lo studio preliminare ambientale presentato nell'ambito del presente procedimento tiene conto dell'aerogeneratore da 1 MW della ditta ENIT Sas;

è in corso un procedimento finalizzato alla adozione di provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ex art.27 bis del d.lgs.152/2006, relativamente all'impianto eolico Poggio Frassineto proposto dalla Società FERA Srl, composto da sette aerogeneratori della potenza totale di 29,4 MW, posto a sud rispetto ai due aerogeneratori del progetto in esame, sul crinale montano che separa i Comuni di Pieve Santo Stefano e Badia Tedalda. Il crinale interessato si sviluppa da Poggio Sambuco a sud, verso nord, fino a circa 500 m oltre il Passo di Frassineto per una lunghezza di circa 2.160 m, fra una quota di 938 m s.l.m e una quota di 1.035 m s.l.m.. La potenza dei singoli aerogeneratori è di 4,20 MW. Le dimensioni totali delle torri sono di altezza massima al mozzo di 112 metri e diametro massimo del rotore di 136 metri. La connessione alla rete elettrica nazionale avverrà mediante un cavidotto interrato di lunghezza pari a circa 15 Km e tensione pari a 30 kV che congiungerà l'impianto eolico al nuovo “Stallo Utente Pieve” nel comune di Pieve Santo Stefano ove si andrà ad elevare la tensione mediante trasformatore 30kV/132kV e immissione sulla linea aerea AT (alta tensione) esistente mediante il collegamento in cavo AT. Le piazzole e le torri degli aerogeneratori, nonché tutte le opere connesse ricadono nel territorio dei Comuni di Pieve Santo Stefano (AR) e Badia Tedalda (AR), con lavori secondari previsti anche nel comune di Sansepolcro (AR);

Considerato inoltre che:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione; lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto, ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

il progetto in esame contribuisce ad incrementare la quota parte di energia prodotta da fonti rinnovabili nonché ad ottemperare ai relativi obblighi in capo alla Regione Toscana, previsti dalla normativa nazionale (*burden sharing*); la realizzazione e l'esercizio dell'impianto sono quindi in linea con gli obiettivi della pianificazione energetica nazionale e regionale, in termini di riduzione delle emissioni di gas serra e di incremento della quota di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile; sono in linea con il principio comunitario della massima diffusione delle energie rinnovabili;

lo sviluppo degli impianti a fonte rinnovabile, coincidente con l'obiettivo A3 del PAER, contemporaneamente è in linea con l'obiettivo A1 e con la Dimensione "decarbonizzazione" del PNIEC; contribuisce in modo sostanziale anche alle altre Dimensioni "sicurezza energetica" e "ricerca, innovazione e competitività";

il progetto è coerente con la pianificazione nazionale e regionale in materia di energia; non è localizzato in area non idonea per la realizzazione di impianti eolici, di cui al vigente Piano ambientale ed energetico regionale ed al vigente PIT-PPR, Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 ed in applicazione della D.G.R. 1346/2015, gli esiti della valutazione di incidenza sui Siti della Rete Natura 2000: ZSC Alpe della Luna (IT5180007) e ZSC Alta Valle del Tevere (IT5180006), Sito di interesse regionale: SIR "Boschi di Montalto B17" in cui ricade la Riserva naturale regionale "Bosco di Montalto".;

Dato atto che gli esiti della valutazione di incidenza, come risultanti dal documento n. 236833 del 22.05.2023 del competente Settore regionale Tutela della natura e del mare, sono le seguenti:

"Studio di Incidenza.

Lo Studio di Incidenza, pervenuto all'avvio del procedimento, è stato integrato con due elaborati successivi, il primo pervenuto con nota prot. 0037457 del 23/01/2023 ed il secondo con nota prot. 0209389 del 04/05/2023. Nello Studio di Incidenza presentato e nelle integrazioni successive si riferisce quanto segue.

a) Flora, vegetazione, ecosistemi

- l'aerogeneratore Bigiarini è previsto in un seminativo coltivato a prato da sfalcio; per raggiungere la zona di posizionamento dell'aerogeneratore sarà utilizzata la strada forestale esistente che dall'abitato di Valdazze conduce al seminativo della part. 148 e necessita solo di manutenzione ordinaria;
- l'aerogeneratore Orchidea Preziosi insiste nella parte sommitale di un pascolo in esercizio. Per raggiungere la zona di posizionamento dell'aerogeneratore è prevista la costruzione, nel prato pascolo, di una strada di servizio che poi si collega alla strada Comunale di Valdazze;
- da un punto di vista vegetazionale si riferisce che i generatori eolici, previsti nei pressi di Poggio dell'Aquila, in prossimità del crinale, andranno ad inserirsi in un contesto ambientale caratterizzato da ampie superfici prative aperte coltivate a prati da sfalcio e ricondotti dai rilievi in campo e dal confronto con dati nelle aree limitrofe all'Habitat 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine"; i pascoli, a causa del sottoutilizzo, si presentano a diverso grado di colonizzazione arbustiva; sono presenti a mosaico superfici boschive di latifoglie a prevalenza di cerro, assimilate all'habitat 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere; segnalata la presenza di un piccolo rimboscimento di abete bianco (*Abies alba*) e nel versante meridionale del rilievo aree dirupate con roccia affiorante; è inoltre segnalata la presenza di un piccolo laghetto in cui è presente una piccola cintura di vegetazione igrofila formata in prevalenza da *Typha latifolia* e *Menta aquatica*;
- per l'impianto Bigiarini si riferisce che l'elettrodotto interrato percorrerà per un tratto il prato-pascolo esistente fino alla connessione con la cabina Enel; lungo tale tracciato sono state rinvenute alcune orchidee *Anacamptis morio*, *Neotinea ustulata*, *Orchis provincialis* e potenzialmente potrebbero essere presenti altre specie di interesse fitogeografico quali: *Anacamptis pyramidalis*, *Carlina utzka*, *Centaurea arrigonii*, *Centaurea bracteata*, *Centaurea cfr. nigrescens*, *Lilium bulbiferum ssp. croceum*, *Linum catharticum ssp. sueticum*, *Ophrys fusca*, *Orchis maculata*, *Orchis purpurea*, *Orchis tridentata*, *Polygala nicaeensis ssp. mediterranea*, *Saxifraga tridactylites*, *Tragopogon samaritanus*; per ciò che riguarda l'incidenza si riferisce che la sottrazione di specie è ritenuta non significativa per la relativa abbondanza delle specie anche nelle aree limitrofe; la perdita di habitat è ritenuta anch'essa poco significativa, pur raccomandando il minimo disturbo alle praterie; • per l'impianto Orchidea Preziosi si riferisce che l'area di cantiere andrà ad interessare l'habitat 6210 "Formazioni erbose secche seminaturali (*Festuco-Brometalia*), ritenuto particolarmente diffuso in quel settore appenninico; si prevede anche l'alterazione dell'habitat 6510: la perdita dell'habitat è limitata alla superficie di esercizio; la superficie è da considerarsi poco significativa in rapporto alla diffusione degli habitat 6210 e 6510 nel sistema delle aree natura 2000 e nelle aree circostanti. L'area di cantiere a fine lavori sarà rinaturalizzata; nell'area interessata dalle opere sono state rilevate le medesime specie vegetali dell'impianto Bigiarini con analoghe considerazioni di non rilevanza dell'impatto dell'opera sulla flora; sono proposte le medesime misure di mitigazione descritte per l'impianto Bigiarini, concludendo che la perturbazione prodotta è da considerarsi non significativa;
- si considera che nella zona di Poggio dell'Aquila è già stata autorizzata la costruzione di un aerogeneratore eolico; si afferma che con le due pale eoliche in esame, che porterebbero l'intero parco eolico del Poggio dell'Aquila a tre generatori, sotto l'aspetto floristico-vegetazionale non esistono problemi di complementarietà;
- infine si ritengono marginali e non significativi i rischi per eventuali collisioni con la fauna causate dal passaggio dei mezzi durante la fase di cantiere e di esercizio; si considera limitato il rischio di inquinamento provocato dalla eventuale perdita di lubrificante e/o combustibile dai macchinari utilizzati durante la fase di cantierizzazione; • si rileva che l'incidenza della costruzione dell'impianto eolico "Poggio dell'Aquila" sulle varie matrici ambientali della flora e della vegetazione è molto bassa e non significativa l'incidenza del progetto in esame sugli

aspetti floristici e vegetazionali nelle aree della "Rete Natura 2000" nei SIR, ANPIL e nelle aree adiacenti l'impianto;

• quali misure di mitigazione si propone quanto segue:

- ritenendo necessario evitare l'introduzione accidentale di specie vegetali alloctone, anche considerando la relativa vicinanza delle Aree tutelate, si propone per i successivi 3 anni, un monitoraggio delle aree utilizzate per la costruzione dell'impianto al fine di controllare ed evitare l'ingresso di specie alloctone;

- per il ripristino post opera delle aree prative, riutilizzare le zolle derivanti dallo scotico, accantonate preventivamente, ricorrendo eventualmente al solo uso di fiorume locale per la rivegetazione, se necessario, senza ricorrere a miscugli erbacei di provenienza commerciale;

- eseguire la corretta regimazione delle acque e il ricarica della sede stradale mediante materiale lapideo di provenienza locale; - monitorare l'eventuale perdita di carburanti o liquidi inquinanti durante i lavori e intervenire prontamente per arrestare eventuali perdite.

b) Avifauna

Lo Studio di incidenza riporta separatamente i rilievi faunistici per gli impianti Orchidea Prezioni e Bigiarini; tuttavia si evince dal confronto delle due relazioni che si tratta dei medesimi dati, rilevati nelle stesse localizzazioni dei punti di ascolto, pertanto verranno analizzati contestualmente:

Si riporta che i rilievi avifaunistici sono stati eseguiti seguendo le indicazioni operative contenute nel documento "Linee guida per la valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici (2012)" per perseguire i seguenti obiettivi:

- rilevare le popolazioni di uccelli nidificanti, nell'area del previsto impianto eolico, e/o che la utilizzano per l'alimentazione nel periodo riproduttivo e post riproduttivo, con particolare attenzione ai rapaci diurni; - rilevare le specie di avifauna migratrice che frequentano l'area del previsto impianto eolico nel periodo primaverile, con particolare attenzione ai rapaci diurni;

- definire l'entità e individuare le modalità di attraversamento dell'area durante le migrazioni dell'avifauna; - evidenziare possibili effetti negativi del previsto impianto eolico sulle popolazioni di avifauna (migratrice e nidificante), fornendo anche stime sulle collisioni (per l'avifauna) e sul grado di rischio per le specie. L'area di indagine si estende per un buffer di 1,5 km attorno alla collocazione prevista dell'impianto.

- sono state effettuate: 18 giornate di rilievo per l'avifauna migratrice (8 autunno 2021, in settembre e ottobre + 10 primavera 2022 a marzo, aprile e maggio); 2 giornate per l'avifauna nidificante e 2 giornate per l'avifauna notturna. In totale il monitoraggio primaverile 2022 è stato svolto con circa 124 ore di rilievo;

- con la campagna di rilievo primaverile 2022, la comunità ornitica, nidificante o rilevata con individui in transito, che utilizza la zona interessata dal progetto di parco eolico è risultata essere costituita da 53 specie; la comunità delle aree boscate è risultata costituita da specie prevalentemente generaliste, mentre delle aree aperte è stata ritenuta piuttosto interessante e diversificata, con specie anche di un certo interesse conservazionistico (averla piccola, tottavilla e succiacapre);

- attraverso punti di osservazione mappati è stata condotta un'indagine per rilevare i rapaci in migrazione (rapaci diurni); nelle integrazioni si specifica che i punti di osservazione utilizzati sono stati scelti per coprire l'intera area interessata dai tre progetti, quindi i contatti registrati e gli individui osservati afferenti alla componente avifaunistica "Rapaci diurni", possono considerarsi presenti simultaneamente nei tre siti di prevista installazione degli aerogeneratori; viene riportata una tabella dove complessivamente sono indicati i contatti per ciascuna specie di rapaci, considerando sia quelli migratori che quelli stanziali. I risultati vengono commentati evidenziando un buon numero di specie rilevate, pari a 9 in totale (falco pecchiaiolo, sparviere, biancone, nibbio bruno, aquila reale, lodolaio, poiana, gheppio), ma con uno scarso quantitativo di passaggi (1,8 passaggi orari complessivi) ed esemplari, ad eccezione delle due specie stanziali e nidificanti nella zona (Poiana e Gheppio) che sono state contattate con una frequenza dell'84% e 1,5 passaggi orari, facendo ritenere che nell'area di interesse il passo non sia particolarmente concentrato; si mette in evidenza però il passaggio in autunno di aquila reale ed aquila minore.

- le specie di rapaci rilevate di interesse conservazionistico, sia stanziali che migratorie sono le seguenti: gheppio (*Falco tinnunculus*); biancone (*Circaetus gallicus*); falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*); aquila minore (*Hieraaetus pennatus*), nibbio bruno (*Milvus migrans*) e aquila reale (*Aquila chrysaetos*); - per i rapaci diurni che costituiscono un target particolarmente esposto alle interferenze delle pale eoliche, è stata anche riportata un'analisi con altezze di volo e direzioni delle diverse specie; nel periodo di monitoraggio è stata riscontrata una prevalenza (in media il 63% circa delle osservazioni) di voli effettuati alle quote più elevate (>150 m) sia per le specie veleggiatrici (Accipitridi), che delle specie con volo battuto (Falconidi);

- si conclude osservando che gli esiti del monitoraggio effettuato forniscono alcune indicazioni di massima e chiariscono struttura e valore conservazionistico della comunità ornitica che insiste nell'area di Progetto:

... omissis ...

Nello Studio di Incidenza si afferma che a settembre e aprile sono stati effettuati rilievi per verificare la potenziale presenza di roost nell'area, considerando un buffer di circa 5 km intorno al sito di potenziale impianto, ma la ricerca non ha rilevato possibili rifugi significativi per i chiropteri. Si riferisce inoltre che le zone di alimentazione

che hanno dato migliori risultati sono sia i prati del sito, le zone illuminate al margine del paese e il laghetto, unico punto di rilievo di *Myotis daubentonii*.

Nello Studio di Incidenza sono stati analizzati gli impatti dei singoli aerogeneratori sui chiroterri e quindi, nelle integrazioni, gli impatti cumulativi relativi ai tre aerogeneratori previsti in prossimità di Poggio dell'Aquila con le seguenti conclusioni:

- la struttura degli ecosistemi presenti nell'area di intervento denota una discreta omogeneità della zona nel suo complesso; sul poggio è presente un mosaico di formazioni boscate e prati pascoli;
- in tale contesto si considera come i rilievi eseguiti abbiano piena validità per caratterizzare la chiroterrofauna di questo ambiente inteso nella sua completezza: si afferma che i punti di ascolto per i rilievi col bat detector sono stati scelti per coprire l'intera area interessata dai tre progetti, quindi i contatti registrati di chiroterri possono considerarsi presenti simultaneamente nei tre siti di prevista installazione degli aerogeneratori; - sono stati poi realizzati rilievi opportunistici in aree prospicienti, con registrazioni anche negli spostamenti operati durante il lavoro sul sito; si conferma tutto sommato una consistente omogeneità, non avendo rivelato altre specie o concentrazioni diversamente significative nelle zone prossime alla zona di rilievo vero e proprio;
- in termini quantitativi, le specie osservate hanno mostrato un numero di passaggi medio che si è intensificato con la stagione portando ad un numero abbastanza elevato di passaggi per ora durante maggio e giugno 2022;
- l'ecosistema dominante in questa potenziale area di impianto appare sostenere piccole popolazioni soprattutto di specie antropofile e generaliste. Sebbene in particolare *N.leisleri*, *H.savii* e *P.pipistrellus* in alcune situazioni hanno mostrato una elevata sensibilità a barotraumi e impatti da aeromotori (Rydell et al. 2010, Amorim et al. 2012), in generale nello Studio si ritiene che il potenziale pericolo per la conservazione di chiroterri nell'area esaminata sia molto basso, con un numero medio di passaggi per ora registrato sostanzialmente in linea con le presenze che in genere si riscontrano in questo tipo di ecosistemi.

Si ritiene che la disposizione delle tre torri non interferisca potenzialmente con le attività di foraggiamento delle specie coinvolte, che, a parte *N.leisleri* che si spinge a foraggiare poi nelle zone di margine delle formazioni boschive prossime e *M.daubentonii* che rimane principalmente sul laghetto, si spingono nei voli di foraggiamento fino alla zona turistica e nei prati a minor quota.

Inoltre si considera che la disposizione delle potenziali tre torri occupi uno spazio tutto sommato modesto, che si sovrappone solo per una parte agli areali di foraggiamento delle specie più frequenti in zona ed è anche stato verificato come non vi siano direzioni prevalenti di volo, o flussi migratori, per i chiroterri, che sono apparsi essere solo una locale compagine che si alimenta sia sulle aree di impianto e sia nei vicini campi o boschetti, pertanto si ritiene che la presenza di tre aeromotori di queste dimensioni non abbia influenza sulla locale dinamica di volo dei chiroterri.

Non sono stati rilevati specifici corridoi di spostamento e si afferma che i chiroterri frequentano l'area in modo connesso essenzialmente alla disponibilità casuale di prede, preferendo i prati e il margine dei boschetti per l'alimentazione. La sottrazione di habitat di foraggiamento sarà mitigata una volta recuperata la situazione ante operam per le aree di cantiere; si afferma che l'esperienza ha dimostrato che le piazzole sono spesso attrattive per i chiroterri in foraggiamento.

In conclusione, considerando gli effetti cumulativi generabili dalle tre turbine, si conferma quanto già espresso per i singoli progetti, con rischi di collisione potenzialmente molto bassi per i chiroterri:

- si riferisce che le specie individuate hanno normalmente voli di alimentazione che si pongono sotto l'area spazata, soprattutto in zone aperte e senza barriere forestali o zone di foraggiamento soprachioma come nel caso in questione, cosa che rende le probabilità di impatto molto basse;
- quali misure di mitigazione, si ribadisce la necessità eventuale di un'indagine sulle presenze di chiroterri in momenti a bassa ventosità e temperature adeguate, ma si ritiene poco probabile la necessità di cut-off con velocità del vento sotto i 5 m/sec e temperature sopra i 12°C;
- si propone quale misura dissuasiva l'installazione di bat box per specie forestali ad una buona distanza (almeno 1 Km) dal sito o negli ambiti abitati vicini, sia con funzione di sostegno dei chiroterri e sia di monitoraggio, che si ritiene avere un'ottima funzione.

CONCLUSIONI

1) Flora, vegetazione ed ecosistemi. Gli impatti generabili su questa componente risultano analizzati in maniera esauriente; le conclusioni appaiono condivisibili: la sottrazione degli habitat 6510 e 6210 interferiti dai lavori si ritiene limitata e non significativa rispetto all'estensione degli stessi nel contesto locale e di area vasta; le interferenze sulle specie vegetali risultano non significative, a condizione che siano adottate le misure di mitigazione proposte e riepilogate nel paragrafo a)

2) Fauna. Dallo Studio di Incidenza sono emerse le seguenti criticità.

a) Aquila reale. L'area in esame ricade nel territorio ad alta criticità per la nidificazione dell'aquila reale, secondo quanto riportato nella pubblicazione del C.O.T., sopra menzionata, anche se la stima cumulativa di impatto dell'intero impianto utilizzata nello Studio di Incidenza porta ad indicare una criticità bassa per la specie. Si osserva come nel lavoro del C.O.T. le aree sensibili per l'aquila reale sono state individuate sulla base dei siti di nidificazione e/o di alimentazione noti, con aree di caccia anche disgiunte fra loro e sono inclusi anche settori con

pareti rocciose, pur se di modesta estensione, utilizzati o utilizzabili dalla specie per la nidificazione, ricomprendono anche settori dove la specie è oggi presente in maniera incostante e che potrebbero essere occupati in maniera più stabile negli anni a venire. Nel versante sud occidentale di Poggio dell'Aquila, oltre alle aree aperte, territori idonei per la caccia, sono presenti anche aree dirupate con affioramenti di roccia, difficilmente accessibili, come indicato nella descrizione dei tipi di ambienti riferiti nello Studio di Incidenza. Anche dal lavoro Redazione di linee guida per la valutazione degli impatti degli impianti eolici su uccelli, individuazione delle soglie massime di impatto e delle misure di conservazione – Dream 2013, si evince come l'area in esame ricada in un'area ad elevata idoneità per l'aquila reale; ad ottobre 2022 sono stati osservati 3 individui, formati da una coppia ed un giovane nella Riserva naturale e ZSC Alpe della Luna; nello studio citato si ritiene ipotizzabile che le osservazioni effettuate nella Toscana orientale siano riconducibili soprattutto ad individui provenienti dalla coppia del Monte Nerone o da quella più orientale della provincia di Forlì Cesena, che è comunque molto vicina, rimanendo comunque la possibilità di individui in dispersione o anche di ulteriori coppie non conosciute. Nell'archivio del Settore comprendente segnalazioni acquisite in uno specifico progetto di normalizzazione dei dati, sono presenti 17 contatti con aquila reale in loc. Via Maggio (ZSC Alpe della Luna presso Poggio dell'Aquila), con individui in spostamento e in caccia, ad indicare una frequentazione corrente della specie; l'area in esame appare quindi inserita in un ambito in cui la specie è presente regolarmente. I dati di presenza dell'aquila reale nell'area di interesse sono confermati anche nella pubblicazione: "Dati sul popolamento di rapaci nell'Appennino Centro-Setentrionale", di Tommaso Campedelli, Guglielmo Londi, Simonetta Cutini, Guido Tellini Florenzano, con stazioni di rilievo prossime a quella in esame, in cui si afferma che la presenza dell'aquila reale è stata registrata in tutti i siti dell'Appennino (...); la specie è stata osservata, anche se con frequenze differenti, in aree caratterizzate da tipologie ambientali anche molto diverse tra loro (da spazi aperti ad aree forestali), a conferma di una notevole plasticità ecologica. b) Criticità media per i migratori. L'area in esame è connotata nel lavoro del C.O.T. a criticità media per i migratori, cioè comprendente quelle aree in cui il flusso di migratori appare molto frazionato e diffuso, ma dove si ritiene che in particolari occasioni si possano creare delle situazioni di elevate concentrazioni; rientra in tale tipologia tutta l'area dell'Appennino al confine tra Emilia-Romagna e Toscana, tra le province di Arezzo e Massa-Carrara dove si ritiene che transitino, seppur su fronte ampio, una parte consistente dei rapaci che attraversano la regione durante la migrazione. Tali dati sembrano confermati anche dalle risultanze del grado di rischio cumulativo dei tre aerogeneratori di Poggio dell'Aquila che produrrebbero un valore medio per biancone e falco pecchiaiolo, con una stima di mortalità in 10 anni di circa 1 individuo per biancone e 0-1 per falco pecchiaiolo;

c) Criticità per i rapaci. Lo Studio di Incidenza afferma che l'area non rientra fra quelle sensibili per la nidificazione di specie di rapaci diurni; tuttavia lo Studio del C.O.T. indica nella fig. n. 17 l'area in esame fra quelle a criticità molto elevata per la nidificazione dei rapaci in Toscana; riporta inoltre una griglia con areale di nidificazione del falco pecchiaiolo prossima a quella in esame; questa specie è indicata presente e nidificante nella vicina Riserva Naturale regionale Bosco di Montalto, che ospita un'estesa foresta di alto fusto con alberi anche monumentali; nel lavoro di DREAM il settore appenninico orientale in esame è indicato come area a media idoneità per la nidificazione del biancone. La specie del resto risulta nidificante nella ZSC Alpe della Luna e in altri Siti Natura 2000 più lontani; nei dati di archivio sono presenti 21 contatti con biancone in loc. via maggio, Alpe della Luna e Pieve S. Stefano, con individui in spostamento e in caccia, a testimoniare la frequentazione dei luoghi da parte di tale specie.

d) Criticità per i chiroterii. I risultati delle indagini non hanno evidenziato specificità sulle interferenze generabili dalla diverse pale eoliche, ma i dati riferiti sono stati proposti come vevoli per tutte le torri eoliche previste nel Sito; non sono stati mappati i siti ispezionati per la ricerca di rifugi e colonie di chiroterii, quelli ispezionati nel raggio di 5 km dalla localizzazione degli impianti sono stati ritenuti non significativi come roost. A riguardo si segnala che nella pubblicazione "Il popolamento di chiroterii di un'area dell'Appennino tosco-romagnolo (Comuni di Pieve S. Stefano e Badia Tedalda, Arezzo)", a cura di T. Campedelli, G. Londi, S. Cutini & G. Tellini Florenzano, pubblicato in "Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna Quad. Studi Nat. Romagna, 37: 123-140 (giugno 2013) ISSN 1123-6787 (Mammalia Chiroptera)", condotte anche nei pressi dell'area in esame, si riferisce che per quanto riguarda la ricerca dei rifugi, i siti potenzialmente idonei sono risultati per la quasi totalità edificati.

Nello studio di Incidenza si afferma che nell'area considerata sono presenti pochi grandi alberi, tuttavia si osserva come a distanza di poco più di 2 km si trova la Riserva Naturale Bosco di Montalto, dove è presente una foresta d'alto fusto con diversi alberi vetusti e di grandi dimensioni; in indagini prodotte per i Piani di Gestione del Patrimonio Forestale Regionale, per tale Riserva sono segnalate, oltre alle 6 specie riferite nello Studio di Incidenza, anche altre specie di chiroterii: *Rhinolophus hipposideros* (tutelato in direttiva Habitat) e *Miniopterus schreibersii* (tutelato in direttiva Habitat), quest'ultimo secondo le Linee Guida degli impatti sui chiroterii sopra citate è una specie con un grado di sensibilità alta rispetto agli impianti eolici, fra l'altro è un migratore su medie distanze.

Nelle Linee Guida viene effettuata una disamina della sensibilità specie-specifica agli impianti eolici; per le specie riscontrate col monitoraggio nel sito in esame risultano suscettibili di impatto elevato 2 specie, *Eptesicus se-*

rotinus e *Nyctalus leisleri*, mentre per le altre 4 specie rinvenute (*Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Hypusugo savii* e *Myotis daubentonii*) l'impatto è considerato di grado medio.

Dal punto di vista della localizzazione degli impianti, quello di Orchidea Preziosi risulta più critico per i chiroterri, essendo localizzato in un'area di prato-pascolo interclusa in una matrice boscata, dal momento che diverse specie usano cacciare nelle aree di margine fra le aree boscate e quelle aperte, fra cui anche *Nyctalus leisleri*, come riportato anche nello stesso Studio di Incidenza; pertanto la possibilità di impatto appare più elevata: si riporta infatti nelle Linee guida per la valutazione dell'impatto degli impianti eolici sui chiroterri sopra citate, che se gli impianti venissero realizzati all'interno di aree forestali, gli effetti negativi potrebbero intensificarsi per la comparsa di nuovi elementi lineari che potrebbero attrarre ancor più chiroterri a foraggiare in stretta vicinanza con le turbine; raccomandando una minima distanza dal margine forestale di 200 m.

Fra le misure indicate nelle Linee guida di regione Toscana sugli impatti degli impianti eolici, fra le mitigazioni si individua la disposizione dei generatori a congrua distanza (> 300 m) da pareti rocciose e calanchi, che possono costituire siti di nidificazione e luoghi di formazione di correnti termiche utilizzate dai rapaci per salire in quota: la localizzazione dell'impianto Bigiarini, da misurazioni mediante il portale Geoscopio, risulterebbe invece a circa 60 m dalle aree rocciose del rilievo, costituendo quindi una ulteriore potenziale criticità da mitigare rendendo le pale degli aerogeneratori più visibili.

Un altro elemento di criticità può essere determinato dalla rivegetazione della piazzola sotto le pale eoliche, che può determinare un fattore attrattivo pericoloso per il foraggiamento delle specie, da mitigare realizzando una recinzione della piazzola dell'aerogeneratore e allestendo luoghi di foraggiamento alternativi a quelli occupati dall'impianto.

e) Parere per la Valutazione di Incidenza.

Nell'area in esame è stato già autorizzato in precedenza un impianto costituito da un'unica pala eolica, che essendo limitato ad un'unica turbina era stata ritenuta non suscettibile di effetti significativi rispetto agli obiettivi di conservazione dei tre Siti Natura 2000 più prossimi, ZSC IT5180010 Alpe della Luna, ZSC IT5180007 Monte Calvano e IT5180006 Alta Valle del Tevere; da misurazioni ricavate dal confronto delle mappe di localizzazione mediante il portale Geoscopio, l'impianto Bigiarini risulta posto ad una distanza di circa 300 metri a N-W dalla pala autorizzata e l'impianto Orchidea Preziosi a circa 400 metri a S-E. Tali distanze potrebbero cautelativamente contenere l'effetto barriera generabile dai tre aerogeneratori, sebbene le risultanze delle indagini condotte sull'avifauna portino a definire effetti cumulativi di maggiore portata rispetto alla singola pala iniziale, primariamente per ciò che riguarda la sottrazione di habitat (anche per specie di passeriformi legate alle aree aperte) e l'idoneità per l'avifauna dell'area complessiva in termini generali, oltre che per un aumento della possibilità di collisione per alcune specie in particolare biancone e falco pecchiaiolo. Il rischio di impatto stimato risulta comunque contenuto nei termini di 1 individuo ogni 10 anni (pari a 0,096 ind./anno) per biancone e 0-1 individuo ogni 10 anni (pari a 0,041 ind./anno) per falco pecchiaiolo. Gli impatti più significativi risultano a carico del gheppio, che è comunque una specie di interesse regionale. - nella ZSC Alpe della Luna, secondo il formulario standard del Sito Natura 2000, sono presenti le seguenti specie di rapaci: aquila reale (*Aquila chrysaetos*), succiacapre (*Caprimulgus europaeus*) nidificante, biancone (*Circaetus gallicus*) nidificante, falco pellegrino (*Falco peregrinus*), falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*) nidificante, oltre ad altre specie quali gheppio (*Falco tinnunculus*), albanella minore (*Circus pygargus*) nidificante, falco di palude (*Circus aeruginosus*), astore (*Accipiter gentilis*); si segnala inoltre la presenza del chiroterro *Rhinolophus hipposideros*.

Al momento attuale non sono noti dati numerici sulle coppie riproduttive presenti nella aree tutelate più prossime all'impianto (segnatamente la ZSC Alpe della Luna e la Riserva naturale e SIR Bosco di Montalto), tuttavia l'areale di distribuzione dei grandi rapaci ed il loro home range suggeriscono una densità di individui verosimilmente bassa, nell'ordine di pochissime coppie in ciascun sito.

Il C.O.T. ha calcolato, per gli uccelli più sensibili all'eolico, che il limite di un decremento superiore al 10% rispetto alla consistenza di popolazione toscana che si avrebbe dopo 30 anni senza impatto causato da impianti eolici, si raggiunge con un tasso di mortalità additiva generata dagli impianti eolici superiore a 0.2 individui all'anno per aquila reale, superiore a 1 individuo all'anno per biancone e superiore a 5 individui all'anno per falco pecchiaiolo. Le stime degli impatti generati a livello cumulativo dai tre aerogeneratori di Poggio dell'Aquila per ciascuna delle specie appaiono sufficientemente contenute nei termini sopra indicati dal C.O.T., tuttavia, considerati:

- la vocazione dell'area per la nidificazione dell'aquila reale;
- la presenza di biancone e falco pecchiaiolo nidificanti nella ZSC Alpe della Luna, ed anche nelle altre ZSC circostanti (ZSC Monte Calvano), i loro vasti areali foraggiamento e le numerose segnalazioni di tali specie nel comprensorio di interesse; - la diminuzione di grado medio di idoneità degli habitat stimata almeno per biancone;
- il rischio di collisione di valore alto stimato a carico del gheppio, specie di interesse conservazionistico a livello regionale (Allegati ex L.R. 56/2000);
- la presenza di almeno due specie di chiroterri con sensibilità alta all'impatto con gli impianti eolici; le altre 4 specie rinvenute possiedono comunque media sensibilità.

Tali elementi portano a ritenere che l'impianto sia suscettibile di produrre incidenze potenziali che devono essere opportunamente mitigate per contenerle al di sotto della soglia di significatività. A tale scopo si rilascia parere positivo di valutazione di incidenza, in quanto, sulla base delle informazioni acquisite, è possibile concludere che il progetto non determinerà incidenze significative sui Siti Natura 2000 interessati, non pregiudicando il mantenimento dell'integrità degli stessi, con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie a condizione che siano adottate le seguenti misure di mitigazione:

1. durante la fase di cantierizzazione, affiancare la direzione lavori con un esperto con comprovata esperienza nella progettazione e tutela dell'ambiente, al fine di salvaguardare le potenziali specie animali, floristiche e gli habitat presenti nelle aree di intervento;
2. per tutelare la fauna di interesse per la conservazione, in particolare durante le nidificazioni delle specie di prateria e di cespuglieto, il taglio della vegetazione arbustiva ed arborea e l'alterazione delle aree prative in fase di cantiere dovrà essere effettuata al di fuori del periodo centrale della riproduzione, compreso fra il mese di aprile ed il mese di luglio, secondo il calendario delle nidificazioni del C.O.T.;
3. per ridurre la possibilità di collisioni con l'avifauna sia stanziale che migratoria, rendere le pale degli aerogeneratori più visibili, ad esempio con l'applicazione di bande trasversali di colore scuro sulle superfici dei rotori e di sagome laterali ed evidenziare almeno un apice delle tre pale con colorazione nera; realizzare le pale con materiali non trasparenti e non riflettenti;
4. prevedere durante la gestione dell'impianto brevi periodi di blocco delle attività in situazioni di vento scarso, inferiore a 5 m/s, in orario notturno, nei periodi migratori (primavera – autunno), o nelle situazioni di maltempo (temporale, bufere di neve), quando la bassa produzione energetica è bassa, ma è presente un alto rischio di impatto per la fauna, compresi i chiroteri;
5. limitare, per quanto possibile, l'illuminazione notturna delle turbine, mediante luci di segnalazione bianche e con intervallo di intermittenza il più possibile ampio, per contenere l'attrattività per gli insetti e, conseguentemente, per i chiroteri in foraggiamento;
6. realizzare una recinzione della piazzola dell'aerogeneratore per evitare che la presenza di deiezioni animali e degli insetti ad esse legate, nonché la presenza di roditori, attragga rapaci, passeriformi e chiroteri;
7. al fine di realizzare luoghi di foraggiamento alternativi a quelli occupati dall'impianto si propone il ripristino di ambienti aperti all'interno della ZSC Alpe della Luna: gli ambienti aperti sono aree di caccia d'elezione per la maggior parte delle specie di rapaci diurni, maggiormente interessate da potenziali collisioni con i rotori delle turbine. La creazione o il ripristino di aree aperte può essere funzionale a ridurre la frequentazione delle aree interessate dagli impianti; per la loro individuazione ottimale si suggerisce la possibilità di eseguire interventi di recupero di aree aperte su terreni rientranti nella proprietà pubblica (es. PAF Alpe della Luna), mediante accordo con l'Autorità preposta alla gestione
8. ripetere per i due anni successivi alla realizzazione dell'impianto un monitoraggio faunistico esteso a tutto il complesso dei 3 aerogeneratori dell'area, seguendo quanto indicato nelle Linee Guida Regionali sulla Valutazione degli impatti degli impianti eolici (2012) nei punti 6, 7, 8 dell'All.1, in particolare vanno monitorati sia gli uccelli che i chiroteri (per tale taxon il monitoraggio ex post è proposto anche nello Studio di Incidenza), ripetendo i rilievi eseguiti ante operam con punti di ascolto e transetti (anche per i chiroteri) per una più puntuale ricognizione delle specie; le risultanze vanno trasmesse a cadenza regolare allo scrivente Settore; il monitoraggio deve anche prevedere la ricerca di carcasse con le modalità indicate nelle Linee guida stesse per valutare la mortalità diretta di uccelli e pipistrelli per collisione con gli aerogeneratori; qualora siano rinvenute frequenze più significative di passaggi di specie di rapaci e di chiroteri o fossero rinvenute carcasse di specie di interesse conservazionistico anche a livello regionale con numeri superiori alle stime di impatto effettuate, in accordo con l'Autorità competente al controllo e previa valutazione della loro efficacia e fattibilità, devono essere introdotte misure mitigative degli impatti rilevati in fase di esercizio, adottando specifiche misure di monitoraggio dell'efficacia delle medesime (ad es. sistemi di dissuasione da applicare alle pale eoliche, compresi ad esempio sistemi di emissioni di ultrasuoni o sistemi di avvistamento degli animali in volo e di bloccaggio delle pale eoliche);
9. limitare il transito dei mezzi meccanici alla viabilità esistente o nelle immediate adiacenze, evitando quanto più possibile di interessare aree di prateria e di cespuglieto integre; evitare impatti alteranti sul reticolo idrografico minore eventualmente intercettato dalle opere;
10. adottare pratiche idonee per evitare sversamenti di oli o sostanze inquinanti, destinando specifiche aree impermeabilizzate del cantiere all'utilizzo di tali sostanze; qualora si verificassero sversamenti accidentali, provvedere alla rimozione del terreno contaminato ed al conferimento in discarica; alla fine dei lavori asportare contenitori o parti di materiali utilizzati nella realizzazione delle opere e smaltirli assieme ai rifiuti prodotti;
11. effettuare la bagnatura delle ruote dei mezzi impiegati nella costruzione dell'impianto per limitare la dispersione di polveri nella fase di cantiere, tenendo conto della ventosità dei luoghi;
12. eseguire la bonifica dell'area di cantiere, con l'asportazione di tutto il materiale inerte (ghiaia, pietrisco ecc.) eventualmente utilizzato per consolidare il fondo; per l'eventuale ricarico della sede stradale, utilizzare materiale lapideo proveniente dalle zone circostanti, evitando di impiegare tipologie non autoctone;

13. il ripristino delle aree di cantiere sia eseguito utilizzando il terreno precedentemente accantonato e le zolle ed il terreno vegetale adeguatamente conservato per l'inerbimento; qualora questo non fosse sufficiente, ricorrere all'utilizzo di "fiorume" raccolto in loco, escludendo l'utilizzazione in alcun modo di miscugli di sementi provenienti dal mercato; le scarpate dovranno essere inerbite utilizzando miscugli tradizionalmente impiegati nella rotazione dei prati da sfalcio della zona; ripristinare la rete scolante per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi e gravitativi;

14. si sottolinea infine la necessità di evitare l'introduzione accidentale di specie vegetali alloctone, provvedendo alla pulizia di macchinari e strumenti prima del loro impiego, in modo che non trasportino semi o propaguli di tali piante ed effettuando nella stagione vegetativa successiva al termine dei lavori, una verifica sul campo delle aree utilizzate al fine di ricercare ed eventualmente eliminare la presenza di tali specie";

Rilevato che le condizioni (prescrizioni) in materia di valutazione di incidenza, indicate nel suddetto documento valutativo, saranno rinnovate, riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore dal parte del competente Settore regionale;

Visto l'art.19, commi 5 e 7, del d.lgs.152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art.3-ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente e che è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione e al monitoraggio degli impatti, nonchè di misure finalizzate ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre l'impianto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

1. ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica energetica, di cui all'art.12 del d.lgs.387/2003, i proponenti, sulla base del livello definitivo della progettazione, devono:

a) sviluppare un piano della cantierizzazione di maggior dettaglio con riferimento alle "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" redatte da ARPAT (Gennaio 2018). Devono essere predisposte procedure gestionali dove, per gli specifici interventi e lavorazioni, siano individuati i rischi potenziali per le matrici ambientali, le misure di prevenzione da adottare e le modalità d'intervento da porre in atto al verificarsi di criticità. Deve essere tenuto conto delle indicazioni dell'Agenzia in merito alla gestione dei rifiuti, di cui al contributo del 26.10.2022;

b) il proponente deve dettagliare maggiormente gli interventi sulle aree boscate verificando il rispetto delle prescrizioni di cui all'art.12.3 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR. Deve inoltre essere maggiormente definita la schermatura vegetale intorno alle cabine, prevedendo l'impianto non solo di essenze arbustive ma anche arboree autoctone, con sesto d'impianto e specie delle piante che oltre a schermare i manufatti riproducano la naturalità dell'area boscata tipica del luogo;

[la presente prescrizione 1. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di: ARPAT per le lettera a), che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale; del Settore VIA, per la lettera b), che consulerà il Settore regionale Paesaggio]

2. almeno 60 giorni prima dell'avvio delle lavorazioni il proponente deve presentare ad ARPAT un documento di approfondimento acustico, firmato da TCAA, relativo alla fase di cantiere, dal quale emerga l'eventuale necessità di richiesta di deroga acustica comunale, dopo avere previsto le possibili misure di mitigazione;

[la presente prescrizione 2. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale]

3. fatto salvo quanto previsto dal d.p.r. 120/2017 e tenuto conto delle linee guida SNPA 22/2019, le terre e rocce da scavo devono essere gestite nel rispetto di quanto indicato da ARPAT nel contributo istruttorio del 26.10.2022, riportato in premessa al presente atto;

[la presente prescrizione 3. è soggetta a controllo a cura di ARPAT, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale];

4. dato atto che la linea a MT esistente di e-distribuzione Spa attraversa 3 corsi d'acqua (il Fosso della Giustizia AV 4718; il Fiume Marecchia AV 4426; il Fosso della Fonte AV 4725) e che l'intervento di progetto prevede l'utilizzo di sostegni esistenti che in alcuni casi verranno sostituiti con nuovi e/o bonificati; si prescrive di prevedere di posizionare i sostegni ad una distanza di almeno dieci metri dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua interferiti sopra elencati;

[la presente prescrizione 4. è soggetta a controllo a cura del Genio Civile, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale]

5. tenuto conto delle incertezze modellistiche delle stime acustiche in fase di esercizio, in particolar modo relative alla velocità del vento al momento delle misurazioni, entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto eolico il proponente deve eseguire un collaudo acustico presso il ricettore R1, secondo le modalità riportate nell'Allegato 1 al D.M. 1/6/2022 e nelle Linee Guida ISPRA afferenti al monitoraggio acustico degli impianti eolici. Solo a seguito di esito favorevole di tale collaudo, l'impianto eolico potrà entrare definitivamente in funzione; qualora invece le misure evidenziassero situazioni critiche, il proponente dovrà indicare le mitigazioni impiantistiche possibili;

[la presente prescrizione 5. è soggetta a controllo a cura di: ARPAT che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale]

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

l'adozione delle buone pratiche a tutela della attività agricole, contenute nel contributo istruttoria in premessa, del Settore autorità di gestione FEASR;

quanto previsto dall'art. 40 ter del D.P.G.R. n. 46/R del 08/09/2008, in merito alla corretta gestione delle AMD in fase di costruzione;

Ritenuto infine necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

le indicazioni del vigente Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Arezzo, riportate nel contributo in premessa della Provincia, nonché le indicazioni ivi contenute a tutela della viabilità provinciale;

il rispetto di quanto previsto dal regolamento forestale della Toscana (d.p.g.r. 48/R/2003) nelle varie operazioni in progetto essendo la zona sottoposta a vincolo idrogeologico;

le indicazioni in merito alle interferenze con le infrastrutture ed i sottoservizi, di cui ai contributi di SNAM rete gas Spa e di Nuove Acque Spa;

qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione delle sostanze sversate e l'attivazione delle procedure di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di terreni inquinati, l'attivazione delle misure di prevenzione di cui alla parte quarta del d.lgs. 152/2006;

al termine dei lavori, il ripristino dell'area di cantiere e la rimozione di rifiuti, di macchinari, attrezzature o installazioni utilizzate;

nell'ambito dei piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi in prossimità di linee elettriche, di infrastrutture di trasporto, nonché in quota. Adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di cantiere;

le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;

Ritenuto infine opportuno ricordare ai Comuni di Badia Tedalda e di Pieve Santo Stefano quanto previsto dal Regolamento d.p.g.r. 2/R/2014, Allegato 1, Parte 3, punto 1, in merito all'aggiornamento della classificazione acustica comunale, che tenga conto dell'impianto in esame;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione e la gestione dell'impianto in esame si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto per l'installazione n. 2 aerogeneratori ciascuno di potenzialità pari a 1 MW ed opere di connessione alla rete elettrica, ubicati in località Poggio dell'Aquila, nei Comuni di Pieve Santo Stefano e Badia Tedalda (AR), proposto da Orchidea Preziosi Spa (sede legale: Via del Gavardello n. 59, Arezzo, partita IVA 01257180511) e dal Sig. Bigiarini Silvio (persona fisica, identificata come in allegato A, non pubblicato), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui ai precedenti punti 1) del dispositivo, quelli indicato nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che le opere previste dal progetto in esame devono essere realizzate entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del D.Lgs. 152/2006, i Proponenti sono tenuti a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti dalle disposizioni di settore;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto ai proponenti Orchidea Preziosi Spa e Bigiarini Silvio;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Allegato A - identificazione persona fisica

26bcf46f7b71b6b13a6804ae118fe7beaa9e033cbe3d65b5ad0e7016d32a69e9



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14096 - Data adozione: 29/06/2023

Oggetto: Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo alla realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, recupero e valorizzazione di flussi di rifiuti tessili (Textile Hub), in via di Baciacavallo, nel Comune di Prato (PO). Proponente: Alia Servizi Ambientali S.p.A. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/07/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD015593

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte Seconda del d.lgs. 152/2006, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

Vista la l.r. 10/2010, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il d.m. 30/03/2015, in materia di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto il regolamento approvato con d.p.g.r. n. 19/R del 11/04/2017, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale, come modificato dal d.p.g.r. n. 62/R del 09/10/2019;

Vista la d.g.r. n. 1196 del 01/10/2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la parte Quarta del d.lgs. 152/2006, in materia di impianti per la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'art. 208, afferente alla procedura autorizzativa ordinaria;

Visto il vigente Piano regionale Rifiuti e Bonifiche (PRB), approvato con d.c.r. 18/11/2014, n. 94;

Premesso che:

il proponente Alia Servizi Ambientali S.p.A. (sede legale: Via Baccio da Montelupo n. 52 - Firenze; C.F./P.IVA: 04855090488), con istanza pervenuta al protocollo regionale il 12/10/2022 (prot. n. 0387670) e successivamente perfezionata in data 02/11/2022 (prot. n. 0414680), ha richiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica (Settore VIA-VAS) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della l.r. 10/2010 e dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, relativamente al progetto di realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, recupero e valorizzazione di flussi di rifiuti tessili (Textile Hub), sito nel Comune di Prato (PO), in via di Baciacavallo;

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori di cui all'art. 47 ter della l.r. 10/2010 come da nota di accertamento n. 26065 del 20/12/2022;

il proponente in sede di deposito della documentazione, in data 12/10/2022, ha dato evidenza di aver assolto ai propri obblighi in materia di imposta di bollo;

il proponente, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, ha chiesto che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali (prescrizioni);

il progetto afferisce alla realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, recupero e valorizzazione di flussi di rifiuti tessili (Textile Hub). I terreni interessati dalla realizzazione del progetto sono attualmente di proprietà del Comune di Prato. Il proponente, quale potenziale acquirente e il Comune di Prato, quale potenziale venditore dei lotti sopra citati, hanno formalizzato il loro reciproco interesse sottoscrivendo un Protocollo d'Intesa per la realizzazione del Textile HUB;

il proponente prevede di realizzare un nuovo impianto di recupero rifiuti in cui saranno svolte le operazioni R13, R12 e R3 su rifiuti non pericolosi di natura urbana e speciale; a tal fine chiederà l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs.152/2006; la prevista capacità di trattamento in R3 dell'impianto è pari a 105 t/giorno;

ai fini di VIA, l'impianto si qualifica come nuovo impianto per la gestione dei rifiuti e ricade nella tipologia

progettuale di cui all'Allegato IV, parte Seconda del d.lgs. 152/2006, punto 7 lettera zb) “*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*” ; è quindi un impianto da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2010;

ai sensi dell'art. 19 comma 3 del d.lgs. 152/2006, in data 08/11/2022 è stato pubblicato un avviso sul sito *web* della Regione Toscana. Il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 08/11/2022;

la documentazione depositata è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

Il Settore VIA, con nota del 08/11/2022 (prot. 0425753) ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha richiesto il contributo tecnico istruttorio dei Soggetti competenti in materia ambientale;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- Snam Rete Gas (prot. n. 0427901 del 10/11/2022);
- Publiacqua S.p.A. (prot. n. 0444517 del 18/11/2022);
- Terna Rete Italia S.p.A. (prot. n. 0458324 del 25/11/2022);
- Azienda USL Toscana Centro (prot. n. 0467657 del 01/12/2022);
- ARPAT (prot. n. 0472262 del 05/12/2022);
- Toscana Energia S.p.A. (prot. n. 0472551 del 06/12/2022);
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato (prot. n. 0474275 del 06/12/2022);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. n. 0476985 del 09/12/2022);
- Consorzio Di Bonifica 3 Medio Valdarno (prot. n. 0479657 del 12/12/2022);
- Comune di Prato (prot. n. 0479744 del 12/12/2022);
- Autorità Idrica Toscana (prot. n. 0491679 del 19/12/2022);

e dei seguenti Settori regionali:

- Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento Atmosferico (prot. n. 0000937 del 02/01/2023);
- Settore Genio Civile Valdarno Centrale (prot. n. 0478305 del 10/12/2022);
- Settore Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio (prot. n. 0473720 del 06/12/2022);

in esito alla pubblicazione di uno specifico avviso sul sito *web* regionale, sono pervenute n.3 osservazioni da parte del pubblico;

sulla base degli esiti istruttori, il Settore VIA, in data 04/01/2023 (nota prot. n. 0006071), ha chiesto al proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione depositata all'avvio del procedimento;

la documentazione di integrazione e chiarimento è stata depositata dal proponente in data 02/02/2023 ed è stata protocollata in data 03/02/2023, con n. 0059031 e perfezionata con nota assunta il 03/02/2023 al protocollo regionale n. 0059104;

con nota prot. n. 0068504 del 08/02/2023, il Settore VIA, previa pubblicazione sul sito *web* regionale della documentazione tecnica integrativa e di chiarimento pervenuta, fatte salve le esigenze di riservatezza, ha richiesto i contributi tecnici istruttori ai soggetti competenti in materia ambientale con riferimento a tale documentazione;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- Snam Rete Gas (prot. n. 0088661 del 20/02/2023);
- Terna Rete Italia S.p.A. (prot. n. 0086222 del 17/02/2023);
- ARPAT (prot. n. 0112283 del 02/03/2023);

- Publiacqua S.p.A. (prot. n. 0113218 del 02/03/2023);
- Comune di Prato (prot. n. 0113783 del 02/03/2023);
- Autorità Idrica Toscana (prot. n. 0127704 del 10/03/2023);

e dei seguenti Settori regionali:

- Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento Atmosferico (prot. n. 0141252 del 20/03/2023);
- Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio (prot. n. 0093571 del 22/02/2023, perfezionata con prot. n. 0094472 del 22/02/2023);
- Settore Tutela della Natura e del Mare (prot. n. 0104089 del 27/02/2023);

il proponente, preso visione dei contributi pubblicati sul sito web della Regione, con nota prot. n. 0134620 del 15/03/2023, ha comunicato l'intenzione di trasmettere alcuni approfondimenti;

la sopra citata documentazione di approfondimento è stata depositata dal proponente in data 21/04/2023 al protocollo regionale n. 0194519;

con nota prot. n. 0214084 del 08/05/2023, il Settore VIA, previa pubblicazione sul sito web regionale della documentazione di approfondimento pervenuta, salve le esigenze di riservatezza, ha richiesto i contributi tecnici istruttori ai soggetti competenti in materia ambientale;

il settore VIA ha acquisito i contributi tecnico istruttori di:

- Snam Rete Gas (prot. n. 0222313 del 12/05/2023);
- Terna Rete Italia S.p.A. (prot. n. 0242883 del 25/05/2023);
- ARPAT (prot. n. 0236430 del 22/05/2023);
- Publiacqua S.p.A. (prot. n. 0247979 del 29/05/2023);

e dei seguenti Settori regionali:

- Settore Tutela della Natura e del Mare (prot. n. 0232128 del 18/05/2023);

il proponente, in data 07.06.2023, con nota prot. n. 264894, ha trasmesso un aggiornamento della tavola relativa alla gestione delle acque meteoriche dilavanti (AMD) e ai reflui idrici dell'impianto;

il Settore VIA, con nota del 09/06/2023, prot. n. 270745, ha comunicato a tutti i soggetti competenti in materia ambientale l'avvenuto deposito dell'aggiornamento della tavola sopra citata ed ha richiesto un contributo istruttorio in merito, ovvero una implementazione dell'eventuale contributo già inviato;

è pervenuto il contributo del Comune di Prato (prot. n. 0281134 del 15/06/2023) e del Settore Genio Civile Valdarno Centrale (prot. n. 0289331 del 20.06.2023);

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali e ambientali allegati all'istanza di avvio del procedimento pervenuti in data 12/10/2022 e 02/11/2022, dalla documentazione integrativa e di chiarimento depositata in data 03/02/2023, dalla documentazione di approfondimento trasmessa in data 21/04/2023, ed in data 07/06/2023;

Preso atto che, in base alla documentazione complessivamente presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

la società proponente si prefigge di realizzare un polo specialistico (denominato Textile Hub) destinato al trattamento, al recupero ed alla valorizzazione di flussi di rifiuti tessili pre e post consumo, attraverso la costruzione di uno stabilimento di nuova edificazione, dotandolo di filiere di lavorazione automatizzate; nello specifico verrà utilizzata una tecnologia ottica a infrarossi (Near Infrared Spectroscopy – NIR), per facilitare e migliorare i processi di selezione propedeutici all'attività di recupero. Tale tecnologia NIR è in grado di riconoscere il colore e la composizione delle fibre tessili, separando i rifiuti in gruppi di fibre omogenee e monocolori;

il sito individuato per la costruzione dello stabilimento e dei relativi piazzali di manovra e parcheggio presenta una superficie complessiva di circa 25.000 mq e si compone di tre lotti:

lotto n.1. comprendente un'area destinata attualmente a deposito di contenitori di rifiuti, già in uso del proponente, rientrante nell'attuale perimetro di competenza del depuratore consortile di Prato, gestito da GIDA Spa; questo lotto conserva ancora alcuni locali tecnici ed alcune strutture impiantistiche in cemento in disuso, quali:

- sedimentatori e vasche circolari in cemento;
- cabina elettrica MT/BT;
- ex letti di essiccazione fanghi trasformati in piazzale;
- altri locali tecnici;

lotto n. 2. comprendente un campo di calcio della Scuola Calcio Paperino San Giorgio, oggetto di futuro spostamento in altra localizzazione;

lotto n. 3. comprendente un appezzamento di terreno privo di qualsiasi manufatto, che ospita un'area sportiva minore, sempre in uso alla Scuola Calcio Paperino San Giorgio;

il proponente specifica che, ai fini della realizzazione e dell'esercizio del progetto in esame, è necessaria la variante urbanistica ai vigenti strumenti del Comune di Prato, che verrà richiesta in sede autorizzativa;

allo stato di progetto il proponente prevede l'unificazione dei tre lotti suddetti, in un unico perimetro nel quale sono previste le seguenti edificazioni principali:

- un capannone di circa 10.000 mq di superficie complessiva coperta e altezza 10 metri, quasi interamente su un unico livello fuori terra; il settore ovest del capannone, a pianta trapezoidale, sarà articolato su due livelli, per una superficie pari a 2.100 mq del piano terra e 1.400 mq del primo piano; l'ambiente principale del capannone (avente una superficie pari a circa 6.500 mq) ospiterà la linea dell'impianto ad ottica a infrarossi (Near Infrared Spectroscopy – NIR), le zone di stoccaggio, delimitate da attrezzature mobili, le aree di lavorazione (selezione manuale) a piano terra, mentre gli spazi del piano primo saranno utilizzati come uffici, spogliatoi e servizi igienici; la copertura sarà integrata con un impianto fotovoltaico e lucernari per l'illuminazione naturale degli ambienti sottostanti;
- una tettoia a pianta rettangolare di circa 1.300 mq, di altezza utile interna 7,50 m, per lo stoccaggio del materiale recuperato, consistente in balle di tessuto, lavorate e pronte per il riuso;
- uno spazio-postazione esterno relativo alla pesa dei mezzi in ingresso e in uscita, con annessa guardiania avente ingombro in pianta di circa 60 mq, nei pressi del punto di accesso da via di Baciacavallo;
- uno spazio di circa 8.250 mq di aree impermeabili per la movimentazione e parcheggio dei mezzi, comprensivo di due aree per la sosta dei cassoni scarrabili;
- uno spazio di circa 5.800 mq di aree permeabili destinate a parcheggio del personale dipendente e aiuole a verde, con piante per la schermatura del fabbricato;

l'attività che verrà effettuata nello stabilimento sarà improntata al recupero di rifiuti non pericolosi di natura tessile, sia urbani (indumenti usati), che speciali (scarti dell'industria tessile); le operazioni previste, di cui all'Allegato C della parte quarta del d.lgs. 152/2006, sono le seguenti:

- R13 "messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12";
- R12 "scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11. In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11";
- R3 "riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)" - comprende l'insieme di operazioni, manuali o automatizzate, finalizzate a selezionare abiti da destinare al riutilizzo diretto, oppure fibre selezionate da destinare al riciclo nell'industria tessile; tale attività comporta la trasformazione dello status del tessuto da rifiuto a "end of waste" (EoW);

i quantitativi e le tipologie di rifiuti gestiti dall'impianto saranno i seguenti:

EER	Descrizione	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo [t]	Trattamento annuo [t/anno]
04 01 09	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	R13 R12 R3	820	13.000
04 02 09	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	R13 R12 R3		
04 02 15	Rifiuti da operazioni di finitura, diversi da ... 04 02 14	R13 R12 R3		
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze	R13 R12 R3		
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate	R13 R12 R3		
19 12 08	Prodotti tessili	R13 R12 R3		
15 01 09	Imballaggi in materiale tessile	R13 R12 R3		
20 01 10	Abbigliamento	R13 R12 R3		20.000
20 01 11	Prodotti tessili	R13 R12 R3		
TOTALI				820 t

al fine di ottenere materie end of waste, utilizzabili direttamente in cicli di consumo o dall'industria tessile locale (conformi alle specifiche merceologiche delle Camere di Commercio di Milano e Firenze), il proponente prevede la seguente filiera di recupero presso lo stabilimento in esame:

- flusso A di rifiuti tessili provenienti dalla raccolta differenziata "post consumo", costituiti da indumenti usati ed altri tessuti, che il gestore del servizio, direttamente o tramite soggetti terzi, conferisce all'impianto. A questi tessuti si aggiungono anche i rifiuti tessili provenienti dai centri di raccolta comunali; il quantitativo previsto da destinare a questa tipologia di flusso A è pari a 20.000 tonnellate/anno;
- flusso B di scarti tessili "pre consumo" prodotti dalle industrie manifatturiere del settore, costituiti da scarti di produzione, ritagli, avanzi di fibre semilavorate o da pre-lavorazione, della manifattura tessile; il quantitativo previsto da destinare a questa tipologia di flusso B è pari 13.000 tonnellate/anno;

le operazioni previste per il flusso A dei rifiuti post consumo, si articolano come segue:

Fase di scarico dei rifiuti ed (eventuale) apertura sacchi: una volta effettuati i controlli di pesatura, i mezzi entrano nel piazzale ad est del fabbricato, conferendo i propri rifiuti in apposita area di scarico, delimitata da setti autoportanti di altezza pari a 4,0 metri e pavimentazione in cemento autobloccante. I mezzi meccanici in dotazione di Alia (muletti elettrici) movimentano i rifiuti post consumo (abiti usati) dall'esterno verso l'area di lavorazione (selezione manuale) all'interno del capannone.

Fase di cernita manuale: i rifiuti tessili sono fatti passare per la linea di selezione manuale, costituita da un nastro di alimentazione di una cabina di cernita in quota; all'interno della stessa alcuni operatori specializzati selezionano le varie tipologie di tessuti, individuando i rifiuti tessili ritenuti idonei per essere riutilizzati e collocando gli stessi in appositi box posti ai lati degli operatori (positivo); i tessuti selezionati dagli operatori nei rispettivi box, per gravità (caduta) sono indirizzati in contenitori carrellati posti a terra, sotto la linea di cernita; una volta che i carrelli sono pieni vengono trasferiti in apposite aree per essere sottoposti alle operazioni di igienizzazione e pressatura finale; il negativo della selezione manuale, costituito da materiale non idoneo, è scaricato nell'apposita area di uscita della linea.

Fase di rimozione accessori: il negativo della selezione, proveniente dalla cernita manuale, è preso in carico e lavorato da operatori specializzati su appositi banchi di lavoro; in questa sede gli stessi operatori effettuano un'ulteriore scrematura individuando i rifiuti tessili che richiedono la rimozione, manuale, delle componenti rigide, in particolare metalliche (quali fibbie, bottoni, cerniere, etc...) e che potrebbero pregiudicare il recupero delle fibre nella selezione automatizzata successiva; una volta trattato, il materiale tessile è trasferito in apposita piazzola di stoccaggio, delimitata da setti autoportanti, pronto per essere trasferito al punto di alimentazione della filiera di selezione automatizzata, destinata al flusso B.

Fase di pressatura e di igienizzazione: il positivo della selezione dei rifiuti post consumo, ovvero i tessuti destinati al riutilizzo, sono trasferiti al nastro di alimentazione della pressa dedicata, sul quale sono collocati

erogatori per l'irrorazione di una soluzione igienizzante di perossido di idrogeno al 30%; il materiale igienizzato è trasferito tramite un nastro alla tramoggia di carico della pressa, che esegue la riduzione volumetrica in balle; qualora la pressa entri in manutenzione o nel caso di fermo impianto, l'igienizzazione viene eseguita con l'irrorazione manuale, tramite lancia a pressione; le lance sono predisposte nelle immediate vicinanze della pressa, al fine di garantire il rispetto dei limiti di emissione del prodotto, in analogia a quanto predisposto per il processo di igienizzazione automatica; la fase di pressatura e la preparazione del collo finale avviene con le modalità di raggiungimento dei limiti microbiologici indicati al punto 8.9 del d.m. 05/02/1998; i colli sono collocati in apposite baie, delimitate da setti autoportanti, posizionate sia all'interno del capannone, che nell'ulteriore area di deposito delle balle ubicata nella tettoia "esterna";

Fase di trasferimento: i capi selezionati ed igienizzati saranno inviati ad aziende presenti sul territorio pratese e specializzate nel settore di mercato;

le operazioni del flusso B per i rifiuti pre consumo di provenienza industriale, si articolano come segue:

Fase accettazione e scarico dei rifiuti pre consumo: i rifiuti tessili di provenienza industriale (in prevalenza ritagli, avanzi di fibre semilavorate o scarti pre-lavorazioni della manifattura tessile) previa operazioni di pesatura e di accettazione, sono trasferiti nelle piazzole di stoccaggio delimitate da setti autoportanti; a loro volta i rifiuti vengono trasferiti e raggruppati assieme al negativo della cernita manuale del flusso A (già pretrattato come da fase di cernita manuale e fase di rimozione accessori) nell'apposita piazzola di stoccaggio dei rifiuti intermedi che andranno ad alimentare la filiera automatica a separatori balistici e lettori ottici ad infrarossi (NIR); i materiali selezionati per tipologia di fibra, sono scaricati su appositi nastri separatori, che a loro volta recapiteranno in contenitori carrellati le varie fibre selezionate.

Fase di pressatura e di igienizzazione: i rifiuti così selezionati per fibre, sono trasferiti al nastro di alimentazione della pressa dedicata, e subiranno analogo processo di pressatura ed igienizzazione già precedentemente illustrato per il flusso A;

Fase di trasferimento: il materiale selezionato è inviato e ceduto alle imprese partner dell'Hub aderenti al protocollo d'intesa per il riciclo meccanico (sfilacciatura) e/o successivo riciclo (distretto tessile, produzione pannelli acustici, produzione arredi, tessuto non tessuto, etc).

il proponente specifica che, per entrambi i flussi (A e B), in modo particolare per la fase di rimozione accessori, si genereranno scarti e altri rifiuti; gli stessi saranno trasferiti in cassoni scarrabili posizionati in area di deposito temporaneo sotto alla tettoia esterna e di seguito avviati a trattamento finale presso impianti autorizzati;

il proponente ha inoltre preso in esame le alternative di progetto: *"il sito di Via Baciavallo è la migliore soluzione in relazione alla sintesi tra criteri localizzativi degli strumenti di pianificazione regionale e l'esigenza di offrire una soluzione di prossimità al Distretto del Tessile"*; segnala di aver preso in considerazione l'alternativa zero (la non realizzazione del progetto) ed evidenzia che rinunciare al progetto porterebbe a rimandare le problematiche odierne sulla gestione dei rifiuti tessili, anziché trasformare tale difficoltà in un'opportunità concreta, in linea con i principi dell'economia circolare;

il proponente ha preso in esame le norme, i piani ed i programmi pertinenti con le opere in esame e a tal riguardo evidenzia quanto segue:

l'area in oggetto ricade nell'Ambito di Paesaggio n. 6 denominato "Firenze-Prato-Pistoia", individuato nel Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR), approvato con D.C.R. n. 37 del 27 marzo 2015;

in riferimento al vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Prato ed alla Variante di aggiornamento ed adeguamento alla l.r. 65/2014 ed al PIT-PPR, il proponente riporta la tabella di cui all'art. 41 *"Zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti"* della disciplina di Piano;

in riferimento al PAI (Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Arno), l'area in

esame non ricade in aree classificate a pericolosità da frana; altresì non è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923;

relativamente alla pericolosità idraulica, il Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (PGRA) dell'Autorità di bacino dell'Appennino Settentrionale classifica la zona a pericolosità da alluvione "P1", corrispondente ad aree inondabili da eventi con tempo di ritorno superiore a 200 anni e comunque corrispondenti al fondovalle alluvionale;

relativamente ai vincoli ascrivibili al d.lgs. 42/2004, l'area in esame non risulta sottoposta a vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 136, né ricade in area con potenziale interesse e rischio archeologico; tuttavia il settore ovest dell'area su cui insisterà l'impianto, risulta interessata dal vincolo paesaggistico indotto dalla presenza della Gora del Palasaccio, ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett.c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004); il proponente evidenzia che tale Gora non è più ricompresa nel Reticolo Idrografico Regionale definito ai sensi della l.r. 79/2012;

il proponente fa inoltre riferimento agli strumenti urbanistici del Comune di Prato; nel Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale evidenzia che l'area in oggetto, per quanto attiene la pericolosità geomorfologica, è classificata a pericolosità media (G.2), per quanto attiene la pericolosità sismica i lotti sono tutti classificati con pericolosità sismica locale media (S.2). Secondo il Piano Operativo del Comune di Prato, l'area ove sarà ubicato l'impianto è indicata come "ACtr stoccaggio e trattamento rifiuti" per la parte del Lotto 1 e come "AVp verde attrezzato e parchi" per la parte del Lotto 2 e 3. Nel complessivo i lotti ricadono all'interno dell'Unità Territoriale Organica Elementare (UTOE) n.6; relativamente al rischio sismico, i lotti sono collocati in zona sismica 3 sulla base della classificazione sismica della Toscana approvata con d.g.r. n. 878 del 8 ottobre 2012 e aggiornata con d.g.r. n. 421 del 26 maggio 2014;

il progetto non ricade nelle aree naturali protette né nei siti della Rete Natura 2000, siti proposti pSIC o siti di interesse regionale;

l'area in esame risulta essere esterna alle zone soggette a tutela assoluta (10 m) dalle opere di captazione o derivazione di acque a scopi idropotabili; l'impianto di progetto ricade all'interno dell'area di rispetto (200 m dalle opere di captazione), secondo quanto prescritto dal d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art.94;

per quanto riguarda il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) vigente del Comune di Prato, l'attività in oggetto ricade all'interno della Classe IV "aree di intensa attività umana", così come tutti gli edifici confinanti;

in riferimento al Piano regionale di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati vigente (PRB), il proponente, tramite una tabella, ha effettuato una disamina dell'area dell'impianto in rapporto ai criteri localizzativi previsti al paragrafo 2.4 "impianti di supporto alla raccolta dei rifiuti urbani sottoparagrafo - 2.4.3 Stazione di trasferimento" ed al paragrafo 3.5 "altri impianti di recupero o smaltimento diversi dai precedenti autorizzati in procedura ordinaria" dell'allegato 4 della disciplina di Piano (PRB) vigente;

per quanto riguarda il sottoparagrafo 2.4.3 emerge l'operatività del seguente criterio penalizzante:

- "Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 100 metri fra il perimetro dell'impianto e le aree residenziali ricadenti all'interno del centro abitato stesso"; nonché di alcuni criteri preferenziali;

per quanto attiene al paragrafo 3.5, emerge l'operatività dei seguenti criteri escludenti:

- "aree collocate nelle zone di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile di cui all'articolo 94, c. 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. In assenza dell'individuazione da parte della Regione di tale zona di rispetto, la medesima ha un'estensione di 200 m di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, secondo quanto previsto al comma dello stesso articolo 94 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.", in quanto sono presenti pozzi a uso idropotabile, gestiti da Publiacqua, la cui fascia di rispetto si sovrappone ai

lotti di terreno individuati;

- *“aree entro la fascia di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti, se interferenti”* in quanto sono presenti due elettrodotti gestiti da Terna e alcuni metanodotti ad alta e bassa pressione gestiti da Snam e Toscana Energia;

altresi, il proponente rileva l'operatività dei seguenti criteri penalizzanti:

- *“aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica elevata e media (nelle quali è prevista una piena con tempo di ritorno fra 30 e 500 anni)”*, per pericolosità idraulica (i2) secondo gli strumenti urbanistici e pericolosità da alluvione P1, secondo il PGRA;

- *“zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata”*;

- *“aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri tra il perimetro dell'impianto e le aree residenziali ricadenti all'interno del centro abitato stesso”* per la presenza, entro la fascia di 500 metri, di un quartiere residenziale in direzione della frazione di Paperino, un agglomerato misto residenziale/industriale, e alcuni complessi condominiali ad ovest dello stabilimento;

- *“aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 d.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”*; con riferimento alla Gora posta ad ovest;

l'impianto non si configura come stabilimento a rischio di incidente rilevante ed in prossimità dell'impianto non vi sono attività a rischio di incidente rilevante;

il proponente ha presentato il progetto al Ministero Ambiente nell'ambito del bando PNRR M2C1.1.I1.2 – LINEA D, per l'accesso al contributo per la realizzazione di proposte volte all'infrastrutturazione della raccolta delle frazioni tessili pre consumo e posto consumo, ammodernamento dell'impiantistica e realizzazione di nuovi impianti di riciclo delle frazioni tessili in ottica sistemica cd. Textile Hubs;

il proponente ha preso in esame le componenti ambientali interessate dal progetto, dalle quali emerge – tra l'altro – quanto segue:

in merito alla componente Atmosfera, il proponente evidenzia che le emissioni generate dall'impianto sono da considerarsi di due tipi: le emissioni diffuse legate alla gestione delle attività nelle aree esterne (aree di lavorazione, di stoccaggio, spazi di transito e di manovra dei mezzi), e le emissioni puntuali indotte dai processi di lavorazione svolti all'interno dello stabilimento. Riguardo alle emissioni diffuse il proponente afferma che le aree di lavorazione e stoccaggio, quelle di transito e di manovra dei mezzi, saranno interamente impermeabilizzate, in modo da evitare che ci siano sollevamenti di polveri; anche le aree di parcheggio saranno impermeabilizzate nei limiti massimi consentiti dai vincoli urbanistico/edilizi e dal rispetto delle distanze di legge da infrastrutture di terzi passanti; lo stabilimento sarà contornato da aiuole perimetrali ed aree verdi di completamento che offrano la possibilità di realizzare una barriera arborea a schermatura visiva dell'interno del lotto, nonché di protezione dalle emissioni verso l'esterno.

In relazione alle lavorazioni svolte all'interno dello stabilimento, il proponente evidenzia che le linee di selezione (automatica e manuale), a garanzia delle condizioni di salubrità interna nell'ambiente di lavoro, saranno dotate di n° 2 cappe aspiranti in corrispondenza della tramoggia di alimentazione, di n° 12 cappe posizionate in corrispondenza di ogni salto di nastro e di ogni selettore ottico, di n° 2 cappe aspiranti in corrispondenza della pressa, di n° 2 cappe posizionate in corrispondenza della linea di cernita; le cappe di aspirazione a servizio della linea di selezione automatica sono convogliate ad un impianto di abbattimento per le polveri (filtro a maniche) e successivamente espulse in atmosfera per mezzo del camino contrassegnato dalla sigla “E1”; analogamente, le cappe di aspirazione a servizio della linea di selezione manuale, sono convogliate ad un impianto di abbattimento costituito da filtri a maniche ed espulse per mezzo del camino contrassegnato dalla sigla “E2”.

Il proponente, facendo riferimento all'Allegato 2 al PRQA, il quale riporta i *“valori di emissione per specifiche tipologie di impianti”*, propone per le due emissioni sopra citate un valore limite pari a 10 mg/Nmc per l'inquinante “polveri”;

in merito alla componente suolo e sottosuolo in riferimento alla componente geologica e geomorfologica del sito, il proponente riporta il modello stratigrafico ricostruito sulla base di sondaggi eseguiti nell'area (n. 4 sondaggi a 15 m allestiti a piezometro, 1 sondaggio profondo per down-hole a 35 m, n. 2 prove penetrometriche statiche con piezocono, n. 3 prove dilatometriche, n. 6 prove penetrometriche statiche, oltre ad un'indagine sismica tipo Esac ed un'indagine geoelettrica) e, sulla base dei suddetti riscontri geologici, definisce la permeabilità dei terreni medio-bassa in tutta l'area di progetto; dalle carte idrogeologiche del piano Strutturale Comunale e dalle letture dei piezometri, del livello di falda, eseguite nel periodo di magra (maggio-giugno 2022) ed in quello di morbida, si afferma che l'area è a vulnerabilità delle acque sotterranee medio-bassa; altresì il proponente, considerato che è presente la falda ad una quota minima di circa - 4,7 m e che i terreni soprastanti sono caratterizzati da una permeabilità medio-bassa, ritiene di realizzare fondazioni superficiali a plinto attestati a - 2,4 m dal piano di campagna; in conclusione a seguito di una valutazione degli impatti sulla falda sotterranea legati alla fase di cantiere, redatta dal tecnico geologo incaricato, si ritiene che: *“è possibile escludere impatti sulla falda legati alla realizzazione delle strutture di fondazione, che saranno gettate in opera. Le strutture fuori terra saranno tutte di tipo prefabbricato per cui non si ipotizzano anche in questo caso impatti in termini qualitativi sull'acquifero sotterraneo che peraltro dalle informazioni reperite dagli studi di settore a ampia scala risulta, per la zona di Prato e Montemurlo, già interessata da inquinamento diffuso in riferimento alla presenza di Organoalogenati”*;

in materia di contenimento del consumo di suolo, il proponente ritiene che il lotto nel quale attualmente sono presenti i campi da calcio non sia da intendersi equivalente ad un'area a destinazione *“agricola, naturale o seminaturale”*; il lotto, pur essendo uno spazio permeabile, è provvisto di numerose opere infrastrutturali connesse all'esercizio di tale attività sportiva (impianti di illuminazione, impianti elettrici in genere, impianti di irrigazione, locali spogliatoi e servizi igienici, tubazioni fognarie, platee di fondazione delle gradinate, recinzioni), alle quali si aggiungono anche servitù che gravitano ai margini dello stesso;

in merito alla componente acqua e ambiente idrico, il progetto ricade in area classificata a pericolosità da alluvione media (I.2) secondo il Piano Strutturale del Comune di Prato e a pericolosità da alluvione bassa (P1), secondo il Piano di Gestione del Rischio da Alluvione, corrispondente ad eventi con tempo di ritorno uguale o superiore a 200 anni;

per quanto riguarda la tutela delle acque sotterranee, il proponente specifica che tutte le lavorazioni avvengono esclusivamente al chiuso di capannoni e tettoie e su basamenti impermeabili in cemento;

l'area del nuovo impianto ricade all'interno della zona di rispetto di alcuni pozzi acquedottistici utilizzati a fini idropotabili, ai sensi dell'art. 94 del d.lgs. 152/2006; il proponente evidenzia la disponibilità da parte del gestore del Servizio Idrico Integrato, Publicacqua S.p.a., alla dismissione di n. 2 pozzi nell'area dell'Hub Textile (pozzi denominati “Baciacavallo 3” e “Baciacavallo 4”, mentre i pozzi denominati “1” e “2” risultano già inattivi) ed alla loro sostituzione con altre captazioni di pari livello in aree diverse.

Nella documentazione allegata alla istanza di avvio del presente procedimento, il proponente ha trasmesso una nota di Publicacqua S.p.a., datata 01/02/2022, nella quale il gestore del Servizio Idrico Integrato esprime quanto segue:

“in conformità con la Delibera di Giunta Regionale n. 872 del 13/07/2020, che definisce i criteri tecnici per l'individuazione delle perimetrazioni delle Aree di Salvaguardia ai sensi dell'Art. 94 del D.Lgs. 152/06, è stato prioritariamente necessario procedere ad una verifica - mediante modello idrogeologico della falda - della isocrona a 180 giorni imponendo l'esclusione dei pozzi suddetti al fine di assicurarsi che l'area individuata per la realizzazione dell'hub tessile fosse esente da vincoli ex art. 94 anche applicando i nuovi criteri per la determinazione delle aree di salvaguardia. La verifica ha dato esito positivo e quindi è stato possibile procedere a valutare la fattibilità tecnica ed economica dell'operazione e formulare una stima attendibile delle tempistiche attese. Per preservare la disponibilità di risorsa locale ad uso idropotabile, a fronte della dismissione dei punti attingimento, si devono individuare delle alternative sostenibili ed almeno di pari livello, se non migliorative, sia in termini di qualità che in termini di quantità.

Le alternative sono state esplorate, esistono e si possono concretizzare in una serie di interventi di realizzazione di nuovi pozzi in aree distanti”;

in merito alla componente reflui idrici, il proponente evidenzia che l'attività non produce reflui industriali derivanti dal processo di recupero e che le acque meteoriche dilavanti, tenuto conto che le operazioni di recupero sono svolte al coperto, saranno non contaminate (AMDNC):

- per i reflui assimilabili a quelli domestici, come definiti dall'art. 18 comma 1 del d.p.g.r. 46R/2008, derivanti dall'utilizzo dei servizi igienici da parte degli operatori addetti sono stati stimati circa 1000 mc/anno (15 AE); il trattamento è effettuato tramite l'installazione di una fossa biologica Imhoff e successivo convogliamento in fognatura;

- per le Acque Meteoriche di Dilavamento Non Contaminate (AMDNC), il proponente sulla base di dati generali riferiti alla media annua delle precipitazioni atmosferiche sul territorio, nonché all'estensione dell'area, effettua una stima sui quantitativi che andranno a generarsi; trattandosi di AMDNC è previsto, prima dello scarico nel fosso a cielo aperto sud dell'impianto, per il quale è stata appurata la continuità idraulica, un sistema di accumulo/recupero composto da un pozzetto scolmatore in testa e vasca interrata in cemento armato, della volumetria minima di 20 mc; in caso di pioggia, le AMDNC provenienti dalle coperture transiteranno nello scolmatore e raggiungeranno la vasca di accumulo/recupero; a saturazione della capienza della vasca l'acqua in eccesso sarà indirizzata nella gora. Considerato l'estensione delle coperture (circa 10.000 mq), la piovosità media annua di zona (895 mm), il numero medio annuo di giorni piovosi (86), l'intensità media ad evento meteorico (10,4 mm), il volume medio di AMDNC generate dalle coperture è pari a circa 100 mc; detto sistema consente il potenziale recupero di almeno il 20% delle AMDNC e pertanto contribuisce ad una riduzione degli approvvigionamenti da rete idrica. Le acque di dilavamento dei piazzali, assimilate anch'esse alle AMDNC, sono raccolte da una rete dedicata.

Lo scarico sia per le AMDNC prodotte dalle coperture ed eccedenti i volumi intercettati dalla vasca di recupero, sia per le AMDNC dei piazzali di manovra e viabilità interna, avverrà nel fosso a cielo aperto ovvero nella "vecchia" gora posta a sud dell'impianto di Baciacavallo, per il quale il proponente ha appurato la continuità idraulica; tale recapito, non essendo censito nel reticolo idrografico regionale, non risulta soggetto ad autorizzazioni e concessioni specifiche ai sensi del r.d. 523/1904; prima dell'immissione nel canale a cielo aperto, per evitare sovraccarichi del sistema, il proponente provvederà alla realizzazione di un pozzetto d'ispezione, con bocca tarata e apposita portella, dimensionate secondo quanto indicato dall'art. 69 del Regolamento Edilizio del Comune di Prato;

Il proponente ha indicato le operazioni da adottare nel caso in cui si verificano problemi di sversamento accidentale dai mezzi in transito di inquinanti allo stato liquido, tra i quali carburanti, olii minerali lubrificanti, acidi di batterie, dilavabili dalle acque meteoriche;

L'approvvigionamento idrico avverrà mediante acquedotto;

in merito alla componente rumore e vibrazioni, il proponente, a seguito di una valutazione previsionale di impatto acustico (VIAc), redatta da tecnico competente in acustica ambientale evidenzia che l'attività proposta rispetta i valori limite diurni per la Classe IV, di cui al Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Prato; sia l'impianto che i recettori individuati sono collocati in area classificata come Classe IV; la proposta progettuale prevede la collocazione di tutte le attività di gestione rifiuti all'interno del capannone, con conseguente limitazione e contenimento delle emissioni rumorose; il proponente specifica che le operazioni sono eseguite con macchinari ad azionamento elettromeccanico; i muletti per la movimentazione interna dei rifiuti e delle balle sono a motore elettrico.

Le principali sorgenti acustiche di emissione verso l'esterno sono:

- il traffico indotto da conferimenti/allontanamenti di rifiuti e balle post lavorazione;
- i due sistemi di aspirazione ed abbattimento delle polveri, con i relativi motori aspiranti;
- le filiere elettromeccaniche e le movimentazioni interne;

in merito alla componente del paesaggio, l'impianto di progetto risulta essere inserito all'interno della porzione di territorio del sistema insediativo della piana Firenze- Prato-Pistoia; il proponente descrive i caratteri del paesaggio, i sistemi insediativi, le infrastrutture nonché l'impatto paesaggistico del nuovo impianto di trattamento dei rifiuti tessili rispetto all'ambito della piana in cui è inserito; altresì elenca le opere di mitigazione e le soluzioni tecniche che consentono all'opera di integrarsi correttamente, precisando che: saranno adottate misure di schermatura perimetrale intorno al lotto con piantumazione di alberi di alto

fusto, per la formazione integrata delle pareti verticali saranno fatte ricalare dalla copertura fronde di piante sempreverdi sulle facciate ed un giardino pensile di copertura della porzione di edificio destinata ad uffici;

in merito agli aspetti legati alla Viabilità e al traffico, il proponente prevede un incremento di mezzi in transito, ma tale valore è considerato non significativo, considerando gli attuali valori di traffico ordinario; il proponente stima un traffico indotto dall'esercizio dell'attività di circa n. 9 transiti/orari di mezzi pesanti, al quale si aggiungono i transiti di autoveicoli del personale che opera nello stabilimento (circa 50 addetti al giorno), nonché quello degli ospiti, fornitori e manutentori (circa 25 addetti al giorno), per un totale di circa n. 160 transiti giornalieri; valutando i parametri di flusso veicolare contenuti negli strumenti urbanistici comunali e le previsioni di traffico indotto dall'attività del nuovo impianto di rifiuti, il proponente stima una incidenza sul traffico totale delle viabilità interessate del 1,2%, ripartito in un 0,65% riferito ai mezzi pesanti e 0,55% riferito agli autoveicoli;

in merito agli aspetti legati all'elettromagnetismo, dovuti alla presenza nei pressi dell'area di progetto di n.2 campate di elettrodotti a 380 kV e n. 1 campata di linea a 132 kV, il proponente ha presentato uno specifico documento ("Simulazione dell'induzione magnetica generata dagli elettrodotti adiacenti al nuovo impianto di valorizzazione di scarti tessili pre e post consumo c/o via Baciacavallo Prato") avente lo scopo di verificare se il fabbricato e il box guardiania, destinati ad una permanenza del personale non inferiore alle quattro ore giornaliere, ricadono all'interno della fascia di rispetto degli elettrodotti.

Dal sopra citato documento si evince quanto segue:

- nella simulazione viene indicato come "Fabbricato 1" la parte principale del capannone a piano terra, a pianta rettangolare, avente una superficie pari a circa 6.500 mq e come "Fabbricato 2" il settore ovest del capannone, a pianta trapezoidale, articolato su due livelli (2.100 mq del piano terra e 1.400 mq del primo piano);

- per la valutazione dell'impatto magnetico è stato utilizzato uno specifico software di simulazione ("EFC400, prodotto da Narda STS e certificato con margine di errore $\pm 1,4\%$) (vedi certificato allegato); tale software permette di calcolare i livelli di induzione magnetica dispersa da più sorgenti contemporaneamente, applicando il principio di sovrapposizione degli effetti al campo magnetico disperso dalle singole sorgenti; per l'effettuazione del calcolo è stato fedelmente ricostruito direttamente nel software di simulazione il layout elettrico ed architettonico completo dell'impianto. Sono state rispettate le quote architettoniche e dimensionali dei tralicci e il posizionamento nello spazio dei conduttori;

- in riferimento al d.p.c.m. 08/07/2003 "*Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti*" i limiti di esposizione a campi magnetici alla frequenza di 50 Hz sono i seguenti: limite di esposizione: 100 μT come valore istantaneo; obiettivo di qualità: 3,00 μT per ambienti in cui è possibile la permanenza di persone non inferiore alle 4 ore giornaliere;

- sulla base delle simulazioni eseguite con il software EFC-400 e delle misure empiriche effettuate, i fabbricati interferiscono con la fascia di rispetto (FdR) degli elettrodotti di tensione 380 kV per un'ampiezza di 62 m; le porzioni di edificio che invadono tale area (fabbricato 1 = 2250 mq, fabbricato 2=1100 mq) non potrebbero essere destinati ad una permanenza non inferiore alle quattro ore giornaliere. Al fine di mitigare i valori sopra riportati ed ottenere valori di induzione magnetica inferiori o uguali all'obiettivo di qualità pari a $B \leq 3\mu\text{T}$, nel documento è proposta una ipotesi progettuale preliminare, i cui aspetti salienti sono di seguito riportati:

viene prevista una schermatura con specifico "Sistema G-iron" su pareti e intradosso dei fabbricati per la parte dei fabbricati interferente con la fascia di rispetto;

viene prevista una schermatura con specifico "Sistema G-iron" sull'intera superficie del box guardiania, che si trova completamente all'interno della fascia di rispetto;

il valore di campo magnetico schermato atteso (B1) dopo l'intervento di mitigazione dell'induzione magnetica all'interno di tutti i fabbricati è stimato pari a: $B1 = 2,5 \mu\text{T}$ al di sotto dell'Obiettivo di Qualità ($B \leq 3\mu\text{T}$) in conformità a quanto disposto dal d.p.c.m. 08/07/2003;

in merito agli aspetti legati all'energia, il proponente prevede di posizionare sulla copertura del fabbricato dei pannelli fotovoltaici, per la produzione di energia elettrica e conseguentemente ridurre le emissioni di

CO₂;

relativamente alla componente Rifiuti, il proponente evidenzia che la predisposizione di un progetto per il recupero dei rifiuti tessili pre e post consumo è prevista in un “*Protocollo di Intesa finalizzato all’implementazione degli obiettivi del Next Generation Prato in merito alla realizzazione dell’hub del riciclo del tessile*”, sottoscritto nel mese di febbraio 2022 da Comune di Prato, Alia Servizi Ambientali S.p.a., associazioni di categoria, associazioni sindacali e il Centro di Ricerca Next Technology Tecnotessile. Il proponente riporta i risultati del “Report Rifiuti Speciali 2021” dell’Agenzia Regionale Recupero Risorse, dai quali si evince che dall’elaborazione dei dati MUD 2020, presentati dalle 602 aziende manifatturiere del distretto, i rifiuti tessili prodotti nel 2019 sono stati circa 30.000 tonnellate; a questo quantitativo occorre aggiungere quello relativo ai rifiuti tessili post consumo, di origine urbana; il proponente rileva che nell’attuale tessuto impiantistico della gestione dei rifiuti sono presenti rilevanti carenze e che nell’area Toscana centro la possibilità di recupero effettivo dei flussi intercettabili è ridotta dalla mancanza di impianti di stoccaggio e di prima selezione, adeguatamente attrezzati e autorizzati, nonché di impianti altamente specializzati nel recupero dei tessuti, in particolare quelli a fibra mista, più onerosi da selezionare. Il proponente, infatti, evidenzia che i materiali composti da fibre più nobili (soprattutto 100% cotone, 100% lana e misto-lana) hanno già un proprio mercato, legato, soprattutto, al riutilizzo di tali materiali nel medesimo settore dell’abbigliamento; questo in special modo nel distretto pratese, tradizionalmente attivo, per esempio, nel ciclo della lana rigenerata. Tale riutilizzo avviene anche in caso di composizioni impure, ma contenenti una limitata percentuale di fibre sintetiche che ne permettono ugualmente il riutilizzo nel settore. Altre tipologie di rifiuto tessile, costituite da fibre miste con prevalenza o totalità di fibre sintetiche, tra cui l’elastan, oggi molto diffuse, saranno messe a disposizione per essere riutilizzate in ulteriori processi produttivi come, ad esempio, la realizzazione di ovatta o TNT (tessuto non tessuto), da utilizzarsi in diversi ambiti industriali, quali quelli del settore dell’automotive, del riuso come riempimento all’interno di materassi o simili, del settore della tappezzeria e del settore delle costruzioni e dell’arredamento;

nella documentazione integrativa ed in quella di approfondimento, in risposta ai quesiti posti da ARPAT, relativi al rispetto dell’art. 184-ter del d.lgs. 152/2006, il proponente ha rilevato che sta procedendo con la stipula di protocolli di intesa con vari operatori commerciali, che operano nei settori sopra citati, al fine di individuare le modalità nelle quali il materiale in uscita dal Textile Hub verrà riutilizzato; si tratta di utilizzi per scopi specifici e per i quali esiste già o si sta delineando adesso uno specifico mercato o una domanda per tali sostanze o oggetti. La collaborazione ha come scopo, in particolar modo, quello di avviare tra le parti un percorso condiviso, finalizzato a definire, fin dal momento di inizio dell’operatività del Textile Hub, i dettagli e le modalità della cessione delle materie tessili in uscita dall’impianto affinché esse siano utilizzate nei cicli produttivi delle aziende partner del proponente, alcune delle quali vengono identificate nella documentazione agli atti del presente procedimento;

il proponente, inoltre, evidenzia che sta procedendo a studiare e sviluppare progetti volti soprattutto alla selezione e riutilizzo dei materiali tessili costituiti da fibre miste, con particolare riferimento alla famiglia degli elastomeri; tra di essi viene evidenziato lo studio dell’impianto già realizzato in scala pilota che opera prevalentemente nell’ottica del riciclo chimico delle fibre sintetiche;

tra gli studi innovativi segnalati dal proponente viene illustrato il progetto DEMETO (*Depolymerization by Microwave Technology*) di Chieti, basato su una tecnologia che consente di trattare il poliestere per ottenere i monomeri di partenza, ovvero acido tereftalico e glicole etilenico, con i quali produrre nuovo poliestere. Il proponente segnala che nei prossimi due anni, fino all’attivazione dell’impianto oggetto del presente procedimento, prevista per il 1 gennaio 2026, tutti i soggetti che hanno firmato il sopra citato Protocollo d’Intesa per la realizzazione del Textile Hub saranno impegnati a trovare partner, tecnologie e nuove attività da innestare sull’Hub stesso;

in merito alle alternative di localizzazione, il proponente illustra i criteri utilizzati nella scelta della localizzazione:

- il primo criterio per la scelta dell’ubicazione è stato quello della soluzione “di prossimità”, ovvero quello

di individuare un sito che fosse il più vicino possibile al distretto tessile in cui, a livello toscano, il problema della gestione dei rifiuti tessili si è manifestato in maniera più marcata;

- il secondo criterio è stato quello di natura dimensionale, ovvero è stato necessario individuare un'area avente una superficie adeguata ad ospitare uno stabilimento delle dimensioni proposte, capace di contenere filiere di lavorazione, stoccaggi in ingresso, intermedi ed in uscita, funzioni direzionali e uffici, parcheggi e aree di completamento, proporzionati ai flussi annui di rifiuto previsti (33.000 t/anno); un progetto più limitato in termini di flussi, e quindi anche di spazi e dimensioni dello stabilimento, avrebbe offerto una soluzione meno incisiva sul problema; pertanto la ricerca si è concentrata su lotti che mettessero a disposizione una superficie edificata o edificabile di 20.000 mq, con capannone di altezza di almeno 9,00 m, per contenere la filiera di selezione automatica a infrarossi (NIR), elemento di maggior innovazione e valore della proposta progettuale;

successivamente, dopo aver individuato i sopra citati due criteri di primo livello, il Comune di Prato, sottoscrittore del Protocollo di Intesa, in collaborazione con il proponente, ha adottato i seguenti ulteriori criteri di secondo livello:

- aree già prese in esame per il potenziale insediamento di impianti di trattamento rifiuti non pericolosi (in particolare rifiuti inerti);
- aree di proprietà comunale o di altri enti pubblici;

sono quindi state individuate 13 potenziali localizzazioni all'interno del territorio comunale di Prato, alle quali si è aggiunta un'ulteriore localizzazione, nel Comune di Vaiano proposta da Confindustria Toscana Nord (altro soggetto sottoscrittore del Protocollo di Intesa);

le 14 proposte sono state analizzate, verificandone la fattibilità rispetto ai criteri localizzativi del Piano Regionale dei rifiuti PRB ed in particolare rispetto a quelli escludenti e preferenziali;

i 14 siti identificati avevano tutti uno o più elementi di incompatibilità con i criteri escludenti del PRB, senza che sussistessero le condizioni, anche nel medio periodo, per rimuovere tali elementi;

il sito di via di Baciavallo è risultato l'unico, che

- pur avendo a sua volta alcuni elementi di criticità (es. interferenza con pozzi Publiacqua e metanodotti), disponeva di soluzioni di breve periodo per eliminarli (spostamento dei pozzi già stabilito a prescindere dall'iniziativa in oggetto, possibilità di definire un layout non interferente con la fascia di rispetto dei metanodotti);

- non aveva ulteriori elementi di incompatibilità (es. pericolosità idraulica molto elevata, o piena interferenza con fasce di rispetto da quartieri residenziali) irrisolvibili nelle altre localizzazioni;

- offriva numerosi criteri preferenziali, tra i quali il recupero di un'area dismessa (lotto 1), già compatibile dal punto di vista urbanistico e peraltro già in uso ad ALIA come rimessaggio attrezzature;

in relazione all'alternativa zero il proponente evidenzia, tra le altre cose, che la rinuncia alla realizzazione del progetto comporterebbe il perdurare del problema della gestione dei rifiuti tessili di provenienza industriale del distretto pratese e di provenienza urbana nell'ATO Centro;

con riferimento alla fase di cantiere, il proponente ha redatto un documento di "Valutazione Preventiva Impatti Cantiere", nel quale sono presi in considerazione i potenziali impatti per quanto riguarda, tra l'altro, il rumore, le emissioni in atmosfera, la risorsa idrica e il suolo, gli scavi, materiali e rifiuti e il traffico indotto ed individuare le relative mitigazioni;

per quanto riguarda gli aspetti socio economici relativi alla realizzazione del progetto, il proponente ha presentato uno specifico documento dal quale si evince, tra l'altro, che gli occupati complessivi, tra occupati diretti e quelli dell'indotto, legati alla fase di realizzazione del progetto, sono circa 60 persone all'anno, mentre gli occupati complessivi previsti per la fase di esercizio dell'impianto sono quantificati in 80 persone;

Dato atto che, in relazione ai contributi acquisiti dai Soggetti interessati, emerge quanto segue:

il Comune di Prato, in merito all'individuazione dello scarico delle AMDNC nel fosso campestre a cielo aperto esistente, esprime posizione favorevole, specificando che in sede di progetto esecutivo e permesso a costruire verranno definiti i dettagli per lo scarico tramite bocca tarata e la definizione dei volumi esecutivi di laminazione;

in relazione ai criteri di localizzazione previsti dall'Allegato 4 al PRB, da verifiche effettuate rispetto agli strumenti urbanistici e cartografici, l'amministrazione comunale rileva quanto segue:

- per quanto riguarda il criterio penalizzante di cui sottoparagrafo 2.4.3 del PRB, si rilevano aree residenziali ricadenti nella fascia di rispetto di 100 metri dal perimetro dell'impianto;
- per quanto riguarda i criteri penalizzanti di cui al sottoparagrafo 3.5 del PRB, si rileva che la zona di scarico dei rifiuti in ingresso è collocata a più di 200 m dalle aree residenziali circostanti, senza considerare le case sparse; l'area in cui è previsto l'impianto non è individuata come invariante strutturale a valenza ambientale dagli strumenti urbanistici comunali;

l'azienda Snam Rete Gas Spa, a seguito dell'istruttoria e delle valutazioni svolte, nel contributo del 09/11/2022, chiede chiarimenti relativamente alle interferenze rilevate tra il progetto e la fascia di servitù e sicurezza dei relativi gasdotti di competenza. Inoltre mette in evidenza che la presenza di spazi a parcheggio e l'uso di alcune aree come deposito di materiali, durante le fasi di cantiere, sono incompatibili con le fasce di servitù dei gasdotti ad alta pressione; ribadisce la disponibilità al picchettamento dei gasdotti al fine di dare al proponente la possibilità di riportare esattamente le condotte sulle tavole di progetto.

Nella documentazione di approfondimento del proponente del 21/04/2023 viene aggiornato il lay-out del progetto in relazione alle linee gas (sia per quanto riguarda l'assetto definitivo che quello di cantiere), al fine di garantire, tra l'altro, quanto segue:

- sono da mantenere libere e in terreno permeabile le superfici rientranti nella fascia di rispetto di 8,0 metri, per lato, dall'asse delle tubazioni in alta pressione non provviste di protezione in cemento;
- sono da mantenere libere e in terreno permeabile le superfici rientranti nella fascia di rispetto di 5,5 metri, per lato, dall'asse delle tubazioni in alta pressione provviste di protezione in cemento;

nel contributo finale del 12/05/2023, la società Snam Rete Gas S.p.a. esprime posizione favorevole alla soluzione indicata nella documentazione di approfondimento, specificando che l'inizio dei lavori dovrà essere concordato al fine di poter garantire l'assistenza degli incaricati dell'azienda stessa;

la società Publiacqua Spa, nel proprio contributo del 18/11/2022, non rileva motivi ostativi all'accettabilità dei reflui civili in pubblica fognatura, stimati dal proponente in circa 1000 mc/anno (15 AE); per le acque meteoriche non contaminate (AMDNC) Publiacqua chiede di valutare fattivamente la possibilità di scaricare le acque meteoriche non contaminate (AMDNC) verso altro recapito, diverso dalla pubblica fognatura; in seguito alla presentazione della documentazione integrativa depositata dal proponente il 02/03/2023, Publiacqua conferma che le AMDNC devono essere inviate fuori fognatura, in particolare indica quale possibile recapito finale la gora a cielo aperto, denominata "Gora Palasaccio", posta a sud di via di Baciacavallo, il cui recapito finale è il Torrente Ombrone.

Publiacqua evidenzia che l'area di impianto ricade nella fascia di rispetto di 200 m di alcuni pozzi acquedottistici di propria gestione e che si è già resa disponibile a trovare altra ubicazione, in modo da eliminare l'interferenza.

Nel contributo del 02/03/2023, la società prende atto della revisione progettuale effettuata dal proponente, che prevede lo scarico fuori fognatura, così come richiesto, delle AMDNC, sia per quelle provenienti dalle coperture ed eccedenti il volume della vasca di recupero, sia per quelle dei piazzali.

Nel contributo finale del 19/06/2023, la società Publiacqua, esaminata la documentazione di approfondimento, esprime posizione favorevole circa la soluzione indicata per la separazione delle AMDNC dei piazzali e delle acque di copertura (che sono convogliate nella Gora del Palasaccio), dalle acque reflue derivanti dai servizi igienici degli uffici che sono recapitate in pubblica fognatura.

In merito alla fattibilità tecnica ed economica di dismettere i pozzi attualmente funzionanti e utilizzati a fini idropotabili, come già condiviso con il proponente in una nota agli atti del procedimento, Publiacqua ricorda che: *"occorrerà spostare le reti idriche esistenti che insistono nello stradello denominato Viuzzo del Pozzo previa validazione di un progetto esecutivo da realizzarsi, a carico della Ditta, secondo le prescrizioni tecniche di Publiacqua"*;

la società Terna Rete Italia S.p.a., nel proprio contributo del 25/11/2022, comunica che l'area nella quale sarà edificato il nuovo stabilimento, ricadendo nei pressi di elettrodotti esistenti, dovrà necessariamente risultare compatibile con gli stessi e, in particolare, dovrà essere rispettata la vigente normativa in materia di distanze tra edifici e conduttori elettrici. Per chiarire tale interferenza, nel proprio contributo Terna, allega l'elaborato di APA (Area di Prima Approssimazione), nel quale è rappresentato l'obiettivo di qualità di 3 μ T (fissato dal D.P.C.M. 08/07/2003), calcolato secondo la metodologia approvata con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 maggio 2008 (in G.U. del 05.07.2008). Nel conclusivo contributo del 17/02/2023, la società conferma quanto comunicato nella nota precedente, evidenziando che per quanto attiene alla Legge n. 36/2001 ed al relativo decreto attuativo, nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, in prossimità di linee ed installazioni elettriche già esistenti, dovrà essere rispettato l'obiettivo di qualità di 3 μ T e segnala che la rappresentazione grafica precedentemente inviata, dell'Area di Prima Approssimazione, a causa di un refuso non è corretta, allegando l'esatto elaborato grafico;

l'Azienda USL Toscana centro, nel proprio contributo del 01/12/2022, dopo aver esaminato la documentazione presentata dal proponente, anche in seguito alla seduta della Commissione Interdisciplinare Ambiente – CIAAP Intermedia, evidenzia che non sussiste alcun rischio concreto di contaminazione della falda pur essendo presenti, a distanza inferiore di 200 metri dall'area in esame, alcuni pozzi a scopo acquedottistico gestiti da Publiacqua Spa; l'Azienda USL conferma che tale rischio è superato dallo svolgimento delle attività all'interno dei corpi di fabbrica e su aree cementate. Considerato che nei pressi dell'area sono presenti due elettrodotti di alta tensione, AT da 380 kV e linea da 132 kV, l'USL esprime la necessità di verificare che l'edificio non ricada all'interno delle "fasce di rispetto" degli elettrodotti di cui al D.P.C.M. 8/7/2003, G.U. n. 200 del 29.08.2003, calcolate in base al d.m. 29.05.08 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti", visto che all'interno della costruzione il proponente prevede la destinazione d'uso per tempi di permanenza superiori alle quattro ore giornaliere;

l'Autorità Idrica Toscana, nel proprio contributo del 19/12/2022, in merito ai disposti dell'art. 94 del d.lgs. 152/2006, rileva quanto segue:

- la posizione dell'impianto risulta completamente all'interno dell'area di rispetto delle captazioni idropotabili pozzi Baciacavallo 1-2-3-4, stabilita col criterio geometrico del raggio di 200 metri intorno ai punti di captazione;

- l'area d'intervento inoltre ricade all'interno della perimetrazione dell'Area di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile stabilita col criterio dei tempi di sicurezza dallo studio di Publiacqua relativo al Corpo Idrico della Piana di Firenze, Prato, Pistoia – Zona Prato; si informa inoltre che in attuazione della Delibera di Giunta Regione Toscana n. 872/2020, l'area di salvaguardia dei pozzi idropotabili citati potrà essere oggetto di ripermetrazione secondo le procedure previste;

nel contributo conclusivo del 10/03/2023, l'Autorità Idrica rileva, tra l'altro, quanto segue:

"- il previsto spostamento dei quattro "pozzi Baciacavallo 1-2-3-4" afferenti al servizio idrico, le cui attuali zone di rispetto interferiscono con l'area di prevista realizzazione dell'impianto in questione ed a cui si riferisce la "Domanda di ricerca e concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso potabile" inviata alla Regione Toscana con prot. n.12887/2023 dal Gestore del S.I.I. Publiacqua S.p.A. (prot. AIT n.3193/2023), consente di superare il vincolo di cui all'art. 94 comma 4, lett. h;

- la proposta di Publiacqua S.p.a. di nuova perimetrazione delle zone di rispetto tracciata con il criterio temporale dettato dalla DGRT 872/2020 dovrà tenere conto della presenza del nuovo impianto;

- l'eventuale presenza dell'impianto in progetto all'interno della nuova "zona di rispetto" proposta dal Gestore del S.I.I. Publiacqua S.p.A. tracciata come descritto al precedente punto 3, lo renderà di fatto assoggettabile agli obblighi dettati dai commi 4 e 5 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006;

[...] si comunica che la scrivente Autorità non ravvisa la presenza di effetti negativi significativi relativamente ai servizi di propria competenza";

ARPAT, nel proprio contributo del 05/12/2022 sulla documentazione iniziale, dopo aver esaminato il quadro territoriale di riferimento, le caratteristiche del progetto e le attività che saranno svolte, rileva la

necessità di documentazione integrativa in relazione ai flussi e alla gestione dei rifiuti conferiti all'impianto e formula alcune prescrizioni per la successiva fase autorizzativa;

in seguito alla presentazione della documentazione integrativa, ARPAT ha trasmesso il contributo del 02/03/2023, nel quale esamina le risposte del proponente alle richieste di integrazione:

- in merito alla difficoltà di eseguire un effettivo recupero su rifiuti tessili di composizione mista, in modo particolare su miste di natura sintetica, per le quali è più complicato dimostrare che "la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici" ed "esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto", come previsto dall'art. 184-ter, del d.lgs. 152/2006, il dipartimento evidenzia la necessità che l'impianto sia comunque da autorizzare con la procedura prevista per la "cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso" (di cui al medesimo art. 184-ter, comma 2, del d.lgs. 152/2006) per tutti i materiali ottenuti;

- relativamente alla potenzialità dei macchinari, il dipartimento prende atto che la capacità produttiva media della linea automatica è stimata in 4 t/h, ovvero 20.000 t/anno di rifiuti e per tale motivo ritiene che in fase di successiva autorizzazione sarà necessario prevedere e specificare modalità o forme alternative di gestione dei medesimi in caso di fermo impianto per manutenzione (preventivabile o meno) e comunque in caso di interruzioni temporanee causate da eventuali situazioni che anche accidentalmente potrebbero non consentire il normale funzionamento delle filiere e dell'impianto stesso;

- in relazione alla necessità di autorizzare l'impianto con la procedura prevista per la "cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso", sia per quei codici EER non ricompresi nel d.m. 05/02/1998, sia per quelle finalità non ricomprese nel medesimo decreto (come la produzione di pannelli acustici), il dipartimento conferma la necessità che tali tipologie siano da autorizzare con la procedura prevista sopra citata.

Relativamente alla documentazione integrativa complessivamente presentata dal proponente, ARPAT evidenzia quanto segue:

- in merito alle alternative di localizzazione, il dipartimento prende atto delle valutazioni effettuate dal proponente sugli altri 14 siti presi in esame;

- in merito all'impermeabilizzazione dei suoli, il dipartimento prende atto di quanto indicato dal proponente, ovvero che in tutte le alternative progettuali sarebbero state comunque previste impermeabilizzazioni;

- per quanto riguarda le considerazioni geologiche e idrogeologiche, il dipartimento prende atto di quanto indicato dal geologo incaricato e ritiene di poter concordare sull'esclusione di impatti sulla falda legati alla realizzazione delle strutture di fondazione, considerando un franco di sicurezza di circa 2,3 m; in caso di un eventuale innalzamento del livello piezometrico, il dipartimento prevede che dovranno comunque essere previsti idonei sistemi di abbattimento della falda;

- per quanto riguarda la localizzazione dell'impianto in corrispondenza delle fasce di rispetto di alcuni pozzi ad uso idropotabile, il dipartimento prende atto della disponibilità da parte del gestore, Publiacqua S.p.a., alla dismissione di 2 pozzi nell'area dell'Hub Textile (pozzi denominati Baciacavallo 3 e Baciacavallo 4, mentre i pozzi 1 e 2 risultano già inattivi) ed alla loro sostituzione con altre captazioni di pari livello in aree distanti; tuttavia ritiene opportuno che la messa in funzione dell'impianto avvenga a seguito dell'effettiva dismissione dei n. 2 pozzi in modo da ottemperare a quanto prescritto dall'art. 94 del D.lgs. 152/2006; pertanto dovrà essere evitato qualsiasi impatto del progetto Hub Textile anche in fase di cantiere e il dipartimento ritiene che la fase operativa non possa iniziare prima della dismissione effettiva dei pozzi;

- in relazione alla cantierizzazione, in conformità con le specifiche linee guida per la gestione dei cantieri redatte da ARPAT nel gennaio 2018, il dipartimento chiede che il proponente presenti un piano di cantierizzazione più dettagliato;

- in relazione all'elettromagnetismo, il dipartimento chiede che almeno 90 giorni prima dell'inizio del cantiere il proponente presenti ad ARPAT un approfondimento circa il campo elettromagnetico e le eventuali misure di mitigazione previste, la cui efficacia sia tecnicamente dimostrata.

Il proponente ha trasmesso documentazione di approfondimento, in data 21/04/2023, nella quale, tra l'altro, ha illustrato gli accordi con altre aziende partner che sono in essere, al fine di individuare gli utilizzi che possono esser previsti per il materiale tessile ottenuto dal recupero di rifiuti costituiti da fibre sintetiche in mista, al fine di dimostrare l'esistenza di un mercato e di una domanda, come previsto dall'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006.

Il dipartimento, si è espresso sulla sopra citata documentazione e vista la tipologia dell'impianto che il

proponente intende realizzare, non segnala rilevanti criticità ambientali derivanti dal processo di raccolta e selezione proposto dall'azienda; l'agenzia rileva anche che non si evidenziano particolari problematiche nel recupero degli scarti tessili costituiti da fibre definite "nobili" quali cotone o lana, che una volta selezionate potranno essere recuperate all'interno della medesima filiera tessile di produzione, tuttavia gli usi per i materiali provenienti da miste sintetiche sono tuttora limitati e quindi visto anche l'ingente quantitativo di rifiuti tessili che l'impianto intende gestire, il dipartimento ritiene necessario acquisire maggiori dettagli al fine di:

- avere consapevolezza della composizione delle fibre prodotte, anche sulla base del fatto che l'EoW (End Of Waste) deve essere assoggettato agli obblighi previsti dalla normativa relativa all'etichettatura dei prodotti tessili (Regolamento UE n. 1007/2011) e che lo stesso materiale, una volta prodotto, possa essere effettivamente commercializzato ed abbia un reale mercato;
- comprendere quindi l'effettiva destinazione ed avere specifica contezza dei tipi di riutilizzo dell'EoW prodotto;
- avere comunque contezza della gestione effettiva degli scarti della selezione (rifiuti), qualora tali rifiuti tessili post selezione non avessero un effettivo riutilizzo se non attraverso ulteriori trattamenti di recupero in impianti di gestione rifiuti;

la società Toscana Energia S.p.A., nel proprio contributo del 06/12/2022, ha valutato l'esecuzione delle opere di propria competenza, per lo spostamento di due tratti della rete di distribuzione gas metano; tale spostamento sarà propedeutico alla realizzazione del progetto; in particolare Toscana Energia S.p.a. ha valutato due ipotesi di intervento ed ha allegato i relativi elaborati grafici;

la Soprintendenza per la città metropolitana di Firenze e le provincie di Pistoia e Prato, nel contributo del 06/12/2022, ritiene che la realizzazione del progetto non comporti effetti particolarmente impattanti sul patrimonio paesaggistico e culturale e pertanto rileva che l'intervento in esame non sia da assoggettare a VIA; tenuto conto che le opere previste, ricadono in un'area in parte sottoposta a tutela ai sensi dell'art.142 comma 1, lettera c), del d.lgs. 42/2004 e che sarà necessario per il proponente richiedere specifica autorizzazione paesaggistica, la Soprintendenza suggerisce sin da adesso di integrare la documentazione che dovrà essere presentata con una relazione paesaggistica ed una planimetria con le sistemazioni esterne;

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel contributo del 09/12/2022, dopo avere esaminato il progetto ed evidenziato la vigente pianificazione di propria competenza in relazione all'area di ubicazione del nuovo stabilimento, rileva quanto segue:

- in riferimento al Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA), i lotti di terreno in esame ricadono tra le aree a pericolosità moderata da alluvione P1;
- in riferimento al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), i lotti di terreno in esame non ricadono in aree classificate a pericolosità da frana;
- in riferimento al Piano di Gestione delle Acque (PGA), considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 200/60/CE, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

i corpi idrici potenzialmente interessati dagli interventi sono i seguenti:

- C.I. superficiale Fosso della Filimortula, classificato in stato ecologico cattivo (con obiettivo del raggiungimento dello stato sufficiente al 2027) e in stato chimico non buono (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027);
- C.I. sotterraneo della piana di Firenze, Prato, Pistoia – zona Prato, classificato in stato chimico non buono (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027) e quantitativo buono (con obiettivo del mantenimento dello stato buono).

L'Autorità di Bacino evidenzia altresì che in riferimento al Piano di bacino, stralcio Bilancio Idrico (PBI), una piccola porzione dell'area di intervento è classificata come area con acquifero "a disponibilità idrica molto inferiore alla ricarica – D4" (ai sensi dell'art. 9 delle norme di PBI), pertanto, eventuali nuovi prelievi idrici possono essere assoggettati a limitazioni o condizionamenti di cui alla stessa disciplina normativa; in considerazione della pianificazione sopra descritta e della tipologia progettuale presentata dal

proponente, l'Autorità di Bacino ritiene che le norme di piano non prevedono l'espressione di parere da parte dell'Ente;

il Consorzio di Bonifica n. 3 – Medio Valdarno, nel proprio contributo del 12/12/2022, evidenzia che, come già rilevato dalla società proponente, il corso d'acqua interessato dall'intervento (Gora del Palasaccio) non è censito nel reticolo idrografico in gestione, pertanto non rilevando ulteriori interferenze, il consorzio nulla ha da segnalare per quanto di competenza;

Dato infine atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dagli Uffici regionali interessati:

il Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, nel proprio contributo del 06/12/2022 ed in quello successivo del 22/02/2023, evidenzia che per la tipologia di intervento e per le trasformazioni paesaggistiche non ravvisa elementi di contrasto con il PIT/PPR. Tuttavia, in considerazione della documentazione integrativa, prende atto di quanto segnalato dal proponente in merito alle opere di mitigazione; esprime posizione favorevole con le seguenti prescrizioni volte alla riduzione degli impatti sulla componente paesaggio:

“Per le piantumazioni perimetrali:

- si prescrive che l'individuazione delle specie arboree che saranno impiantate, sia effettuata a seguito di un'analisi vegetazionale delle alberature presenti nell'intorno, in quanto si dovranno utilizzare delle varietà locali a più rapido accrescimento, evitando l'utilizzo di specie aliene;

- dovrà essere redatta una relazione agronomica supportata da una cartografia esplicativa, con indicazione delle specie vegetazionali, del sesto di impianto e dell'età delle piante che saranno messe a dimora, con un'analisi delle necessarie opere di manutenzione e di sostituzione delle fallanze, verificando anche la possibilità di impianto misto arbustivo ed arboreo su livelli falsati, al fine di migliorare la copertura;

- si dovrà anche indicare la tempistica con cui si prevede di ottenere un effetto di schermatura dell'impianto.

Per le soluzioni architettoniche:

- dovranno essere chiaramente esplicitate, a livello di relazione, le modalità di realizzazione degli inserimenti vegetazionali in facciata e sulle coperture, indicando anche le misure colturali da attuare al fine del raggiungimento dell'effetto desiderato;

- andranno prodotte delle ulteriori fotosimulazioni che diano conto della tempistica dei risultati attesi.”;

il Settore Genio Civile Valdarno Centrale, nel proprio contributo d'avvio del 10/12/2022, esaminata la documentazione progettuale, esprime posizione favorevole, evidenziando che non sussistono interferenze con il reticolo idrografico di cui alla l.r. 79/2012.

In merito alla presenza di pozzi ad uso acquedottistico, il settore rileva che è stato avviato un processo specifico, finalizzato alla necessaria risistemazione dell'intera materia concessoria nella area pratese. In questa ottica il Gestore del S.I.I. (Publiacqua S.p.a.) si è attivato presso il Settore Genio Civile Valdarno Centrale allo scopo di rendere possibile la presentazione delle richieste di nuove perforazioni per la delocalizzazione delle opere della zona di Baciacavallo;

il Settore Servizi Pubblici Locali Energia, Inquinamento Atmosferico, nel contributo del 02/01/2023, prende in esame il piano regionale rifiuti, con riferimento alla gestione dei rifiuti speciali ed ai criteri localizzativi dei nuovi impianti di rifiuti. Il PRB contiene nell'allegato 4 i criteri di localizzazione dei nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (urbani e speciali), suddivisi tra escludenti, penalizzanti e preferenziali. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'allegato 4 al PRB, il settore rileva l'operatività dei seguenti criteri escludenti:

- “Aree collocate nelle zone di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile di cui all'articolo 94, c. 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. In assenza dell'individuazione da parte della Regione di tale zona di rispetto, la medesima ha un'estensione di 200 m di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, secondo quanto previsto al comma dello stesso articolo 94 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.”, in quanto sono presenti pozzi a uso idropotabile, gestiti da Publiacqua spa, la cui fascia di rispetto si sovrappone pienamente ai terreni individuati.

- Aree entro la fascia di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti, se interferenti” in quanto sono presenti due elettrodotti gestiti da Terna e metanodotti ad alta e bassa pressione gestiti da Snam e Toscana Energia,

e quindi l'area di progetto non risulta idonea alla localizzazione di attività di gestione rifiuti.

Si ricorda infatti che secondo il PRB un criterio escludente ha valenza di vincolo assoluto, ossia stabilisce “la completa “non idoneità” di determinate aree alla realizzazione di nuovi impianti di recupero o di smaltimento rifiuti a causa della presenza di vincoli derivanti dalla normativa nazionale e regionale, di condizioni oggettive locali e di destinazioni d'uso del suolo incompatibili con la presenza degli impianti stessi”.

L'attività proposta può superare la non idoneità solo qualora si concretizzino le seguenti condizioni:

- vengano definitivamente chiusi i pozzi a uso potabile la cui fascia di rispetto oggi interessa l'area impiantistica;

- venga acquisito il parere dei gestori degli elettrodotti e metanodotti presenti nell'impianto attestante la non interferenza di tali infrastrutture con l'attività di gestione rifiuti che si andrà a svolgere.

In caso di superamento dei predetti criteri escludenti si raccomanda la valutazione dei criteri penalizzanti segnalati da Alia attraverso l'interessamento dei soggetti competenti sugli specifici vincoli.”.

Per quanto attiene al paragrafo 3.5 dell'allegato 4 del PRB, il Settore rileva la presenza di quasi tutti i criteri preferenziali e l'operatività dei seguenti criteri penalizzanti:

- “Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica elevata e media (nelle quali è prevista una piena con tempo di ritorno fra 30 e 500 anni)”, nonostante il lotto in oggetto ricada in una classificazione a pericolosità in P1 bassa, è stato considerato il fattore penalizzante in quanto la larga fascia di Tr da esso imposta implica l'esigenza di applicarlo a qualsiasi area rientrante nelle perimetrazioni di pericolosità idraulica a prescindere dall'entità di tale pericolosità;

- “Zone all'interno di con visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata”, che verrà compensata dalla gestione al chiuso nei nuovi corpi di fabbrica, i quali avranno una veste architettonica di pregio, nonostante la vocazione industriale;

- “Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri tra il perimetro dell'impianto e le aree residenziali ricadenti all'interno del centro abitato stesso” per la presenza, entro la fascia di 500 metri, di un quartiere residenziale in direzione della frazione di Paperino, un agglomerato misto residenziale/industriale, e alcuni complessi condominiali a ovest dello stabilimento;

- “Aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 d.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, secondo le prescrizioni contenute nell'Elab. 8B “Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 d.lgs. 42/2004” del PIT con valenza di Piano Paesaggistico Regione Toscana”. Tale criterio viene evidenziato come presente ma si solleva un dubbio sulla sua effettiva sussistenza, in quanto il vincolo che origina il criterio è conseguente alla presenza di un gora, che interessa solamente il lotto Ovest, che non è però più censita nell'elenco dei corsi d'acqua significativi del reticolo idrografico regionale.

Il Settore circa la gestione dei rifiuti speciali specifica che “è sempre regolata dai criteri di mercato; gli impianti che accolgono tali tipologie di rifiuti non necessitano di una pianificazione di dettaglio come invece prevista per i rifiuti urbani. Pertanto le operazioni di gestione dei rifiuti speciali che verranno effettuate nell'impianto si collocano nel libero mercato e non presentano elementi di contrasto con i principi generali espressi nel piano regionale di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati (Prb).”

Per quanto riguarda i rifiuti urbani, il Settore ricorda “che non è preclusa la possibilità di trattare gli stessi a

recupero al di fuori degli impianti indicati dalla pianificazione, come nel caso in specie, ma tale attività deve essere inquadrata esclusivamente in una logica di mercato. Si rimanda altresì all'Autorità di ambito Toscana Centro una valutazione degli eventuali flussi da inviare nell'impianto nel rispetto delle esigenze del territorio di competenza”.

Con riferimento alla qualità dell'aria, richiama le seguenti indicazioni:

“si rende necessario che siano attuate le necessarie misure di mitigazione e/o contenimento relativamente al particolato fine PM10 e dei suoi precursori e al biossido di azoto NO2 e dei suoi precursori.

Nel corso della procedura autorizzatoria, si raccomanda pertanto l'applicazione dei valori limite indicati

nel documento tecnico – Allegato 2 – del PRQA ovvero, qualora presenti, quelli delle specifiche BAT settoriali con particolare riferimento agli inquinanti in oggetto”

Il Settore, nel contributo finale del 20/03/2023, in merito alla documentazione integrativa, conferma quanto sopra espresso;

l'ATO rifiuti Toscana Centro, consultato a più riprese nell'ambito del presente procedimento, ha ritenuto opportuno non inviare risposta;

Il Settore Tutela della Natura e del Mare, nel proprio contributo del 27/02/2023 non ritiene necessario attivare la valutazione di incidenza per il progetto in esame, in considerazione della distanza del nuovo stabilimento dai Siti della Rete Natura 2000. Tuttavia il Settore fornisce le seguenti indicazioni ai fini del mantenimento e miglioramento delle aree di collegamento ecologico funzionale:

“1) per le sistemazioni a verde siano impiegate:

- specie arboree e arbustive autoctone tipiche dei boschi planiziali e ripariali, valutando anche la messa a dimora specie fruttifere non invasive;

- specie erbacee autoctone scelte tra quelle indicate all'interno del manuale “Specie erbacee spontanee mediterranee per la riqualificazione di ambienti antropici”, pubblicato da ISPRA e Ministero dell'Ambiente (http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/manuale_86_2013.pdf);

2) qualora sia riscontrata la presenza di specie legnose alloctone invasive (Robinia, Ailanto, ecc.) in prossimità delle aree di cantiere, i lavori siano supervisionati da personale tecnico esperto in materie naturalistiche/forestali/ambientali con l'obiettivo di evitarne l'ulteriore diffusione.”

Nel contributo conclusivo del 18/05/2023, il Settore conferma quanto espresso sopra;

Visto che sono pervenute 3 osservazioni da parte del pubblico, in relazione alle quali sono state acquisite le controdeduzioni del proponente e sono state svolte specifiche considerazioni a cura del Settore scrivente, come riportato nell'allegato A al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, tenuto conto dei contributi pervenuti, delle osservazioni dei cittadini e delle relative controdeduzioni del proponente:

il sito ove è prevista la realizzazione del progetto è caratterizzato da due criteri escludenti di cui al vigente Piano Regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche (PRB): distanza inferiore a 200 m da pozzi acquedottistici; fascia di rispetto di elettrodotti e metanodotti;

in relazione alla distanza dai pozzi ad uso idropotabile, Publiacqua S.p.a. gestore del servizio idrico integrato provvederà alla loro chiusura ed alla sostituzione con altre captazioni di pari livello in aree distanti e rispettose dei nuovi criteri individuati con d.g.r. n. 872/2020; la chiusura dei pozzi deve avvenire prima della entrata in esercizio dell'impianto di progetto;

in relazione alle interferenze con i metanodotti, il proponente ha adeguato il progetto secondo le indicazioni dei gestori delle reti (Snam Rete Gas S.p.a. per l'alta pressione e Toscana Energia S.p.a. per la bassa pressione), i quali hanno espresso entrambi posizione favorevole in merito;

per quanto riguarda l'interferenza con i 2 elettrodotti AT gestiti da TERNA Spa, il proponente ha adottato specifiche misure di mitigazione del campo magnetico in relazione agli edifici nei quali è prevista una presenza giornaliera di personale superiore a 4 ore; in esito all'adozione delle mitigazioni risulta rispettato l'Obiettivo di Qualità ($B \leq 3 \mu T$), in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. 08/07/2003.

A livello cautelativo, ARPAT richiede un approfondimento in merito;

per l'impianto in progetto sussistono alcuni criteri penalizzanti, sia con riferimento al paragrafo 2.4.3 che al paragrafo 3.5 dell'allegato 4 del PRB:

- *“aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non*

possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 100 metri fra il perimetro dell'impianto e le aree residenziali ricadenti all'interno del centro abitato stesso”;

- *“aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri tra il perimetro dell'impianto e le aree residenziali ricadenti all'interno del centro abitato stesso”*.

in relazione ai due criteri sopra citati, l'istruttoria non ha evidenziato impatti negativi significativi sulle suddette aree residenziali, con particolare riferimento a rumori ed emissioni in atmosfera;

- *“aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica elevata e media (nelle quali è prevista una piena con tempo di ritorno fra 30 e 500 anni)”*;

in relazione a questo criterio, l'area ove sorgerà l'impianto è classificata a pericolosità i.2 e P1, quindi interessata da eventi alluvionali per tempi di ritorno compresi tra 200 e 500 anni, sulla base del PGR vigente e della pianificazione urbanistica comunale. Nell'impianto non è previsto il deposito di sostanze chimiche che possono contaminare le acque; la natura dei rifiuti gestiti non è pericolosa ed in grado di contaminare le acque; è comunque opportuno che il proponente adotti misure di cautela, come evidenziato nelle conclusioni del presente atto;

- *“zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata”*;

- *“aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 d.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”*;

relativamente a questi criteri, la gestione dei rifiuti avverrà esclusivamente all'interno del capannone; parte dell'area del nuovo impianto già allo stato attuale è interessata da attività connesse alla gestione dei rifiuti; la restante porzione è occupata da impianti sportivi; non si verificherà consumo di suolo a spese di aree naturali, seminaturali o agricole. Il proponente ha preso in esame specifiche interventi per il corretto inserimento paesaggistico dell'impianto, anche tramite opere a verde;

l'area di impianto è caratterizzata da alcuni criteri preferenziali dell'allegato 4 al PRB: dotazione di infrastrutture, viabilità di accesso esistente; baricentricità del sito; area già in parte utilizzata per attività connesse alla gestione rifiuti;

con riferimento agli aspetti progettuali: il proponente ha preso in esame le alternative di localizzazione, di progetto e l'alternativa zero; la realizzazione dell'impianto e l'utilizzo della nuova tecnologia NIR costituiscono elementi di innovazione e valore della proposta progettuale; il proponente ha preso in esame 14 siti alternativi per la localizzazione dell'impianto in esame;

aspetti ambientali, componente Atmosfera: il quadro riassuntivo delle emissioni significative prevede, principalmente, due emissioni derivanti dalle cappe di aspirazione a servizio della linea di cernita manuale e di quella automatica; gli inquinanti previsti caratterizzanti tali emissioni sono soltanto le polveri prodotte dalla movimentazione dei rifiuti tessili; non è previsto l'utilizzo di alcun prodotto chimico, ad esclusione del prodotto igienizzante che è comunque a base di perossido di idrogeno (acqua ossigenata) e come tale non produce inquinanti; le due emissioni rispetteranno i valori previsti dal PRQA per tale tipo di attività (10 mg/Nmc) e il rateo di flusso di massa di stabilimento per l'inquinante “polveri” è inferiore alla soglia prevista dal PRQA (2 kg/h), oltre la quale è necessaria la modellizzazione per la valutazione delle ricadute degli inquinanti. Le emissioni sono inoltre dotate di idonei impianti di abbattimento (filtri a maniche) per la riduzione della concentrazione delle polveri. Sono state altresì valutati i possibili impatti sull'atmosfera legati alle attività di cantiere, per i quali sono state proposte azioni di mitigazione;

aspetti ambientali, componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo: in relazione agli scarichi idrici dell'impianto, non sono presenti scarichi industriali; gli unici reflui originati dallo stabilimento sono quelli derivanti dai servizi igienico sanitari, assimilabili ai domestici, che verranno recapitati in pubblica fognatura; le acque meteoriche dilavanti delle coperture e dei piazzali di manovra e della viabilità interna saranno del tipo “non contaminate” e verranno recapitate nel fosso a cielo aperto costituito da una gora posta a sud dell'impianto, per il quale il proponente ha appurato la continuità idraulica e il Comune di Prato

ha espresso parere favorevole; tale recapito, non è censito nel reticolo idrografico regionale e non risulta soggetto ad autorizzazioni/concessioni specifiche ai sensi del R.D. 523/1904; nell'impianto è inoltre presente una vasca di accumulo per le AMDNC finalizzata al recupero della risorsa idrica, che contribuisce ad una riduzione degli approvvigionamenti;

per quanto riguarda la componente suolo e sottosuolo, tutte le aree di lavorazione e stoccaggio, quelle di transito e di manovra dei mezzi, saranno interamente impermeabilizzate;

aspetti ambientali, componente Flora, vegetazione, fauna ecosistemi: il progetto non interferisce con nessuna area naturale protetta, né con siti della Rete Natura, né ricade all'interno di SIC o siti di interesse regionale;

aspetti ambientali, componente Paesaggio e beni culturali: per le opere a verde, il proponente individuerà specie arboree di varietà locali a più rapido accrescimento ed eviterà l'utilizzo di specie aliene; prevederà l'impianto misto arbustivo ed arboreo su livelli falsati, al fine di migliorare la copertura;

aspetti ambientali, componente Rumore e vibrazioni: si prende atto che la valutazione previsionale di impatto acustico (VIAc), redatta da tecnico competente in acustica ambientale, rilevi che l'attività proposta rispetta i valori limite di immissione assoluti e differenziali e di emissione previsti dalla normativa vigente, durante il periodo diurno, presso i ricettori individuati (R1, R2, R3, R4). L'area ove è ubicato l'impianto e ove sono ubicati i ricettori ricade in Classe IV secondo il Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Prato;

aspetti ambientali, componente Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: nel documento specialistico "Simulazione dell'induzione magnetica generata dagli elettrodotti adiacenti al nuovo impianto di valorizzazione di scarti tessili pre e post consumo c/o via Baciacavallo Prato", il proponente evidenzia che alcune aree del fabbricato e l'intero box guardiania (destinati ad una permanenza prolungata del personale, non inferiore alle quattro ore giornaliere) ricadono all'interno della fascia di rispetto degli elettrodotti. Con la mitigazione proposta dal proponente (schermatura con specifico "Sistema G-iron") su pareti e intradosso dei fabbricati, il valore di campo magnetico schermato atteso è stimato pari a 2,5 μ T e quindi conforme all'Obiettivo di Qualità, pari a 3 μ T, previsto dal d.p.c.m. 08/07/2003;

aspetti ambientali, componente gestionale rifiuti: l'impianto, destinato al recupero dei rifiuti tessili pre e post consumo, è stato previsto nel "Protocollo di Intesa finalizzato all'implementazione degli obiettivi del Next Generation Prato in merito alla realizzazione dell'hub del riciclo del tessile", sottoscritto da Comune di Prato, Alia Servizi Ambientali S.p.a., associazioni di categoria, associazioni sindacali e il Centro di Ricerca Next Technology Tecnotessile; il progetto dell'Hub Tessile si colloca nel quadro di realizzazione di impianti di stoccaggio e di prima selezione, adeguatamente attrezzati e autorizzati, nonché di impianti altamente specializzati nel recupero dei tessuti, in particolare quelli a fibra mista, costituiti da fibre miste con prevalenza o totalità di fibre sintetiche (tra le quali l'elastan), che oggi sono molto diffuse, ma il cui effettivo recupero è molto più complicato rispetto ai rifiuti tessili costituiti da fibre quali lana e/o cotone e loro miste; le materie prime seconde ottenute con le attività che si svolgeranno nell'hub tessile potranno essere utilizzate per la realizzazione di ovatta o TNT (tessuto non tessuto) e in diversi ambiti industriali, quali quelli del settore dell'automotive, del riuso come riempimento all'interno di materassi o simili del settore della tappezzeria e nel settore delle costruzioni e dell'arredamento; tutti i soggetti che hanno firmato il sopra citato Protocollo d'Intesa per la realizzazione del Textile Hub saranno impegnati nel continuo lavoro di trovare partner, tecnologie e nuove attività da innestare all'Hub stesso, che costituirà il fulcro di questa innovativa ricerca di nuove procedure e tecnologie finalizzate a recuperare rifiuti tessili costituiti da fibre miste sintetiche.

In merito all'effettivo recupero su rifiuti tessili di composizione mista, in modo particolare su miste di natura sintetica, è più complicato dimostrare che "la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici" ed "esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto", come previsto dall'art. 184-ter, del d.lgs. 152/2006. ARPAT ritiene che l'impianto sia comunque da autorizzare con la procedura prevista per la "cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso" (di cui all'art. 184-ter, comma 2, del d.lgs. 152/2006) per tutti i materiali ottenuti;

aspetti ambientali, componente Salute pubblica: non sono emerse criticità in merito a questo aspetto;

aspetti ambientali, componente Beni materiali – traffico indotto ed interferenze: il proponente ha valutato i parametri di flusso veicolare rilevati dal Comune di Prato negli strumenti urbanistici, in base ai quali è stimata una incidenza del traffico indotto dall'attività del nuovo impianto di rifiuti pari a 1,2%, ripartito in un 0,65% riferito ai mezzi pesanti e 0,55% riferito agli autoveicoli.

Risultano risolte, nei termini evidenziati in precedenza, le interferenze con i pozzi del SII, gli elettrodotti ed i gasdotti;

aspetti ambientali, componente Aspetti socio-economici: il proponente prevede un numero di occupati relativi alla fase di cantiere pari a circa 60 persone (complessive tra diretti e occupati dell'indotto) e un numero di 80 occupati per la fase d esercizio;

Considerato infine quanto segue:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione;

lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

gli impianti di recupero dei rifiuti sono lo strumento cardine per garantire l'effettività del principio della economia circolare, previsto anche dallo Statuto della Regione Toscana (art. 4 comma 1 lettera n-bis);

in ottemperanza alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006: deve essere data priorità – nella gestione dei rifiuti - alle attività di recupero rispetto allo smaltimento; il recupero di rifiuti con la produzione di materie prime seconde andrà a sostituire l'impiego di materie prime;

tra gli obiettivi del Piano regionale rifiuti e bonifiche vi è quello di favorire il recupero dei rifiuti;

le attività svolte nell'impianto in esame sono coerenti con il vigente Piano rifiuti e bonifiche; l'attività di gestione rifiuti dell'installazione in progetto è in linea con la pianificazione che regola la gestione dei rifiuti urbani, sulla base della quale non è preclusa la possibilità di trattare quelli a recupero, essendo tale attività inquadrata in una logica di mercato;

l'esercizio dell'impianto potrebbe determinare alcuni impatti negativi, per i quali sono previste misure di mitigazione; l'istruttoria svolta non ha evidenziato motivi che ostino alla esclusione dalla procedura di VIA del progetto in esame;

Dato atto che la società proponente, ha chiesto l'apposizione di condizioni al provvedimento di verifica ove necessario, ai sensi dell'art.19, comma 7, del d.lgs.152/2006;

Visto l'art.19, commi 5 e 7, del d.lgs.152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del d.lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata dal proponente, delle osservazioni del pubblico e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la

presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti, formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

1. il proponente, con almeno 30 giorni di anticipo, deve comunicare a Snam Rete Gas S.p.a. la data di inizio dei lavori, in modo che Snam possa garantire l'assistenza di propri incaricati in cantiere;

[la comunicazione di cui alla presente prescrizione 1 deve essere inviata anche al Settore scrivente]

2. almeno 90 giorni prima dell'avvio dei lavori, il proponente deve presentare ad ARPAT gli approfondimenti relativi alla fase di cantierizzazione ed ai campi elettromagnetici, indicati nel contributo istruttorio riportato in premessa al presente atto;

[la presente prescrizione 2. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT, che comunicherà gli esiti anche al settore scrivente]

3. ai fini della richiesta di autorizzazione ex art.208 del d.lgs.152/2006, il proponente deve presentare quanto segue:

a) specificare modalità o forme alternative di gestione dei rifiuti in caso di fermo impianto per manutenzione (preventivabile o meno) e comunque interruzioni temporanee causate da eventuali situazioni che anche accidentalmente potrebbero non consentire il normale funzionamento delle filiere e dell'impianto stesso;

b) approfondimenti in merito alla composizione delle fibre prodotte, anche sulla base del fatto che l'EoW (Enf Of Waste) deve essere assoggettato agli obblighi previsti dalla normativa relativa all'etichettatura dei prodotti tessili (Regolamento UE n. 1007/2011); il materiale EoW, una volta prodotto, deve poter essere effettivamente commercializzato ed deve avere un reale mercato;

c) indicazioni di dettaglio sull'effettiva destinazione e sui tipi di riutilizzo dell'EoW prodotto;

d) indicazioni di dettaglio circa la gestione effettiva degli scarti della selezione (rifiuti), qualora tali rifiuti tessili post selezione non avessero un effettivo riutilizzo, se non attraverso ulteriori trattamenti di recupero in impianti di gestione rifiuti;

[la presente prescrizione 3. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT, che comunicherà gli esiti anche al settore scrivente]

4. contestualmente alla richiesta di autorizzazione ex art.208 del d.lgs.152/2006, il proponente deve presentare al settore scrivente quanto segue:

a) individuazione delle specie arboree che saranno impiantate, svolta a seguito di un'analisi vegetazionale delle alberature presenti nell'intorno; si dovranno utilizzare delle varietà locali a più rapido accrescimento, evitando l'utilizzo di specie esotiche;

b) relazione e cartografia, con indicazione delle specie vegetali, del sesto di impianto e dell'età delle piante che saranno messe a dimora, con un'analisi delle necessarie attività di manutenzione e di sostituzione delle fallanze; prendere in esame la realizzazione di impianto misto arbustivo ed arboreo su livelli falsati, al fine di migliorare la copertura;

c) indicare la tempistica con cui si prevede di ottenere un effetto di schermatura dell'impianto;

d) esplicitare, a livello di relazione, le modalità di realizzazione degli inserimenti vegetazionali in facciata e sulle coperture, indicando anche le misure colturali da attuare al fine del raggiungimento dell'effetto desiderato;

e) presentare ulteriori fotosimulazioni che diano conto della tempistica dei risultati attesi;

[la presente prescrizione 4. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del settore scrivente che consulterà il settore regionale paesaggio]

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare al proponente quanto segue:

l'adozione delle buone pratiche per la tutela della natura, indicate nel contributo del competente settore regionale, in premessa al presente atto;

quanto previsto dall'art. 40 ter del D.P.G.R. n. 46/R del 08/09/2008, in merito alla corretta gestione delle AMD in fase di costruzione;

per la fase di costruzione, fatto salvo quanto previsto dal d.p.r. 120/2017, l'adozione delle buone pratiche per la gestione delle terre e rocce da scavo, di cui alle specifiche linee guida del Sistema nazionale della protezione ambientale (SNPA 22/2019);

programmare il traffico in ingresso ed in uscita dall'impianto al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata; in fase di cantiere, adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dall'impianto;

in fase di esercizio massimizzare il recupero in impianto delle AMDNC, fatti salvi i necessari requisiti qualitativi, per usi produttivi, antincendio ed irrigui;

Ritenuto necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

in applicazione del paragrafo 3.5 dell'allegato 4 al vigente PRB, ai fini del rilascio del titolo edilizio, il proponente – con riferimento all'evento alluvionale con tempo di ritorno cinquecentennale – deve prevedere misure di gestione del rischio da alluvione, anche organizzative, finalizzate alla tutela della sicurezza degli addetti, a prevenire il rilascio di sostanze inquinanti nelle acque ed a tutelare i beni facenti parte dell'impianto. In tale sede il proponente deve definire i dettagli per lo scarico nella gora tramite bocca tarata ed i volumi di laminazione, come richiesto dal Comune di Prato nel contributo in premessa al presente atto;

in occasione della presentazione della istanza di autorizzazione paesaggistica, il proponente – come richiamato dalla Soprintendenza – deve presentare la relazione paesaggistica corredata di una planimetria con le sistemazioni esterne;

ai sensi dell'art.94 del d.lgs.152/2006, la messa in funzione dell'impianto potrà avvenire a seguito dell'effettiva dismissione dei pozzi ad uso idropotabile nella cui fascia di rispetto è prevista la realizzazione del progetto, Dovrà essere evitato qualsiasi impatto del progetto in esame, anche in fase di cantiere, sui suddetti pozzi acquedottistici;

in caso di un eventuale innalzamento del livello piezometrico, il proponente dovrà prevedere idonei sistemi di abbattimento della falda;

in riferimento al Piano di Gestione delle Acque (PGA) del distretto appennino settentrionale, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 200/60/CE, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

fatta salva la necessaria acquisizione del Certificato prevenzione incendi dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, le indicazioni contenute nelle Circolari del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 e n. 2730 del 13/02/2019, nonché nel d.p.c.m. 27.8.2021, con riferimento al rischio di incidenti negli impianti che recuperano rifiuti;

qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione delle sostanze sversate e l'attivazione delle procedure di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di terreni inquinati, l'attivazione delle misure di prevenzione di cui alla parte quarta del D.lgs.

152/2006;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione degli interventi previsti e la gestione dell'impianto in esame si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art.19 del d.lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, recupero e valorizzazione di flussi di rifiuti tessili (Textile Hub), sito nel Comune di Prato (PO), in via di Baciavallo, presentato dalla società Alia Servizi Ambientali S.p.a. (sede legale: Via Baccio da Montelupo n. 52 - Firenze; C.F./P.IVA: 04855090488), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della l.r. 10/2010 e della d.g.r. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che i nuovi interventi previsti dal progetto in esame devono essere realizzati entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del d.lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo degli interventi o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità degli interventi realizzati al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti dalle disposizioni di settore;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto alla proponente Alia Servizi Ambientali S.p.A.;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

Allegati n. 1

A_

Controdeduzioni

2f837c45174a88e8abdf562ee7958828a10657caf86aafdffde4c50a29a67e6

ALLEGATO A**ANALISI OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI****ELENCO DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE**

Sigla osservazione	Osservanti	Invio	Data prot. RT
A	Privato cittadino	pec	07/12/2022 n. 0476751
B	Privato cittadino (medesimo dell'osservazione "a")	pec	08/12/2022 n. 0477263
C	Osservatorio Ambientale di Prato	pec	14/12/2022 n. 0482695

N.	SINTESI DEI CONTENUTI DELLE OSSERVAZIONI DELLA STESSA TIPOLOGIA	CONTRODEDUZIONI DEL PROPONENTE	CONCLUSIONI DELL'AUTORITÀ' COMPETENTE
1	Aree di rispetto aree di approvvigionamento idrico a scopo potabile, anche se di dovesse spostare la captazione, rimarrebbe comunque la maggiore zona di captazione di Prato, Falda 2;	Si rimanda al parere agli atti degli enti competenti in materia Genio Civile (Prot. ricezione Regione Toscana n° 0478305 del 10.12.2022) e Publiacqua Spa (Prot. ricezione Regione Toscana n° 444517 del 18.11.2022);	L'attività di gestione rifiuti che verrà svolta nell'impianto sarà di mera cernita e selezione ed avverrà su superficie pavimentata ed impermeabile, per cui non costituisce un concreto pericolo per la falda, come rilevato, tra l'altro, nei contributi dell'Azienda USL Toscana centro e dell'Autorità Idrica Toscana riportati nel provvedimento. Tuttavia il vincolo disposto dall'art. 94 del d.lgs. 152/2006 non è derogabile per i nuovi impianti, come nel caso del progetto in esame. Il Gestore del Servizio Idrico Intergrato, Publiacqua S.p.a., ha manifestato la propria disponibilità alla dismissione di 2 pozzi nella fascia di rispetto dell'area dell'Hub Textile (pozzi denominati Baciacavallo 3 e Baciacavallo 4, mentre i pozzi 1 e 2 risultano già inattivi) ed alla loro sostituzione con altre captazioni di pari livello in aree distanti e rispettose anche dei nuovi criteri di perimetrazione delle fasce di rispetto, individuati con d.g.r. n. 872/2020; anche la competente Autorità Idrica Toscana, nel contributo del 10/03/2023, ha evidenziato che "il previsto spostamento dei quattro "pozzi Baciacavallo 1-2-3-4" afferenti al servizio idrico, le cui attuali zone di rispetto interferiscono con l'area di prevista realizzazione dell'impianto in questione ed a cui si riferisce la "Domanda di ricerca e concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso potabile" inviata alla Regione Toscana con prot. n.12887/2023 dal Gestore del S.I.I. Publiacqua S.p.A. (prot. AIT n.3193/2023), consente di superare il vincolo di cui all'art. 94 comma 4, lett. H" ed ha espresso parere favorevole. La messa in funzione dell'impianto dovrà avvenire a

			seguito dell'effettiva dismissione dei pozzi ad uso idropotabile nella cui fascia di rispetto è prevista la realizzazione del progetto, in modo da ottemperare a quanto prescritto dall'art. 94 del D.lgs. 152/2006.
2	Aree, soggette a pericolo altissimo di allagamento, (inferiore a 30 anni P14)	Si rimanda al parere agli atti (prot. Regione Toscana n° 476985 del 07.12.2022) dell'Ente competente in materia, Autorità di Bacino: "Con riferimento al PGRA, l'area di intervento è classificata a pericolosità da alluvione moderata P1, nella quale ai sensi dell'art. 11 delle norme di piano la realizzazione degli interventi deve rispettare la disciplina della Regione Toscana per la gestione del rischio idraulico (L.R. 41/2018, che detta indicazioni anche per la tutela dei corsi d'acqua). Con riferimento al PAI, l'area in oggetto non ricade tra le aree classificate a pericolosità da frana".	Il sito di realizzazione del progetto ricade in area (P1) soggetta a pericolo di allagamento con tempo di ritorno uguale o superiore a 200 anni, come si evince dal parere della competente Autorità di Bacino dell'Appennino Settentrionale;
3	Gli elettrodotti sono situati a pochissimi metri dall'impianto.	Si rimanda al parere agli atti degli enti competenti in materia ARPAT (Prot. ricezione Regione Toscana n° 472262 del 05.12.2022) e AUSL (Prot. ricezione Regione Toscana n° 467657 del 01.12.2022), tenuto conto che TERNA, con il parere agli atti (Prot. ricezione Regione Toscana n° 0478305 del 10.12.2022), ha comunicato le caratteristiche dei propri elettrodotti, le DPA insistenti sull'area, ed il pericolo legato all'utilizzo di mezzi con sviluppo in elevazione (es. gru da cantiere) in caso di contatto con i conduttori. AUSL: Poiché viene evidenziata la presenza di due elettrodotti di alta tensione, AT da 380 kV e linea MT da 132 kV, nei pressi della costruzione di progetto, la quale prevede la destinazione d'uso con tempi di permanenza superiore alle quattro ore giornaliere, considerato che tale costruzione ricade all'interno della DPA e che quindi potrebbe ricadere all'interno delle "fasce di rispetto" degli elettrodotti di cui al D.P.C.M. 8/7/2003, G.U. n° 200 del 29.08.2003, dovrà essere verificato che la costruzione citata non ricada	Per quanto riguarda la interferenza con gli elettrodotti, nella relazione presentata dal proponente, recante l'illustrazione delle mitigazioni da adottare (schermatura con specifico "Sistema G-iron"), risulta rispettato l'Obiettivo di Qualità ($B \leq 3 \mu T$), in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. 08/07/2003. A livello cautelativo viene prescritto un approfondimento del calcolo del campo elettromagnetico e della relativa mitigazione prevista;

		<p>all'interno di tali fasce calcolate in base al D.M. 29.05.08 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti";</p> <p>ARPAT:</p> <p>"... Alia Servizi Ambientali Spa, come dallo stesso previsto dovrà procedere ad annullare l'interferenza con le due soluzioni di proposte nella documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • destinare le zone soggette ad interferenza con la DPA a sole aree di transito e di magazzino, con limitazione della permanenza del personale ad un valore inferiore alle 4 ore/die; • commissionare ad una ditta specializzata uno progetto di realizzazione di una pellicola schermante il campo elettromagnetico, con cui rivestire parte dei prospetti e dei solai dei due capannoni, onde abbattere il campo elettromagnetico ed annullare di fatto l'interferenza" 	
4	<p>Meteo sfavorevole, con il 72% dei giorni con venti nulli o lievi brezze.</p>	<p>Premesso che le condizioni meteo descritte derivano da uno studio meteo (Studio Climatologico Provincia di Prato Fondazione per la meteorologia applicata) risalente alla data del 18/12/2003, e quindi da aggiornare/verificare, in particolare l'assenza di vento non pare connotare la caratteristica di "particolarmente sfavorevole" prevista dal PRB, rispetto ad un'attività che non avrà emissioni generate da processi di combustione e che vedrà solamente un traffico indotto moderato, di mezzi con motorizzazione moderna, e due emissioni puntuali, legate ai sistemi di abbattimento delle polveri, conformi ai limiti del PRQA.</p>	<p>il quadro riassuntivo delle emissioni significative dell'impianto prevede, principalmente, due emissioni derivanti dalle cappe di aspirazione a servizio della linea di cernita manuale e di quella automatica; gli inquinanti previsti caratterizzanti tali emissioni sono soltanto le polveri prodotte dalla movimentazione dei rifiuti tessili; non è previsto l'utilizzo di alcun prodotto chimico, ad esclusione del prodotto igienizzante che è comunque a base di perossido di idrogeno (acqua ossigenata) e come tale non produce inquinanti; le due emissioni rispetteranno i valori previsti dal PRQA per tale tipo di attività (10 mg/Nmc) e il rateo di flusso di massa di stabilimento per l'inquinante "polveri" è inferiore alla soglia prevista dal PRQA (2 kg/h), oltre la quale è necessaria la modellizzazione per la valutazione delle ricadute degli inquinanti. Le emissioni sono inoltre dotate di idonei impianti di abbattimento (filtri a maniche) per la riduzione della concentrazione delle polveri. Sono state altresì valutate i possibili impatti sull'atmosfera legati alle attività di cantiere, per i quali sono state proposte azioni di mitigazione; si evidenzia che il dipartimento ARPAT di Prato abbia rilevato che vista la</p>

			tipologia dell'impianto che il proponente intende realizzare, non vengono riscontrate rilevanti criticità ambientali derivanti dal processo di raccolta e selezione proposto dall'azienda;
5	Gasdotti. Per quanto parlino di spostare le tubazioni a bassa pressione, quelle ad alta pressione non si capisce che fine facciano, come pure la centralina di derivazione SNAM. Direttamente al turbo espansore cogenerativo, arriva un grande tubo a pressione, che deriva direttamente dal gasdotto di Baciacavallo, 25.000 mc/h di metano. Immette a sua volta, nell'impianto che al suo interno, presenta numerosi tubi ad alta pressione a 4 m dal capannone di ALIA.	Si rimanda al parere agli atti degli enti competenti in materia Toscana Energia Spa (Prot. ricezione Regione Toscana n° 472551 del 06.12.2022) e SNAM Rete Gas Spa (Prot. ricezione Regione Toscana n° 427901 del 09.11.2022) Toscana Energia Spa "Come da richiesta pervenuta a codesto ufficio in data 17.05.2022, abbiamo provveduto a valutare l'esecuzione delle opere di nostra competenza per lo spostamento di due tratti della rete di distribuzione gas metano (tratto in ACC Riv DN80 7° Specie e tratto in ACC Riv DN350 4° Specie); tale spostamento sarà propedeutico alla realizzazione dell'intervento di realizzazione del nuovo impianto per come proposto in questa fase progettuale dal richiedente. In particolare, sono state valutate due ipotesi di intervento (SOLUZIONE A e SOLUZIONE B dell'allegato). Si allega alla presente elaborato grafico con indicazione delle due soluzioni proposte". SNAM Rete Gas Spa "1. Favorevole, per gli aspetti ambientali; 2. Sospeso, per gli aspetti progettuali/realizzativi causa le necessarie integrazioni". Riguardo al punto 2 sono state mandate le revisioni planimetriche richieste, fermo restando il fatto che verranno rispettate tutte le distanze minime e le prescrizioni realizzative che SNAM vorrà apporre sul parere definitivo, e che ad oggi non ci sono ancora state comunicate.	in relazione alle interferenze con i metanodotti, il proponente ha adeguato il progetto secondo le indicazioni dei gestori delle reti (Snam Rete Gas S.p.a. e Toscana Energia S.p.a.), i quali hanno espresso entrambi posizione favorevole alla non assoggettabilità a VIA del progetto;
6	ALIA, sottovaluta il rischio incendio, la presenza delle tubazioni del gas, perimetralmente al	Affermazione non corretta: vedasi attribuzione del rischio incendio in vari punti del SIA agli atti, ad es pagg. 111-129-132 del SIA. La proposta, proprio per la significatività del rischio	Ai fini della messa in esercizio dell'impianto sarà necessaria la presentazione di specifica istanza in materia di normativa anti-incendio al competente Comando Provinciale dei VVF.

	capannone della selezione, potrebbe determinare addirittura un grave rischio di esplosione.	incendio, è corredata da specifica progettazione antincendio, proporzionata alla valutazione contenuta nel SIA e per questo comprensiva, oltre che dei tradizionali sistemi di rilevazione/spegnimento (anello antincendio, rilevatori di fumo, idranti, estintori, vie di fuga ...) e delle idonee caratteristiche strutturali (Strutture REI 120), anche di compartimentazioni interne tra le varie baie di stoccaggio rifiuti/prodotti finiti, e di un sistema di spegnimento a sprinkler. Il tutto coerente con i dettami della normativa (Circolare 1121/2019), nonché la più recente disposizione specifica in materia di criteri progettuali antincendio per impianti di rifiuti (D.M. 26/7/2022). Si specifica inoltre che tutte le soluzioni proposte saranno validate dai VVF attraverso le procedure tecnico amministrative normativamente previste (Esame progetto, SCIA antincendio, ...), ivi compreso disposizioni specifiche legate al contesto di inserimento	
7	Come, altro punto, è la distanza dai luoghi di utilizzo, lavorazione, vendita possa poi esser considerata visto che ormai il soggetto principale è il distretto storico del cardato che ha ormai sede stabile a Montemurlo o la Vallata".	I tavoli istituzionali hanno scelto il sito in oggetto proprio nel rispetto del principio di prossimità: come già argomentato nella parte introduttiva del documento "Relazione Tecnica e SIA" agli atti, e come richiamato nella nota integrativa trasmessa in data 31.10.2022 nonché come ulteriormente specificato nella presente nota, il distretto pratese costituisce il maggior centro di produzione e riciclo di scarti tessili a livello regionale/nazionale. Il posizionamento dell'impianto nell'ubicazione in oggetto appare, quindi, assolutamente strategico e cerca di rispondere proprio all'opportunità di dare una soluzione baricentrica al luogo di produzione e di vicinanza rispetto al potenziale riutilizzo questo, peraltro, anche nel rispetto dei criteri preferenziali previsti dal PRB.	Il proponente ha preso in esame le alternative di localizzazione, di progetto e l'alternativa zero; la realizzazione dell'impianto e l'utilizzo della nuova tecnologia NIR costituiscono elementi di innovazione e valore della proposta progettuale; sulla base dei criteri individuati dal proponente e anche dal Comune di Prato, sottoscrittore del Protocollo d'Intesa per la realizzazione del Textile HUB, su 14 siti individuati per la realizzazione del progetto, quello di Bacia cavallo, pur presentando l'operatività di alcuni criteri di localizzazione escludenti e penalizzanti, era il sito che consentiva in modo più efficace l'applicazione di mitigazioni atte a superare le criticità di localizzazione sopra esposte.
8	"Un altro aspetto generale riguarda la sicurezza dei lavoratori impegnati in quel magazzino che da quel che	Sintesi: Alia Servizi Ambientali Spa è da sempre attenta alle questioni attinenti all'applicazione della normativa cogente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; anche	La normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevede idonee misure di prevenzione e protezione per tutelare la salubrità di tali ambienti. La competente Azienda USL Toscana Centro che non ha evidenziato

	sembra si troveranno ad operare in situazione di rischio sul lavoro per una molteplicità di situazioni legate al lavoro di cernita, selezione, sanificazione e movimentazione, in un ambiente che si potrebbe considerare a rischio non solo per la presenza di polveri e micropolveri, ma anche per il pericolo d'incendio sempre possibile dove si lavorano tonnellate di scarti tessili facilmente infiammabili".	questo stabilimento, pertanto, verrà conformato alla normativa di settore sia in ogni aspetto impiantistico che procedurale. Per quanto attiene ai due argomenti specifici (polveri/micropolveri e incendio) si evidenzia che: - la proposta progettuale prevede un sistema di captazione su entrambe le linee di lavorazione in modo da garantire la captazione alla fonte dell'eventuale presenza di polveri e preservare così la salubrità degli ambienti e conseguentemente la salute dei lavoratori; - riguardo la presenza di materiale combustibile Alia Servizi Ambientali ha previsto una specifica progettazione antincendio, coerente con i dettami della normativa di settore, e comprensiva anche dell'applicazione delle recenti novità normative di settore, al fine di minimizzare gli impatti di tale rischio sia per gli occupanti dello stabilimento che per la cittadinanza circostante. Sarà, inoltre, attivato un Piano di Emergenza Interno (PEI) volto ad assicurare la gestione tempestiva di qualsiasi principio di incendio e/o di un'emergenza in generale.	criticità in merito.
9	Altro punto da sottolineare riguarda l'importante tettoia di ben 1300 mq, verrebbe realizzata in un ambiente che si dice completamente chiuso rispetto all'esterno, sotto quella tettoia ci saranno sicuramente stoccati materiali e si svolgeranno operazioni di lavoro, aumentando così la possibilità di diffusione di un eventuale incendio".	Si vedano le considerazioni di cui al punto n. 6	
10	Altri punti critici riguardano ciò che si vuol fare dentro il magazzino, considerato che	La descrizione dei flussi è esplicitamente riportata nella documentazione progettuale, in particolare nei diagrammi di flusso presenti nel documento "Relazione Tecnica e	Preso atto dell'organizzazione e della logistica di impianto previste dal proponente, si evidenzia che la gestione di criticità legate a situazioni di fermo impianto sono state

	tutto non può esser relegato li dentro e di come si possa riuscire a sincronizzare tutti i vari passaggi, le responsabilità, tutti gli indirizzi, la "funzionalità" dei vari flussi che potrebbero venire in competizione fra i gestori dell'impianto";	SLA" e nella tavola logistica di progetto (allegato 04), agli atti. Si precisa che la tavola è stata oggetto di revisione e, quindi, nuovamente allegata agli atti, per inserirvi la c.d. "area di emergenza" di cui alla Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n. 0001121.21-01-2019 e; si rimanda, pertanto, a tale versione aggiornata.	prese in esame nell'istruttoria.
11	Chi risponde di cosa entra e cosa esce dal nuovo hub?		E' responsabile il gestore Alia spa, sotto la vigilanza degli organi di controllo, quali ARPAT.
12	Non vengono citati i rifiuti "pre consumer";		Nella documentazione presentata dal proponente, tutto ciò che è "pre-consumer" è definito quale flusso B di scarti tessili "pre consumo"
13	Non si capisce dove verrà fatta l'igenizzazione		Il processo di igienizzazione viene dettagliatamente descritto dal proponente.
14	Si escludono dalla considerazione materiali come: - gli elasticizzati - gli acrilici, - il poliestere - tutte le possibili mischie intime e non.		Nella documentazione presentata dal proponente e nell'istruttoria svolta vi sono specifiche argomentazioni in merito a tali fibre tessili.
16	Temi di strategia generale	In qualità di attore operante nel settore dei rifiuti Alia Servizi Ambientali Spa ben conosce le problematiche indotte dagli attuali modelli di consumo e condivide in pieno l'esigenza di proporre politiche tese alla riduzione nella produzione dei rifiuti, all'implementazione di regole di progettazione e di realizzazione di beni di consumo che possano produrre meno scarti e che possano essere più facilmente riutilizzabili e riciclabili, e che minimizzino i flussi che l'azienda stessa e gli altri operatori di settore si trovano a dover quotidianamente fronteggiare. Al netto di questo Alia Servizi Ambientali Spa, proprio in	Si prende atto di quanto controdedotto dal proponente; Le problematiche di carattere generale che necessitano di soluzioni di natura normativa a livello nazionale e internazionale (per esempio quelle sulla progettazione di beni di consumo che producano meno scarti) non sono pertinenti ad un procedimento di valutazione di uno specifico impianto, nel quale è necessario riferirsi alla normativa vigente.

		<p>funzione del suo essere operatore di settore, è stata coinvolta dai tavoli istituzionali per proporre soluzioni concrete a problemi che non solamente riguardano il presente, ma che attualmente appaiono strutturali e che, senza soluzioni concrete, paiono destinare ad aumentare nel futuro prossimo.</p> <p>Nel documento "Relazione Tecnica e SIA" agli atti sono stati chiaramente esplicitati, ed allegati, tali coinvolgimenti ufficiali (es. "Patto per il Tessile", "Protocollo di Intesa", ecc.) e le soluzioni proposte da Alia Servizi Ambientali Spa che, peraltro, non riguardano solamente il centro di recupero tessile di Prato.</p> <p>Anche per quanto riguarda la tecnologia N.I.R. proposta si conferma come questa sia la massima espressione di innovazione pur garantendo alti standard di qualità attualmente presente sul mercato. La stessa è conforme alle Linee Guida Europee e anche per questo, non a caso, ha ricevuto un corrispondente apprezzamento nella graduatoria dei progetti PNRR relativi alle iniziative nel settore dei rifiuti, classificandosi al secondo posto in tutta Italia</p>	
17	Centri abitati entro 200 m, dal perimetro dell'impianto	<p>Si rimanda al parere agli atti dell'ente competente in materia, Comune di Prato (Prot. ricezione Regione Toscana n° 0479744 del 12.12.2022) Comune di Prato:</p> <p>"la zona di scarico dei rifiuti in ingresso è collocata a più di 200 mt dalle aree residenziali circostanti, senza considerare le case sparse, sia in direzione nord che est"</p>	<p>Il Comune di Prato ha specificato quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in relazione al criterio localizzativo <u>penalizzante</u> riportato al sottoparagrafo 2.4.3. del PRB: "<i>da verifiche effettuate rispetto agli strumenti urbanistici e cartografici a disposizione dell'ufficio scrivente si rilevano aree residenziali ricadenti nella fascia di rispetto di 100 metri dal perimetro dell'impianto</i>"; - in relazione al criterio <u>escludente</u> riportato al sottoparagrafo 3.5 del PRB: "<i>la zona di scarico dei rifiuti in ingresso è collocata a più di 200 mt dalle aree residenziali circostanti, senza considerare le case sparse, sia in direzione nord che est</i>"; <p>Si ricorda che il criterio escludente di cui sopra prende in considerazione la distanza dei centri abitati dal punto di scarico dei rifiuti e non dal perimetro dell'impianto, per cui, come indicato dal Comune di Prato nel contributo del</p>

			12/12/2022, tale criterio non è applicabile, perché la distanza del <u>punto di scarico</u> è superiore a 200 metri dalle aree residenziali circostanti, senza considerare le case sparse.
--	--	--	--



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14166 - Data adozione: 28/06/2023

Oggetto: Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale relativo agli "interventi di mitigazione del rischio idraulico all'interno dell'abitato di Petroio", Comune di Trequanda (SI). Proponente: Comune di Trequanda. Provvedimento conclusivo

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/07/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD015571

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.M. 30/03/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto il regolamento di cui al D.P.G.R. 19/R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 1196 del del 01/10/2019, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA;

la L.R. n. 80/2015, norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri;

L.R. 41/2018, in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua;

Premesso che:

il proponente Comune di Trequanda, con istanza inviata il 28/07/2022 (prot. n. 300645) ha richiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica (Settore VIA) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativo agli *interventi di mitigazione del rischio idraulico all'interno dell'abitato di Petroio*, Comune di Trequanda (SI), depositando la prevista documentazione;

in data 01/08/2022, sul sito web della Regione Toscana, è stato pubblicato il previsto avviso al pubblico e contestualmente è stata effettuata la comunicazione (prot. n. 304338) ai Soggetti competenti in materia ambientale, di cui all'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 ed è stato chiesto ai medesimi un contributo istruttorio;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 01/08/2022;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 4-ter della L.R. 10/2010, come da nota di accertamento n. 25299 del 01/08/2022;

il progetto in esame rientra tra quelli al punto 7, lettera o) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 43, comma 2 della L.R. 10/2010, di competenza della Regione Toscana ai sensi dell'art. 45, comma 1 della citata legge regionale;

in esito alla suddetta richiesta del Settore VIA del 18/07/2022, sono pervenuti i contributi istruttori di:

- Azienda USL Toscana Sud Est del 09/08/2022 (prot. n. 314593)
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale del 31/08/2022 (prot. n. 332164)
 - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo del 30/08/2022 (prot. n. 331016)
 - ARPAT del 30/08/2022 (prot. n. 331332)
- e dei Settori regionali:
- Genio Civile Toscana Sud del 18/08/2022 (prot. n. 322349)
 - Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio del 31/08/2022 (prot. n. 333273);

il Settore VIA, in data 12/09/2022 (prot. n. 346216), sulla base degli esiti istruttori, ha chiesto al proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione depositata all'avvio del procedimento;

la documentazione di integrazione e chiarimento è stata depositata dal proponente in data 15/05/2023 ed acquisita al prot. n. 223839;

con nota del 16/05/2023 (prot. n. 226969), il Settore VIA, previa pubblicazione sul sito web regionale della documentazione tecnica integrativa e di chiarimento pervenuta, ha richiesto i contributi tecnici istruttori ai soggetti competenti in materia ambientale con riferimento a tale documentazione;

la documentazione integrativa e di chiarimento depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

in esito alla richiesta del Settore VIA del 28/10/2022, sono pervenuti i contributi istruttori di:

- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo del 12/06/2023 (prot. n. 331016)

- ARPAT del 21/06/2023 (prot. n. 293233)

e dei Settori regionali:

- Genio Civile Toscana Sud del 12/06/2023 (prot. n. 275030)

- Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio del 13/06/2023 (prot. n. 276960);

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente ha richiesto che, nell'eventuale provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, il Settore VIA indichi, se necessario, le eventuali condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, ai sensi dell'art. 19 comma 7 del D.Lgs. 152/2006;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, pervenuta al protocollo regionale in 28/07/2022 (prot. n. 300645), e dalla documentazione integrativa e di chiarimento depositata il 15/05/2023 (prot. n. 223839);

Preso atto che, sulla base della documentazione presentata complessivamente dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

l'antico nucleo abitativo di Petroio è localizzato nell'area valliva tra la località di Madonnino dei Monti e il promontorio ed è attraversato dal Fosso (o Torrente) Selciaie che scorre incassato tra fianchi vallivi talvolta molto acclivi. Il fosso Canapino è un affluente di sinistra del T. Selciaie. Sia il T. Selciaie che il F. Canapino, nell'ambito della parte bassa dell'abitato di Petroio risultano parzialmente tombati;

gli interventi volti alla mitigazione del rischio idraulico, oggetto del presente procedimento, interessano aree di tessuto urbano discontinuo, lembi territorio agricolo ed aree attrezzate a verde pubblico e si sviluppano lungo il tracciato del reticolo idraulico a quote tra i 450-460 m s.l.m., in pianura, e tra i 480-490 m s.l.m. lungo i versanti dei fianchi vallivi;

il proponente, presa visione degli esiti istruttori che sono confluiti nella richiesta di integrazioni inviata dal settore scrivente, nell'ambito della documentazione di integrazione, ha provveduto ad un approfondimento dell'assetto progettuale previsto. Quindi, alla luce della documentazione di integrazione e chiarimento, gli interventi prevedono:

realizzazione di una vasca di compensazione interrata all'interno del parcheggio dell'area attrezzata a verde pubblico e sportiva (area camper);

ripristino della funzionalità o sostituzione delle tubazioni esistenti con nuove di diametro maggiore, lungo le tratte nelle quali il fosso Selciaie si trova tombato;

- tratta presente tra il parcheggio e il campo sportivo;
- tratta presente a ridosso della officina nell'area artigianale;
- tratta interrata presente all'interno del parcheggio pubblico e a valle dello stesso nell'area artigianale;

realizzazione di una cassa di laminazione con sbarramento trasversale a bocca tarata del Fosso Selciaie, in un sito a monte dell'abitato, dei tratti tombati e della suddetta vasca di compensazione;

per la realizzazione degli interventi previsti:

verranno prodotti rifiuti da demolizione, prevalentemente calcestruzzo, che verranno destinati a sito di recupero;

verranno prodotte terre e rocce da scavo, parte riutilizzate in sito per la realizzazione degli interventi di progetto e parte in esubero che potranno essere riutilizzate in altro sito, oppure gestite nel regime dei rifiuti. Il proponente ha individuato un possibile sito di deposito intermedio in loc. Castelmuzio;

il proponente specifica che, dagli studi idraulici eseguiti a supporto del nuovo Piano Operativo comunale, è emerso che la porzione bassa dell'abitato di Petroio risulta interessata, ai sensi della D.P.G.R. 5/R/2020, da pericolosità da alluvione elevata (P3). Inoltre, negli ultimi venti anni si sono verificati fenomeni di alluvionamento di alcune porzioni dell'area artigianale e dell'area sportiva;

il proponente ha preso in esame il quadro vincolistico e ha considerato gli strumenti di piano pertinenti con l'iniziativa in esame;

nel Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PPR), l'area di interesse risulta all'interno dell'Ambito di Paesaggio 17 denominato "Val d'Orcia e Val d'Asso";

in riferimento al Piano di Classificazione Acustica (PCCA) del Comune di Trequanda, la maggior parte degli interventi ricadono in *Classe III - Aree di tipo misto*, e solo alcune porzioni in *Classe II - Aree prevalentemente residenziali*;

in riferimento al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, si rileva che:

- l'area di intervento (ripristino dei tratti tombati e realizzazione della vasca di compensazione) è classificata prevalentemente a pericolosità da alluvione elevata P3;
- l'area in cui è prevista la realizzazione della cassa di espansione sul Fosso Selciaie è classificata in parte in area a pericolosità da alluvioni elevata P3 (lungo il corso d'acqua) e in parte in area a pericolosità da alluvioni media P2 (aree di pertinenza fluviale);

in riferimento al PAI (Piano di Assetto Idrogeologico), la cassa di espansione in progetto sul Fosso Selciaie interferisce con un'area classificata a Pericolosità da Frana Elevata (PFE), denominata PFE/P3a, individuata come frana di scivolamento inattiva potenzialmente instabile (quiescente);

in riferimento al PGA (Piano di Gestione delle Acque) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, il corpo idrico superficiale è il Torrente Trove con stato ecologico scarso e stato chimico buono. Gli obiettivi al 2027 sono il raggiungimento dello stato ecologico buono e il non deterioramento dello stato chimico;

l'area di intervento non ricade all'interno di aree naturali protette, Siti della Rete Natura 2000, Siti di Interesse Comunitario proposti (pSIC) o Siti di Interesse Regionale (SIR);

l'area di intervento è interessata dal vincolo paesaggistico e dal vincolo idrogeologico;

il proponente nella documentazione complessivamente depositata ha preso in esame le componenti ambientali interessate e gli impatti determinati dalle attività previste dal progetto in oggetto;

componente atmosfera – il proponente evidenzia che al fine di minimizzare l'impatto delle polveri in fase cantiere è previsto un impianto di lavaggio delle ruote dei mezzi pesanti in uscita dal cantiere. La recinzione di cantiere, di altezza pari a 2 m, sarà inoltre dotata di idonea rete di protezione parapolvere avente

schermatura minima del 90%. Evidenzia inoltre che non sono previste problematiche per volatilità di polveri in quanto i diversi siti di intervento si trovano a distanza di alcune decine di metri e talora a qualche centinaio di metri da edifici e strade. I siti di intervento del secondo e terzo i tombamento, interessati da scavi nonché demolizione di opere in calcestruzzo, si trovano al centro dell'area artigianale. Per tale sito il proponente non prevede particolari impatti, anche in considerazione della profondità falda acquifera, posta già a 2,5 m di profondità, che conferisce ai materiali terrigeni estratti per escavazione un certo grado di umidità. Relativamente alle demolizioni delle opere in calcestruzzo e calcestruzzo armato è prevista l'umidificazione con impianti irrorativi in corrispondenza dei siti di intervento e di accumulo temporaneo;

componente ambiente idrico, suolo e sottosuolo – relativamente alla cantierizzazione, il proponente evidenzia che:

- nell'intorno delle aree di cantiere è previsto un sistema di regimazione perimetrale al fine di limitare l'ingresso delle acque meteoriche dalle aree esterne, compatibilmente con lo stato dei luoghi;
- le operazioni di rimozione della copertura vegetale e del suolo saranno limitate allo stretto necessario, avendo cura di contenerne la durata in relazione alle necessità dello svolgimento dei lavori;
- il cantiere afferente alla realizzazione dell'opera di sbarramento idraulico del Torrente Selciaie sarà progettato con un *bypass* per mantenere il flusso minimo dell'alveo del torrente senza generare interferenze con i mezzi di lavorazione nelle fasi di getto del calcestruzzo e di realizzazione delle colonne di sottofondazione con *jet-grouting* (iniezione di cemento ad alta pressione).

In merito alle diverse tipologie di acque di lavorazione (ad esempio per quelle derivanti dal lavaggio betoniere, dai lavaruoate, dal lavaggio delle macchine e delle attrezzature, oppure da altre particolari tipologie di lavorazione svolte all'interno del cantiere, come le acque derivanti da lavorazioni di pali, micropali, infilaggi, ecc.) si prevede che vengano gestite nei seguenti due modi:

- come acque reflue industriali, ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006, qualora si preveda il loro scarico in acque superficiali o fognatura in seguito a preventiva autorizzazione dall'ente competente, è previsto un collegamento stabile e continuo fra i sistemi di raccolta delle acque reflue, gli eventuali impianti di trattamento ed il recapito finale che deve essere preceduto da pozzetto di ispezione;
- come rifiuti, ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 qualora si ritenga opportuno smaltirli o inviarli a recupero come tali.

Si prevede, ove possibile, il riutilizzo delle acque di lavorazione, in particolare delle acque prodotte dal lavaggio delle betoniere e dall'impianto di lavaggio delle ruote (lavaruoate, impianto previsto all'uscita del piazzale pubblico su cui dovrà essere realizzata la vasca di compensazione). In uscita dai cantieri è previsto lo scarico direttamente nella fognatura comunale in quanto esiste già uno scarico attrezzato direttamente a fognatura per il lavaggio dei camper che stazionano nel parcheggio adiacente al sito di cantierizzazione. Per il cantiere riconducibile alla rigenerazione dei tombamenti sul Torrente Selciaie non è prevista la produzione di acque di lavorazione significative. Infine, in caso di versamenti accidentali, si prevede di circoscriverli/raccogliarli e di effettuare la comunicazione di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006.

Il proponente specifica che tutte le operazioni di progetto non prevedono rischi per la qualità dell'ambiente idrico e del sottosuolo in quanto verranno adottati tutti gli accorgimenti atti a minimizzare l'impatto come per ogni altra opera di edificazione civile o pubblica. Infine, evidenzia che per le fasi di esecuzione del getto di calcestruzzo, laddove necessario (scarico di fondo dello sbarramento, scatolare vasca di compensazione), non andranno ad interferire con la falda sottostante in quanto generalmente posta tra 2,5 e 5 m di profondità dal p.c. Per quanto concerne la realizzazione del *jet-grouting* quale miglioramento dei terreni di fondazione alla base del rilevato per la cassa di laminazione, questo sarà realizzato per miscelazione a secco, così da ridurre al minimo l'eventuale migrazione di flussi cementizi nel sottosuolo e all'interno della falda. La cementazione, perciò, avverrà naturalmente in un secondo momento dopo l'iniezione a secco della miscela cementizia sul terreno presente in loco;

componente paesaggio, beni culturali - il proponente evidenzia che per l'opera dello sbarramento sul T. Selciaie è previsto un basso impatto del rilevato arginale sulla vegetazione esistente all'interno dell'area boscata, in quanto coincide planimetricamente con una strada poderale preesistente sulla quale tende a sovrapporsi buona parte del rilevato stesso. Laddove sono previste riprofilature, lungo fianchi vallivi a ridosso delle aste fluviali, sono previsti reimpianti delle coltivazioni preesistenti al fine di ripristinare le aree boschive eventualmente intaccate dalla risagomatura necessaria per la corretta realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico. La vasca di compensazione sarà ricoperta con materiali di riporto già presenti in loco al fine di minimizzare l'impatto paesaggistico. Anche il rilevato dello sbarramento risulta collocato nella porzione più coperta della zona intra-valliva percorsa dal Torrente Selciaie, andando a

risultare parzialmente coperto sia dai fianchi, già piuttosto acclivi lateralmente, che dalle piante del bosco presente in modo significativo a quote superiori in destra idraulica;

componente rumore e vibrazioni – il proponente evidenzia che non si prevedono particolari problematiche dovute alla rumorosità delle lavorazioni poiché due dei tre cantieri da attivare per la realizzazione degli interventi risultano collocati su territorio aperto (sito vasca di compensazione e cassa di laminazione), condizione per la quale si ritiene che l'impatto acustico su tali siti risulti basso o trascurabile. Soltanto per le lavorazioni previste in corrispondenza dell'area artigianale si può ipotizzare un eventuale impatto per presenza ravvicinata degli edifici civili e artigianali al sito di esecuzione. Fa infine presente che saranno rispettate tutte le indicazioni e le modalità operative della normativa vigente (comprese linee guida regionali ARPAT);

componente rifiuti – il proponente evidenzia che eventuali rifiuti saranno inviati a recupero o smaltimento in ottemperanza alla normativa vigente;

aspetti archeologici – da studio areale eseguito all'interno del Piano Operativo comunale (Tavola 18), rappresentativo anche dei siti di intervento per la realizzazione delle opere idrauliche oggetto di istruttoria, ad oggi risulta attribuibile un "Rischio Archeologico Basso". Il Piano Operativo riporta quanto segue:

"2. Con riferimento alla Carta del Potenziale Archeologico e allo Schedario delle evidenze archeologiche del Piano Strutturale, che individua e articola i ritrovamenti archeologici editi e le informazioni ancora inedite o parzialmente edite secondo la consistenza del rinvenimento, il grado di conoscenza e l'affidabilità sia della fonte sia del posizionamento, il Piano Operativo suddivide il territorio in base al rischio archeologico nelle seguenti zone, rappresentate nella Carta del Rischio Archeologico:

- Rischio archeologico basso: (gradi 1-2 della CPA) - Assenza di informazioni di presenze archeologiche note; presenza di elementi fossili del territorio non direttamente connessi ad attività antropiche (ad esempio paleovalvei) nota attraverso fonti e cartografia storica, fotografie aeree, prospezioni non distruttive;

- Rischio archeologico medio: (gradi 3-4 della CPA) - Attestazione bibliografica di rinvenimento precedente e/o attestazione d'archivio collocabile in modo generico all'interno di un areale definito; presenza archeologica nota con una certa precisione, dotata di coordinate spaziali ben definite anche se suscettibili di margini di incertezza dovuti alla georeferenziazione o al passaggio di scala da cartografie di periodi cronologici differenti;

- Rischio archeologico alto: (grado 5 della CPA) - Presenza archeologica nota con accuratezza topografica che derivi da: scavi archeologici, ricognizioni di superficie, aereo-fotointerpretazione, prospezioni geofisiche o qualsiasi altra tecnica di telerilevamento, dotata di coordinate spaziali ben definite se non addirittura caratterizzata da emergenze architettoniche più o meno evidenti anche se non soggette a vincolo archeologico; zone soggette a dichiarazione di interesse particolarmente importante ex artt. 13 e 14 del D.Lgs. 42/2004; zone tutelate ope legis ex art. 10, comma 1 del D.Lgs. 42/2004."

In conclusione, ritiene che ad oggi non sussista alcuna evidenza di reperti o siti di natura archeologica. Allega alla documentazione integrativa i risultati di sondaggi geognostici effettuati a corredo di indagini geologiche in tre siti limitrofi. Le risultanze stratigrafiche dei carotaggi evidenziano l'assenza di laterizi o di altri materiali che potrebbero essere ricondotti a reperti archeologici;

Dato altresì atto di quanto segue, con riferimento ai contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti competenti in materia ambientale:

l'ARPAT, nel contributo del 30/08/2022, espresso sulla documentazione d'avvio, richiedeva di integrare la documentazione per gli aspetti ambientali *Suolo e sottosuolo*, richiedendo il bilancio delle terre e rocce da scavo (ripartito in scavi e riporti) e per l'*ambiente idrico*, individuando i possibili impatti causati dalla fase di realizzazione delle opere. In riferimento alla *qualità dell'aria*, all'*impatto acustico* e ai *rifiuti*, ARPAT evidenziava che detti aspetti sono ritenuti rilevanti nella fase cantierizzazione; pertanto, richiedeva integrazioni in merito. In seguito al deposito della documentazione integrativa, ARPAT, nel contributo istruttorio del 21/06/2023, evidenzia quanto segue. "Dalla relazione si evince che è previsto che il volume delle terre da scavo prodotto sia < 6.000 mc e che il volume di terre da smaltire come rifiuto (come da computo metrico di studio di fattibilità/progetto preliminare) sia pari a circa 1'800 m3 (terre che a seguito di analisi si ipotizza non registrino superamento delle soglie (CSC) di cui alla colonna A tabella 1 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006). Si prevede di utilizzare uno o più siti idonei al ricevimento delle terre di scavo collocati nella frazione di Castelmuzio, che saranno indicati compiutamente all'interno del progetto

definitivo ed esecutivo con apposito Piano di Utilizzo. In particolare si prevede attualmente, come verificato con l'ufficio tecnico comunale, di indicare come primo sito idoneo al ricevimento delle terre di scavo la discarica comunale esistente ad ovest di Castelmuzio (vedi ubicazione in tavola 2 allegata). In base a quanto sopra non risulta alcuna discarica nella Frazione di Castelmuzio, si richiede pertanto di precisare questa affermazione. In aggiunta, si richiede una descrizione di questo sito per valutarne gli aspetti geologici, morfologici ed ambientali, e la relativa congruità ad ospitare i volumi necessari al compimento delle opere in progetto. Nello SPA si dichiara che i volumi in avanzo dalla realizzazione delle opere previste sono inferiori a 6.000 mc, mentre nella passata documentazione, per le medesime opere, i volumi dichiarati risultavano di oltre 26.000 mc. In un Computo Metrico del Giugno 2022, si rileva che per la Vasca di Laminazione si prevede di movimentare 75.000 mc di materiale terrigeno. Al fine della chiarezza, si richiede, per ogni opera che si prevede di realizzare, la distinzione tra volumi di scavo, volumi di eventuale riutilizzo in situ e volumi in avanzo che saranno oggetto di trasferimento in discarica o altre soluzioni consentite dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda le opere più importanti, la vasca di laminazione e la vasca di compensazione, non si rilevano, nella documentazione presentata, a meno di errori, delle sezioni esplicative dalle quale sia possibile osservare lo stato attuale, lo stato modificato, l'altezza massima del battente d'acqua massimo invasabile. Al fine di poter valutare l'opera nella sua completezza, si ritiene opportuno presentale tale documentazione tecnica. Anche per quanto attiene l'opera di sbarramento della vasca di laminazione non si hanno informazioni sia per quanto attiene la forma che il materiale con cui è costituita.

Nello SPA si afferma che il materiale terrigeno in eccedenza derivante dalla realizzazione delle opere sarà trasportato nel sito di Castelmuzio come sopra indicato. Si rileva in Tavola 2 che il trasporto avverrà con Dumper o altri mezzi. Si richiede di evidenziare la tipologia di viabilità, di stimare i viaggi e valutare la congruità della strada a sostenere i viaggi e la valutazione dei recettori sensibili presenti, al fine di stimare gli impatti a cui saranno sottoposti”;

L'Azienda USL Toscana Sud Est, nel contributo del 09/08/2022 espresso sulla documentazione d'avvio, valutate le caratteristiche e la tipologia dell'intervento da cui non rileva interazioni dirette o indirette con la componente salute pubblica oggetto di tutela dell'Azienda, ha espresso posizione favorevole, con una prescrizione nella fase di realizzazione legata al contenimento delle polveri e dei rumori molesti a danno delle civili abitazioni prossime al cantiere;

L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel contributo del 31/08/2022 espresso sulla documentazione d'avvio, rileva la propria competenza ai fini dell'individuazione del quadro conoscitivo di riferimento per la tutela delle risorse acqua, suolo e sottosuolo e prende in esame gli strumenti di Piano vigenti (PGRA - piano di gestione del rischio alluvioni, PGA - piano di gestione delle acque, PAI - Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico) rilevando che, per l'area di intervento:

“Con riferimento al PGRA:

- l'area di intervento (ripristino dei tratti tombati e realizzazione della vasca di compensazione) è classificata prevalentemente a pericolosità da alluvione elevata P3, nella quale ai sensi dell'art. 7 della disciplina di PGRA 2021-2027, la realizzazione degli interventi deve rispettare la disciplina della Regione Toscana per la gestione del rischio idraulico (L.R. 41/2018, che detta indicazioni anche per la tutela dei corsi d'acqua);

- l'area in cui è prevista la realizzazione della cassa di espansione sul fosso Selciaie è classificata in parte in area a pericolosità da alluvioni elevata P3 (lungo il corso d'acqua) e in parte in area a pericolosità da alluvioni media P2 (aree di pertinenza fluviale), disciplinate rispettivamente dagli artt. 7 e 9 della disciplina di PGRA 2021-2027. In tali aree realizzazione degli interventi deve rispettare la disciplina della Regione Toscana per la gestione del rischio idraulico (L.R. 41/2018, che detta indicazioni anche per la tutela dei corsi d'acqua).

- Ai sensi della disciplina di PGRA 2021-2027, l'Autorità di bacino rilascia il proprio parere di competenza limitatamente alle opere idrauliche, così come definite all'art. 5 della suddetta disciplina, ricadenti nelle aree a pericolosità da alluvioni fluviali, in merito all'aggiornamento del quadro conoscitivo con conseguente riesame delle mappe di pericolosità (artt. 7, 9, 11 e 24 della disciplina di piano). Si ricorda che il suddetto parere può esser rilasciato nelle successive fasi progettuali e a tal riguardo si richiamano i contenuti dell'Allegato 3, nonché le procedure previste dall'art. 14 della disciplina di Piano.

- Si rende infine noto che, per rendere gli interventi di PGRA di tipo strutturale (misure di protezione) più efficaci ai fini del mantenimento degli equilibri ambientali e dell'inserimento paesaggistico, in fase di Verifica di assoggettabilità a VAS del PGRA sono state introdotte indicazioni per la progettazione di tali

interventi di Piano; in particolare tali indicazioni sono finalizzate a concorrere ad una migliore integrazione delle opere sotto il profilo paesaggistico (cfr. Coerenza_PGRA-PIT_PPR – “Criteri per l’attuazione degli interventi di Piano al fine della tutela dei beni culturali e paesaggistici” disponibili al link https://www.appenninosenentrionale.it/itc/?page_id=840). Benché gli interventi in oggetto non rientrino tra le misure di PGRA si raccomanda di valutare l’applicabilità di tali criteri al progetto in oggetto.

Con riferimento al PAI:

- la cassa di espansione in progetto sul fosso Selciaie interferisce con un’area classificata a pericolosità da frana elevata PFE, disciplinata dall’art. 14 del PAI del Toscana Sud. Si fa pertanto presente, in riferimento al progetto in questione, che nelle successive fasi progettuali, questa Autorità di bacino esprimerà il parere di competenza ai sensi del suddetto art. 14 del PAI.

In particolare, si rileva che tale area PFE/P3a del PAI del Toscana Sud è stata delimitata ipotizzando la presenza di un’area in dissesto interessata da una frana di scivolamento potenzialmente instabile (quiescente), ovvero di un dissesto franoso avvenuto nel passato per cui le condizioni che ne hanno determinato l’attivazione sono tutt’ora presenti. Per quanto riguarda le finalità del PAI si anticipa che dovrà essere verificata la compatibilità degli scavi e dei riporti con la stabilità del versante sovrastante secondo la normativa vigente in materia (NTC 2018), valutando i possibili fenomeni di instabilità legati allo svasso rapido della cassa d’espansione nel caso vi siano le condizioni di filtrazione che possono determinare tali fenomeni.

Con riferimento al PGA:

- i corsi d’acqua interessati dagli interventi in oggetto non sono corpi idrici classificati ai sensi di tale Piano. Il corpo idrico che potrebbe essere interessato dagli interventi in oggetto è il seguente:

- Corpo idrico superficiale Torrente Trove (stato ecologico scarso, stato chimico buono, obiettivi: stato ecologico buono al 2027, non deterioramento dello stato chimico).

Considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 2000/60/CE, dovrà essere assicurata l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.

- L’intervento interessa un corpo idrico fluviale, per cui si raccomanda di valutare l’applicabilità all’intervento in oggetto degli indirizzi per la gestione dell’alveo attivo, per la gestione delle aree di contesto fluviale e delle zone ripariali dei corsi d’acqua (sebbene tali aree e zone non siano state ancora formalmente individuate dal PGA) contenute agli articoli 25, 26 e 27 degli Indirizzi di Piano.

- Infine, si ritiene importante che nelle fasi di cantiere vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare impatti negativi sulle acque superficiali e sotterranee e che vengano seguite le indicazioni presenti nelle “Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale” (ARPAT, 2018”);

la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, nel contributo del 30/08/2022, espresso sulla documentazione d’avvio, segnala che le opere in oggetto potrebbero comportare modifiche importanti al paesaggio, soprattutto la realizzazione della cassa di espansione, evidenziava la necessità di sottoporre il procedimento a VIA; per gli aspetti archeologici, fa presente che, “ai fini della valutazione di eventuali impatti sul patrimonio archeologico ex art. 5, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è necessario acquisire la documentazione di cui all’art. 25 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e al DPCM 14 febbraio 2022, propedeutica alla “verifica preventiva dell’interesse archeologico”.

Nel contributo conclusivo del 12/06/2023, la Soprintendenza si esprime esclusivamente in merito agli aspetti archeologici; non si esprime sugli aspetti paesaggistici afferenti alla revisione operate dal proponente in merito alle scelte progettuali. Fa presente che l’ufficio tecnico comunale sta curando, mediante tecnico archeologo esterno, la redazione degli studi richiesti;

Dato infine atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dagli Uffici regionali interessati:

il Settore regionale Genio Civile Toscana Sud, nel contributo del 18/08/2022, espresso sulla documentazione d’avvio, evidenziava quanto segue: “Per quanto riguarda gli aspetti progettuali risultano assenti tutti gli elaborati che compongono il progetto definitivo ed esecutivo, tra cui (ma non solo) una planimetria degli interventi e un dettagliato studio idrologico idraulico che illustri in modo corretto le problematiche di esondazione dell’area studiata e il funzionamento degli interventi di progetto.

Nella Relazione tecnica si fa riferimento allo studio idraulico di corredo al Piano Operativo di Trequanda che tuttavia non è stato validato dallo scrivente Settore in quanto lo strumento urbanistico, nonché lo studio stesso, risulta in fase di istruttoria con sospensione in attesa delle integrazioni richieste. Contrariamente a quanto affermato dal Progettista a pagina 5 della Relazione, allo scrivente non risulta che tale studio sia stato acquisito dal Distretto Appennino Settentrionale, dato che l'acquisizione è una fase successiva all'approvazione dello strumento urbanistico ed avviene su proposta dello scrivente Settore una volta validati gli studi di supporto al Piano Operativo. Si specifica che, in assenza di uno studio idraulico, che verifichi il funzionamento degli interventi nell'ottica del miglioramento del deflusso idrico e del non aggravio di rischio nelle aree limitrofe, non risulta possibile esprimere alcun parere di competenza. Dalla relazione emerge inoltre che l'area dove vengono proposti gli interventi è stata in passato interessata da eventi di piena; occorre quindi che, all'interno dello studio idraulico di accompagnamento alla progettazione delle opere, venga studiato e verificato il più gravoso evento di piena verificatosi sul territorio". In conclusione richiedeva integrazioni relativamente agli aspetti idraulici, oltre che un dettagliato studio idrologico – idraulico che illustri “in modo corretto le problematiche di esondazione dell'area, gli effetti al suolo degli eventi di piena e il funzionamento degli interventi di progetto, nell'ottica del miglioramento del deflusso idrico e del non aggravio di rischio nelle aree limitrofe. In merito ai tratti tombati si ricorda che la gestione degli stessi e' disciplinata dal combinato disposto degli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 41/2018 e pertanto lo studio idraulico dovrà dare atto delle verifiche idrauliche compiute, in relazione alle scelte progettuali di ripristino della funzionalità, e all'esercizio provvisorio dei tombamenti da affidare in concessione al Comune di Trequanda”.

Nel contributo istruttorio del 12/06/2023, espresso sulla documentazione integrativa, il Settore evidenzia che: *“Il Fosso delle Selciaie (TS18569) è inserito nel Reticolo Idrografico della Regione Toscana di cui alla L.R. 79/2012, e pertanto risulta acqua pubblica ai sensi del D.C.R.T. 57/2013 e ss.mm.ii., mentre il Fosso del Canapino non è inserito né nel suddetto Reticolo, né risulta individuato catastalmente”.*

Il Settore, al fine del rilascio dell'omologazione e dell'autorizzazione idraulica per i previsti interventi, richiede i seguenti approfondimenti:

“• dovrà essere presentata la documentazione relativa alla progettazione almeno di livello definitivo di tutte le opere, definendo in modo chiaro le soluzioni progettuali scelte e fornendo le tavole planimetriche e le sezioni con Stato attuale e Stato di progetto sovrapposto;

• l'atto di omologazione e/o autorizzazione idraulica sarà rilasciato su un livello di progettazione almeno definitivo, di conseguenza i rilievi utilizzati come base geometrica dovranno avere il maggior dettaglio possibile in modo da poter rappresentare tutti gli elementi di natura idraulica necessari a valutare le opere;

• ai fini della revisione dello studio idrologico-idraulico si ritengono necessari i seguenti approfondimenti:

◦ considerare l'idrologia definita in sede di Piano Operativo, vista la recente approvazione e condivisione dei dati adottati nello strumento urbanistico. Gli idrogrammi utilizzati per le modellazioni dovranno essere corrispondenti ai picchi definiti dallo strumento urbanistico. I volumi di piena potranno essere calcolati anche in modo cautelativo, data la natura degli interventi in progettazione;

◦ nel modello idraulico dovranno essere inseriti tutti gli interventi previsti al fine di definire in modo chiaro quale sarà il funzionamento idraulico dell'intero sistema allo stato di progetto. Tale stato di progetto dovrà essere confrontato con lo stato attuale e dovranno essere fatte opportune valutazioni;

◦ dovrà essere definito un solo procedimento di calcolo del coefficiente di deflusso in funzione di quello che effettivamente verrà utilizzato. Inoltre, per quanto riguarda il calcolo del CN dovrà essere utilizzato il CNIII (a favore di cautela) per tutti i bacini studiati, a meno che non si dimostri altra situazione attraverso lo studio dell'AMC;

◦ negli apporti idrologici dovrà essere considerata anche la parte terminale del bacino del Fosso delle Selciaie. In particolare per questo bacino si chiede di riverificare il valore dell'area, in quanto sono state rilevate delle incongruenze;

◦ è necessario che venga impostato un modello idraulico dell'intero sistema e che vengano fatte valutazioni idrauliche basate sulla modellazione in moto vario (eventualmente bidimensionale) di tutta la rete dei corsi d'acqua d'interesse in modo congiunto, per verificare qual è la portata massima smaltibile nei tratti tombati,

◦ le simulazioni allo stato di progetto dovranno considerare gli stessi parametri di base del modello allo stato attuale e per ogni intervento in progettazione andrà definito il grado di sicurezza raggiunto, il rischio residuo sul territorio e i franchi di sicurezza definiti dalla modellazione. In particolare per quanto riguarda i parametri di scabrezza delle aste dovranno essere utilizzati valori coerenti con quelli utilizzati negli studi del Piano Operativo;

• per quanto riguarda gli interventi riportati nella documentazione si rileva che:

◦ *l'arginatura di contenimento della cassa di laminazione a bocca tarata dovrà essere realizzata con tutti i criteri richiesti per le arginature e dovrà essere verificata a filtrazione;*
 ◦ *il nuovo attraversamento previsto sul Fosso Canapino, non censito nel reticolo idrografico regionale, dovrà essere verificato inserendolo nel modello idraulico in modo che sia chiaro il suo funzionamento e il franco residuo;*
 ◦ *deve essere esplicitato e modellato di conseguenza il funzionamento della vasca di compensazione inserita sul Fosso Canapino, compreso il metodo di svuotamento. In particolare si invita a valutare bene l'opportunità dell'utilizzo di questa soluzione progettuale in quanto è passibile di interrimento a causa dei depositi di sedimenti che potrebbero inficiarne la capacità di invaso già alla prima piena.*
In relazione alle opere proposte occorre che venga verificato il funzionamento degli interventi nell'ottica del miglioramento del deflusso idrico e del non aggravio di rischio nelle aree limitrofe.
Relativamente agli interventi si invita il Comune a verificarne la conformità urbanistica in relazione agli elaborati del Piano Operativo depositato presso questo Ufficio.
Gli interventi di mitigazione in progetto potranno essere realizzati previa individuazione del Comune quale ente attuatore”;

il Settore regionale Tutela, riqualificazione e valorizzazione del Paesaggio, nel contributo del 31/08/2022 espresso sulla documentazione d'avvio, evidenziava quanto segue.

“Dalla documentazione depositata risulta una parziale interferenza delle opere con aree boscate sottoposte a tutela, in prossimità del cimitero di Petroio, lungo il F. Selciaie. Ricordando il carattere ricognitivo di alcune categorie delle aree tutelate per legge, la verifica sulla reale sussistenza del vincolo andrebbe sicuramente condotta in sede di autorizzazione paesaggistica, come indicato all'art. 5 dell'Elaborato 8B del PITPPR”. In conclusione, richiedeva le seguenti integrazioni “Dall'esame della documentazione depositata e per la tipologia delle opere, il progetto risulta non in contrasto con i contenuti del PIT-PPR, tuttavia, seppure in fase di studio di fattibilità, la documentazione non consente di valutare gli impatti sulla componente paesaggio mancando elementi, anche solo descrittivi, delle modalità di realizzazione degli interventi che aiutino a comprendere l'inserimento delle opere nello specifico contesto di paesaggio.

Si rendono pertanto necessari i seguenti approfondimenti:

- *redazione di sezioni quotate che descrivano la realizzazione della cassa di espansione;*
- *chiarimento se il ripristino della funzionalità idrauliche comprendano interventi sui tratti a cielo aperto (linee blu nella tavola di progetto) in considerazione del mantenimento della funzionalità ecosistemica legata sia ai corsi d'acqua che alla permanenza del verde ripariale, in continuità con le aree boscate vincolate ai sensi dell'art. 142, c.1, lettera g) del Codice;*
- *indicazioni sulle aree di cantiere e percorsi dei mezzi operativi da utilizzare per i vari interventi;*
- *indicazioni sulle modalità di ripristino finale ed opere di mitigazione, in special modo per l'intervento della cassa di espansione all'interno della matrice agroecosistemica collinare e lo stato finale della vasca di compensazione”.*

Nel contributo istruttorio del 13/06/2023 espresso sulla documentazione integrativa, il Settore evidenzia quanto segue. Dà atto che, in sostituzione dell'opera Cassa di Espansione sul T. Selciaie, è previsto di realizzare una Cassa di Laminazione con Sbarramento trasversale, per la quale saranno eseguiti scavi per un totale di circa 15.000 m3 (compresi scavi su altre scarpate fluviali prossimali per risagomature fianchi).

In relazione alla richiesta di redigere sezioni quotate che descrivano la realizzazione della cassa di espansione: le sezioni trasversali prodotte, dalle quali non sono apprezzabili le modifiche non essendo presente uno stato sovrapposto e nonostante che alcune aree interessate dalle sezioni sembrino comunque oggetto di modifica (ad esempio nella tavola 2 risulta indicata una zona a nord dello sbarramento oggetto di “scavi per ripofilatura invaso”), sono poco significative rispetto alla necessità di comprendere gli effetti dell'opera sulla vegetazione riparia. Al riguardo, considerato che l'opera di maggiore impatto risulta lo sbarramento e i movimenti terra ad esso connessi, è necessario acquisire sezioni ortogonali (stato attuale-sovrapposto e modificato) rispetto allo sbarramento stesso e delle sezioni, sempre nei tre stati, rispetto alle zone effettivamente interessate dagli scavi (zona a nord dello sbarramento).

In merito alla richiesta di chiarimento circa il ripristino della funzionalità idrauliche comprenda interventi sui tratti a cielo aperto dei corsi d'acqua (linee blu nella tavola di progetto), in considerazione del mantenimento della funzionalità ecosistemica legata sia ai corsi d'acqua che alla permanenza del verde ripariale, in continuità con le aree boscate vincolate ai sensi dell'art. 142, c.1, lettera g) del d.lgs.42/2004: il proponente specifica che “laddove saranno eseguite riprofilature lungo fianchi vallivi a ridosso delle aste fluviali, saranno previsti reimpianti delle cultivar preesistenti al fine di ripristinare le aree boschive eventualmente intaccate dalla risagomatura necessaria per la corretta realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio

idraulico". Pur essendo stato chiarito che verranno effettuati interventi sui tratti fluviali a cielo aperto e genericamente indicato che "saranno previsti reimpianti", è necessario acquisire le caratteristiche degli interventi e le conseguenze sulla vegetazione ripariale.

Per quanto riguarda le aree di cantiere e percorsi dei mezzi operativi da utilizzare per i vari interventi: nella documentazione integrativa vengono indicate le particelle catastali interessate dalle aree di cantiere, sia per l'accatastamento del materiale di scavo che per i box prefabbricati (mensa, spogliatoi etc..). Riguardo ai percorsi viene indicato unicamente il percorso che verrà utilizzato per il trasporto delle terre da scavo dal sito di produzione a Castelmuzio, sito individuato quale sito di stoccaggio temporaneo del materiale. A tal proposito si rileva che il sito di stoccaggio di Castelmuzio, indicato come areale soltanto nella documentazione integrativa (tavola 2) sembrerebbe essere interessato da formazioni boschive planiziarie, così come riconosciute dal PIT-PPR nella "Carta dei boschi planiziarie e costiere" di cui all'Abaco regionale della Invariante "I caratteri ecosistemici dei paesaggi";

Per quanto riguarda le modalità di ripristino finale ed opere di mitigazione, in special modo per l'intervento della cassa di espansione all'interno della matrice agroecosistemica collinare e lo stato finale della vasca di compensazione: la documentazione integrativa contiene indicazioni generiche riguardo ai ripristini indicando soltanto che verrà utilizzato il materiale presente in loco per la copertura della vasca di compensazione, in questo modo "minimizzando l'impatto paesaggistico". Occorrono maggiori dettagli in merito;

Preso atto che il proponente ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario, nell'istanza di avvio del procedimento;

Visto che le prescrizioni emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato che:

l'intervento è finalizzato alla mitigazione del rischio idraulico e da alluvione relativo al Fosso Selciaie ed al Fosso Canapino, al fine di tutelare la parte bassa dell'abitato di Petroio, nella quale alcune porzioni dei corsi d'acqua risultano tombate;

il progetto, a fronte di alcuni impatti mitigabili afferenti alla fase di realizzazione, determinerà, in fase di esercizio, benefici in termini di sicurezza idraulica del territorio a tutela della pubblica incolumità, delle infrastrutture e dei beni;

gli impatti emersi in sede istruttoria afferiscono alla corretta gestione della fase di cantiere e delle terre e rocce da scavo prodotte, nonché agli aspetti paesaggistici. Sono emersi come necessari alcuni approfondimenti idrologici ed idraulici, propri di livelli di progettazione di maggior dettaglio, ai fini del rilascio della autorizzazione ed omologazione idraulica;

non sono prevedibili impatti negativi significativi dovuti all'esercizio delle opere previste dal progetto in esame;

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione e che lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

l'istruttoria svolta non ha evidenziato motivi che ostino alla esclusione dalla procedura di VIA del progetto in esame;

Visto l'articolo 19 del D.Lgs.152/2006, commi 5 e 7;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs.152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate a mitigare e monitorare gli impatti nonché a incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre l'impianto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

1. il proponente, sulla base del livello almeno definitivo della progettazione, deve presentare, ai fini della autorizzazione ed omologazione idraulica, gli approfondimenti indicati nel contributo istruttorio del Genio Civile Toscana Sud, riportato in premessa al presente atto;

[la presente prescrizione 1. è soggetta a controllo a cura del Settore regionale Genio Civile Toscana Sud, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale]

2. prima del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, il proponente deve presentare al Settore scrivente:

a) con riferimento alla cassa di laminazione, sezioni ortogonali (stato attuale, sovrapposto e modificato) rispetto allo sbarramento e sezioni, sempre nei tre stati, rispetto alle zone effettivamente interessate dagli scavi (zona a nord dello sbarramento). Ciò al fine di comprendere gli effetti dell'intervento sulla vegetazione riparia;

b) indicazioni circa la localizzazione e le caratteristiche degli interventi previsti nei tratti a cielo aperto dei corsi d'acqua interessati, al fine di comprenderne le conseguenze sulla vegetazione ripariale;

c) per quanto riguarda il sito di deposito intermedio delle terre e rocce da scavo di Castelmuzio, si chiede un approfondimento circa la presenza di formazioni boschive planiziarie, così come riconosciute dal PIT-PPR nella "Carta dei boschi planiziarie e costieri" di cui all'Abaco regionale della Invariante "I caratteri ecosistemici dei paesaggi"; evidenziare le eventuali misure di mitigazione e di tutela del bene paesaggistico;

d) approfondimento circa le modalità di ripristino ambientale al termine dei lavori di cantiere, con particolare riferimento alla cassa di laminazione;

[la presente prescrizione 2. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore VIA regionale che consulerà il Settore regionale Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio]

3. ai fini della approvazione del progetto esecutivo, il proponente deve presentare ad ARPAT quanto segue:

a) modalità di dettaglio secondo cui saranno gestire le terre e rocce da scavo, come indicato nel contributo istruttorio dell'Agenzia, in premessa al presente atto;

b) per quanto riguarda la cassa di laminazione e la vasca di compensazione, sezioni esplicative dalle quali sia possibile osservare lo stato attuale, lo stato modificato, l'altezza massima del battente d'acqua massimo invasabile; per quanto attiene l'opera di sbarramento della cassa di laminazione, fornire informazioni sia per quanto attiene la forma che il materiale con cui sarà costituito;

c) il materiale terrigeno in eccedenza derivante dalla realizzazione delle opere sarà trasportato nel sito di Castelmuzio; il trasporto avverrà con dumper o altri mezzi: evidenziare la viabilità utilizzata e le sue caratteristiche, stimare i viaggi e l'idoneità della strada a sostenere i viaggi; prendere in esame i recettori sensibili presenti;

d) indicare le modalità con cui saranno organizzati e gestiti i cantieri, in ottemperanza alle linee guida ARPAT "La gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" (gennaio 2018), con particolare riferimento alle polveri, al rumore, alla corretta gestione delle AMD, alla tutela delle acque durante i lavori in alveo;

[la presente prescrizione 3. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale]

Ritenuto opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 120/2017, adottare le buone pratiche per la gestione delle terre e rocce da scavo, di cui alle specifiche linee guida del Sistema nazionale della protezione ambientale (SNPA 22/2019). In coerenza con la gerarchia dei rifiuti devono essere prioritariamente individuate forme di utilizzo in regime di non rifiuto, nell'ambito delle pertinenze idrauliche e per le finalità di cui all'art. 185 c.3 del

D.Lgs.152/2006 o, secondariamente, come sottoprodotto ai sensi del D.P.R. 120/2017; la gestione come rifiuto è da ritenere pertanto residuale;

organizzare i cantieri al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata, con particolare riferimento ai centri abitati;

adottare accorgimenti per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica, ad opera dei mezzi in uscita dai cantieri;

per i rifiuti prodotti in fase di cantiere, privilegiare il recupero allo smaltimento;

l'accantonamento e il successivo riutilizzo del terreno vegetale, prodotto in fase di scavo, per le operazioni di recupero vegetazionale finale, adottando misure di stoccaggio finalizzate a conservarne la fertilità;

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare al proponente, ai fini della redazione della progettazione definitiva o esecutiva:

- di prendere in esame la possibilità di riportare a cielo aperto tutti i tratti tombati del Fosso Selciaie e Canapino, nell'ambito del centro abitato di Petroio;
- di sostituire la vasca di compensazione interrata con una vasca di compensazione o di laminazione a cielo aperto;
- di localizzare lo sbarramento del Fosso Selciaie ed il relativo bacino di laminazione, al di fuori di aree a pericolosità da frana elevata;
- dato atto che il sito di deposito intermedio di Castelmuzio presenta caratteri semi-naturali, individuare un diverso sito di deposito intermedio oppure inviare direttamente le terre al sito od ai siti di riutilizzo;

Ritenuto inoltre necessario ricordare al proponente, quanto segue, con riferimento alle pertinenti disposizioni normative e norme di piano, come emerse in sede istruttoria:

la necessità di acquisire i pareri dell'autorità di bacino in merito al PGRA ed al PAI, come indicato nel contributo istruttoria in premessa al presente atto; le indicazioni di PGA e di PGRA contenute nel suddetto contributo istruttoria;

ai fini della richiesta di autorizzazione idrogeologica, con riferimento allo sbarramento del Fosso Selciaie posto in area a pericolosità da frana elevata (PF3), presentare le modalità con cui sarà assicurata la stabilità del versante durante la realizzazione dell'opera e durante il suo esercizio, con particolare riferimento ai cicli di invaso e svasso;

nella fase di realizzazione, adottare misure di contenimento e mitigazione dei possibili inconvenienti legati alla diffusione di polveri o ai rumori molesti che potrebbero arrecare danno delle civili abitazioni prossime al cantiere;

quanto previsto dalla parte seconda del D.Lgs.42/2004, da Codice dei contratti pubblici e dal D.P.C.M. 14 febbraio 2022, in merito alla verifica preventiva dell'interesse archeologico;

le disposizioni del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 46/R/2008, art.40-ter, relative alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere;

qualora, durante la gestione del cantiere, dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione delle sostanze sversate e l'attivazione delle procedure di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di terreni inquinati, l'attivazione delle misure di prevenzione di cui alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

al termine dei lavori, il ripristino dell'area di intervento e la rimozione di macchinari o attrezzature o installazioni utilizzate, nonché dei rifiuti;

le buone pratiche nella realizzazione e gestione delle opere idrauliche di cui alla D.G.R. n.1315 del 28/10/2019;

le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;

le misure di mitigazione della produzione e della propagazione delle polveri, previste nell'ambito del Piano Regionale per la Qualità dell'aria, approvato con delibera Consiglio regionale n. 72/2018, allegato 2, paragrafo 6;

il rispetto dei valori limite previsti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica, fatta salva la possibilità di deroga acustica per lo specifico cantiere e per la specifica attività rumorosa, privilegiando comunque la messa in opere di misure di mitigazione;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione degli interventi si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e settoriale;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto relativo agli interventi di mitigazione del rischio idraulico all'interno dell'abitato di Petroio, nel Comune di Trequanda (SI), proposto dalla Amministrazione comunale, per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che le opere previste dal progetto in esame devono essere realizzate entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del D.Lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti dalle disposizioni di settore;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente Comune di Trequanda;

6) di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni e ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14209 - Data adozione: 04/07/2023

Oggetto: Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di ottimizzazione gestionale dell'impianto esistente di trattamento e stoccaggio rifiuti sito in loc. Albiano Magra, nel comune di Aulla (MS).
Proponente: GCE S.r.l - Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/07/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD015941

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visti il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 19/R del 11/04/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche approvato con d.c.r. 18.11.2014, n.94;

Vista la l.r 22/2015, in materia di trasferimento delle competenze dalle province e dalla città metropolitana alla regione;

Ricordato che:

con Determina della Provincia di Massa-Carrara n. 2112 del 8/11/2017, è stato concluso il procedimento di Riesame, a seguito della sentenza del TAR Toscana sez. II n. 1815 del 6/11/2014, degli esiti del procedimento V.I.A. conclusosi con D.D. 4343 del 10/12/2013 e successivo provvedimento prot. 10813 del 17/04/2014, relativamente al *“Progetto di rinnovo dell’autorizzazione alla gestione dei rifiuti con introduzione di adeguamenti tecnico funzionali e ottimizzazioni ambientali dell’impianto di gestione rifiuti”* situato in località Albiano Magra, nel comune di Aulla (MS), proposto dall’Impresa Costa Mauro S.r.l., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con la formulazione delle raccomandazioni indicate al paragrafo 2.1 *“Conclusione del procedimento”* dell’Allegato Tecnico costituito dal verbale del 22/09/2017 della Conferenza di Servizi (Cds), facente parte integrale e sostanziale della suddetta Determina n. 2112/2017;

l’installazione è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Toscana (subentrata alla Provincia a seguito della l.r. 22/2015) con D.D. n. 12433 del 24/07/2019, modificato da ultimo con D.D. n. 22412 del 14/11/2022 relativamente ai rifiuti ingombranti;

con D.D. del Settore regionale Autorizzazioni Rifiuti n. 920 del 24/01/2022 la suddetta AIA è stata inoltre volturata dalla società Costa Mauro S.r.l. alla società GCE S.r.l.;

con D.G.R. n. 1235 del 22/11/2021, è stata successivamente accolta dalla Regione Toscana la richiesta di modifica di una prescrizione contenuta nella suddetta pronuncia di VIA ai sensi dell’art. 56 L.R. 10/2010 per l’installazione di un ulteriore impianto di aspirazione, di un filtro a maniche e di un filtro a carboni attivi in sostituzione del biofiltro previsto inizialmente;

in esito a una successiva richiesta di valutazione della sostanzialità di alcune modifiche proposte dalla GCR S.r.l. ai sensi dell’art. 58 della L.R. 10/2010, con nota prot. 0508286 del 28/12/2022 il Settore regionale Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica (Settore VIA) ha ritenuto che le modifiche proposte rientrassero tra quelle di cui al punto 8 lettera t) dell’allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e che quindi dovessero essere sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifiche sostanziali di un impianto esistente ed in esercizio, nell’assetto attualmente autorizzato;

Premesso che:

il proponente GCE S.r.l. (sede legale: Via Carpentino, 43 La Spezia (SP); P.IVA: 01318800115), con istanza pervenuta al protocollo regionale il 20/03/2023 al prot. n. 0140985, ha richiesto alla Regione Toscana - Settore VIA l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell’art. 48 della L.R. 10/2010 e

dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al “*Progetto di ottimizzazione gestionale dell'impianto esistente di trattamento e stoccaggio rifiuti*” sito in località Albiano Magra, nel Comune di Aulla (MS), trasmettendo i relativi elaborati progettuali ed ambientali;

l'impianto è posto territorialmente nel Comune di Aulla (MS) e interessa a livello di impatti anche il limitrofo Comune di Santo Stefano di Magra (SP);

il proponente ha assolto agli obblighi in materia di imposta di bollo (D.P.R. 642/1972);

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, come da nota di accertamento n. 26963 del 26/05/2023;

il proponente, con l'istanza di avvio del procedimento, ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario, ai sensi dell'art.19 del d.lgs.152/2006;

ai fini VIA, il progetto di modifica rientra tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e come tale è da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, ai sensi dell'art.45 della l.r. 10/2010;

a seguito del positivo esito alla verifica di completezza formale, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, in data 23/03/2023 è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana la documentazione presentata dal proponente, fatte salve le esigenze di riservatezza; in data 23/03/2023 è stata effettuata la comunicazione ai Soggetti competenti in materia ambientale, di cui all'art.19 comma 3 del D.Lgs. 152/2006; il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 23/03/2023;

il Settore VIA, con nota del 23/03/2023 (prot. 150011) ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha richiesto il contributo tecnico istruttorio dei Soggetti competenti in materia ambientale;

a seguito della suddetta nota, sono stati acquisiti i contributi tecnici istruttori dei seguenti Soggetti:

- Autorità Idrica Toscana (prot. n. 0198516 del 27/04/2023);
- ARPAT - Dipartimento di Massa Carrara (prot. n. 0191753 del 20/04/2023);
- Settore regionale Genio Civile Toscana Nord (prot. n. 0201738 del 28/04/2023);
- Regione Liguria (prot. n. Prot. 0195870 del 26/04/2023);
- Settore regionale Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio (prot. n. 0193050 del 21/04/2023);
- Comune di Aulla (prot. n. 0227423 del 16/05/2023);
- Azienda USL Toscana nord ovest (prot. n. 0234836 del 22/05/2023);

in esito alla fase di consultazione, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

con la stessa nota del 23/03/2023, il Settore VIA ha comunicato al proponente la necessità di acquisire alcuna documentazione amministrativa a corredo dell'istanza, assegnando per il relativo deposito, il termine di 30 giorni;

il Proponente, con nota del 20/04/2023 (prot. n. 0192445), ha avanzato richiesta di proroga del suddetto termine per un periodo di 30 giorni, che è stata concessa con nota prot. 0194668 del 21/04/2023, ed ha poi provveduto a depositare la documentazione richiesta in data 23/05/2023 (prot. n. 0238077);

il Proponente in data 22/06/2023 (prot. n. 296236), ha inviato spontaneamente le proprie controdeduzioni ai contributi istruttori acquisiti e pubblicati sul sito *web* della Regione Toscana;

con nota del 22/06/2023 (prot. n. 296782), il Settore VIA ha pertanto richiesto sulle suddette controdeduzioni un contributo tecnico istruttorio ad ARPAT e alla competente USL, che sono stati acquisiti con le seguenti note:

- ARPAT - Dipartimento di Massa Carrara (prot. n. 0305579 del 27/06/2023);
- Azienda USL Toscana nord ovest (prot. n. 0309849 del 28/06/2023);

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento e dalle controdeduzioni spontanee depositate in data 22/06/2023;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

l'impianto esistente di raccolta, cernita, trattamento e valorizzazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, occupa un'area di circa 2 ettari ed è situato nella zona industriale di Albiano Magra, nel Comune di Aulla (MS), tra il tratto autostradale della A15, la S.P. n.70 (già S.S. n.331 di Buonviaggio) e la riva destra del Fiume Magra;

l'impianto di trattamento rifiuti è in area a destinazione produttiva. L'attività consiste nel trattamento per l'avvio a recupero di rifiuti non pericolosi, nella produzione di CDR/CSS e nello stoccaggio di rifiuti pericolosi;

l'installazione si compone di due complessi edilizi, circondati dai piazzali di pertinenza completamente pavimentati ed impermeabilizzati, dotati di opere di captazione superficiale collettate mediante condotte agli impianti di trattamento delle acque meteoriche dilavanti. I piazzali sono adibiti alla lavorazione ed allo stoccaggio dei rifiuti ed in quest'area è prevista la realizzazione delle tettoie a copertura dei rifiuti: è stata completata la tettoia denominata "n° 2" ed è attualmente in fase di costruzione la tettoia denominata "n° 3";

il fabbricato principale è strutturalmente costituito da differenti immobili realizzati in adiacenza, adibiti alla gestione dei rifiuti: il Capannone A in cui è presente principalmente la linea di produzione CDR/CSS (e nel transitorio, la triturazione degli scarti) e il Capannone B che ospita la linea della valorizzazione dei rifiuti provenienti dalla Raccolta Differenziata. E' presente inoltre la palazzina che comprende uffici e spogliatoi. Il secondo complesso edilizio è costituito dal Capannone C, attualmente in via di ristrutturazione, il quale a seguito di ripristino sarà dedicato alla valorizzazione dei rifiuti ingombranti, rifiuti speciali non pericolosi, triturazione scarti e in porzione minore allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi. Da questa parte dello stabilimento è presente l'ingresso industriale, la pesa a ponte e l'ufficio pesa;

nel Capannone A, il quantitativo previsto per la Linea di produzione CDR/CSS autorizzata in A.I.A. è pari a 60.000 t/anno e, considerando i 310 giorni lavorativi all'anno, la potenzialità massima di trattamento è pari a 190 t/giorno. Nella fase transitoria, a seguito del rilascio del Decreto di modifica gestionale dell'A.I.A. n. 3718 del 09/03/2021, in ingresso alla linea di produzione CDR/CSS sono previste 150 t/giorno, rimanendo prescritto per il CER 200301, residuo secco da raccolta differenziata in ingresso un quantitativo massimo di 75t/giorno.

All'interno del Capannone A, nella fase transitoria, nello spazio dedicato, avviene la riduzione volumetrica degli scarti non altrimenti recuperabili, derivanti dalle operazioni di cernita e selezione dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti speciali non pericolosi in ingresso.

Il fabbricato è mantenuto in depressione dal sistema di aspirazione che convoglia l'aria all'impianto di abbattimento composto da filtro a maniche e scrubber, sono stati installati i nuovi portoni dotati anche di aspirazione localizzata all'apertura. È prevista l'installazione di un ulteriore impianto di aspirazione, filtro a maniche e filtro a carboni attivi per cui è stata autorizzata modifica con D.D. 3045 del 21/02/2023;

nei Capannoni B e C, le linee di valorizzazione dei rifiuti provenienti dalle Raccolte Differenziate (RD) e di rifiuti speciali non pericolosi sono autorizzate al trattamento per 80.000 t/anno, 254 t/g (su 310 gg lavorativi) di rifiuti. Il trattamento delle 80.000 t/anno è suddiviso, nella fase a regime, tra il Capannone B, il Capannone C ed i piazzali, per quanto attiene la valorizzazione dei rifiuti proveniente da RD 50.000 t/anno sono previste all'interno del Capannone B e nei piazzali. Le restanti 30.000 t/anno sono autorizzate all'interno del capannone C, dove è prevista la valorizzazione dei rifiuti speciali non pericolosi e la riduzione volumetrica, delle 30.000 t/anno, 10.000 t/anno sono rifiuti ingombranti. Le attività autorizzate sono R3, R12, R13 e D15. Attualmente il capannone C è in via di ristrutturazione e quindi le attività previste all'interno di questo edificio avvengono come definito nella fase transitoria in A.I.A. e nel rispetto dei presidi ambientali necessari per la mitigazione degli impatti, ovvero "in conformità al Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 8582 del 01/06/2018 che di fatto rimanda all'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 rilasciata dalla Provincia di Massa — Carrara".

I rifiuti pericolosi e il loro stoccaggio sono previsti nella fase a regime all'interno della porzione minore del capannone C, per la capacità autorizzata pari a 2.000 t/anno, 6 t/g e 125 t istantanee;

attualmente i rifiuti pericolosi sono gestiti come previsto nella fase transitoria e garantendo i presidi ambientali necessari per la mitigazione degli impatti, ovvero l'attività di stoccaggio di questi rifiuti avviene sotto la tettoia adiacente al Capannone A nel lato nord dello stabilimento.

Si riepilogano di seguito le modifiche richieste ai fini del presente procedimento.

Modifiche richieste all'interno del Capannone A:

- avviare il CDR/CSS prodotto verso impianti che svolgono attività di recupero R12 al fine di raffinare ulteriormente il materiale se gli impianti di destino necessitano di particolari standard qualitativi;
- spostare alcuni rifiuti, non facenti parte della Linea CDR/CSS, ma che per obbligo di prescrizione della DD sono da tenere in "cassoni chiusi e all'interno del Capannone A"; si tratta dei rifiuti codice CER 200201 (rifiuti biodegradabili) e 200303 (residui della pulizia stradale);
- spostare nelle aree 16a IN e 16b OUT (attualmente dedicata ai metallici codici EER 19 12 02 e 19 12 03 in entrata e uscita), di tutti i rifiuti in ingresso e in uscita alla Linea CDR/CSS, ugualmente per le aree 15a IN e 15b OUT da dedicare, a seconda delle necessità, allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso o in uscita alla Linea del CDR/CSS;
- stoccare nelle aree 12a IN e 12b OUT (attualmente dedicata ai metallici 19 12 02 e 19 12 03 in entrata e uscita), secondo le necessità, rifiuti plastici, metallici o cellullosici in ingresso o uscita;
- spostare nelle aree 21 OUT e 22 OUT tutti i rifiuti RAEE, Toner, Batterie, medicinali attualmente sotto la Tettoia 1; in questa area verrebbero mantenuti i cassoni a disposizione di rifiuti in ingresso o uscita che per volume non si riescono a contenere nelle aree previste;

Modifiche richieste all'interno del Capannone B, in cui il proponente chiede di poter svolgere lavorazione di cernita e selezione dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti speciali non pericolosi:

- effettuare nell'area 3 IN il trattamento dei rifiuti cellullosici o rifiuti ingombranti e speciali non pericolosi (attualmente solo rifiuti cellullosici);
- effettuare nell'area 2 IN il trattamento dei rifiuti plastici e multimateriale leggero oppure lavorazione rifiuti ingombranti e speciali non pericolosi, senza sovrapposizione delle attività.

In quest'area, il proponente, chiede, inoltre, di stoccare i rifiuti metallici in attesa di trattamento R12, per "efficientarne" l'avvio a recupero e di effettuare anche il trattamento dei rifiuti ingombranti e di rifiuti speciali non pericolosi che avviene già nel Capannone C.

Sono previste modifiche agli stoccaggi e alle aree di lavorazione anche nelle zone adiacenti il Capannone B, in cui il proponente chiede una "maggiore elasticità" nella gestione degli spazi sia per lo stoccaggio che per le lavorazioni.

Sono iniziati anche i lavori di realizzazione della tettoia 3, che una volta conclusa dovrebbe corrispondere all'Area di conferimento e cernita dei rifiuti in ingresso per dividerli in frazioni omogenee.

Non sono previste modifiche dei quantitativi massimi di stoccaggio, bensì alcune variazioni nel quantitativo di stoccaggio istantaneo dei rifiuti, di seguito riportate:

- un aumento dei CER 17 03 02 (miscele bituminose) da 30 a 60 t/giorno (prevedendo perciò 2 cassoni scarrabili oltre allo stoccaggio all'interno di 2 setti sotto la tettoia 2);
- una diminuzione dei CER (rifiuti biodegradabili) da 200 a 170 t/giorno;
- un aumento della Categoria Apparecchiature (CER vari pericolosi) fino a 10 t/giorno;
- una diminuzione della categoria Olii a 3,6 t/giorno.

Integrare l'operazione R13 nelle categorie Imballaggi e Pitture e Vernici al momento destinate solo a smaltimento, al fine di poterli avviare ad impianti di recupero;

all'interno del Capannone C il proponente propone la netta separazione attraverso apposito sistema (un setto divisorio) tra il deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi e la zona di lavorazione dei rifiuti speciali non pericolosi e ingombranti, nella quale sarà anche previsto lo stoccaggio in ingresso dei rifiuti da sottoporre a cernita e selezione.

Nello stesso capannone, per i rifiuti ingombranti sarebbe anche previsto il deposito temporaneo dei materiali di risulta dalle operazioni di cernita divisi per frazioni omogenee (legno, plastiche ...) all'interno di setti e lo

stoccaggio del CER 19 12 12 scarto della riduzione volumetrica e non ulteriormente recuperabile in attesa di essere avviato allo smaltimento;

le modifiche oggetto del presente procedimento non comportano opere edilizie o interventi impiantistici;

il proponente ha preso in esame le norme, i piani e i programmi pertinenti con l'intervento in esame, nonché il regime vincolistico dell'area in esame;

nel PIT/PTR approvato con D.C.R. n.37/2015, il comune di Aulla è ricompreso nell'Ambito 1- Lunigiana, a cui è dedicata la Scheda di ambito corrispondente;

l'area dove è ubicato l'intervento:

- non ricade in zona a vincolo paesaggistico o culturale; l'impianto esistente è esterno ad aree di notevole interesse pubblico;
- non interessa Aree naturali protette, Siti della rete Natura 2000, Siti proposti – pSIC, Siti di interesse regionale;
- non ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico;

il progetto proposto non prevede alcuna modifica degli immobili esistenti, né nuove opere a carattere edilizio che vadano ad alterare lo stato attuale dei luoghi;

secondo il PGRA del Distretto Appennino settentrionale, il sito d'impianto ricade in pericolosità da alluvione P2 media; l'area è esterna, secondo il PAI (piano assetto idrogeologico) alle aree a pericolosità da frana;

secondo il PCCA (piano comunale di classificazione acustica), l'impianto ricade per la quasi totalità in classe VI – Aree Esclusivamente Industriali;

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati ed in particolare:

- l'Autorità Idrica Toscana, nel proprio contributo del 27/04/2023, in merito alla tutela qualitativa della risorsa idrica e alle "zone di rispetto" (ZR) delle captazioni di acque superficiali e sotterranee, destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, attualmente definite con il criterio geometrico, e presa visione dell'area sede dell'impianto in questione [...]",

evidenzia che l'impianto "[...] ricade, per due piccole aree prossime al confine meridionale della particella di proprietà, nelle "zone di rispetto" dei pozzi "Albiano Magra_1", "Albiano Magra_2" e "Albiano Magra-Caprigliola" (...) e pertanto tali aree risultano soggette ai divieti del comma 4, dell'art.94 del D.Lgs 152/2006 e agli obblighi dettati dal comma 5, dell'art.94, del D.Lgs 152/2006 (...).

Si rappresenta inoltre che, ai sensi del "Regolamento di Fornitura del S.I.I.", l'area risulta servita dal servizio di pubblica fognatura e depurazione e che la superficie interna della particella sede dell'impianto in questione risulta completamente impermeabilizzata; si chiede di pertanto all'autorità procedente di verificare la gestione delle acque meteoriche contaminate (AMC) e delle acque di prima pioggia (AMPP) provenienti dalle superfici scolanti dell'impianto in questione e il rispetto delle condizioni dettate dai suddetti commi 4 e 5 per le sole aree indicate nella Fig. 2 dell'Allegato_1 (in base agli elaborati visionati, tali aree non risulterebbero adibite a stoccaggio/trattamento rifiuti).

Si informa infine che il Gestore del SII GAIA Spa ha proposto una nuova perimetrazione delle "zone di rispetto" dei suddetti pozzi, definita in base al criterio temporale, che risulterebbe esterna all'area sede dell'impianto in oggetto".

Tale proposta di perimetrazione è attualmente in fase di verifica da parte dell'AIT in base ai nuovi criteri dettati dalla DGRT 872/2020;

- la Regione Liguria, nel proprio contributo del 26/04/2023, dopo aver riportato le proprie osservazioni riguardanti le emissioni odorigene, il rumore ed i rifiuti, conclude ritenendo che "[...] la proposta di modifiche delle attività di gestione dello stabilimento in esame (...) non comporta modifiche significative degli impatti ambientali, ciononostante, ai fini di una completa valutazione riguardo alle emissioni

odorigene, si ritiene necessario acquisire il piano di gestione degli odori, citato nello studio preliminare ambientale, ma non reso disponibile con la documentazione progettuale.

Inoltre per la componente rifiuti si segnala all'Autorità Competente Toscana di valutare esplicitamente forme idonee di monitoraggio circa quantità e qualità di flussi interregionali di rifiuti decadenti dal trattamento di rifiuti urbani in entrata ed in uscita dall'impianto in questione e di condividere le informazioni circa le richieste di ammissione a pagamento in misura ridotta del tributo speciale per il conferimento in discarica degli scarti e dei sovralli";

il Comune di Aulla, nel contributo del 16/05/2023, esprime un parere favorevole segnalando la necessità di valutare quanto segue:

"[...] La realizzazione delle tettoie concesse a seguito del Decreto n. 12433 del 24/07/2019, sono state rilasciate per lo stoccaggio dei materiali, si ricorda altresì che tettoie devono rispettare i requisiti dell'art. 61 comma 1 L.R. 65/2014 specificatamente "l'uso accessorio" oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

Per il codice EER 200303, residui di pulizie stradale, si ritiene opportuno un monitoraggio dell'eventuale emissioni odorigena ed integrazione al piano di monitoraggio.

Si ritiene che venga eseguita un'ulteriore verifica acustica determinata dalla nuova disposizione logistica rispetto ai bersagli esterni e visto il nuovo posizionamento si ricorda di prendere in considerazione l'eventuale revisione del piano emergenziale interno e esterno da concordare con i soggetti preposti.

Si chiede che vengano altresì esaminate anche le eventuali possibili vie di fuga con la nuova disposizione delle lavorazioni e dei materiali";

- il Settore regionale Genio Civile Toscana Nord, nel proprio contributo del 28/04/2023, dichiara che il progetto presentato non presenta interferenze col demanio idrico o con il Reticolo idrografico regionale di cui alla L.R. 79/2012;

- il Settore regionale Tutela, Riquilificazione e Valorizzazione del Paesaggio, nel proprio contributo del 21/04/2023, dopo aver esaminato i contenuti della Scheda d'ambito n. 1- Lunigiana contenuta nel Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico regionale (PIT-PPR) e i beni paesaggistici interessati dall'impianto, conclude esprimendo una posizione favorevole con prescrizioni, riportando quanto segue:

"Pur trattandosi di un impianto esistente, posto in un'area urbanizzata, ogni trasformazione dovrà tenere conto degli impatti sulla componente paesaggio, non valutati nello studio preliminare ambientale e prevedere azioni che vadano nella direzione di migliorare, riquilificare e attenuare gli effetti negativi di un'area produttiva, anche in funzione della sua visibilità dalla A15.

Nello specifico, l'analisi eseguita non evidenzia la presenza del vincolo ex art. 142, comma 1, lettera c) (I fiumi), del Dlgs 42/2004 e dei contenuti del PIT-PPR.

Si evidenzia che la presenza di un impianto di questa tipologia, oltre alle considerazioni di carattere ambientale, comporta necessariamente la messa in atto di misure di mitigazione e salvaguardia.

In considerazione delle prescrizioni indicate all'art. 8.3 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR, relativamente alla salvaguardia del Fiume Magra e delle indicazioni scaturite dall'analisi dell'ambito di paesaggio di riferimento, si ritiene necessario indicare le seguenti prescrizioni:

- rafforzamento della dotazione vegetazionale lungo la recinzione perimetrale e all'interno dell'impianto, utilizzando specie arboree autoctone e la progressiva sostituzione dell'attuale compagine vegetazionale, specie in caso di fallanze, che impiega specie non idonee al contesto, cipressi Leyland o cedri;

- nella realizzazione o manutenzione dei manufatti, garantire una qualità architettonica con scelte per materiali, forme e colore idonei al contesto.

- evitare ogni accumulo a cielo aperto";

- l'ARPAT - Dipartimento di Massa Carrara, nel contributo del 20/04/2023, osserva quanto segue:

"MODIFICHE RICHIESTE

1) Il proponente chiede di avviare il CDR/CSS prodotto verso impianti che svolgono attività di recupero R12 al fine di raffinare ulteriormente il materiale se gli impianti di destino necessitano di particolari standard qualitativi.

OSSERVAZIONE 1. Come estrapolato dall'Allegato Tecnico dell'A.I.A.:

- Il CSS deve essere destinato esclusivamente ad impianti di termovalorizzazione autorizzati in R1 (pag. 28).

- Il materiale CSS in uscita sarà conforme alla norma UNI EN 15359:2011 in classe 3 per il PCI, in classe 2 per i cloruri ed in classe 1 per il mercurio (pag. 16).

Si chiede quindi quali siano gli ulteriori trattamenti da effettuare sul CSS e a quale fine vengano effettuati (ad esempio migliorare PCI, ridurre cloruri, etc). Si fa presente che la Norma UNI EN 15359:2011 è stata recentemente sostituita dalla Norma UNI EN ISO 21640:2021.

Di seguito le ulteriori modifiche in relazione ai 3 capannoni e le aree dell'impianto come elencate dal proponente:

CAPANNONE A

All'interno del Capannone A il proponente chiede la rimodulazione degli stoccaggi a seguito della realizzazione della Tettoia 2:

a) in particolare, chiede di spostare alcuni rifiuti, non facenti parte della Linea CDR/CSS, ma per obbligo di prescrizione della DD da tenere in "cassoni chiusi e all'interno del Capannone A"; si tratta dei rifiuti codice CER 200201 (rifiuti biodegradabili) e 200303 (residui della pulizia stradale).

Il proponente ritiene che i rifiuti 200201 "...siano costituiti essenzialmente da sfalci di potature, in particolare rami, rametti, arbusti e potature e per questo non soggette a reazioni di tipo anaerobico (causato per lo più da erbe o altro materiale comprimibile)..” e che spostandoli sotto tettoia al riparo della umidità e di eventi meteorologici non sia soggetto a fermentazione per cui non ci sarebbero impatti negativi per emissioni odorogene.

Il proponente dichiara inoltre "...Il materiale in questione sarà deposto in un setto della tettoia 2 per il quantitativo necessario ad effettuare un viaggio presso l'impianto di recupero...”.

Il CER 200303, residui della pulizia stradale, invece hanno una composizione diversa a seconda della provenienza (pulizia litorale o pulizia strade statali), in questo caso, il proponente attuerebbe un protocollo specifico, al fine di ridurre o contenere le emissioni odorogene, ovvero la profusione di soluzioni enzimatiche.

In merito agli impatti conseguenti alle modifiche richieste il proponente indica che:

- l'impatto relativo alle emissioni odorogene sarebbe controllato;
- non ci sarebbero variazioni di impatto in merito alla gestione delle acque meteoriche;
- nessun impatto sul traffico indotto non essendoci variazione di quantitativi;
- emissioni sonore generate, conformi ai limiti.

OSSERVAZIONE 2. Non si ritiene fattibile lo spostamento dei rifiuti da residui di sfalci e potature, benché costituiti solo da rami o rametti (affermazione non condivisibile), o i residui della pulizia stradale, all'esterno sotto tettoia dove, a maggior ragione, l'umidità o altri fenomeni meteorologici possono aver effetto sugli stessi (si consideri inoltre l'eventualità di fenomeni ventosi che possono trasportare effluvi odorogeni nell'intorno), a meno di non tamponare la baia e realizzare un sistema di deodorizzazione e/o aspirazione e trattamento localizzato dell'aria.

b) Chiede lo spostamento nelle aree 16a IN e 16b OUT (attualmente dedicata ai metallici codici EER 19 12 02 e 19 12 03 in entrata e uscita), di tutti i rifiuti in ingresso e in uscita alla Linea CDR/CSS, ugualmente per le aree 15a IN e 15b OUT da dedicare, a seconda delle necessità, allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso o in uscita alla Linea del CDR/CSS.

c) Nelle aree 12a IN e 12b OUT (attualmente dedicata ai metallici 19 12 02 e 19 12 03 in entrata e uscita) invece stoccare, secondo le necessità, rifiuti plastici, metallici o cellulose in ingresso o uscita.

d) Nelle aree 21 OUT e 22 OUT sarebbero spostati tutti i rifiuti RAEE, Toner, Batterie, medicinali attualmente sotto Tettoia 1, e in questa area verrebbero mantenuti cassoni a disposizione di rifiuti in ingresso o uscita che per volume non si riesce a contenere nelle aree previste.

OSSERVAZIONE 3. Secondo quanto dichiarato nelle Relazioni Tecniche di supporto alla istanza di A.I.A., "... i rifiuti in entrata alla Linea CDR/CSS non sono scaricati a terra ma direttamente nelle fosse per contrastare che il rischio di spargimenti di percolato e di rifiuti possano interessare ambiti del capannone oggetto di transiti dei mezzi d'opera.....". Pertanto la richiesta di dedicare aree "a terra" e non in fossa dei rifiuti in ingresso/uscita alla Linea di produzione CDR/CSS, contrasta con quanto indicato dal proponente e autorizzato e pertanto riteniamo che la modifica richiesta non sia accoglibile.

La gestione flessibile dei siti di stoccaggio per i rifiuti in entrata o in uscita non è conforme alle disposizioni della Circolare Ministeriale Prot. 0001121.21-21-01-2019 relativa alle "Linee Guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi".

I siti di stoccaggio devono essere sempre identificati dai codici CER relativi ai rifiuti, quindi è plausibile che tale identificazione debba essere continuamente variata ed aggiornata; inoltre una siffatta modalità gestionale non permette un'attività certa di controllo situazione che va a svantaggio del controllore e del controllato.

CAPANNONE B

All'interno del Capannone B il proponente chiede di poter svolgere lavorazione di cernita e selezione dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti speciali non pericolosi:

a) Area 3 IN trattamento rifiuti cellulosici o rifiuti ingombranti e speciali non pericolosi (attualmente solo rifiuti cellulosici).

b) Area 2 IN trattamento rifiuti plastici e multimateriale leggero oppure lavorazione rifiuti ingombranti e speciali non pericolosi, senza sovrapposizione delle attività.

In quest'area, il proponente, chiede, inoltre, di stoccare i rifiuti metallici in attesa di trattamento R12, per "efficientarne" l'avvio a recupero e di effettuare anche il trattamento dei rifiuti ingombranti e di rifiuti speciali non pericolosi che avviene già nel Capannone C.

Sono previste modifiche agli stoccaggi e alle aree di lavorazione anche nelle zone adiacenti il Capannone B, il proponente chiede una "maggiore elasticità" nella gestione degli spazi sia per lo stoccaggio che per le lavorazioni.

Il proponente ha iniziato anche i lavori di realizzazione della tettoia 3 che una volta conclusa dovrebbe corrispondere all'Area di conferimento e cernita dei rifiuti in ingresso per dividerli in frazioni omogenee.

OSSERVAZIONE 4. Come già riportato in precedenza, la gestione flessibile dei siti di stoccaggio per i rifiuti in entrata o in uscita è, a nostro avviso, abbastanza problematica. Come già indicato si rimanda alle linee guida di cui all'osservazione 3.

Non sono previste modifiche dei quantitativi massimi di stoccaggio ma variazioni nel quantitativo di stoccaggio istantaneo del:

- CER 17 03 02 (miscela bituminosa) da 30 a 60 T/g (prevedendo perciò 2 cassoni scarrabili oltre allo stoccaggio all'interno di 2 setti sotto tettoia 2;

- una diminuzione dei CER (rifiuti biodegradabili) da 200 a 170 T/g;

- aumento della Categoria Apparecchiature (CER vari pericolosi) fino a 10 T/g;

- diminuzione della categoria Olii a 3,6 t/g.

Chiede di integrare l'operazione R13 nelle categorie Imballaggi e Pitture e Vernici al momento destinate solo a smaltimento, al fine di poterli avviare ad impianti di recupero.

OSSERVAZIONE 5. Quest'ultima richiesta, nell'ottica di un'economia circolare è assolutamente condivisibile e accettabile.

CAPANNONE C

All'interno del Capannone C il proponente chiede che venga autorizzato lo stato di progetto come riportato nella nuova Tavola All. 08.2 Rev. 08, ovvero la netta separazione attraverso apposito sistema (rappresentato in planimetria tramite un setto divisorio) tra il deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi e la zona di lavorazione dei rifiuti speciali non pericolosi e ingombranti, nella quale sarà anche previsto lo stoccaggio in ingresso dei rifiuti da sottoporre a cernita e selezione.

Nello stesso capannone, per i rifiuti ingombranti sarebbe anche previsto il deposito temporaneo dei materiali di risulta dalle operazioni di cernita divisi per frazioni omogenee (legno, plastiche ...) all'interno di setti e lo stoccaggio del CER 19 12 12 scarto della riduzione volumetrica e non ulteriormente recuperabile in attesa di essere avviato allo smaltimento.

Valutazione Impatti

Il proponente dichiara che essendo le modifiche richieste di carattere logistico/gestionale non comportano nessun incremento o variazione di impatti ambientali rispetto allo stato attuale.

CONCLUSIONI

Si conviene che le modifiche richieste dal proponente determinino impatti noti e sufficientemente gestibili e quindi tali da non richiedere la fase di valutazione di impatto ambientale.

Tuttavia si osserva quanto segue:

- *la proposta di spostare i rifiuti biodegradabili (CER: 200201 e 200303) (In autorizzazione soggetti a prescrizione in sito di stoccaggio interno al Capannone A e dentro cassoni chiusi.), all'esterno sotto tettoia 2 non è fattibile a meno di procedere al tamponamento della baia con chiusura della stessa, e realizzare un impianto locale di aspirazione con trattamento dell'aria con carboni attivi per entrambe le categorie di rifiuti. Qualora il proponente propendesse per questa soluzione in fase autorizzativa dovrà presentare documentazione relativa alla scelta del carbone attivo e un piano di gestione dell'impianto di aspirazione.*
- *le modifiche proposte e relative alle variazioni di siti di stoccaggio di rifiuti in entrata/uscita, le modifiche dei quantitativi dei massimi di stoccaggio di alcuni CER, e le modifiche di operazioni di trattamento (R12 e R13) sono di tipo gestionale e saranno valutate in sede di modifica autorizzativa.*
- *In fase autorizzativa riteniamo che debba essere chiarita nel dettaglio la problematica relativa alla necessità di avviare ad ulteriore operazione R12 il CSS prodotto dall'azienda, chiarendo quale successiva attività deve essere effettuata sul CSS e quali sono gli impianti di destino del materiale.*

Si fa presente inoltre che il proponente dall'emanazione dell'A.I.A. D.D. n. 12433 del 24/07/2019 ha presentato diverse istanze di modifica (6 in successione dall'anno 2020 al 2023) quando ancora la stessa A.I.A. era in fase transitoria (Prescrizione 4.8 Cantierizzazione e cronoprogramma degli interventi) e che ancora oggi deve vedere conclusi i presidi da realizzare (vedi Allegato D.D. n. 3045 del 21/02/2023 nuovo Cronoprogramma). Riteniamo pertanto che si debba prima raggiungere lo stato finale previsto dall'AIA vigente e successivamente potranno essere autorizzate le nuove modifiche.

Sarebbe infine opportuno procedere ad una stesura aggiornata dell'autorizzazione che ricomprenda tutte le varianti sopra indicate”.

- l'Azienda USL Toscana nord ovest – Dipartimento di Prevenzione – U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione, nel proprio contributo del 22/05/2023, ritiene che “... le modifiche proposte non siano da assoggettare a VIA con le seguenti osservazioni:

Non si ritiene condivisibile la proposta di rimodulazione degli stoccaggi dei codici EER 200201 e 200303 a seguito della realizzazione della tettoia 2 così come rappresentate dal proponente.

Si condividono le conclusioni di cui al parere tecnico di ARPAT in particolare in merito alla necessità di raggiungere lo stato finale dell'AIA vigente prima dell'autorizzazione di nuove modifiche”;

Preso altresì atto che, in base alle controdeduzioni depositate spontaneamente dal proponente in data 22/06/2023 in riscontro ai contributi istruttori di ARPAT e dell'Azienda USL, emerge, tra l'altro, quanto segue:

- *la richiesta di poter conferire il CSS anche ad impianti in R12 viene motivata dalla necessità che il materiale sia raffinato maggiormente rispetto a quanto previsto attualmente in AIA (pezzatura di 5 cm) e che tali impianti provvedono autonomamente alla ulteriore raffinazione; inoltre da luglio 2021 le analisi sono state eseguite in conformità alla UNI EN ISO 21640:2021;*
- *alla luce dei contributi istruttori analizzati, il proponente propone quindi di ridurre il tempo di permanenza in impianto dei rifiuti con codice EER 20 02 01 e EER 20 03 03 per un periodo limitato al massimo a n. 5 giorni, stoccandolo sotto tettoia e prevedendo che, in caso di eventi meteo, venga predisposto il carico nel più breve tempo possibile. Propone inoltre di installare idonei sistemi di deodorazione, precisando che comunque gli stoccaggi saranno sottoposti a monitoraggio odorigeno di tipo diffuso;*
- *il proponente inoltre riporta alcune considerazioni in merito alle modalità di stoccaggio autorizzato ed alla richiesta di rimodulazione, alla viabilità interna e ai sistemi di identificazione degli stoccaggi;*
- *ritiene che le modifiche relative al Capannone C sono necessarie in quanto nell'AIA n. 12433/2019 non sono riportate né le zone di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, né le zone di deposito temporaneo dei rifiuti in uscita dal trattamento;*
- *infine sottolinea la necessità di attuare le modifiche proposte anche per una prosecuzione dell'attività in condizione migliore sia nella gestione che nel trattamento dei rifiuti;*

Dato altresì atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati in relazione alle suddette controdeduzioni spontanee:

- l' ARPAT - Dipartimento di Massa Carrara, nel contributo del 27/06/2023, osserva quanto segue:

prende atto di quanto dichiarato dal Proponente in merito alla implementazione della norma UNI del 2021 relativamente al CSS e alla possibilità di conferire a impianti in R12;

in merito ai rifiuti derivati dalla pulizia stradale e residui di sfalci e potature, ritiene accettabili le controdeduzioni e propone le seguenti prescrizioni:

“• I codici EER 200201 e 200303 potranno essere stoccati sotto tettoia per un tempo massimo di 5 giorni.

• A seguito di eventi meteorici che determinino la bagnatura dei materiali si dovrà procedere all'immediato allontanamento del materiale indipendentemente dal suo quantitativo.

• Gli stoccaggi dei predetti rifiuti dovranno essere sottoposti a rilevazione giornaliera con olfattometro redigendo apposito registro dove annotare le operazioni di verifica e gli esiti della misura. Tale registro dovrà essere istituito e messo a disposizione delle autorità di controllo.

• La campagna di rilevazione estiva delle emissioni diffuse dovrà essere integrata con le misurazioni relative a queste tipologie di rifiuti.

• La ditta dovrà installare sistemi di deodorizzazione sui setti della tettoia n. 2 al fine di contrastare eventuali emissioni odorigene, specialmente durante le operazioni di carico ed allontanamento dei materiali. L'impianto dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza e su richiesta degli organi di controllo, ne dovrà essere mostrata la funzionalità ed efficienza”;

In merito alla gestione degli stoccaggi più flessibile, ARPAT riporta quanto segue:

“In merito alle controdeduzioni dell'osservazione n. 3 si prende atto che la DD 11046/2020 autorizzi lo scarico dei materiali in posizione frontale alle fosse ai fini di una verifica del materiale stesso; tuttavia, facciamo presente che al fine di evitare futuri disguidi sarebbe opportuno che ogni modifica dell'autorizzazione AIA sia accompagnata (agli Atti) da documentazione tecnica di riferimento aggiornata e autoportante da fornire agli Enti, sia per attività di controllo che per attività di supporto tecnico, e che l'atto “padre” venga aggiornato con le modifiche richieste, senza il rimando ad ulteriori Determine dirigenziali di approvazione.

In merito alle controdeduzioni dell'osservazione 4 si prende atto del fatto che gli stoccaggi avranno una “... destinazione predominante...” e che l'uso degli stessi, in variante a quanto autorizzato, sarà preceduto da operazioni di pulizia e identificato da apposita cartellonistica.

Quanto sopra può ritenersi accettabile solo ed esclusivamente per un periodo determinato, pertanto si chiede che nella cartellonistica di cui sopra vengano riportate le seguenti informazioni:

• Codice EER previsto dalle autorizzazioni;

• Codice EER del materiale in deposito;

• Data di inizio e presunta fine della variazione del materiale in deposito;

Riteniamo infine che la temporaneità delle variazioni degli stoccaggi non debba essere superiore ai 60 gg solari.”;

Relativamente al Capannone C, ARPAT prende atto delle controdeduzioni, chiedendo che al termine del processo istruttorio siano allegate al provvedimento le carte utili ad una verifica puntuale in fase di controllo;

- l' Azienda USL Toscana nord ovest – Dipartimento di Prevenzione – U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione, nel proprio contributo del 28/06/2023, ritiene che “[...] di implementare i monitoraggi odorigeni in condizioni di maggiore criticità (es massimo carico, condizioni meteo-climatiche più critiche)

Di prevedere l'implementazione delle misure gestionali proposte non solo nell'eventualità in cui si verificano eventi meteorologici ma anche qualora dovessero verificarsi segnalazioni di maleodoranze da parte della popolazione residente nelle aree limitrofe”;

Visto che le prescrizioni emerse nel corso dell'istruttoria sono recepite nella parte conclusiva del presente provvedimento;

Dato atto che, come evidenziato in precedenza, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Considerato in conclusione quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente presentata dal proponente e ai contributi istruttori pervenuti:

Aspetti generali

il progetto in esame riguarda un esistente impianto di recupero di rifiuti per il quale non sono previste modifiche alle strutture o ampliamento del perimetro impiantistico; l'impianto è localizzato in un'area industriale;

l'installazione, è stata oggetto, nel suo complesso, di un procedimento di VIA conclusosi nel 2017 con pronuncia positiva;

il presente procedimento riguarda esclusivamente alcune modifiche a carattere gestionale, senza che siano previste opere edilizie o variazioni impiantistiche rispetto a quanto precedentemente autorizzato in AIA e sottoposto a V.I.A.;

dal rilascio dell'A.I.A. con Decreto n. 12433/2019 sono state presentate diverse istanze di modifica contemporaneamente alla gestione in fase transitoria con interventi da realizzare, tra cui da ultimo il nuovo cronoprogramma di cui al Decreto n. 3045/2023 conseguente alla modifica ex art. 56 L.R. 10/2010 della prescrizione n. 1 di cui alla Determina della Provincia di Massa-Carrara n. 2112/2017;

si dà atto, come aspetto di cui tener conto ai fini autorizzativi, che in proposito ARPAT ritiene che si debba prima raggiungere lo stato finale previsto dall'AIA vigente e successivamente potranno essere autorizzate le nuove modifiche. Inoltre ritiene opportuno procedere ad una stesura aggiornata dell'autorizzazione che ricomprenda tutte le varianti sopra indicate;

anche la competente Azienda USL condivide le conclusioni contenute nel parere tecnico di ARPAT laddove si evidenzia la necessità di raggiungere lo stato finale dell'AIA vigente prime dell'autorizzazione di nuove modifiche;

Aspetti ambientali

con riferimento alla componente atmosfera, il proponente fa presente che le emissioni odorigene e in atmosfera saranno monitorate come previsto dal PMcC e dal Piano di gestione odori.

A tal proposito, in merito alla richiesta della Regione Liguria relativa al piano di gestione degli odori, si fa presente che fa parte della documentazione di AIA e che con Decreto n.3045 del 21/02/2023 è stata approvata la revisione sia del Piano di monitoraggio e controllo sia del Piano gestione odori.

In merito alla richiesta di stoccare sfuso sotto la tettoia n°2:

- il rifiuto con codice EER 200201 (sfalci e potature), il proponente evidenzia che è costituito principalmente da materiale strutturato ovvero rami, rametti, arbusti, potature e per questo è soggetto quasi per nulla a reazioni di tipo anaerobico (causate invece da verde quale erba o altro materiale comprimibile). Il cumulo EER 200201 stoccato al coperto sotto tettoia, al riparo da umidità e da eventi meteorologici, risulta arieggiato ed essendo per lo più ramaglie e potature, non è soggetto a fermentazione, di conseguenza non emette cattivi odori. Per quanto sopra il proponente ritiene che lo spostamento del rifiuto FER 200201 non abbia impatti negativi sulle emissioni diffuse ed odorigene e di conseguenza non ritiene necessario mettere in atto misure di contenimento e/o mitigazione;

- il rifiuto con codice EER 200303 residuo della pulizia stradale, il proponente fa presente che questo materiale in ingresso ha una composizione merceologica diversa a seconda della provenienza (es. pulizia litorale o pulizia di strade statali). A seconda della provenienza del materiale, il proponente ha valutato la possibilità che il rifiuto possa produrre, sebbene contenute, delle emissioni odorigene perciò ha stabilito di attivare un protocollo specifico successivamente ad ogni conferimento del rifiuto EER 200303: al fine di prevenire la formazione di odori, prevede di procedere con la profusione di soluzioni enzimatiche su cumulo limitando così le ricadute odorigene. Inoltre fa presente che annualmente, nella stagione calda, per monitorare le emissioni odorigene all'interno dello stabilimento ed ai ricettori il proponente già svolge la campagna analitica prevista dal Piano di monitoraggio delle emissioni odorigene per la definizione emissioni diffuse all'interno dello stabilimento, la cui soglia di accettabilità all'interno dello stabilimento è stabilita a 100 UO ed ai ricettori a 30 UO.

Preso atto di quanto sopra riportato, si dà atto tuttavia che sia ARPAT sia la competente Azienda USL ritengono condivisibile la proposta di rimodulazione degli stoccaggi dei rifiuti con codici CER 200201 (rifiuti biodegradabili) e 200303 (residui della pulizia stradale) a seguito della realizzazione della tettoia 2, così come rappresentante dal proponente nella proposta progettuale modificata e comunicata nelle controdeduzioni spontanee del 22/06/2023, con le rispettive prescrizioni indicate nella nota ARPAT del 27/06/2023 e USL del 28/06/2023, che vengono recepite nel quadro prescrittivo finale;

con riferimento alla componente ambiente idrico, il sito non presenta interferenze col demanio idrico o con il Reticolo idrografico regionale di cui alla L.R. 79/2012 e le modifiche proposte non comportano, rispetto lo stato attuale un incremento significativo degli impatti.

Si dà atto che attualmente l'impianto ricade, per due piccole aree prossime al confine meridionale della particella di proprietà, nelle "zone di rispetto" dei pozzi "Albiano Magra_1", "Albiano Magra_2" e "Albiano Magra-Caprioliola"; tali aree risultano soggette ai divieti del comma 4, dell'art.94 del D.Lgs 152/2006 e agli obblighi dettati dal comma 5, dell'art.94, del D.Lgs 152/2006. Tuttavia il Gestore del SII (GAIA Spa) ha proposto una nuova perimetrazione delle "zone di rispetto" dei suddetti pozzi, definita in base al criterio temporale, che risulterebbe esterna all'area sede dell'impianto in oggetto, e tale perimetrazione è in fase di verifica da parte della competente Autorità Idrica Toscana.

Per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche, il proponente evidenzia che lo stabilimento vede la presenza di due complessi edilizi, circondati dai piazzali di pertinenza completamente pavimentati ed impermeabilizzati, dotati di opere di captazione superficiale collettate mediante condotte agli impianti di trattamento delle acque meteoriche dilavanti, come previsto in AIA. Non ritiene pertanto necessario alcun intervento rispetto all'attuale gestione, in relazione alle modifiche proposte.

Si dà atto tuttavia della segnalazione dell'Autorità Idrica Toscana che, ai sensi del "Regolamento di Fornitura del S.I.I.", l'area risulta servita dal servizio di pubblica fognatura e depurazione e che la superficie interna della particella sede dell'impianto in questione risulta completamente impermeabilizzata, chiedendo pertanto di verificare la gestione delle acque meteoriche contaminate (AMC) e delle acque di prima pioggia (AMPP) provenienti dalle superfici scolanti dell'impianto in questione e il rispetto delle condizioni dettate dai suddetti commi 4 e 5 per le sole aree indicate nella Fig. 2 dell'Allegato_1 (in quanto in base agli elaborati visionati, tali aree non risulterebbero adibite a stoccaggio/trattamento rifiuti). Si ritiene che tale dettaglio possa essere approfondito in fase autorizzativa;

in riferimento alla componente rifiuti, non sono previste variazioni di localizzazione, di quantitativi, di lavorazioni e di tecnologia impiegata. Pertanto il proponente dichiara che essendo le modifiche richieste di carattere logistico/gestionale non comportano nessun incremento o variazione di impatti ambientali rispetto allo stato attuale.

Relativamente alle variazioni nel quantitativo di stoccaggio istantaneo riportate nelle premesse, si dà atto che ARPAT esprime un parere favorevole essendo tali modifiche relative alle variazioni di siti di stoccaggio di rifiuti in entrata/uscita, le modifiche dei quantitativi dei massimi di stoccaggio di alcuni CER, e le modifiche di operazioni di trattamento (R12 e R13) di tipo gestionale e che si riserva ulteriori valutazioni in merito in sede di modifica autorizzativa.

In merito alla gestione più flessibile degli stoccaggi, ARPAT prende atto del fatto che verranno gestiti con una destinazione predominante e che l'uso degli stessi, in variante a quanto autorizzato, sarà preceduto da operazioni di pulizia e identificato da apposita cartellonistica. Quanto sopra può ritenersi accettabile solo ed esclusivamente per un periodo determinato, pertanto nella cartellonistica dovranno essere riportate le seguenti informazioni: Codice EER previsto dalle autorizzazioni; Codice EER del materiale in deposito; data di inizio e presunta fine della variazione del materiale in deposito. La temporaneità delle variazioni degli stoccaggi dovrà essere superiore ai 60 giorni solari.

Si dà infine atto che la Regione Liguria fa presente, in via generale ai fini autorizzativi, la necessità di valutare forme idonee di monitoraggio circa quantità e qualità di flussi interregionali di rifiuti decadenti dal trattamento di rifiuti urbani in entrata ed in uscita dall'impianto e di condividere le informazioni circa le richieste di ammissione a pagamento in misura ridotta del tributo speciale per il conferimento in discarica degli scarti e dei sovralli;

riguardo alla componente acustica, si ritiene che le modifiche proposte non comportino, rispetto lo stato attuale, un incremento significativo degli impatti; si dà inoltre atto che, come evidenziato dal proponente, la Tettoia 2 (alta circa 8 m e in cls armato) dal punto di vista acustico potrebbe avere un impatto migliorativo in quanto creerà una barriera artificiale, andando a diminuire il contributo acustico verso strada della zona industriale di Albiano Magra;

per la componente traffico indotto, le modifiche proposte non comportano, rispetto lo stato attuale un incremento significativo degli impatti;

per la componente paesaggio, si dà atto che il Settore regionale competente evidenzia la necessità di prescrizioni in considerazione delle prescrizioni indicate all'art. 8.3 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR, relativamente alla salvaguardia del Fiume Magra e delle indicazioni scaturite dall'analisi dell'ambito di paesaggio di riferimento. Le suddette prescrizioni vengono pertanto recepite nel quadro prescrittivo finale del presente decreto;

per le altre componenti ambientali niente cambia con la modifica presentata, rispetto allo stato attuale;

Considerato infine quanto segue:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione;

lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

l'istruttoria svolta non ha evidenziato elementi che ostino alla esclusione del progetto in esame dalla procedura di VIA, ma ha messo in evidenza la necessità di alcune misure di mitigazione, da recepire nella modifica della vigente AIA;

Dato atto che la società proponente, ha chiesto l'apposizione di condizioni al provvedimento di verifica ove necessario, ai sensi dell'art.19, comma 7, del d.lgs.152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione e agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art.3-ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che, dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni:

Ai fini della modifica della vigente A.I.A.:

1) il proponente deve recepire le seguenti indicazioni fornite da ARPAT, nel contributo istruttorio 27/06/2023 e dalla competente USL, nel contributo del 28/06/2023:

a) i rifiuti derivati dalla pulizia stradale e residui di sfalci e potature, con codici EER 200201 e EER 200303, potranno essere stoccati sotto tettoia per un tempo massimo di n. 5 giorni;

b) in caso di eventi meteorici che determinino la bagnatura dei materiali si dovrà procedere all'immediato allontanamento del materiale indipendentemente dal suo quantitativo. Tale intervento dovrà anche essere

previsto in caso dovessero verificarsi segnalazioni di maleodoranze da parte della popolazione residente nelle aree limitrofe;

c) gli stoccaggi dei rifiuti con codici EER 200201 e EER 200303 dovranno essere sottoposti a rilevazione giornaliera con olfattometro, in particolare nelle condizioni di maggiore criticità (come ad es. massimo carico, condizioni meteorologiche più critiche), redigendo apposito registro dove annotare le operazioni di verifica e gli esiti della misura. Tale registro dovrà essere istituito e messo a disposizione delle autorità di controllo;

d) la campagna di rilevazione estiva delle emissioni diffuse dovrà essere integrata con le misurazioni relative ai rifiuti con codici EER 200201 e EER 200303;

e) dovrà essere installato un sistema di deodorizzazione sui setti della tettoia n. 2 al fine di contrastare eventuali emissioni odorigene, specialmente durante le operazioni di carico ed allontanamento dei materiali. L'impianto dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza e, su richiesta degli organi di controllo, ne dovrà essere mostrata la funzionalità ed efficienza;

f) in merito alla necessità in certi periodi di una gestione più flessibile degli stoccaggi, nella cartellonistica dovranno essere riportate le seguenti informazioni: Codice EER previsto dalle autorizzazioni; Codice EER del materiale in deposito; data di inizio e presunta fine della variazione del materiale in deposito. Inoltre la variazione degli stoccaggi dovrà essere temporanea e non superiore a 60 giorni solari;

(la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT e dell'Azienda USL per quanto attiene le lettere b) e c), che ne comunicheranno gli esiti anche al Settore VIA regionale)

2) il proponente deve prevedere:

- un rafforzamento della dotazione vegetazionale lungo la recinzione perimetrale e all'interno dell'impianto, utilizzando specie arboree autoctone e la progressiva sostituzione dell'attuale compagine vegetazionale, specie in caso di fallanze, che impiega specie non idonee al contesto, cipressi Leyland o cedri;

- nella realizzazione o manutenzione dei manufatti, garantire una qualità architettonica con scelte per materiali, forme e colore idonei al contesto;

- evitare ogni accumulo a cielo aperto.

(la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore regionale competente in materia di Paesaggio, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale)

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare al proponente, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento attuativo, di pianificare gli ingressi e le uscite dei mezzi dalla installazione, in modo da distribuirli durante tutto l'arco della giornata e della settimana lavorativa, al fine di evitare punte di traffico indotto;

Ritenuto altresì necessario ricordare al proponente, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria, le indicazioni contenute nelle Circolari del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 e n. 2730 del 13/02/2019, con riferimento al rischio di incendi ed incidenti per gli impianti di gestione dei rifiuti;

Ritenuto infine opportuno raccomandare al Settore regionale autorizzante:

- di tenere conto delle richieste del Comune di Aulla e dell'Autorità Idrica Toscana, riportate in premessa al presente atto;

- di tenere conto di quanto ritenuto da ARPAT e condiviso dall'Azienda USL di procedere ad una stesura aggiornata dell'autorizzazione che ricomprenda tutte le varianti indicate, anche ai fini di facilitare la verifica puntuale in fase di controllo;

- di valutare se prevedere idonee forme di monitoraggio circa quantità e qualità di flussi interregionali di rifiuti decadenti dal trattamento di rifiuti urbani in entrata ed in uscita dall'impianto in questione come proposto dalla Regione Liguria e di condividere con la medesima le informazioni circa le richieste di ammissione a pagamento in misura ridotta del tributo speciale per il conferimento in discarica degli scarti e dei sovralli;

Dato infine atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la gestione dell'installazione in esame si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e settoriale;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Dato atto altresì che le modifiche previste hanno un carattere esclusivamente gestionale e che quindi non trovano applicazione gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 28, comma 7-bis, del D.Lgs. 152/2006, relativi al collaudo delle opere o alla certificazione di regolare esecuzione delle stesse;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il "*Progetto di ottimizzazione gestionale dell'impianto esistente di trattamento e stoccaggio rifiuti*" sito in località Albiano Magra, nel Comune di Aulla (MS), proposto dal gestore GCE S.r.l. (sede legale: Via Carpentino, 43 La Spezia (SP); P.IVA: 01318800115), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

4) di notificare il presente decreto al proponente GCE S.r.l.;

5) di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni e ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14220 - Data adozione: 30/06/2023

Oggetto: Verifica di assoggettabilità a VIA ex D.Lgs. 152/2006, articolo 19 e L.R. 10/2010, articolo 48. Progetto di sistemazione e ripristino ambientale, tramite il recupero di rifiuti inerti, della cava ubicata in loc. Monte Peloso, nel Comune di Suvereto (LI). Proponente: Palissandro Marmi S.r.l. Provvedimento conclusivo

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/07/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD015773

LA DIRIGENTE

Visti:

la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

la parte seconda del d.lgs. 152/2006, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

la L.R. 10/2010, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

il D.M. 30.3.2015, in materia di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 19R del 11.04.2017, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

la D.G.R. n. 1196 del 01.10.2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

l'art.208 comma 15 del d.lgs.152/2006, in materia di impianti mobili di trattamento dei rifiuti;

il vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche, approvato con d.c.r. 18.11.2014, n.94;

la l.r. 35/2015, in materia di cave;

il vigente Piano regionale cave approvato con d.c.r. 21.07.2020, n.47;

il d.m. n.152 del 27.9.2022, regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (*end of waste*) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Richiamato che:

la Società Palissandro Marmi Srl è stata autorizzata all'esercizio di attività estrattiva nella cava di calcare ornamentale in loc. Monte Peloso del Comune di Suvereto, con Autorizzazione Unica Suap n. 73/2016 del 21.07.2016. L'attività estrattiva risulta attualmente sospesa in forza dell'Ordinanza comunale n. 3 del 09.07.2020, emessa in esito alle difformità riscontrate rispetto al progetto autorizzato, a seguito dei controlli condotti dal Settore regionale Logistica e cave, ai sensi dell'art. 51 l.r. 35/2015;

il progetto di escavazione è stato oggetto di procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, concluso con l'esclusione dalla procedura di VIA, con determina comunale n.89 del 23.12.2013;

l'Ordinanza comunale n. 3 del 09.07.2020, tra le altre cose, quantifica le difformità rispetto al progetto autorizzato in termini di superficie e volume, dando atto che le aree interessate dallo scavo, esterne al perimetro autorizzato della sottozona E10 (classificazione del Regolamento Urbanistico per "Area destinata ad attività estrattive"), hanno interessato anche superfici boscate e dispone:

"- l'immediata sospensione dell'attività di escavazione e dei lavori, all'interno e all'esterno del perimetro della cava autorizzato;

- la risistemazione ambientale delle aree interne ed esterne al perimetro di cava autorizzato in cui si sono verificate le difformità alla Autorizzazione Unica SUAP n. 73/2016 del 21.07.2016, inerenti gli scavi in ampliamento ai Cantieri 1 e 3 della cava e l'ammassamento di materiale in ampliamento alla struttura di deposito della cava stessa, mediante il ripristino dello stato dei luoghi precedenti le opere abusive, attraverso la ricostruzione dell'assetto morfologico ed idrogeologico, e delle specie vegetali;

- di predisporre e sottoporre alla approvazione dell'Amministrazione Comunale, entro 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza, un progetto di risistemazione ambientale, a firma di professionista abilitato, relativo all'area interessata dalle difformità di cui sopra, [...]";

in attuazione dell'Ordinanza comunale n. 3 del 09.07.2020 la società Palissandro Marmi Srl ha presentato il progetto di risistemazione ambientale e ripristino dello stato dei luoghi della cava in località Monte Peloso di

Suvereto; sul progetto il Comune di Suvereto si è espresso con Determinazione del 06.07.2021 recante approvazione del progetto presentato da Palissandro marmi Srl di risistemazione ambientale e ripristino dello stato dei luoghi della cava;

Arpat, in sede di conferenza di servizi, si è espressa come segue:

“In via preliminare viene richiamato quanto già espresso nel nostro precedente contributo di cui al prot. 22414 del 25/03/2021, in particolare laddove era riportato (...) “non si ritiene possibile, al momento, impiegare il materiale della struttura di deposito, che presenta superamenti della colonna A Tab. 1 per alcuni metalli, all'esterno dell'area di cava, in aree a destinazione urbanistica agricola o boschiva. Si ritiene necessario che il proponente effettui approfondimenti in merito, anche in funzione della tipologia di materiali in deposito da destinare al ripristino nelle aree esterne alla cava ed alle relative caratteristiche ambientali”.

Inoltre si ricorda che, nel progetto autorizzato, lo stesso Proponente attribuisce il Codice CER.01.04.13 ai rifiuti di estrazione prodotti durante l'attività nella cava (roccia calcarea e terra residuale).

Il Progetto in esame prevede il ripristino di aree esterne a quella autorizzata di cava con i rifiuti estrattivi attualmente presenti in deposito in un'area che si trova anch'essa parzialmente esterna al perimetro autorizzato, quindi soggetta all'Ordinanza di ripristino.

Dato atto che il rifiuto estrattivo era destinato al riempimento dei vuoti all'interno del perimetro di cava autorizzato, si fa presente che tale materiale, se reimpiegato esternamente all'area di cava, in attività di ripristino ambientale, deve essere appositamente autorizzato.

In particolare, l'operazione è disciplinata dal DM 05/02/98 e s.m.i. e prevede la valutazione dell'idoneità del rifiuto sia mediante il test di cessione che il rispetto della colonna A della tab.1 all.5 parte IV del TUA.

Cogliamo infine l'occasione per evidenziare la necessità, al termine della rimozione dei rifiuti dall'area di deposito, di verificare lo stato qualitativo del suolo sottostante per escludere fenomeni di contaminazione”;

il 14.07.2022, il Comune di Suvereto prende atto della proposta della società Palissandro Marmi Srl in merito alle modalità operative per il trattamento e gestione dei materiali necessari per la fase operativa del progetto di risistemazione ambientale della cava in località Monte Peloso di Suvereto; la proposta si sostanzia: *“nell'avvio preliminare della verifica di assoggettabilità a VIA e richiesta di autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 mediante “campagna con impianto mobile di smaltimento/recupero di rifiuti – operazione R5”, anziché “recupero ambientale – operazione R10”, come previsto nella precedente riunione”;*

Premesso che:

il proponente Società Palissandro Marmi S.r.l. (sede legale: piazza Generale Armando Diaz n.1c, Milano; Partita IVA: 05847680484), con istanza depositata il 24.10.2022 (ai nn. 404585 e 404618) e perfezionata in data 02.11.2022 (al n. 417055) ha presentato alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica (Settore VIA-VAS) istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 48 della l.r. 10/2010, relativamente al progetto della campagna mobile di recupero rifiuti speciali inerti non pericolosi funzionale alla sistemazione e ripristino ambientale della cava ubicata in loc. Monte Peloso, nel Comune di Suvereto (LI);

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della l.r. 10/2010, come da nota di accertamento n.26059 del 20.12.2022;

il proponente, ai sensi dell'art. 19 comma 7 del d.lgs. 152/2006, ha chiesto che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali (prescrizioni);

il progetto in esame è relativo al recupero di rifiuti speciali inerti (operazioni R13 ed R5), finalizzato alla sistemazione ambientale della cava in oggetto, in ottemperanza a specifica Ordinanza comunale;

il progetto, ai fini VIA, rientra tra quelli di cui al punto 7.zb) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006; ai fini autorizzativi, rientra nel campo di applicazione dell'art.208 comma 15 del d.lgs.152/2006;

ai sensi dell'art. 19, comma 3 del d.lgs. 152/2006, in data 11.11.2022 la documentazione afferente al procedimento, insieme ad un avviso, è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza. Il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 11.11.2022;

il Settore VIA ha richiesto, con nota prot. 432160 del 11.11.2022, i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: ARPAT (prot. n. 480190 del 12.12.2022), Usl Toscana nord ovest (prot. n. 480526 del 13.12.2022), Autorità di Bacino distrettuale appennino settentrionale (prot. n. 479211 del 12.12.2022), Terna rete Italia spa (prot. n. 438126 del 15.11.2022), Consorzio di Bonifica 5 – Toscana Costa (prot. n. 441006 del 17.11.2022), Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. n. 479211 del 12.12.2022), Comune di Suvereto (prot. n. 483067 del 14.12.2022) e dei seguenti Settori regionali: Tutela della Natura e del Mare (prot. n. 451522 del 22.11.2022), Genio Civile Valdarno Inferiore (prot. n. 465890 del 30.11.2022), Logistica e cave (prot. n. 469941 del 02.12.2022), Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici (prot. n. 475559 del 07.12.2022), Autorizzazioni Rifiuti (prot. n. 479378 del 12.12.2022);

in data 28.11.2022, il proponente ha trasmesso un chiarimento relativo ai quantitativi totali di rifiuto che sarà oggetto dell'operazione R5, la durata prevista per le attività di recupero rifiuti (in giorni) e se è previsto l'apporto di materiali di provenienza esterna rispetto al sito, ai fini del ripristino ambientale;

tenuto conto degli esiti istruttori, il Settore VIA, in data 23.01.2023 (prot.n. 38228), ha chiesto al proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione depositata all'avvio del procedimento;

il proponente con nota del 23.02.2023 (prot. 97702), ha fatto richiesta di un periodo di 30 giorni di sospensione del termine per la presentazione della documentazione integrativa e di chiarimento, accolta dal Settore VIA con nota del 24.02.2023 (prot. 99318);

il proponente ha provveduto a depositare le integrazioni ed i chiarimenti richiesti in data 22.03.2023 (prot. 145777); detta documentazione è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

a seguito della nota prot. n. 151916 del 24.03.2023 inviata dal Settore VIA, con la quale sono stati richiesti i contributi tecnici istruttori ai Soggetti interessati su integrazioni e chiarimenti sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: ARPAT (prot. n. 185898 del 17.04.2023) e dei seguenti Settori regionali: Genio Civile Valdarno Inferiore (prot. n. 184146 del 17.04.2023), Logistica e cave (prot. n. 185795 del 17.04.2023), Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici (prot. n. 186253 del 17.04.2023), Autorizzazioni Rifiuti (prot. n. 183163 del 14.04.2023);

il proponente in data 13.06.2023 (prot. 275537) ha provveduto a depositare un chiarimento in merito all'impianto mobile di frantumazione da utilizzare per la realizzazione dell'intervento in esame; detta documentazione è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

ai sensi dell'art. 19, comma 12 del d.lgs. 152/2006, la documentazione afferente al procedimento è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, depositata in data il 24.10.2022, come perfezionata in data 02.11.2022, dai chiarimenti in data 28.11.2022, dalle integrazioni e dai chiarimenti del 22.03.2023 e dai chiarimenti del 13.06.2023;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto in esame è relativo al recupero e re-impiego del materiale estratto dalla cava ubicata in loc. Monte Peloso e depositato in sito, attraverso una campagna mobile con impianto di recupero rifiuti (operazioni R13 e R5) per le operazioni di sistemazione e ripristino di alcuni terreni, già definite dai seguenti atti:

- Ordinanza comunale n. 3 del 09.07.2020;
- determinazione comunale del 06.07.2021 (approvazione del progetto di sistemazione ambientale);
- nota del Comune di Suvereto del 14.07.2022 sulle modalità operative per il trattamento e gestione dei materiali necessari per il progetto di risistemazione ambientale;

il progetto in esame è relativo al recupero di rifiuti speciali inerti (operazioni R13 ed R5) presenti nel sito di Monte Peloso, ai fini della risistemazione ambientale di alcune porzioni della cava;

il recupero dei rifiuti sarà operato mediante campagna mobile ed avrà come finalità la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi sia all'All. C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15 luglio 2005 n. UL/2005/5205, e al Decreto ministeriale n. 152 del 27 settembre 2022;

la campagna di recupero ha lo scopo di utilizzare il materiale prodotto anche esternamente al perimetro di cava, ai fini della risistemazione ambientale delle aree escavate in difformità rispetto alla autorizzazione, mediante il ripristino dello stato dei luoghi, la ricostruzione dell'assetto morfologico ed idrogeologico, la messa a dimora di specie vegetali;

le aree escavate in difformità alla autorizzazione estrattiva risulterebbero inserite nella Carta dei Giacimenti del piano regionale cave;

il proponente prende in esame le norme, i piani ed i programmi pertinenti con il progetto in esame ed evidenzia – tra l'altro - quanto segue:

con riferimento ai Beni Paesaggistici, il PIT – PPR (piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico), individua l'area oggetto della campagna mobile come ricompresa parzialmente all'interno delle aree vincolate ai sensi del d.lgs 42/2004, art. 142, comma 1, lettera g): *“i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”*;

l'area non ricade all'interno né di aree naturali protette, né di Siti della Rete Natura 2000, siti proposti pSIC o siti di interesse regionale;

nel vigente Regolamento Urbanistico, approvato con D.C.C. n.25 del 14/06/2011, la cava ricade in area destinata ad attività estrattive di cui alla sottozona E 10, art. 82 delle NTA, il quale prevede che al termine della coltivazione deve essere garantita la risistemazione ambientale in modo che l'area di intervento possa reintegrarsi con il contesto paesaggistico ambientale;

nel Piano di classificazione acustica (PCCA) del Comune di Suvereto l'area d'interesse è inserita in classe V;

l'area d'interesse, con riferimento al PGRA, è classificata a pericolosità da alluvione bassa (P1); con riferimento al PAI, l'area non ricade in area classificate con pericolosità da frana;

l'area d'interesse risulta interessata da vincolo idrogeologico ai sensi del R.D 3267/1923 e della L.R. 39/2000;

il proponente ha preso in esame le componenti ambientali interessate dalla modifica proposta, i fattori di impatto e le conseguenti opere di mitigazione;

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati ed in particolare:

ARPAT, nel contributo del 12.12.2022, svolge le proprie considerazioni circa le matrici ambientali di competenza ed evidenzia la necessità di chiarimenti ed integrazioni in relazione alla componente rifiuti e alla componente risorsa idrica.

Nel contributo conclusivo del 17.04.2023, reso sulla documentazione integrativa trasmessa dal proponente, svolge le proprie considerazioni, ed in relazione alla componente risorsa idrica espone quanto segue:

“Nella Relazione tecnica presentata la Società afferma che intende impiegare acqua, prelevata dal sottosuolo mediante emungimento da pozzo di proprietà, esclusivamente ai fini della bagnatura per l'abbattimento delle polveri diffuse eventualmente prodotte durante l'attività di ripristino e sistemazione ambientale. Nel dettaglio, la Società prevede di bagnare i cumuli di rifiuti e di materie prime secondarie, l'area di frantumazione e vagliatura e le piste del cantiere, mediante erogatori dislocati presso i

frantumatori e le aree di stoccaggio rifiuti. Nel caso in cui l'attività di frantumazione produca materiale molto polverulento la Società prevede bagnatura costante. Nell'area a servizio del cantiere è previsto inoltre l'impiego di un wc chimico, non allacciato all'acquedotto.

Il proponente chiarisce che saranno effettuate analisi trimestrali sulle AMD prodotte dalla bagnatura dei cumuli e raccolte nel laghetto artificiale; in caso di scarsa piovosità e di utilizzo di acqua di pozzo per la bagnatura, la frequenza di controllo sarà ridotta ad annuale.

Per la valutazione della qualità delle acque superficiali, la Società ha previsto il monitoraggio del laghetto artificiale di raccolta delle AMD; per la valutazione della qualità delle acque sotterranee prevede di effettuare il monitoraggio dell'acqua del pozzo interno alla cava ed eventualmente estendere il monitoraggio a due pozzi vicini, posti a valle del pozzo interno.

Ciò premesso, sulla base della documentazione presentata, si ritiene adeguata la frequenza di monitoraggio delle AMD proposta. Per quanto riguarda i dettagli relativi al monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee del Piano di Ripristino al momento della dismissione dell'impianto, si rimanda alla successiva fase autorizzatoria del progetto; sarà comunque opportuno che il Proponente valuti la qualità delle acque sotterranee in un pozzo a monte ed in un pozzo a valle dell'impianto".

Infine, circa la componente rifiuti espone le seguenti conclusioni:

"Alla luce della documentazione presentata e di quanto sopra esposto, si ritiene che permanga il seguente elemento di criticità rispetto alla effettiva realizzabilità del progetto proposto:

- L'impianto indicato dal gestore non è idoneo alla realizzazione della campagna mobile in progetto, in quanto l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile ex art. 208 c. 15, nell'elenco dei codici EER che l'impianto può recuperare, non contiene la tipologia EER 170504 "Terre e rocce da scavo", che la società ha dichiarato in prima istanza di voler recuperare insieme al rifiuto EER 010413 (invece autorizzata). Si ricorda che l'impianto da utilizzare nella realizzazione della campagna dovrà conformarsi al D.Lgs.152/2022 entro il 3 maggio 2024, termine prorogato dalla L.14/2023 di conversione del D.L. n.198/2022.

In merito alla certificazione CE, si ricorda infine che il D.M. 152/2022 esclude l'aggregato riciclato utilizzato per gli scopi di cui di cui alla lettera d) dell'Allegato 2 (realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate) dall'applicazione di tale marcatura";

Terna rete Italia Spa nel proprio contributo del 15.11.2022), comunica la propria posizione favorevole con le seguenti indicazioni:

"Le attività di ripristino ambientale sono interferenti con le seguenti linee elettriche AT:

- Linea AT 380kV n°328 "Calenzano – Suvereto"
- Linea AT 380kV n°357 "Poggio A Caiano – Suvereto"
- Linea AT 132kV n°576 "Suvereto – Follonica"

Tutto quello che verrà realizzato sotto e in prossimità, degli elettrodotti sopra indicati (con particolare attenzione alla variazione dei piani di campagna e alle distanze orizzontali dai tralicci) e tutte le attività di cantiere, dovranno essere compatibili con gli elettrodotti nel rispetto delle normative al punto "2":

- 2.1 D.M. del 21 marzo 1988 (n°449) [in S.O. alla G.U. n. 79 del 5.4.1988] e successive modifiche ed integrazioni, recante norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne.

- 2.2 Dlgs n°81 del 09.04.2008";

Consorzio di Bonifica 5 – Toscana Costa nel proprio contributo del 17.11.2022, comunica di non avere competenza in merito al progetto oggetto del procedimento;

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel proprio contributo del 12.12.2022, comunica che l'intervento in esame non è sottoposto a parere o nulla osta dell'Ente; ricorda tuttavia che gli interventi devono essere attuati nel rispetto dei quadri conoscitivi e dei condizionamenti contenuti nei Piani di bacino vigenti per il territorio interessato (bacino Toscana Costa). Le eventuali fragilità e condizionamenti gravanti sull'area di intervento dovranno essere accertati dal proponente e verificati dall'autorità competente per il procedimento in corso mediante consultazione delle mappe e delle norme dei piani di bacino vigenti [...]

In particolare, per l'area di intervento si rileva quanto segue:

Con riferimento al **PGRA**, l'area di intervento è classificata a pericolosità da alluvione bassa (P1), nella quale ai sensi dell'art. 11 della disciplina di PGRA la realizzazione degli interventi deve rispettare la disciplina della Regione Toscana per la gestione del rischio idraulico (L.R. 41/2018, che detta indicazioni anche per la tutela dei corsi d'acqua).

Con riferimento al **PAI**, l'area di intervento non ricade in area classificata dal **PAI** come pericolosità da frana.

Con riferimento al **PGA**, l'area di intervento:

- è limitrofa ai **corpi idrici superficiali Fosso delle Gore**, classificato in stato ecologico "sufficiente" e in stato "chimico" buono (con obiettivo del mantenimento di tali stati) e **Fiume Cornia Medio** classificato in stato ecologico e chimico buono (con obiettivo del mantenimento di tali stati);

- interessa il **corpo idrico sotterraneo "Corpo idrico della pianura del Fiume Cornia"**, classificato in stato chimico "Non buono" e quantitativo "Scarso" (con obiettivo, per entrambi gli indicatori, del raggiungimento dello stato "buono" al 2027);

per tanto, dovrà essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.

- E' ricompresa nelle **aree di intrusione salina IS**, per le quali, ai sensi dell'articolo 16 degli Indirizzi di Piano, eventuali prelievi da acque sotterranee potrebbero essere interessati da limitazioni tese contenere l'estensione dell'area impattata";

l'Azienda USL Toscana nord ovest, nel proprio contributo del 13.12.2023 comunica quanto segue:

"Dall'esame della documentazione e per quanto di nostra pertinenza le possibili criticità di ordine sanitario risultano correttamente individuate e – stante la locazione della cava, distante da aree urbanizzate – concernono precipuamente i lavoratori. Gli agenti di rischio sanitario – rumore e polverosità diffusa – possono essere opportunamente contenuti con l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale – l'uno – e con un adeguato sistema di bagnatura delle possibili fonti di emissione, l'altro; queste soluzioni sono ciò a cui dichiara di attenersi il proponente nella relazione tecnica generale di esposizione del progetto.

Non si rilevano ulteriori, significative osservazioni a quanto proposto. Pertanto si ritiene di esprimere un parere favorevole alla non assoggettabilità del progetto presentato alla procedura di V.I.A., alle condizioni rappresentate dal proponente";

il Comune di Suvereto, nel proprio contributo del 14.12.2022, svolge la propria istruttoria esprimendo "parere favorevole con la raccomandazione di fare particolarmente attenzione :

- al traffico veicolare prodotto da mezzi pesanti per il trasporto del materiale, anche se tali operazioni avvengono nella cava;

- al rumore e le emissioni di polveri ed inquinanti generate dal traffico veicolare di cantiere.

- Alla esecuzione di una corretta regimazione delle acque meteoriche superficiali dell'area interessata per favorire un rapido allontanamento di tutti gli apporti idrici in eccesso, con lo scopo di ridurre al minimo la possibilità di innesco di allagamenti della viabilità e dei terreni";

Dato infine atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dagli Uffici regionali interessati:

il settore Tutela della Natura e del Mare nel proprio contributo del 22.11.2022, a conclusione della propria istruttoria, comunica quanto segue: "Sulla base di quanto premesso, verificata la tipologia degli interventi previsti e la loro localizzazione rispetto ai Siti Natura 2000, non si reputa necessario attivare il procedimento di valutazione di incidenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 88 c. 2 della L.R. 30/2015.

Dalla disamina della documentazione, gli impatti potenzialmente più significativi sono riconducibili a:

- rifiuti;
- consumi idrici, elettrici e di combustibile;
- emissioni in aria;
- emissioni in acqua;
- emissioni sonore;
- radiazioni;
- suolo;

Per quanto di competenza dello scrivente Settore, si propongono pertanto alcuni accorgimenti la mitigazione di tali impatti, elencati di seguito:

- nel corso dei lavori sarà prevista l'adozione di accorgimenti per evitare la dispersione nell'aria, sul suolo e nelle acque di polveri, rifiuti, contenitori, parti di attrezzature o materiali utilizzati quali malte, cementi e additivi e sostanze solide o liquide derivanti dal lavaggio e dalla pulizia o manutenzione delle attrezzature e in generale qualsiasi tipo di rifiuto. Al termine dei lavori non residueranno rifiuti che verranno recuperati e smaltiti secondo la normativa vigente;

• sarà garantita la regimazione delle acque meteoriche delle aree di cantiere con modalità tali da evitare il trasporto nel reticolo idraulico superficiale di materiali che ne producano la torbidità e/o la dispersione di sostanze inquinanti;

Per tali aspetti si rinvia alle determinazioni degli Enti competenti, ai sensi dell'art. 75 della L.R. 30/2015”;

il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, nel proprio contributo del 30.11.2022, comunica quanto segue:

“Dagli elaborati scaricati si prende atto che l'istanza presentata dalla ditta Palissandro Marmi Srl, riguarda un progetto di sistemazione e ripristino ambientale, tramite il recupero di rifiuti speciali inerti (operazioni R13 ed R15), finalizzato al recupero dell'area della cava ubicata in loc.Monte Peloso, nel Comune di Suvereto (LI), in ottemperanza all'Ordinanza Comunale di ripristino n.3 del 9 luglio 2020.

Dall'istruttoria eseguita è stato constatato che tale impianto non presenta interferenze con corsi d'acqua ricompresi nel reticolo idrografico e di gestione di cui all'art. 22, lett. e) della L.R.n.79/2012, così come aggiornato con D.C.R.T. n. 81 del 29/04/2021, pertanto non trovano applicazione le misure di tutela dei corsi d'acqua stabilite dalla suddetta L.R. n.41/2018;

Si prende altresì atto che l'approvvigionamento idrico della cava è garantito dalla presenza di n. 2 pozzi, censiti sul database provinciale con codice 3401 e 3382. L'acqua prelevata viene usata prevalentemente per l'abbattimento delle polveri. E' presente inoltre un invaso che raccoglie le acque meteoriche dilavanti dell'intera cava, le quali dopo opportuna sedimentazione delle particelle terrose, vengono riutilizzate per la bagnatura dei cumuli di rifiuto e delle piste di passaggio .

In relazione ai sopracitati pozzi non risultano attualmente attive concessioni pertanto in caso di riutilizzo delle acque emunte da parte del Proponente si rende necessario presentare apposita istanza di concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso civile/produzione beni e servizi a questo Settore.

Infine per quanto riguarda la presenza dell'invaso che raccoglie le acque meteoriche, posto all'interno della cava, si richiede la trasmissione di adeguata documentazione, tesa ad illustrare l'eventuale presenza di opere di sbarramento e a caratterizzarne le proprietà dimensionali, al fine di valutarne l'assoggettabilità o meno alla disciplina della LR 64/2009 e s.m.i.”.

Nel contributo conclusivo del 17.04.2023, reso sulla documentazione integrativa trasmessa dal proponente, espone quanto segue: “Negli elaborati scaricati all'indirizzo indicato nella sopracitata nota si riscontra in particolare il chiarimento presente nella relazione tecnica integrativa del marzo 2023, in relazione alla presenza di un invaso che raccoglie acque meteoriche, posto all'interno della cava e ad una sua possibile assoggettabilità alla disciplina della L.R. 64/2009 e s.m.i.

Si prende atto di quanto dichiarato dal professionista nel suddetto chiarimento circa il fatto che l'invaso in questione, considerate le caratteristiche costruttive, sarebbe da ritenersi escluso dalla sopracitata disciplina. Tuttavia occorre rilevare che lo stesso resta comunque soggetto alla comunicazione da parte del gestore di cui all'art.1 comma 5 bis della suddetta L.R. n.64/2009.

Per quanto sopra l'azienda si dovrà attivare per predisporre la documentazione necessaria.

Per quanto riguarda la presenza dei due pozzi all'interno della cava, si prende atto di quanto dichiarato nella suddetta relazione integrativa trasmessa dal Proponente, circa l'assunzione dell'impegno da parte della stessa società a presentare la necessaria documentazione per il rilascio della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee.

Si propone a codesto Settore di recepire le suddette indicazioni in termini di prescrizioni nell'atto conclusivo del procedimento in oggetto.”;

il Settore Logistica e cave, nel proprio contributo del 02.12.2022, espone quanto segue:

“L'intervento consiste nella risistemazione ambientale e ripristino di alcune aree interne ed esterne al perimetro di cava a suo tempo autorizzate, ricadenti in località Montepeloso nel comune di Suvereto.

Il suddetto intervento interessa parte dei seguenti Giacimenti/Giacimenti Potenziali individuati dal PRC:

[...]

Con riferimento all'installazione all'interno del perimetro di cava dell'impianto mobile di smaltimento/recupero rifiuti, analizzata la documentazione del Proponente, non si ravvedono elementi di incoerenza dell'attività in esame con il vigente Piano Regionale Cave, fatte salve le valutazioni degli organi tecnici competenti in materi di rifiuti.

Con riferimento invece al progetto di sistemazione e ripristino ambientale delle aree interessate dall'intervento (di cui alla Determinazione di conclusione positiva con precisazioni e prescrizioni della CdS ex art. 14 ter legge n. 241/1990 del 06/07/2021 del Comune di Suvereto, agli atti del procedimento), si ritiene che il medesimo debba essere opportunamente valutato tenendo in considerazione l'obiettivo del PRC che prevede la tutela, la valorizzazione e l'utilizzo dei materiali di cava presenti nel Giacimento senza compromettere lo sfruttamento futuro della risorsa mineraria”.

Nel contributo conclusivo del 17.04.2023, reso sulla documentazione integrativa trasmessa dal proponente, espone quanto segue: *“In risposta alla richiesta di contributo relativa all’oggetto, pervenuta con prot. AOOGR/AD 0151916 del 24/03/2023, si segnala che con riferimento alle integrazioni depositate dal Proponente non vi sono elementi da rilevare.*

Tuttavia, a titolo collaborativo si ritiene comunque opportuno richiamare il contributo redatto dal Settore scrivente in occasione della “Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico per l’adeguamento al PRC del Comuni di Suvereto (LI) - Fase di Rapporto Ambientale” e trasmesso al Settore VIA VAS con Prot. 0058150 del 02/02/2023 nel quale, con riferimento all’ampliamento del perimetro del Giacimento cod. 09049020028001 entro la misura del 10% della sua superficie complessiva si evidenziava che, a parere di questo Settore, le esigenze descritte non erano compiutamente ricomprese nelle motivazioni individuate dall’art. 22 comma 5 della Disciplina del PRC”;

il Settore Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo, Cambiamenti climatici, nel proprio contributo del 07.12.2022 (confermato anche nel successivo contributo del 18.04.2023), a conclusione della propria istruttoria, comunica quanto segue:

“In riferimento al progetto di risistemazione ambientale e in particolare al ripristino vegetazionale si segnala che, come si evince anche dal verbale della CdS del 22/04/2021, il materiale da utilizzare deve essere materiale forestale di propagazione in riferimento al Capo III della lr 39/00, artt 76 bis-81, in particolare artt. 76 bis e 77 e Allegato D. Il fatto che le specie siano scelte tra quelle dell’Allegato A della Legge forestale non ottempera agli obblighi specifici di cui al D lgs 386/2003 e alla lr 39/00”;

il Settore Autorizzazioni rifiuti, nel proprio contributo del 12.12.2022 (sulla documentazione iniziale), conduce una istruttoria inerente gli aspetti di propria competenza ed evidenzia la necessità di integrazioni:

Considerazioni:

Le aree di cantiere R13 devono essere ben individuate e identificate da apposita cartellonistica e recinzione.

Prima di essere presi in carico con operazione R13 i rifiuti devono essere caratterizzati dal punto di vista chimico/fisico al fine di verificare l’idoneità degli stessi con il successivo trattamento R5.

A tal fine si chiede al proponente di proporre un piano di campionamento sui cumuli dei rifiuti presenti.

Si precisa che le verifiche sui rifiuti in ingresso devono soddisfare quanto previsto al punto b) dell’Allegato 1 del Decreto settembre 2022, n. 152, mentre i requisiti di qualità dell’aggregato recuperato devono soddisfare il punto d) dello stesso Allegato.

L’aggregato recuperato può essere utilizzato secondo le norme tecniche di utilizzo di cui alla tabella 5 dell’Allegato 2 al DM.

A tal fine si rimanda all’ Autorità competente all’approvazione del progetto di realizzazione, per la verifica dell’idoneità dell’EoW ottenuto per il successivo utilizzo previsto dal proponente.

La società con la documentazione trasmessa asserisce che la campagna mobile verrà effettuata mediante impianto di frantumazione/vagliatura modello SK101-MOUSE-1 matricola 99803900T della ditta OM e vaglio mobile modello GV 1023/S322, entrambi autorizzati all’interno della coltivazione della cava.

Non è stata però trasmessa la relativa autorizzazione ex art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla quale si evinca a cosa effettivamente l’impianto è autorizzato con particolare riferimento ai codici EER ammessi e al tipo di EoW che l’impianto produce a seguito del recupero.

Si chiede pertanto che sia prodotta l’autorizzazione di tali impianti al fine di verificarne l’idoneità con l’uso previsto e eventuali prescrizioni ivi contenute.

Si precisa infatti, che il procedimento di autorizzazione della campagna mobile potrà avere seguito solo dopo acquisizione di apposita autorizzazione dell’impianto mobile alla gestione dei rifiuti conformemente al sopra citato art.208 comma 15 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Si ricorda infine che il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 marzo 2017, n.13/R disciplina all’art 16 lo svolgimento delle campagne mobili sul territorio regionale degli impianti mobili autorizzati ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

CONCLUSIONI:

Richiesta di integrazioni:

Si ritiene necessario che il proponente trasmetta l’autorizzazione ex art.208 comma 15 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. dell’impianto mobile nel suo complesso citato nella documentazione tecnica presentata, al fine di verificare la conformità dell’attività che la Società intende svolgere e la conformità delle caratteristiche dell’EoW autorizzato rispetto a quelle descritte nella documentazione progettuale”.

Nel contributo conclusivo del 14.04.2023, sulla documentazione integrativa trasmessa dal proponente, comunica tra le altre cose, quanto segue:

“- con le integrazioni il proponente ha trasmesso, tra l'altro, il DD 1978 del 18/02/2019 con il quale la Regione Toscana ha rilasciato l'autorizzazione ex art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. alla Ditta Giuliani Franco Antonio per l'impianto marca OM SK MOUSE modello SK 105 F, matricola n. 99803900T; - dalla documentazione presentata dal proponente le tipologie di rifiuti oggetto della campagna saranno i seguenti:

1. EER 010413 - Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407;
2. EER 170504 - Terra e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03.

Considerazioni :

- L'autorizzazione ex art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. rilasciata alla Ditta Giuliani Franco Antonio dalla Regione Toscana sopra citata, non prevede tra i EER autorizzati il 170504 - Terra e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 e pertanto si evidenzia che l'impianto proposto non risulta idoneo al progetto di campagna mobile presentato.

In riferimento alla richiesta di integrazioni di cui al precedente parere, prot. 0479378 del 12/12/2022, pertanto si ritiene che il proponente non abbia risposto in modo adeguato .

- Si ricorda che il soggetto che dovrà effettuare alla Regione la comunicazione dello svolgimento della campagna mobile dovrà essere il titolare dell'autorizzazione ex art. 208 comma 15 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.”;

Dato atto che i contributi istruttori acquisiti sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana;

Visto che le prescrizioni emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, nonché in merito ai contributi istruttori pervenuti:

il progetto in esame è relativo al recupero e re-impiego del materiale estratto dalla cava ubicata in loc. Monte Peloso e depositato in sito, attraverso una campagna mobile con impianto di recupero rifiuti (R13 e R5), per le operazioni di sistemazione e ripristino, già definite da specifici atti comunali;

le materie prime secondo ed i materiali end of waste prodotti dalla campagna mobile di recupero rifiuti saranno utilizzati per il recupero morfologico, a fini di ripristino ambientale, di terreni posti sia all'interno che all'esterno del sito estrattivo di monte Peoloso;

con riferimento ai beni paesaggistici individuati nel PIT – PPR, sopra richiamati:

- attualmente le aree interessate risultano prive di soprassuolo boscato in quanto interessate da attività estrattiva;
- il progetto oggetto del presente procedimento afferisce alle modalità operative per il trattamento di rifiuti speciali inerti (operazioni R13 ed R5) mediante impianto di frantumazione mobile;
- il progetto di sistemazione e ripristino ambientale di aree che il PIT-PPR individua come parzialmente sottoposte a vincolo paesaggistico è stato oggetto di specifici atti comunali;

la quantità di rifiuto destinato a recupero ammonta a 382.279 t (212.377,43 m3); la campagna avrà una durata pari a 330 giorni, con una potenzialità di trattamento giornaliero pari a 1.160 t/giorno;

la messa in riserva del rifiuto (operazione R13) verrà effettuata in 3 aree distinte ove sono già presenti i rifiuti che saranno oggetto della campagna mobile;

le tipologie di rifiuti oggetto della campagna saranno i seguenti:

- EER 010413 - Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407;
- EER 170504 - Terra e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03;

l'approvvigionamento idrico necessario per l'abbattimento delle polveri diffuse (bagnatura cumuli, aree di lavorazione e piste di cantiere) avverrà mediante emungimento da pozzi esistenti;

il proponente in data 13.06.2023 ha provveduto a trasmettere alcuni chiarimenti in merito all'impianto mobile di frantumazione che sarà utilizzato, in termini di codici CER previsti nell'autorizzazione di cui

all'art.208 comma 15 del d.lgs.152/2006. Ha provveduto a trasmettere la documentazione afferente ai frantumatori che saranno utilizzati: McCloskey, autorizzazione Decreto Regione Toscana _n.17652_del_06-09-2022; Keestrack, autorizzazione Decreto Regione Toscana _n.4614 del_27-03-2020;

il progetto prevede di alternarne l'uso dei macchinari per permettere una gestione ottimale della campagna mobile; il proponente specifica che i due impianti non saranno mai utilizzati contemporaneamente presso l'area indicata per la campagna mobile, pertanto l'utilizzazione di uno escluderà l'altro; a tal fine verrà tenuto apposito registro di lavoro, che comprenderà, il tipo di impianto, le ore lavorate, il materiale lavorato ed i quantitativi;

il proponente specifica che *“i due impianti, sono attualmente autorizzati al trattamento dei rifiuti elencati nella Verifica di Assoggettabilità alla VIA e, l'Autorizzazione degli stessi, verrà aggiornata preliminarmente con le opportune operazioni "R5" — End of Waste come prescritto dal Decreto MiTE 27 settembre 2022 n.152 "End of Waste" inerti — in vigore dal 4 novembre 2022, e successiva Legge di conversione n.14 del 24 febbraio 2023 del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 cd. Decreto Milleproroghe (Gazzetta Ufficiale n.49 del 27 febbraio 2023) che ha stabilito una proroga dei termini del suddetto D.M. 152/2022 di sei mesi e quindi al 3 novembre 2023.*

Con l'aggiornamento delle Autorizzazioni, L'EoW (previsto nella campagna mobile Palissandro e rientrante in ottica di economia circolare, nonché valorizzazione delle risorse ed abbattimento delle componenti critiche della matrice ambientale) derivante da detti rifiuti viene denominato "aggregato recuperato".

Difatti, a seguito dei trattamenti R5, ogni lotto di aggregato recuperato (per un quantitativo non superiore ai 3.000 m3) dovrà rispettare specifici requisiti, da verificare tramite analisi (Tabella 2 dell'Allegato 1 del Decreto) e test di cessione (Tabella 3 dell'Allegato 1 del Decreto); il produttore dovrà poi attestare il rispetto di tali requisiti con una dichiarazione di conformità da inviare a Provincia/Regione e ARPA territorialmente competente.

Dovrà inoltre essere conservato per 5 anni, presso l'impianto di produzione o la sede legale, un campione di aggregato recuperato relativo a ciascun lotto prodotto.

Il proponente specifica altresì che *“la sostituzione richiesta, per le matrici coinvolte, restituisce:*

– l'invarianza della matrice acustica (allegata alla presente), che anzi risulta migliorativa per l'uso di macchinari a maggiori performance (più recenti) grazie a migliori coibentazioni come da Relazione "Considerazioni Acustiche sulla sostituzione dell'impianto di cui alla campagna mobile di Palissandro c/o Cava di Suvereto" del TCA;

- l'invarianza della matrice delle emissioni diffuse in quanto non variano le componenti considerate”;

i nuovi macchinari individuati saranno posizionati come definito nella documentazione agli atti del presente procedimento;

Considerato inoltre che:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione; lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto, ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

gli impianti di recupero dei rifiuti sono lo strumento cardine per garantire l'effettività del principio della economia circolare, previsto anche dallo Statuto della Regione Toscana (art. 4 comma 1 lettera n-bis);

in ottemperanza alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006: deve essere data priorità – nella gestione dei rifiuti - alle attività di recupero rispetto allo smaltimento; il recupero di rifiuti con la produzione di materie prime seconde andrà a sostituire l'impiego di materie prime; privilegiare la localizzazione degli impianti in aree produttive;

tra gli obiettivi del Piano regionali rifiuti vi è quello di favorire il recupero dei rifiuti anche speciali;

l'istruttoria svolta non ha evidenziato motivi che ostino alla esclusione dalla procedura di VIA del progetto di recupero rifiuti mediante impianti mobili; ha evidenziato la necessità di alcune misure di mitigazione;

Visto l'art.19, commi 5 e 7, del d.lgs.152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del d.lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente e che è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione e monitoraggio degli impatti e alla sostenibilità ambientale dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti, formulare le seguenti prescrizioni:

1. ai fini degli adempimenti di cui all'art 208 comma 15 del D.Lgs. 152/2006, sulla base del livello definitivo della progettazione, il proponente, in sede di comunicazione di inizio campagna mobile, deve:

a) presentare i dettagli relativi ai monitoraggi che saranno svolti sulle acque superficiali e sotterranee dell'area oggetto di ripristino ambientale, al termine della campagna mobile; deve essere prevista l'analisi della qualità delle acque sotterranee in un pozzo a monte ed in un pozzo a valle rispetto ai siti di posizionamento degli impianti mobili;

b) uniformarsi alle indicazioni fornite dal Settore regionale Autorizzazioni rifiuti, nei contributi riportati in premessa al presente atto;

[la presente prescrizione 1. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura: di ARPAT per la lettera a); del Settore Autorizzazioni rifiuti per la lettera b); ne comunicheranno gli esiti anche al Settore VIA regionale]

2. entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, il proponente deve presentare al Genio Civile Valdarno Inferiore la seguente documentazione:

- la comunicazione ai sensi dell'art.1 comma 5 bis della L.R. n.64/2009, per quanto riguarda l'invaso di raccolta delle acque meteoriche presente all'interno del sito estrattivo;

- l'istanza di concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee per i pozzi identificati con i numeri 3382 e 3401, così come previsto dal R.D. n. 1775/1933 e dalla D.G.R. 122 del 23/02/2016;

[l'istanza deve essere inviata per conoscenza anche al Settore scrivente; è fatta salva motivata richiesta di proroga del termine, da presentare al Settore scrivente]

Ritenuto opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

adottare le buone pratiche suggerite dal Settore Tutela della Natura e del mare nel contributo riportato in premessa al presente atto;

adottare gli accorgimenti indicati dal Comune di Suvereto nel contributo in premessa;

in merito al corretto esercizio dell'impianto, l'adozione delle buone pratiche di cui alle linee guida del SNPA doc. n.89/16-CF "Criteri ed indirizzi tecnici condivisi per il recupero dei rifiuti inerti";

al termine dei lavori, la rimozione di rifiuti, di macchinari, attrezzature o installazioni utilizzate;

Ritenuto inoltre necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttorie:

le indicazioni di Terna Rete Italia Spa, nel contributo in premessa, in relazione alle interferenze con le linee aeree alta tensione;

con riferimento al PGA del distretto appennino settentrionale, deve essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

il materiale vegetale da utilizzare nel ripristino vegetazionale deve essere materiale forestale di propagazione previsto al Capo III della l.r. 39/2000, artt. 76 bis-81, in particolare artt. 76 bis e 77 e Allegato D. Il fatto che le specie siano scelte tra quelle dell'Allegato A della Legge forestale non ottempera agli obblighi specifici di cui al D.lgs. 386/2003 e alla l.r. 39/2000;

gli impianti da utilizzare nella realizzazione della campagna devono conformarsi al D.M.152/2022 entro il 3 maggio 2024, termine prorogato dalla L.14/2023 di conversione del D.L. n.198/2022. In merito alla certificazione CE, il D.M. 152/2022 esclude l'aggregato riciclato utilizzato per gli scopi di cui di cui alla lettera d) dell'Allegato 2 (realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate) dall'applicazione di tale marcatura;

la comunicazione di avvio della campagna mobile, art. 208 comma 15 del d.lgs 152/2006, deve essere inviata dal titolare dell'autorizzazione degli impianti mobili;

in relazione alle procedure per eventi accidentali potenzialmente contaminanti per il suolo o le acque sotterranee descritte dal proponente nella documentazione agli atti (es. sversamento di olio idraulico e/o gasolio legati all'utilizzo dei macchinari), a correzione di quanto ivi indicato, si ricorda al proponente la procedura prevista all'art.242 d.lgs.152/2006, che prevede in particolare di mettere *"in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione"* e l' *"immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2"*. Tali attività dovranno precedere le operazioni di caratterizzazione, indicate dal proponente nella documentazione progettuale;

Ritenuto infine necessario segnalare al Comune di Suvereto, con riferimento alle competenze comunali in materia di cave di cui alla l.r. 35/2015, quanto comunicato dal Settore regionale Logistica e cave:

- il progetto di sistemazione e ripristino ambientale delle aree interessate dall'intervento (di cui alla Determinazione di conclusione positiva con precisazioni e prescrizioni della CdS ex art. 14 ter legge n. 241/1990 del 06/07/2021 del Comune di Suvereto, agli atti del procedimento), deve essere opportunamente valutato tenendo in considerazione l'obiettivo del PRC che prevede la tutela, la valorizzazione e l'utilizzo dei materiali di cava presenti nel Giacimento senza compromettere lo sfruttamento futuro della risorsa mineraria;

- il contributo redatto dal Settore suddetto in occasione della "Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico per l'adeguamento al PRC del Comuni di Suvereto (LI) - Fase di Rapporto Ambientale" (Prot. 0058150 del 02/02/2023) nel quale, con riferimento all'ampliamento del perimetro del Giacimento cod. 09049020028001 entro la misura del 10% della sua superficie complessiva si evidenziava che le esigenze descritte non erano compiutamente ricomprese nelle motivazioni individuate dall'art. 22 comma 5 della Disciplina del PRC;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

lo svolgimento della attività prevista si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e settoriale;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto relativo alla campagna mobile di recupero rifiuti speciali inerti non pericolosi funzionale alla sistemazione e ripristino ambientale della cava ubicata in loc. Monte Peloso, nel Comune di Suvereto (LI), proposto dalla Società Palissandro Marmi S.r.l. (sede legale: piazza Generale Armando Diaz n.1c, Milano; Partita IVA: 05847680484), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui ai precedenti punti 1) del dispositivo, quelli indicato nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che gli interventi previsti dal progetto in esame devono essere realizzati entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del D.Lgs. 152/2006, i Proponenti sono tenuti a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti dalle disposizioni di settore;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente Palissandro Marmi S.r.l.;

6) di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni e ai Soggetti interessati, in particolare al Comune di Suvereto per quanto segnalato in premessa;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**